

XIV LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X Camera e 10 ^a e 13 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XIV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	51
FINANZE (VI)	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	95
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	110
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	121
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	134

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro: UDC; Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-SDI-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto-Verdi-l'Unione: Misto-VU; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-Popolari-UDEUR: Misto-Pop-UDEUR; Misto-Ecologisti democratici: Misto-ED.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	141
AFFARI SOCIALI (XII)	»	150
AGRICOLTURA (XIII)	»	156
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	161
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN	»	197
<i>INDICE GENERALE</i>	»	199

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche di conversazioni del deputato Ugo Martinat (nell'ambito del procedimento penale n. 1918/04 RGNR – Torino) (Doc. IV, n. 12) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	5
ERRATA CORRIGE	5

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Vincenzo SINISCALCHI.

La seduta comincia alle 9.10.

Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche di conversazioni del deputato Ugo Martinat (nell'ambito del procedimento penale n. 1918/04 RGNR – Torino) (Doc. IV, n. 12).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Vincenzo SINISCALCHI, *presidente*, nel ricollegarsi a quanto emerso nella scorsa seduta, rammenta che la documentazione è come sempre a disposizione dei componenti e che alla relazione dell'onorevole Lezza manca solo la proposta se concedere o meno l'autorizzazione richiesta.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ha riletto con attenzione l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 e i relativi lavori preparatori, ai quali partecipò con iniziale entusiasmo. Successivamente però fu colto da un senso di sfiducia, avendo constatato l'insofferenza di chi era troppo 'innamorato' delle proprie tesi, da un lato, e l'indifferenza di altri che non ritenevano

migliorabile il testo, dall'altro. Il tentativo di apportare miglioramenti alla legge fu da lui esperito sia in punto di più precisa definizione del concetto di funzione parlamentare, con riferimento all'insindacabilità; sia in punto di intercettazioni telefoniche, rispetto alle quali aveva proposto una disciplina più curata e puntuale. Oggi che si tratta di dare la prima significativa applicazione a quella legge, sarebbe tentato da una soluzione provocatoria, consistente nel denegare l'autorizzazione senza motivazione alcuna, giacché – come la scorsa volta ha sostenuto il deputato Kessler – l'articolo 6 non offre parametri di giudizio per concedere o meno l'autorizzazione all'utilizzo. Ecco che allora si potrebbe portare la disposizione all'estrema conseguenza di una risposta negativa secca, per sollecitare l'autorità giudiziaria a elevare conflitto e quindi la Corte costituzionale a dirimerlo, chiarendo una volta per tutte se e come la Camera possa pronunciarsi su atti probatori raccolti dall'autorità giudiziaria. Non crede che la scelta dell'articolo 6 della legge in questione sia stata felice: aver concesso un potere di interlocuzione alle Camere dopo il giudizio di rilevanza dato dal giudice è stato infatti un errore. Più congruo sarebbe stato lasciare il giudizio di rilevanza alle Camere offrendo quanto meno a que-

ste ultime un parametro per decidere sull'autorizzazione. Nella situazione legislativa attuale qualsiasi determinazione della Camera è fatalmente destinata a incontrare la levata del conflitto d'attribuzione da parte del giudice.

Giuseppe LEZZA (FI), *relatore*, non può che concordare con l'onorevole Gironda che si tratta di una legge mal confezionata.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) disente dall'impostazione del deputato Gironda. Che poteri autorizzatori attribuiti alle Camere siano in qualche misura esercitabili liberamente è connesso alla natura politica degli organi parlamentari. Il giudizio di rilevanza sulle prove è invece ovviamente lasciato all'autorità giudiziaria: da questo punto di vista l'articolo 6 in questione non gli sembra poi così incoerente. Tutto sta a vedere con quale cultura e atteggiamento la disposizione viene amministrata. Se da un lato è evidente che la legge non ha inteso scomodare il Parlamento per intercettazioni che lo stesso magistrato riterrebbe irrilevanti, dall'altro appare plausibile ritenere che il criterio di giudizio che la Giunta deve adottare è il *fumus persecutionis*, che nel caso di specie gli sembra non sussistere. Si tratta invece di una normale indagine su appalti pubblici, materia di per sé assai scivolosa che starà alla magistratura e alle parti processuali districare. Gli sembrerebbe assurdo se la Camera denegasse l'autorizzazione richiesta.

Vincenzo SINISCALCHI, *presidente*, rammenta che nella scorsa seduta si era domandato se fosse possibile o meno dare un'autorizzazione o negarla in blocco, rispetto a intercettazioni che gli sembra mantengano una loro individualità che, in taluni casi, potrebbe rivelare una palese non pertinenza alle indagini.

Giovanni KESSLER (DS-U), nel concordare con i colleghi Gironda e Lezza sulle totali inadeguatezza e incongruenza della legge che la Giunta è chiamata ad applicare, ribadisce che la legge medesima

è chiarissima nel descrivere gli effetti del diniego dell'autorizzazione ma omette completamente di offrire parametri di valutazione che a tale diniego possano condurre. La Giunta allora ha il dovere giuridico e politico di non lasciarsi tentare dalle soluzioni provocatorie evocate dall'onorevole Gironda, ma di escogitare un'interpretazione *secundum Constitutionem*. Ciò anche perché gli sembra paradossale che l'invito all'estremizzazione provocatoria venga dalla stessa parte politica che a suo tempo votò a favore della legge. Riafferma ancora una volta che se la Giunta si intrudesse nel giudizio di rilevanza sulle intercettazioni non solo lederebbe le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, ma finirebbe per intaccare anche i diritti dei terzi presenti nel processo. Quanto al quesito del Presidente Siniscalchi, se ne riconosce una fondatezza in via teorica, in questo caso non gli sembra praticabile una distinzione, anche perché talune intercettazioni potrebbero risultare irrilevanti per la posizione di un coimputato e invece rilevanti per quella di un altro, così rendendo impossibile una decisione conversazione per conversazione.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), nuovamente intervenendo, apprezza l'acume giuridico delle considerazioni del collega Kessler, ma constata che da esse discende che il parlamentare non avrebbe più alcuna tutela nei confronti degli atti intercettivi.

Sergio COLA (AN) si associa all'apprezzamento per le osservazioni del deputato Kessler, ma gli domanda se il problema da lui sottolineato, relativo alla mancanza di parametri di giudizio per la concessione o meno dell'autorizzazione, non si ponga per tutti gli atti cautelari e di indagine che la Costituzione e la legge n. 140 condizionano a un'autorizzazione parlamentare. A suo avviso, occorre rifarsi alla costante prassi parlamentare in materia di autorizzazione all'arresto, nella quale è ormai caposaldo che la Giunta esamina con attenzione gli atti pervenuti dalla magistratura, entra nel merito del loro contenuto

e ne scova i vizi e le incongruenze motivazionali, traendone il sintomo oggettivo del *fumus persecutionis*. Se la Giunta non procedesse a tale esame abdicherebbe al suo ruolo di vero giudice delle immunità parlamentari. Né può concordare con il Presidente Siniscalchi dal momento che la valutazione sulla richiesta deve rimanere unitaria e complessiva. Nel caso specifico, gli sembra che con le intercettazioni si voglia provare una frequentazione e una assiduità di attenzioni del deputato Martinat con gli altri indagati. Ritiene allora che più congrua sarebbe stata una richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei tabulati telefonici.

Vincenzo SINISCALCHI, *presidente*, torna a ribadire che sarebbe meglio procedere al discernimento tra le varie conversazioni intercettate anche per non rischiare la distruzione di intercettazioni che non attengono in alcun modo all'attività parlamentare del deputato Martinat, ma che potrebbero costituire prova preziosa nei confronti di coimputati la cui posizione nulla ha a che fare con la tutela dell'indipendenza del Parlamento.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori a nome del suo gruppo, ritiene che una deliberazione sulla richiesta in titolo non possa essere assunta oggi, in via affrettata e magari con un colpo di mano. Chiede pertanto che il seguito dell'esame di questo punto, così come degli altri all'ordine del giorno, sia rinviato ad altra seduta.

Vincenzo SINISCALCHI, *presidente*, ritiene di poter accogliere la richiesta del deputato Gironda anche perché – con riferimento alla domanda d'insindacabilità avanzata dall'onorevole Selva – constata l'assenza del relatore impegnato in altra sede parlamentare.

La seduta termina alle 10.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RELAZIONE SULLE QUESTIONI POSTE DA UNA LETTERA DEL DEPUTATO CIRO FALANGA

SEGUITO DELL'ESAME DELLA SEGUENTE DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Gustavo Selva presso il tribunale di Roma (proc. n. 13010/05 RGNR) (rel. on. Antonio Leone).

ERRATA CORRIGE

Sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 16 novembre 2005, alla pagina 9, colonna di sinistra, alle righe 9 e 10, sostituire le parole: « all'illegittima aggiudicazione » con le seguenti: « al tentativo di illegittima aggiudicazione ».

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati e 10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le attività produttive, Claudio Scajola, sui problemi dell'attuazione del Protocollo di Kyoto in relazione al sistema produttivo del Paese (*Svolgimento e conclusione*)

6

AUDIZIONI

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente della 10^a Commissione del Senato Francesco PONTONE. — Interviene il ministro delle attività produttive, Claudio Scajola.

La seduta comincia alle 21.10.

Audizione del Ministro per le attività produttive, Claudio Scajola, sui problemi dell'attuazione del Protocollo di Kyoto in relazione al sistema produttivo del Paese.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco PONTONE, *presidente*, fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi delle norme regolamentari in materia, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'Audizione.

Il Ministro per le attività produttive Claudio SCAJOLA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Salvatore LAURO (Misto-CdL), Fausto GIOVANELLI (DS-U), Gino MONCADA (UDC) e il deputato Stefano SAGLIA (AN).

Risponde alle domande poste, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni, il Ministro per le attività produttive Claudio SCAJOLA.

Francesco PONTONE, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.30.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti della SIAE, dell'Associazione nazionale gallerie d'arte moderna e contemporanea (ANGAMC) e dell'Associazione nazionale case d'asta (ANCA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (atto n. 560)

7

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 novembre 2005.

Audizioni informali di rappresentanti della SIAE, dell'Associazione nazionale gallerie d'arte moderna e contemporanea (ANGAMC) e dell'Associazione na-

zionale case d'asta (ANCA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (atto n. 560).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive di sviluppo del settore autostradale (*Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo*) 8

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Angelo SANZA.

La seduta comincia alle 9.20.

Indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive di sviluppo del settore autostradale.

(Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo).

Angelo SANZA, *presidente*, ricorda che le Commissioni sono chiamate ad esaminare la proposta di documento conclusivo

elaborato al termine dell'indagine e presentata nella seduta del 27 ottobre scorso.

Tenuto peraltro conto della richiesta di taluni gruppi di poter svolgere gli ultimi approfondimenti sul documento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, con l'intesa che nella prossima seduta – da prevedersi nel corso del mese di dicembre prossimo – si procederà alla deliberazione sul documento.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00707 De Laurentiis: Lavoratori nel settore postale e disciplina dell'indennità di buonuscita (Seguito della discussione e rinvio)	9
---	---

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Giorgio BORNACIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 14

7-00707 De Laurentiis: Lavoratori nel settore postale e disciplina dell'indennità di buonuscita.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo rinviata, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2005.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ritiene opportuno e necessario esprimere alcune ulteriori considerazioni in merito al problema della mancata rivalutazione dell'indennità di buonuscita maturata al 28 febbraio 1998 dai lavoratori di Poste Italiane spa, alla luce delle riflessioni svolte nella precedente seduta e di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo,.

Ribadisce, preliminarmente, che il problema esiste ed è particolarmente sentito dai lavoratori di Poste Italiane spa — quelli

assunti prima del 1998 — e dai pensionati cessati dal servizio dopo la trasformazione dell'azienda in società per azioni, che rappresentano circa centocinquanta mila persone.

Rileva quindi che il fatto che l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato vada nella direzione di accogliere le istanze dei ricorrenti è un dato che conferma l'esistenza del problema e la giustizia delle loro aspettative. Inoltre, il fatto che il tribunale del lavoro di Roma abbia considerato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in questione — il comma 6 dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 — nella parte in cui non prevede meccanismi di rivalutazione annuale del *quantum* maturato da ciascun lavoratore al 28 febbraio 1998, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale per un suo pronunciamento, non può che confermare il dato oggettivo di una situazione di palese ingiustizia determinata dalla norma in questione.

In secondo luogo, riguardo al presunto vantaggio derivante dalla maggiore redditività del TFR rispetto alla buonuscita, ritiene che questo sia connaturato con lo *status* stesso di lavoratore privato. Il passaggio da pubblico a privato riconosce una

diversa condizione normativa e salariale, ma questo non risolve il problema del danno che i lavoratori ricevono per effetto della mancata rivalutazione dell'indennità di buonuscita.

Ritiene, quindi, necessario sottolineare taluni aspetti: i contributi versati dai lavoratori di Poste Italiane spa ai fini della buonuscita non sono terminati il 28 febbraio 1998 – data in cui l'azienda diventa una spa – ma sono proseguiti a tutto il 2002, momento in cui il contributo a carico del lavoratore è stato soppresso da una norma contenuta nella legge finanziaria; al contempo, il contenzioso legale promosso dai lavoratori collocati in quiescenza sta aumentando ed è presumibile un ulteriore incremento futuro, con forti costi per le casse dello Stato anche per spese giudiziali. Inoltre, i costi della rivalutazione della buonuscita sarebbero spalmati negli anni con un effetto conseguente marginale sulle risorse pubbliche.

Alla luce di quanto esposto, ritiene pertanto necessario ulteriori approfondimenti in merito al problema, al fine di individuare una soluzione nella sede istituzionale più opportuna che risolva definitivamente la questione, superi il contenzioso legale e dia risposta alle attese di tanti lavoratori postali.

Il sottosegretario Paolo ROMANI rileva di aver svolto a sua volta ulteriori approfondimenti, tenendo conto di quanto emerso nel corso della precedente seduta delle Commissioni riunite. Deve peraltro ribadire la posizione del Governo sul contenuto della risoluzione in titolo, che non può non attendere gli esiti della pronuncia della Corte costituzionale, oramai investita della questione. Ritiene quindi che a seguito di tale decisione si potrà disporre di un quadro complessivo più chiaro ed omogeneo, soprattutto tenendo conto del fatto che la giurisprudenza finora avutasi sulla materia ha dato esiti differenti a seconda dei diversi tribunali interpellati.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene ragionevole attendere gli esiti della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della risoluzione in titolo, come testé evidenziato dal rappresentante del Governo. Ritiene peraltro opportuno che le Commissioni svolgano al contempo approfondimenti e riflessioni su ulteriori questioni connesse a tali problematiche: richiama in particolare la necessità di esaminare attentamente i riflessi connessi alla nuova disciplina sulla previdenza integrativa approvata pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri. Ritiene pertanto congruo che le Commissioni esprimano in questa sede i propri indirizzi anche su tali aspetti e che svolgano i necessari approfondimenti, acquisendo le valutazioni di esperti di diritto del lavoro e di diritto costituzionale, in ordine in particolare agli strumenti possibili da adottare per risolvere una problematiche di particolare rilievo e delicatezza anche alla luce dell'ampia platea dei soggetti coinvolti dalla questione.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), nel condividere le osservazioni testé svolte dal collega Panettoni, ritiene che – soprattutto alla luce del particolare rilievo delle questioni oggetto della risoluzione – le Commissioni possano procedere ad un'ulteriore fase istruttoria e di approfondimento anche attraverso il supporto di esperti sulla materia. In tale modo infatti potranno essere acquisiti elementi di valutazione utili sia per la Commissione sia per il Governo, al quale ribadisce l'invito a definire quanto prima possibili soluzioni della questione che consentano di dare risposte certe ai soggetti interessati dalla problematica in esame.

Giorgio BORNACIN, *presidente*, tenuto di quanto emerso nel corso del dibattito, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Svolgimento contestuale delle elezioni politiche e amministrative. C. 6141-A Violante 12

COMITATO RISTRETTO:

Diritto di voto di cittadini residenti temporaneamente all'estero. C. 809 Ramponi, C. 880 Spini, C. 3140 Borriello e C. 4382 Buemi 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia. Nuovo testo C. 2811 Selva (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) . 12

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 21

Disposizioni in materia di inquinamento acustico. Nuovo testo C. 5951 Airaghi (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 13

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 22

Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito. C. 6023 Governo, approvato dalla IV Commissione del Senato (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*) 13

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 23

Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti. C. 6009, approvata dalla XI Commissione del Senato (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 14

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 25

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio. C. 6105, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) . 14

ALLEGATO 5 (*Parere approvato*) 26

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 concernente organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Atto n. 566 (*Esame e rinvio*) 15

SEDE REFERENTE:

Diritto di voto di cittadini residenti temporaneamente all'estero. C. 809 Ramponi, C. 880 Spini, C. 3140 Borriello e C. 4382 Buemi (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 17

ALLEGATO 6 (*Testo unificato predisposto dal relatore ed adottato come testo base*) 27

Modifica dell'intesa con la Tavola Valdese. C. 5983 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 18

Modifica dell'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. C. 5085 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di automezzi speciali dipendenti dal Ministero della giustizia. C. 585 Cola (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	18
Sull'ordine dei lavori	19
Attività di relazione istituzionale. C. 5567 Colucci, C. 1567 Pisicchio, C. 3485 Daniele Galli e C. 5939 De Laurentiis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
AVVERTENZA	20

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 30 novembre 2005.

Svolgimento contestuale delle elezioni politiche e amministrative.

C. 6141-A Violante.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 30 novembre 2005.

Diritto di voto di cittadini residenti temporaneamente all'estero.

C. 809 Ramponi, C. 880 Spini, C. 3140 Borriello e C. 4382 Buemi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.50 alle 10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 14.

Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia.

Nuovo testo C. 2811 Selva.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

Il Comitato inizia l'esame.

Giulio SCHMIDT (FI), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del nuovo testo della proposta di legge C. 2811, recante disposizioni in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia. Ricorda che, con riferimento alla precedente formulazione del testo, il Comitato aveva espresso, in data 2 dicembre 2004, un parere contrario, atteso che le disposizioni dallo stesso recate apparivano in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia e derogatorie rispetto agli impegni internazionali assunti dall'Italia e comunque suscettibili di introdurre una deroga irragionevole a principi sostanziali e procedurali del diritto penale. Fa presente in proposito che le modifiche successivamente introdotte dalla Commissione di merito, che ha predisposto un nuovo testo, sono state finalizzate a superare i rilievi espressi nel richiamato parere, in particolare mediante la precisazione che le disposizioni concernenti la non sequestrabilità si applicano solo qualora non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali ovvero la normativa comunitaria. È stato altresì introdotto un nuovo limite, volto ad attenuare il carattere derogatorio delle norme rispetto ai principi di diritto penale, specificando che esse non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia, ed è stato, altresì, chiarito che i procedimenti giudiziari concernenti i beni non sequestrabili proseguono secondo le procedure ordinarie e che in caso di sentenza definitiva resta ferma la possibilità di procedere alla loro confisca. Rilevato, inoltre, che le disposizioni recate dal testo all'esame del Comitato appaiono riconducibili alle materie

« politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », la cui disciplina è riservata, dalle lettere *a*) ed *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimere parere favorevole con una osservazione volta a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare se la prevista non sequestrabilità dei beni culturali stranieri messi a disposizione dello Stato italiano o di altro soggetto da esso designato ai soli fini di esposizione temporanea al pubblico nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso sia coerente con i principi generali vigenti in materia di sequestro.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una osservazione formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Nuovo testo C. 5951 Airaghi.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame.

Giulio SCHMIDT (FI), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del nuovo testo della proposta di legge in titolo, come risultante a seguito dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, facendo presente che le disposizioni ivi recate appaiono riconducibili alle materie « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che il secondo comma, lettere *l*) e *s*), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere

favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito.

C. 6023 Governo, approvato dalla IV Commissione del Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

Il Comitato inizia l'esame.

Giorgio CONTE (AN), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del disegno di legge in titolo, già approvato dalla IV Commissione del Senato, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Rileva quindi che l'articolo 1, comma 4, del provvedimento prevede che il reclutamento del personale del nuovo profilo professionale di docente di lingue estere, fino al limite del 40 per cento del contingente complessivo della nuova dotazione organica, abbia luogo mediante procedura selettiva per titoli ed esami riservata esclusivamente a coloro che, alla data del 22 dicembre 2004, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalità nell'espletamento di attività di insegnamento per un periodo complessivamente non inferiore a 400 settimane nel decennio precedente la predetta data. Ritiene che tale disposizione debba essere valutata in rapporto al principio stabilito dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione in materia di accesso ai pubblici impieghi tramite concorso, nonché ai principi stabiliti dal medesimo articolo 97, primo comma, in materia di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, e dall'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di condizioni per l'accesso

ai pubblici uffici. Sul punto richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ripetutamente riconosciuto, da ultimo con la sentenza n. 34 del 2004, nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, ritenendo possibile la deroga a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. Rileva inoltre come la stessa Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 194 del 2002, abbia altresì sottolineato che la regola del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, riconoscendo, nella sentenza n. 141 del 1999, che l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere « pubblico » del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione. Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere parere favorevole con una condizione, mediante la quale rappresentare alla Commissione di merito l'esigenza di provvedere all'adeguamento del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 1 alla giurisprudenza della Corte costituzionale, al fine di contemperare, nell'ambito della procedura selettiva ivi prevista, l'eventuale esigenza di riservare solo una quota dei posti messi a concorso in favore

del personale docente che ha maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalità nell'espletamento di attività di insegnamento, con la previsione che anche ad altri soggetti sia consentito partecipare alla predetta procedura selettiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una condizione formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti.

C. 6009, approvata dalla XI Commissione del Senato.
(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), *relatore*, illustra brevemente il contenuto della proposta di legge in titolo, facendo presente che le disposizioni ivi recate appaiono riconducibili, sotto il profilo dei titoli competenziali, alle materie « previdenza sociale » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » che l'articolo 117, secondo comma, lettere o) e g), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio.

C. 6105, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*)

Il Comitato inizia l'esame.

Giorgio CONTE (AN), *relatore*, illustra brevemente il contenuto della proposta di legge in titolo, facendo presente che le disposizioni ivi recate appaiono riconducibili, sotto il profilo dei titoli competenziali, alla materia « previdenza sociale », che il secondo comma, lettera o), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Rileva quindi che l'articolo 2, comma 2, prevede, nell'ambito del monitoraggio da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, che nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stabiliti, « si provvede a modificare l'importo degli assegni », senza specificare chi sia l'organo competente a provvedere e le procedure da adottare a tale fine. Alla luce di tale considerazione propone di esprimere parere favorevole con una osservazione volta a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 2, comma 2, quale sia l'organo competente a provvedere alla modificazione degli importi degli assegni e le procedure da adottare a tale fine.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una osservazione formulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 concernente organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Atto n. 566.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di regolamento in titolo entro il 28 dicembre 2005.

Maurizio SAIA (AN), *relatore*, fa presente che, secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema di regolamento all'esame della Commissione, il presente provvedimento ricalca in gran parte il precedente schema di regolamento in materia di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, già approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare nel novembre del 2004. Viene in particolare specificato che, a seguito dell'attribuzione ad uno dei Sottosegretari di Stato dell'incarico di Vice Ministro, si rende necessario integrare le norme del precedente regolamento. Con l'occasione si è però ritenuto altresì necessario rendere l'attuale struttura organizzativa, disciplinata dal regolamento degli uffici di diretta collaborazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, coerente con quanto stabilito per altre Amministrazioni, laddove si esclude dal contingente totale degli uffici di diretta collaborazione sia il servizio di controllo interno che le segreterie dei sottosegretari di Stato. La relazione di accompagnamento sottolinea inoltre che dell'attuale contingente di 90 unità, solo poco più di sessanta sono addette agli uffici di collaborazione del Ministro, atteso che le restanti unità sono invece impiegate per le esigenze delle segreterie dei tre Sottosegretari di Stato del Ministero. Viene inoltre rilevato come il numero di personale addetto agli uffici sia, in questi anni, risultato inadeguato a far fronte al maggior carico di lavoro connesso con i numerosi compiti istituzionali assegnati al ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio, a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha, tra l'altro, attribuito al nuovo dicastero compiti già spettanti al ministero dei lavori pubblici e al ministero delle politiche agricole. La relazione di accompagnamento segnala altresì l'esigenza di provvedere al recepimento di un rilevante numero di difettive comunitarie, atteso che la legislazione in materia ambientale è pressoché totalmente collegata all'attuazione della normativa comunitaria. A tutto ciò si aggiunge, come riferito precedentemente, che con l'istituzione della figura del Vice Ministro ben 16 unità di personale vanno ad aggiungersi all'iniziale contingente di 90 unità. Si ritiene che tale numero, integrato dal personale previsto per i sottosegretari di Stato, rappresenterebbe il minimo ritenuto indispensabile per il normale funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Passando ad esaminare più dettagliatamente lo schema di regolamento, fa presente che lo stesso è volto a novellare il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 e si compone di due articoli. L'articolo 1, comma 1, dispone che la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro è quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 245/2001, con le modifiche apportate dal presente schema di regolamento. Il comma 2 precisa che i riferimenti contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 245/2001, all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ed al ministero dell'ambiente, debbono intendersi riferiti, rispettivamente, all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il comma 3 dello stesso articolo 1 inserisce tra gli uffici di diretta collaborazione l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro. Il comma 4 aggiunge all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 245/2001 l'articolo 7-bis, ai sensi del quale si prevede, al comma 1, che i dirigenti assegnati ai due posti di livello dirigenziale generale, previsti nell'ambito degli uffici di

diretta collaborazione del Ministro, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, svolgono compiti di consulenza, studi e ricerca in base alle direttive impartite dal Ministro. Con il comma 5 si modifica il contingente di 90 unità assegnate agli uffici di diretta collaborazione, che viene ora confermato escludendo le unità a disposizione delle segreterie dei Sottosegretari di Stato. In particolare, tale disposizione prevede l'inserimento, dopo il comma 3 dell'articolo 8, di due commi aggiuntivi che prevedono l'attribuzione agli uffici del Vice Ministro di un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, nonché la facoltà di nominare il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al Vice Ministro, il responsabile del coordinamento legislativo, il segretario particolare, il responsabile della segreteria tecnica e l'addetto stampa del Vice Ministro. Il comma 6 contiene alcune integrazioni all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 245/2001, concernente il trattamento economico del personale dirigente assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. La norma sarebbe volta a colmare una lacuna del precedente decreto che non prevedeva alcun trattamento per detto personale e riproduce esattamente analoga norma contenuta nei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione degli altri ministeri. L'articolo 2 stabilisce infine che i maggiori oneri derivanti dal regolamento saranno compensati con la indisponibilità di un numero di incarichi di funzioni dirigenziali equivalente sul piano finanziario. Si riserva quindi di predisporre, in occasione della prossima seduta, una proposta di parere.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai fini dell'espressione del parere di sua competenza, la Commissione dovrà comunque attendere i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario che la V Commissione (Bilancio) è chiamata ad esprimere entro il 14 dicembre 2005. Nes-

sun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, Antonio D'Alì e per i rapporti con il Parlamento, Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 14.40.

Diritto di voto di cittadini residenti temporaneamente all'estero.

C. 809 Ramponi, C. 880 Spini, C. 3140 Borriello e C. 4382 Buemi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2005.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che nell'odierna riunione del Comitato ristretto il relatore Cossiga ha presentato una proposta di testo unificato delle proposte di legge in titolo, e che nella medesima riunione è emerso un orientamento favorevole sull'impianto complessivo dell'articolato e si è pertanto convenuto di sottoporre tale testo alla valutazione della Commissione ai fini della sua eventuale adozione quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Ricorda, in proposito, che il provvedimento è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 20-23 dicembre 2005.

Giuseppe COSSIGA (FI), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato da lui predisposta sulla base degli orientamenti emersi nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto, nonché delle indicazioni contenute nella relazione tecnico-normativa elab-

borata dal Ministero dell'interno. tale testo, come già preannunziato nella seduta di ieri, martedì 29 novembre 2005, è volto a prevedere l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero da parte dei cittadini italiani dipendenti di amministrazioni dello Stato che si trovino temporaneamente all'estero per motivi di servizio, nonché degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnati all'estero nell'ambito di missioni internazionali. L'esercizio del diritto di voto avrebbe luogo per corrispondenza secondo le modalità già stabilite per gli elettori permanentemente residenti all'estero della legge n. 459 del 2001. Resta fermo il diritto di optare, in occasione di ciascuna consultazione elettorale, per l'esercizio del diritto di voto nel territorio nazionale. In proposito fa presente che, in alternativa rispetto alla soluzione adottata nel testo unificato, che prevede l'iscrizione dei predetti soggetti in appositi elenchi da istituire presso le anagrafi comunali, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che i soggetti destinatari della normativa in esame possano optare, di volta in volta, per l'esercizio del voto per la Circoscrizione Estero, entro termini prestabiliti; in mancanza dell'opzione eserciterebbero il voto in Italia.

Carlo LEONI (DS-U), ritiene che il testo unificato elaborato dal relatore sia in linea di massima condivisibile, tenuto conto delle esigenze tecniche di fattibilità amministrativa e dei tempi estremamente esigui disponibili in vista delle prossime consultazioni elettorali. Fa presente, tuttavia, che riterrebbe preferibile riconoscere ai cittadini che si trovano solo temporaneamente all'estero il diritto di votare nella circoscrizione nazionale di appartenenza. A tal fine invita il relatore e la Commissione a valutare l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni recate nel testo unificato solamente alle prossime consultazioni elettorali. Rileva, inoltre, che il provvedimento interessa una platea molto ristretta di italiani temporaneamente all'estero, escludendo, ad esempio i marittimi, cui fa

specifico riferimento la proposta di legge n. 3140, ovvero i professori e ricercatori universitari che prestano temporaneamente la loro attività presso Università straniere.

Giuseppe COSSIGA (FI), *relatore*, pur condividendo le osservazioni del deputato Leoni, fa presente che la proposta di testo unificato da lui predisposta tiene conto dell'esigenza di consentire l'applicazione delle nuove disposizioni in vista delle prossime consultazioni elettorali e anche per tale motivo si rivolge a una platea di destinatari di certa e agevole identificazione.

Il Sottosegretario Antonio D'ALÌ ritiene che la soluzione tecnica adottata nella proposta di testo unificato predisposta dal relatore rappresenti l'unica via percorribile, allo stato, sotto il profilo della fattibilità amministrativa. Quanto alla platea dei destinatari delle nuove norme, pur condividendo l'opportunità di un suo ampliamento, fa presente che tale aspetto potrebbe essere valutato in un secondo momento, dopo una prima sperimentazione delle nuove disposizioni. In sede di prima applicazione ritiene, invece, necessario, restringere l'ambito di applicazione alle due categorie individuate dal relatore.

Carlo LEONI (DS-U), alla luce delle considerazioni svolte dal Sottosegretario, ribadisce l'opportunità di limitare l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni alle prossime consultazioni elettorali e preannuncia la presentazione di emendamenti in tal senso.

La Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente il testo unificato predisposto dal relatore a seguito dei lavori del Comitato ristretto (*vedi allegato 6*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è fissato alle ore 11 di martedì 13 dicembre 2005. Nessun altro chiedendo di intervenire,

rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica dell'intesa con la Tavola Valdese.
C. 5983 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2005.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che è in corso di perfezionamento la verifica con i rappresentanti dei gruppi in vista di un eventuale avvio della procedura per il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede legislativa. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica dell'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
C. 5085 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2005.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che è in corso di perfezionamento la verifica con i rappresentanti dei gruppi in vista di un eventuale avvio della procedura per il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede legislativa. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di automezzi speciali dipendenti dal Ministero della giustizia.
C. 585 Cola.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2005.

Maurizio SAIA (AN), *relatore*, si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti nella prossima seduta, non avendo potuto ancora acquisire, per le vie brevi, un orientamento in merito da parte del rappresentante del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Nitto Francesco PALMA (FI) informa la Commissione che intende rinunciare all'incarico di relatore sul testo unificato delle proposte di legge n. 411 e abbinate/A, recante l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea, nell'odierna seduta antimeridiana, della proposta di legge n. 3532/A, recante modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari.

In proposito fa presente che la suddetta proposta di legge, nell'ampliare il novero dei soggetti ai quali è consentito accedere senza previa autorizzazione negli istituti penitenziari, include tra tali soggetti anche i Garanti dei diritti dei detenuti eventualmente istituiti nell'ambito dell'ordinamento regionale. Tale previsione, a suo avviso, è del tutto incompatibile con la scelta adottata dalla Commissione affari costituzionali in sede di elaborazione del testo unificato delle proposte di legge n. 411 e abbinate/A, attualmente all'esame dell'Assemblea, volta a conferire le competenze in materia di tutela dei diritti dei detenuti a un unico soggetto avente competenza su tutto il territorio nazionale, istituito con legge dello Stato. Rileva, al riguardo, che la soluzione adottata dalla I Commissione è conforme al quadro delle competenze costituzionalmente stabilito, intervenendo il Garante in una materia rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato, mentre la previsione, con legge regionale, di un Garante dei diritti dei

detenuti suscita forti perplessità in ordine alle competenze ad esso effettivamente attribuibili. Singolare, pertanto, appare la scelta, adottata nel testo elaborato dalla II Commissione giustizia, su cui peraltro la Commissione affari costituzionali ha inopinatamente espresso parere favorevole, di attribuire a tali soggetti il diritto di accedere, senza previa autorizzazione, negli istituti penitenziari. Attesa la sua contrarietà nel merito delle deliberazioni adottate dall'Assemblea nell'odierna seduta, e ritenendo che non si possa non tenerne conto nel prosieguo dell'esame delle proposte di legge n. 411 e abbinate, rinuncia all'incarico di relatore conferitogli dalla Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il deputato Palma a rivedere la propria decisione, rilevando in proposito che la Commissione potrebbe valutare la possibilità di prevedere forme opportune di coordinamento tra le disposizioni cui egli ha fatto riferimento.

Nitto Francesco PALMA (FI), non ritiene di poter accogliere l'invito del presidente rilevando di aver dato il proprio contributo alla definizione di un testo ponderato e condiviso, sia nelle finalità sia negli strumenti prescelti, che a suo avviso è stato chiaramente contraddetto dalla deliberazione adottata dall'Assemblea.

Carlo LEONI (DS-U) dato atto al deputato Palma di avere svolto le funzioni di relatore con competenza e attenzione, ravvisa il rischio che il seguito dell'esame del provvedimento possa arenarsi a causa delle dimissioni del relatore. Propone pertanto di convocare una riunione del Comitato dei nove per valutare quali siano gli orientamenti prevalenti in Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, nel rinnovare l'invito al deputato Palma di rivedere la propria decisione, ritiene di aderire alla proposta del deputato Leoni di convocare una riunione del Comitato dei nove, al fine di valutare in tale sede le eventuali interferenze e le possibili forme di coordinamento tra i due provvedimenti.

Attività di relazione istituzionale.

C. 5567 Colucci, C. 1567 Pisicchio, C. 3485 Daniele Galli e C. 5939 De Laurentiis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2005.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono stati svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 ottobre 2005*) e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere di rispettiva competenza sulle proposte emendative nella seduta del 27 ottobre 2005.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.5 Bielli e approva l'emendamento 1.4 Bielli; respinge, quindi, l'emendamento 2.5 Bielli ed approva l'emendamento 2.100 del relatore. Respinge, infine, gli emendamenti 2.4, 2.3, 3.4, 3.5 e 6.1 Bielli.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo unificato, come risultante dagli

emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Contributo straordinario dell'Unione Italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro Polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati.

C. 5198-A, approvata dalla XII Commissione del Senato.

ALLEGATO 1

**Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia.
(Nuovo testo C. 2811 Selva).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge A.C. 2811 Selva, recante disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico», come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

richiamato il parere contrario espresso in data 2 dicembre 2004 sul precedente testo dalle proposta di legge elaborato dalla Commissione di merito, atteso che le disposizioni ivi recate appaiono in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia e derogatorie rispetto agli impegni internazionali assunti dall'Italia e comunque suscettibili di introdurre una deroga irragionevole a principi sostanziali e procedurali del diritto penale;

preso atto che le modifiche successivamente introdotte dalla Commissione di merito sono state finalizzate a superari i rilievi espressi nel richiamato parere, chiarendo in particolare che le disposizioni ivi recate si applicano solo qualora non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali e la normativa comunitaria e preso atto che è stato introdotto un nuovo limite, volto ad attenuare il carattere derogatorio delle norme rispetto ai principi di diritto penale, specificando che esse non si ap-

plicano ai beni che costituiscano corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia, ed è stato, altresì, chiarito che i procedimenti giudiziari concernenti i beni non sequestrabili proseguono secondo le procedure ordinarie e che in caso di sentenza definitiva resta ferma la possibilità di procedere alla loro confisca;

rilevato che le disposizioni recate dall'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » la cui disciplina è riservata, dalle lettere a) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito se la prevista non sequestrabilità dei beni culturali stranieri messi a disposizione dello Stato italiano o di altro soggetto da esso designato ai soli fini di esposizione temporanea al pubblico nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso sia coerente con i principi generali vigenti in materia di sequestro.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
(Nuovo testo C. 5951 Airaghi).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5951 Airaghi, recante disposizioni in materia di inquinamento acustico, come risultante a seguito dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito;

rilevato che le disposizioni ivi recate appaiono riconducibili alle materie « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente e

dell'ecosistema », che il secondo comma, lettere *l)* e *s)*, dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito. (C. 6023 Governo, approvato dalla IV Commissione del Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo del disegno di legge C. 6023 Governo, approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica;

rilevato che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 1, comma 4, del provvedimento prevede che il reclutamento del personale del nuovo profilo professionale di docente di lingue estere, fino al limite del 40 per cento del contingente complessivo della nuova dotazione organica, abbia luogo mediante procedura selettiva per titoli ed esami riservata esclusivamente a coloro che, alla data del 22 dicembre 2004, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalità nell'espletamento di attività di insegnamento per un periodo complessivamente non inferiore a 400 settimane nel decennio precedente la predetta data;

ritenuto che tale disposizione debba essere valutata in rapporto al principio stabilito dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione in materia di accesso ai pubblici impieghi tramite concorso, nonché ai principi stabiliti dal medesimo articolo 97, primo comma, in materia di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, e dall'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici;

rilevato a tale proposito che la Corte Costituzionale ha ripetutamente riconosciuto, da ultimo con la sentenza n. 34 del 2004, «nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (sentenze n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e n. 81 del 1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. La Corte ha, inoltre, sottolineato che la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del 2002)»;

in particolare la Corte ha riconosciuto «che l'accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione», ma ciò «fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del ca-

rattere “pubblico” del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell’interesse pubblico, dall’articolo 97, terzo comma, della Costituzione » (sentenza n. 141 del 1999),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) provveda la Commissione di merito ad adeguare il disposto di cui al

comma 4 dell’articolo 1 alla giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata in premessa, al fine di contemperare, nell’ambito della procedura selettiva ivi prevista, l’eventuale esigenza di riservare solo una quota dei posti messi a concorso in favore del personale docente che ha maturato presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito una specifica professionalità nell’espletamento di attività di insegnamento, con la previsione che anche ad altri soggetti sia consentito partecipare alla predetta procedura selettiva.

ALLEGATO 4

Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti (C. 6009, approvata dalla XI Commissione del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminata la proposta di legge C. 6009, approvata dalla XI Commissione permanente del Senato, recante disposizioni concernenti la modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti, approvata dalla XI Commissione permanente del Senato;

rilevato che le disposizioni da essa recate appaiono riconducibili, sotto il profilo dei titoli competenziali, alle materie

« previdenza sociale » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » che l'articolo 117, secondo comma, lettere o) e g), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (C. 6105, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminata la proposta di legge C. 6105, approvata dalla VI Commissione permanente del Senato, recante disposizioni in materia di « Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio »;

rilevato che le disposizioni dalla stessa recate appaiono riconducibili, sotto il profilo dei titoli competenziali, alla materia « previdenza sociale », che il secondo comma, lettera o), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 2, comma 2, prevede, nell'ambito del monitoraggio da parte del Ministro dell'economia e delle

finanze degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, che nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stabiliti, « si provvede a modificare l'importo degli assegni », senza specificare chi sia l'organo competente a provvedere e le procedure da adottare a tale fine,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di specificare quale sia l'organo competente a provvedere alla modificazione degli importi degli assegni e le procedure da adottare a tale fine.

ALLEGATO 6

**Diritto di voto dei cittadini temporaneamente all'estero (C. 809
Ramponi, C. 880 Spini, C. 3140 Borriello e C. 4382 Buemi).**

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE ED ADOTTATO
COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali).

1. Sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge:

a) il personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, è superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle Anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), i loro familiari conviventi.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti negli elenchi aggiuntivi di cui all'articolo 1-bis della legge 27 ottobre 1998, n. 470, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

3. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e

dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

ART. 2.

(Elenchi aggiunti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero).

1. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: « anagrafi comunali », sono aggiunte le seguenti: « , dagli elenchi aggiuntivi di cui all'articolo 1-bis »;

b) all'articolo 1, comma 9, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali soggetti, qualora ne ricorrano i presupposti, sono iscritti negli elenchi aggiuntivi di cui all'articolo 1-bis »;

c) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis - 1. Alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero sono aggiunti:

a) un elenco recante i nominativi del personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) un elenco recante i nominativi dei dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio per una permanenza prevista di du-

rata superiore a dodici mesi e dei loro familiari conviventi, se non già iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero.

2. Le amministrazioni di appartenenza comunicano senza ritardo ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1 nonché le relative variazioni ».

ART. 3.

(Disposizioni per la prima applicazione della presente legge).

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge, le

comunicazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, introdotto dalla presente legge, sono effettuate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche in materia processuale civile. C. 5960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa. Atto n. 547 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	37
(<i>Proposta alternativa di parere</i>)	38
(<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ordinamento della polizia locale. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni in materia di inquinamento acustico. Nuovo testo C. 5951 (Parere all'VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	33
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42
AVVERTENZA	35

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Vitali.

La seduta comincia alle 14.10.

**Modifiche in materia processuale civile.
C. 5960, approvata dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti (*vedi allegato 1*), sui quali invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Ricorda che nella seduta del 10 novembre 2005 il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sugli altri emendamenti già presentati (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 novembre 2005*).

Italico PERLINI (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bonito 1.500, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Falanga 2.500, 2.501 e 2.502.

Il sottosegretario Luigi VITALI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bonito 1.500; respinge gli emendamenti Bonito 1.2 e 1.1 e Kessler 1.3; approva l'emendamento del relatore 1.4; respinge l'emendamento Kessler 1.5; approva gli emendamenti del relatore 1.6, 1.7 e 1.8; respinge gli emendamenti Kessler 1.9 e 1.10; approva l'emendamento del relatore 1.11; respinge l'emendamento Kessler 1.12; approva l'emendamento del relatore 1.13; respinge gli emendamenti Kessler 1.14 e 1.15 ed approva gli emendamenti del relatore 1.16 e 1.17. Respinge l'emendamento Fanfani 2.21; approva l'emendamento Anedda 2.1 e l'emendamento del relatore 2.2; respinge gli emendamenti Falanga 2.500 e 2.501; approva l'emendamento del relatore 2.3; respinge gli emendamenti Bonito 2.4 e 2.5, Kessler 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15; approva l'emendamento del relatore 2.16; respinge gli emendamenti Falanga 2.502, Kessler 2.17, 2.18 e 2.19; approva l'emendamento del relatore 2.20 e gli articoli aggiuntivi del relatore 2.01 e 3.01. respinge l'articolo aggiuntivo Kessler 3.02 ed approva l'emendamento del relatore Tit. 1.

Gaetano PECORELLA (FI), *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge C. 5960, così come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei relativi pareri. Ricorda inoltre che questo provvedimento deve essere approvato definitivamente entro il 2005, in quanto è in gran parte diretto a modificare disposizioni del codice di procedura civile che saranno efficaci dal 1° gennaio 2006. Ritiene pertanto che, ricorrendo i presupposti necessari, si potrebbe richie-

dere l'assegnazione del provvedimento in esame in sede legislativa.

Il sottosegretario Luigi VITALI ed i deputati Francesco BONITO (DS-U), Italico PERLINI (FI) e Sergio COLA (AN) si dichiarano favorevoli al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Jole Santelli e Luigi Vitali.

La seduta comincia alle 14.15

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa.

Atto n. 547.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Palma, ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 2*) e che è stata altresì presentata una proposta alternativa di parere da parte del deputato Finocchiaro (*vedi allegato 2*).

Francesco BONITO (DS-U) osserva preliminarmente che le prime due condizioni contenute nella proposta alternativa di parere presentata dal deputato Finoc-

chiaro sono presenti anche nella proposta di parere del relatore.

Rileva tuttavia che si pone l'esigenza di approfondire il contenuto dell'articolo 5, comma 2, dello schema in esame in materia di magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione, che, pur non avendo i requisiti richiesti, svolgono oggi funzioni di legittimità presso la Corte stessa ai sensi dell'articolo 115 della vigente legge sull'ordinamento giudiziario. Una volta soppressi questi posti, si pone il problema delle attività che tali magistrati, Consiglieri di Corte d'appello applicati alla Corte di cassazione per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 dello schema in esame, saranno chiamati a svolgere alla luce dell'abrogazione del citato articolo 115 richiesta dalla legge delega. Si tratta in sostanza di stabilire se costoro potranno, come richiesto dalla proposta alternativa di parere nel rispetto del principio di buona amministrazione, continuare ad essere delegati a svolgere funzioni giudicanti nei collegi ovvero se dovranno rimanere applicati alla Suprema Corte per il mero svolgimento di attività di studio. Ribadisce pertanto l'opportunità di prevedere la condizione per cui, nel testo definitivo del decreto legislativo, sia prevista la possibilità di utilizzare i magistrati in questione anche nelle funzioni giudicanti collegiali.

Nitto Francesco PALMA, *relatore*, pur comprendendo le osservazioni svolte dal deputato Bonito, manifesta le proprie perplessità legate alla inopportunità di creare surrettizi titoli preferenziali per l'assunzione di funzioni di legittimità a vantaggio di soggetti che pur non avrebbero ancora i requisiti necessari.

Francesco BONITO (DS-U) osserva innanzitutto che quando il legislatore, rispetto a posizioni acquisite da determinati soggetti, ne dispone un peggioramento, deve agire con la massima cautela. Nel caso in esame ritiene pregiudizievole impedire a quei magistrati che, pur non possedendone i requisiti, già esercitano

funzioni di legittimità impedire di continuare a farlo, disperdendo così un prezioso bagaglio di esperienze, andando a pregiudicare la funzionalità dell'ufficio.

Ritiene pertanto che se si dovesse ritenere di preconstituire titoli preferenziali per questi magistrati si potrebbe prevederlo espressamente nella norma.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, in ordine alla prima obiezione mossa dal deputato Bonito osserva che la giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha costantemente affermato che il pregiudizio delle posizioni dei soggetti interessati dalle riforme è accettabile purché ragionevole. Ribadisce la propria contrarietà a creare corsie preferenziali per quei magistrati che ancora non hanno i requisiti necessari per esercitare incarichi di legittimità, osservando come lo scopo sotteso alla legge delega sia quello di prevedere la progressione in carriera attraverso i concorsi.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva che ai sensi della legge delega deve ritenersi che la volontà del legislatore sia comunque quella di mantenere transitoriamente in servizio presso la Corte di Cassazione i magistrati ivi applicati per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità. Si tratta in sostanza di una condivisibile intenzione coerente con i principi di buon andamento.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, dichiara di comprendere le motivazioni sottese alle osservazioni mosse dai deputati Bonito e Finocchiaro osservando come l'espressione « sono trattenuti » sta ad indicare la transitorietà delle disposizioni per quei magistrati che non possono esercitare funzioni di legittimità. Ritiene pertanto di poter accogliere il rilievo mosso dai deputati citati sotto forma di osservazione.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, chiede al relatore di chiarire se l'ipotesi per la quale questi soggetti possono essere utilizzati anche nelle udienze presenti pro-

fili di contrasto con la legge delega, ritenendo altrimenti che la loro utilizzazione possa giovare al funzionamento della Corte di Cassazione nel qual caso sarebbe più utile prevedere una condizione.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, ritiene che non possa essere chiarito con precisione il quesito posto dal Presidente, essendo rimesso alla interpretazione che si ritenga di fornire. La legge delega presenta un vuoto che può essere riempito discrezionalmente e, proprio alla luce di questa ambiguità, ritiene opportuno segnalare al Governo il profilo problematico sotto forma di osservazione.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) non crede che la legge delega consenta di attribuire funzioni di legittimità secondo questa procedura trattandosi di una deroga al principio su cui si fonda l'intero sistema dell'attribuzione degli incarichi di legittimità contenuto nella riforma in esame.

Francesco BONITO (DS-U) ritiene che debba prevedersi anche la soppressione del terzo comma dell'articolo 5 dello schema in esame, che prevede una procedura accelerata per la copertura dei posti soppressi di cui al comma 1 del medesimo articolo, in quanto non è previsto dalla legge delega.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, non condivide l'opinione espressa dal deputato Bonito. Alla luce del dibattito svoltosi, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Gaetano PECORELLA, *presidente*, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta presentata dal deputato Finocchiaro, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa.

La Commissione approva la nuova proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 15.05

Ordinamento della polizia locale.

Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare ed abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 novembre 2005 il relatore ha illustrato il provvedimento.

Nino MORMINO (FI), *relatore*, esprime le proprie perplessità circa la previsione, contenuta nel testo in esame, di estendere senza vincoli di limitazione territoriale i poteri di polizia giudiziaria anche agli ufficiali, ai sottoufficiali ed agli agenti di polizia locale. Ritiene opportuno mantenere, per quanto concerne gli agenti di polizia locale, la limitazione territoriale già prevista dall'articolo 57 del codice di procedura penale.

Marcella LUCIDI (DS-U) esprime a nome del proprio gruppo la contrarietà sulla complessiva proposta di legge che non ritiene rispondere alle istanze manifestate dagli operatori delle forze di polizia locale.

Ritiene inoltre che l'uso della locuzione « polizia locale » non risponda ad una effettiva figura giuridica riconosciuta, che non esiste nella realtà e che pertanto sia destinato a creare confusione se calato nel contesto del codice di procedura penale. Non condivide inoltre la scelta di disciplinare con legge il tipo di armamento a disposizione di questo corpo di polizia.

Nino MORMINO (FI), *relatore*, osserva che tra le proposte di legge abbinata risulta una presentata dal Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ed altre da deputati delle forze di opposizione.

Marcella LUCIDI (DS-U), rispondendo all'osservazione del deputato Mormino, precisa che il contenuto della proposta presentata dal Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, condiviso da molte amministrazioni di tutti gli orientamenti politici, non è stato preso in considerazione nella redazione del testo in esame. Condivide l'opinione manifestata dal deputato Mormino circa l'opportunità di maturare una più ampia riflessione che conduca alla riproposizione del vincolo territoriale per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite a queste forze di polizia.

Nino MORMINO (FI), *relatore*, osserva che va tenuto in considerazione il fatto che l'attività della polizia locale può essere comunque funzionale ad indagini che si ricolleghino direttamente a questioni territoriali ricordando come la competenza del coordinamento delle attività di polizia giudiziaria spetti comunque al competente procuratore della Repubblica. Ritiene pertanto che non esista una preclusione di fondo sul principio di attribuire compiti di polizia giudiziaria alle polizie locali purché nel rispetto dei limiti di territorialità.

Gian Franco ANEDDA (AN) esprime la propria contrarietà al principio della sovrapposizione delle competenze nel corso delle indagini, sottolineando come aggiungere le polizie locali alle altre forze che già esercitano poteri di polizia giudiziaria po-

trebbe produrre effetti dannosi. Si dichiara inoltre contrario a consentire indiscriminatamente l'uso delle armi da parte degli agenti di polizia locale senza licenza anche fuori dal servizio. Ritiene a questo riguardo che l'uso delle armi da parte di soggetti che non abbiano ricevuto una specifica formazione sull'uso delle stesse potrebbe produrre conseguenze inimmaginabili. Condivide infine le obiezioni sollevate dal deputato Lucidi circa l'uso gergale della terminologia all'interno del testo in esame, che merita rigorose precisazioni. Osserva infine che anche nel resto del provvedimento si faccia uso di definizioni generiche e spesso poco chiare.

Nino MORMINO (FI), *relatore*, propone l'aggiornamento dell'esame al fine di maturare una posizione condivisa all'interno della Commissione. Ricorda che l'articolo 57 del codice di procedura penale già prevede che siano agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. La proposta di legge in esame eliminerebbe la limitazione territoriale riconoscendo oltretutto le funzioni in questione anche agli ufficiali e ai sottoufficiali di polizia locale.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Nuovo testo C. 5951.

(Parere all'VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio PANIZ (FI) *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame incide sulla disposizione di cui all'articolo 844 del codice civile che prevede che il proprietario di un fondo non possa impedire le immissioni di fumo, di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili

propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se esse non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare tale norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso.

Con la proposta di legge in esame si intende stabilire che i limiti di normale tollerabilità dei soli rumori — e, quindi, non anche delle altre tipologie di immissioni — siano quelli indicati all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico. Questa disposizione, peraltro, fa esclusivo riferimento all'ipotesi dei rumori provenienti dall'esterno.

La *ratio* sottesa all'articolo 844 del codice civile è quella di assicurare al giudice un ampio margine discrezionale nel valutare se il livello delle immissioni nell'altrui proprietà sia da considerarsi superiore alla normale tollerabilità, laddove « la normale tollerabilità » è un concreto criterio oggettivo che va valutato in relazione agli specifici luoghi, ai tempi ed alle attività svolte.

La norma in questione è infatti finalizzata ad assicurare uno strumento a tutela del godimento della proprietà e non a disciplinare conflitti tra proprietari confinanti, tanto è vero che essa si applica anche ai casi di fondi non confinanti. In quest'ottica la struttura dell'articolo 844 non sembra tollerare vincoli applicativi confinati in parametri definiti, venendo altrimenti significativamente svuotata dalle numerose contemperazioni previste, salva comunque l'insuperabilità di alcuni limiti in assoluto, quali ad esempio le immissioni nocive alla salute. A questo riguardo, infatti, nella valutazione della normale tollerabilità, deve innanzitutto aversi anche riguardo alla condizione dei luoghi, principio questo che il codice ha voluto ancorare alla massima libertà interpretativa

giurisprudenziale, dato che anche all'interno di una medesima tipologia di abitazioni, quale ad esempio quella residenziale, possono ravvisarsi differenze significative tra le stesse. Altre contemperazioni sono poi previste dal secondo comma dell'articolo 844 che pone in relazione le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e che stabilisce che l'autorità giudiziaria possa tenere conto della priorità di un determinato uso.

La proposta di legge in esame, dunque, innanzitutto, circoscrive la propria operatività alla sola ipotesi dei rumori, dando luogo così una diversità di disciplina applicativa tra questa fattispecie, che dunque soggiacerebbe a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, rispetto alle altre ipotesi di cui all'articolo 844, e cioè fumo, calore, esalazioni, scuotimenti e propagazioni simili, la cui disciplina applicativa non subirebbe variazioni. Verrebbe in sostanza a crearsi una inammissibile frattura, all'interno dell'articolo 844, che impedirebbe di ragionare di una categoria unitaria di immissioni, mettendo in discussione l'intera portata della stessa norma.

Sotto un ulteriore aspetto, il rinvio, per la individuazione dei limiti di normale tollerabilità dei rumori all'articolo 4, comma 2 del citato decreto appare poco razionale in quanto tale comma si limita a prevedere che le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi ivi indicati. Si tratta cioè di una deroga alla regola generale, contenuta nel comma 1. Si arriverebbe in sostanza alla conclusione che la disciplina applicativa della sola ipotesi dei rumori, contenuta nell'articolo 844 del codice civile quale una delle varie fattispecie di immissioni, sarebbe contenuta in una deroga ad una regola generale contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, complessivamente emanato in attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, senza che l'articolo 844 venga ad essere modificato.

Considera, infine, che i parametri contenuti nel citato decreto possono rappre-

sentare comunque uno dei criteri che il giudice può considerare nella determinazione del livello di normale tollerabilità delle immissioni, come previsto dall'articolo 844 del codice civile che non risulta modificato dalla proposta di legge in esame.

Nonostante le finalità obiettivamente condivisibili, soprattutto nell'interesse di quel tessuto di industrie, artigiani e laboratori che costituiscono una base importante per l'economia del nostro Paese, ritiene che il parere sul testo così come proposto non possa che essere contrario. Osserva tuttavia che una variazione del suo contenuto, nel rispetto delle comprensibili esigenze sottese alla proposta, potrebbe indurre, fondatamente, ad un diverso, ed in tal caso favorevole parere. Formula pertanto un parere contrario (vedi allegato 3).

Francesco BONITO (DS-U) condivide la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di banche popolari. Testo unificato C. 2273 Serena ed abb.

Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia.

C. 2811 Selva.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati.
Atto n. 553.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Atto n. 554.

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Atto n. 556.

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, nonché regime transitorio.

Atto n. 559.

Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati.

Atto n. 561.

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la prostituzione. C. 3826 Governo, C. 65 Widmann, C. 176 Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, C. 1355 Foti, C. 1614 Soda, C. 1136 Buontempo, C. 2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385 Bellillo, C. 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, C. 2659 Buontempo, C. 3510 Tidei e C. 4591 d'iniziativa popolare.

Disposizioni in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini.

C. 1815 Pecorella.

Disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

C. 4864 Mazzoni e C. 4540 Carboni.

ALLEGATO 1

**Modifiche in materia processuale civile.
(C. 5960, approvata dal Senato).****EMENDAMENTI****ART. 1.**

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Se richiesto, il Giudice concede alle parti un termine perentorio di giorni trenta per il deposito di memoria limitata alla deduzione delle sole eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; nonché i seguenti termini perentori:

a) termine di ulteriori giorni trenta per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

b) termine ulteriore di giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

c) termine di ulteriori giorni trenta per le sole indicazioni di prova contraria.

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa dovrà essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al comma precedente,

ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserverà nuovamente ai sensi dell'articolo 183, sesto comma.

Con l'ordinanza ammissiva delle prove il Giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; si applicano all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore le disposizioni del terzo comma del presente articolo ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, lettera c-ter), il secondo comma dell'articolo 184 è abrogato.

1. 500. Bonito, Finocchiaro

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2. 500. Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: L'istanza è proposta in udienza.

2. 501. Falanga.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

2. 502. Falanga.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della
Corte di cassazione e disciplina relativa ai magistrati di merito
applicati presso la stessa. Atto n. 547.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

osservato che all'articolo 5, comma 1, si prevede che nei posti soppressi di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni della legge di delega n. 150 del 2005, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire le funzioni di legittimità, se in possesso di requisiti specificatamente individuati, quali l'aver conseguito, precedentemente alla predetta data, la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e l'aver svolto, nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 150 del 2005, le funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

rilevato che la disposizione di cui sopra è in contrasto con i principi di delega di cui alla lettera *i*) del comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 150 del 2005,

in quanto tale disposizione prevede espressamente che ai posti soppressi siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso di determinati requisiti, tra i quali l'aver svolto nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole « alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni della legge 25 luglio 2005, n. 150 » con le seguenti « alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo »;

2. all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), sostituire le parole « nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 2005, n. 150 » con le seguenti « nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo ».

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Modifica dell'organico dei magistrati addetti alla Corte di Cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, numero 150;

osservato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, in gran parte, riproducono le corrispondenti disposizioni della legge delega, in particolare per quanto riguarda:

a) la soppressione di trenta posti di magistrato d'appello e il corrispondente aumento di quindici posti di magistrato di tribunale e quindi di consigliere;

b) la soppressione dei ventidue posti di magistrato d'appello applicato alla Procura generale e il corrispondente aumento di posti di sostituto procuratore generale;

c) l'attribuzione di un titolo preferenziale per l'attribuzione di funzioni giudicanti di legittimità a chi abbia svolto per otto anni servizio all'ufficio del massimario;

d) l'abrogazione dell'articolo 116 r.d. n. 12 del 1941 e la modifica della rubrica dell'articolo 117;

e) la possibilità per il consiglio superiore di conferire, nei limiti dei posti disponibili, le funzioni di legittimità ai magistrati d'appello, secondo l'ordine di anzianità, se sono in possesso dell'idoneità a essere nominati magistrati di cassazione e abbiano svolto funzioni giudicanti nei collegi o requirenti per sei mesi anteriori all'acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione della delega;

f) in mancanza di tali requisiti o della disponibilità dei posti, il trattenimento in servizio dei magistrati che a tale data ricoprivano i posti soppressi;

osservato altresì che, per quanto concerne le restanti disposizioni:

la prima questione da porre in evidenza da parte della commissione attiene al termine di decorrenza dell'efficacia delle norme in esame. Il primo comma dell'articolo 1 della legge delega prevede, infatti, che i decreti legislativi debbono essere adottati entro un anno dal 30 luglio 2005. Il secondo comma dispone poi che i decreti legislativi sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre il terzo comma prevede, infine, che la disciplina transitoria deve essere adottata entro novanta giorni successivi al 30 luglio 2006, per entrare in vigore novanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Orbene, poiché in materia di modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito destinati alla stessa Corte, l'articolo 2, comma 9, lettera i) prevede espressamente che debbano essere dettate norme transitorie, il termine di novanta giorni per emanare i decreti legislativi che le contengono decorrono dalla scadenza dell'anno dell'entrata in vigore della legge-delega (articolo 1, comma 3) o dalla data di pubblicazione dei decreti delegati di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 1;

le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera b) dello schema in esame appare in testuale contrasto, e quindi innegabile contrasto, con la legge delega.

L'articolo 2, comma 9, lettera i), della legge-delega stabilisce senza possibilità di equivoco interpretativo il principio che, ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati in servizio nei posti soppressi, i magistrati interessati devono trovarsi nelle condizioni di aver svolto dette funzioni nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo recante la modifica del-

l'organico della Corte di Cassazione, e non già nei sei mesi precedenti alla data di entrata in vigore della stessa legge-delega, come illegittimamente previsto nella disposizione in esame.

Quanto all'articolo 5, secondo comma dello schema in esame giova richiamare l'articolo 2, comma 9, lettera *l*) della legge-delega il quale, nel prevedere il transitorio trattenimento in servizio dei magistrati di appello per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità da parte del CSM, presuppone che essi mantengano in toto la posizione funzionale anteriore, anche per quel che concerne il possibile esercizio di funzioni di legittimità in base ai provvedimenti dei capi degli uffici. Né potrebbe essere altrimenti dappoichè, diversamente opinando si consumerebbe una irragionevole sperequazione. I predetti magistrati infatti, pur conservati nel posto, non eserciterebbero più una parte rilevante delle loro funzioni ed i magistrati di appello applicati presso la Procura Generale della Corte rimarrebbero addirittura privi di compiti significativi, giacchè presso di essa non esiste, come è noto, un ufficio del massimario.

Conclamato si appalesa pertanto ad avviso della commissione, l'eccesso di delega nella soppressione dell'articolo 115, primo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, laddove essa soppressione fa venir meno anche in via transitoria la possibilità per i capi di corte di applicare in udienza i magistrati del massimario.

Per quanto riguarda poi i magistrati destinati al massimario con funzioni di appello va denunciato che la soppressione del citato articolo 115 si pone in contrasto con lo stesso decreto legislativo laddove prevede che i magistrati di appello, in via transitoria, restano negli uffici soppressi nello stesso status rivestito di magistrato di appello.

Il terzo comma dell'articolo 5 prevede la possibilità per il consiglio superiore di coprire i posti derivanti dall'ampliamento dell'organico dei due uffici, attraverso una procedura d'urgenza fin dal giorno stesso di pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta*

Ufficiale. Una siffatta procedura « speciale accelerata » appare in eccesso di delega, posto che non è assolutamente prevista dalla legge la quale, al contrario, dispone che si debba adottare una disciplina transitoria per rendere graduale l'inserimento e, comunque, non consente una efficacia anticipata rispetto alla entrata in vigore del decreto delegato (novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) prevedere che il termine di decorrenza delle norme transitorie di cui all'articolo 2, comma 9, lettera *i*) della delega, termine di giorni novanta, decorra dalla scadenza dell'anno dell'entrata in vigore della legge delega ovvero dalla data di pubblicazione dei decreti delegati;

2) all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) sostituire le parole: « nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 2005 n. 150 » con le parole: « nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo che sopprime i posti di magistrato di appello addetti al massimario »;

3) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « sono trattenuti, in via transitoria in servizio nei posti soppressi » aggiungere le seguenti parole: « ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 115, comma 1, secondo periodo, e 116, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente anteriormente al presente decreto legislativo »;

4) sopprimere il terzo comma dell'articolo 5.

Finocchiaro, Bonito, Fanfani, Pisapia, Cento, Maura Cossutta, Kessler, Sini-scalchi, Lucidi, Magnolfi, Carboni, Grilini.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

osservato che all'articolo 5, comma 1, si prevede che nei posti soppressi di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni della legge di delega n. 150 del 2005, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire le funzioni di legittimità, se in possesso di requisiti specificatamente individuati, quali l'aver conseguito, precedentemente alla predetta data, la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e l'aver svolto, nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 150 del 2005, le funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

rilevato che la disposizione di cui sopra è in contrasto con i principi di delega di cui alla lettera i) del comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 150 del 2005, in quanto tale disposizione prevede espressamente che ai posti soppressi siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di

anzianità di servizio se in possesso di determinati requisiti, tra i quali l'aver svolto nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

osservato che all'articolo 5, comma 2, si prevede che i magistrati in servizio per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi, senza tuttavia precisare se questi possano essere applicati in udienza, secondo quanto attualmente prevede l'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario;

ritenuto che il principio di delega, sancito dalla lettera l), del comma 9, dell'articolo 2 della legge n. 150 del 2005, non esclude espressamente la possibilità di applicare in udienza i magistrati per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità, limitandosi a prevedere che questi siano trattenuti nei posti soppressi;

ritenuto pertanto che spetta al legislatore delegato di valutare l'opportunità di consentire o meno ai magistrati di cui al comma 2 dell'articolo 5 dello schema, di poter essere applicati in udienza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole « alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni della legge 25 luglio 2005, n. 150 » con le seguenti « alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo »;

2. all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole « nei sei mesi antece-

denti alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 2005, n. 150 » con le seguenti « nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « sono trattenuti, in via transitoria in

servizio nei posti soppressi » il Governo valuti l'opportunità di aggiungere il seguente periodo: « Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 115, comma 1, secondo periodo, e 116, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente anteriormente al presente decreto legislativo ».

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
(Nuovo testo C. 5951).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione giustizia,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5951;

rilevato che:

la proposta di legge in esame incide sulla disposizione di cui all'articolo 844 del codice civile, che disciplina la materia delle immissioni, vietandole quando queste superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi;

con la proposta di legge in esame si intende stabilire che i limiti di normale tollerabilità dei soli rumori – e, quindi, non anche delle altre tipologie di immissioni – siano quelli indicati all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico;

la *ratio* sottesa all'articolo 844 del codice civile è quella di assicurare al giudice un ampio margine discrezionale nel valutare se il livello delle immissioni nell'altrui proprietà sia da considerarsi superiore alla normale tollerabilità, laddove « la normale tollerabilità » è un concreto criterio oggettivo che va valutato in relazione agli specifici luoghi, ai tempi ed alle attività svolte;

la norma in questione è infatti finalizzata ad assicurare uno strumento a tutela del godimento della proprietà e non a disciplinare conflitti tra proprietari confinanti, tanto è vero che essa si applica

anche ai casi di fondi non confinanti. In quest'ottica la struttura dell'articolo 844 non sembra tollerare vincoli applicativi confinati in parametri definiti, venendo altrimenti significativamente svuotata delle numerose contemperazioni previste, salva comunque l'insuperabilità di alcuni limiti in assoluto, quali ad esempio le immissioni nocive alla salute. A questo riguardo, infatti, nella valutazione della normale tollerabilità, deve innanzitutto aversi anche riguardo alla condizione dei luoghi, principio questo che il codice ha voluto ancorare alla massima libertà interpretativa giurisprudenziale, dato che anche all'interno di una medesima tipologia di abitazioni, quale ad esempio quella residenziale, possono ravvisarsi differenze significative tra le stesse. Altre contemperazioni sono poi previste dal secondo comma dell'articolo 844 che pone in relazione le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e che stabilisce che l'autorità giudiziaria possa tenere conto della priorità di un determinato uso;

la proposta di legge in esame, dunque, innanzitutto, circoscrive la propria operatività alla sola ipotesi dei rumori, dando luogo così una diversità di disciplina applicativa tra questa fattispecie, che dunque soggiacerebbe a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, rispetto alle altre ipotesi di cui all'articolo 844, e cioè fumo, calore, esalazioni, scuotimenti e propagazioni simili, la cui disciplina applicativa non subirebbe variazioni. Verrebbe in sostanza a crearsi una inammissibile frattura, all'in-

terno dell'articolo 844, che impedirebbe di ragionare di una categoria unitaria di immissioni, mettendo in discussione l'intera portata della stessa norma;

sotto un ulteriore aspetto, il rinvio, per la individuazione dei limiti di normale tollerabilità dei rumori all'articolo 4, comma 2 del citato decreto appare poco razionale in quanto tale comma si limita a prevedere che le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi ivi indicati. Si tratta cioè di una deroga alla regola generale, contenuta nel comma 1. Si arriverebbe in sostanza alla conclusione che la disciplina applicativa della sola ipotesi dei rumori, contenuta nell'articolo 844 del codice civile quale una delle varie fattispecie di immissioni, sarebbe contenuta in una deroga ad una regola generale contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, complessivamente emanato in attuazione

della legge quadro sull'inquinamento acustico, senza che l'articolo 844 venga ad essere modificato;

i parametri contenuti nel citato decreto possono rappresentare comunque uno dei criteri che il giudice può considerare nella determinazione del livello di normale tollerabilità delle immissioni, come previsto dall'articolo 844 del codice civile che non risulta modificato dalla proposta di legge in esame;

nonostante le finalità obiettivamente condivisibili della proposta di legge, soprattutto nell'interesse di quel tessuto di industrie, artigiani e laboratori che costituiscono una base importante per l'economia del nostro Paese,

esprime

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Nairobi in occasione della VI Sessione della Tavola rotonda parlamentare sulla lotta alla desertificazione (25-26 ottobre 2005)	44
AVVERTENZA	45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 novembre 2005.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Gustavo SELVA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla missione a Nairobi in occasione della VI Sessione della Tavola rotonda parlamentare sulla lotta alla desertificazione (25-26 ottobre 2005).

Gustavo SELVA, *presidente*, dopo aver ricordato che il deputato Calzolaio ha partecipato alla missione della VI Sessione della Tavola rotonda parlamentare sulla lotta alla desertificazione, svoltasi a Nairobi dal 25 al 26 ottobre 2005, in rappresentanza della Commissione, lo invita a rendere comunicazioni in merito.

Valerio CALZOLAIO (DS-U) sottolinea il rilievo della dichiarazione adottata in occasione della VI sessione della Tavola rotonda parlamentare sulla lotta alla desertificazione, svoltasi a Nairobi il 25-26 ottobre scorsi, che contiene l'elenco di alcuni importanti impegni sottoscritti da parlamentari di tutto il mondo a favore dello sviluppo sostenibile, del raggiungimento degli obiettivi del Millennio, e soprattutto di uno specifico piano d'azione parlamentare volto a combattere la povertà e la desertificazione nel mondo. Essa si rifà espressamente alle analoghe dichiarazioni adottate in occasioni delle precedenti sessioni della Tavola rotonda parlamentare (l'ultima delle quali si è svolta a L'Avana dal 23 al 25 settembre 2003).

Deposita quindi agli atti della Commissione la raccolta di tali dichiarazioni, affinché i Commissari interessati possano prenderne visione, nella consapevolezza che la Tavola rotonda rappresenta un'importante iniziativa di cooperazione interparlamentare finalizzata a sostenere la lotta contro la desertificazione e contro la povertà dei popoli colpiti da questo fenomeno, cui occorre prestare la massima attenzione possibile.

Ricorda quindi che la VI Tavola rotonda di Nairobi è stata organizzata parallelamente alla settima Conferenza delle Parti della Convenzione ONU per la lotta alla desertificazione (UNCCD); ad essa hanno preso parte circa 40 parlamentari di 27 Paesi (nelle precedenti tavole rotonde avevano complessivamente partecipato 225 parlamentari di 68 differenti Paesi). Lui vi ha partecipato insieme al deputato Polledri.

La Tavola rotonda è stata promossa dal Segretariato della UNCCD insieme all'Unione interparlamentare ed al Parlamento del Kenya. Fa presente di essere stato personalmente nominato all'inizio dei lavori *rappporteur* del comitato per la stesura della dichiarazione finale. Nel corso dei lavori poi, insieme al deputato Poliedri, ha potuto fornire un contributo della Camera dei deputati in termini di analisi e proposte sui temi oggetto della Tavola rotonda.

Al termine della Tavola rotonda è stata approvata unanimemente la citata dichiarazione finale contenenti i rilevanti impegni in tema di lotta alla desertificazione già menzionati.

In particolare nel corso del dibattito svoltosi nell'ultima seduta è emersa l'ipotesi di svolgere in Italia una riunione dello *Steering Committee* dei parlamentari nel giugno 2006, in occasione dell'anno internazionale dei deserti e della desertificazione, sotto l'egida dell'Unione interparlamentare.

Insieme al deputato Polledri ha poi partecipato ad un incontro presso la sede del Parlamento del Kenya ed ha seguito i lavori del segmento ministeriale della citata settima Conferenza delle Parti. Osserva sul punto che per l'Italia non era presente alcun rappresentante del Governo. È intervenuto solo Guido Scalici, responsabile per l'ambiente del Ministero degli Affari esteri; a tale intervento hanno assistito anche i deputati italiani.

Fa presente che insieme al deputato Polledri ha avuto modo di partecipare anche ad alcuni eventi collaterali alla

Conferenza promossi dal Governo italiano e da altri soggetti pubblici e privati, svolgendo altresì vari incontri informali con rappresentanti istituzionali presenti alla Conferenza.

Ricorda infine che la Camera ha approvato vari atti di indirizzo in materia di lotta alla desertificazione (l'ultimo il 10 novembre 2005, subito dopo le conclusioni della Conferenza di Nairobi) e che in occasione dell'anno internazionale per i deserti e la desertificazione, indetto dall'ONU per il 2006, è necessario predisporre con la massima attenzione opportune iniziative anche a livello parlamentare.

Gustavo SELVA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Ratifica Accordo istituzione dell'Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish) C. 5488 Governo.

Ratifica Accordo Italia-Thailandia sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica.

C. 6067 Governo.

Adesione dell'Italia all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare.

C. 6085 Governo.

Ratifica Accordo Italia-Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 6086 Governo.

Ratifica Accordo Italia-Gabon sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 6107 Governo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2005, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Atto n. 565 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Nulla osta</i>)	46
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di polizia locale. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione - Nulla osta</i>)	49
Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. C. 6105, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 novembre 2005.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Luigi RAMPONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Salvatore Cicu.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2005, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Atto n. 565.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gregorio FONTANA (FI), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2005 e destinato all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Ricorda che, la legge n. 549 del 1995, all'articolo 1, comma 40, dispone che gli importi dei contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla legge, sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato, il cui ammontare, secondo il successivo comma 43, è quantificato dalla Tabella C della legge finanziaria. Il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio.

L'articolo 32, comma 2, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria per il 2002), parzialmente innovando rispetto alle disposizioni dell'articolo 1, comma 40, prevede inoltre che gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato,

Per quanto riguarda il Ministero della difesa, l'entità del contributo da ripartire nell'anno 2005, come indicato dallo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione, è stato ridotto a 817.668 euro rispetto agli 870.000 dell'anno 2004 (il 6 per cento in meno).

Segnala inoltre che il decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, ha disposto, all'articolo 7-*vicies*, lo stanziamento, per il 2005, di 3.100.000 euro per le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, incaricate di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

Lo schema di riparto evidenzia, innanzitutto, che gli enti, gli istituti, le fonda-

zioni e altri organismi che beneficiano del contributo per l'anno 2005 sono 48, contro i 70 indicati nel decreto ministeriale relativo all'anno 2004. I 22 soggetti cui non sono stati confermati gli stanziamenti per il 2005 si possono suddividere in due gruppi: il primo composto da 16 enti non rifinanziati, in quanto destinatari nell'anno 2005 dello stanziamento previsto dall'articolo 7-*vicies* del decreto-legge n. 7 del 2005; il secondo gruppo, come risulta dalla relazione allegata allo schema di decreto, è invece costituito da 6 enti la cui esclusione dalla ripartizione, sembra invece riconducibile alle risultanze dell'esame comparativo svolto dal Ministero della difesa tra le varie associazioni, facendo particolare riferimento ai compiti statuari ed alle concrete attività di interesse della Difesa da esse esercitate. Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, nello svolgimento di tale esame si è tenuto conto delle osservazioni formulate durante l'esame parlamentare del precedente schema.

Sottolinea tuttavia che dalla relazione non emergono i criteri seguiti dal Ministero nell'assegnazione dei finanziamenti.

Ricorda che nel parere sullo schema di decreto per l'esercizio finanziario 2003, la Commissione difesa della Camera ha chiesto al Governo di riconsiderare la ripartizione dei fondi alle numerose associazioni ed enti che svolgono attività esclusivamente culturali o scientifiche e per le quali il finanziamento non risulta essere necessario per la loro sopravvivenza. Nel dibattito relativo allo schema di decreto per l'esercizio finanziario 2004, è emersa da più parti la necessità di modificare i criteri di riparto dei fondi e si è lamentato che il Governo non abbia fornito chiarimenti in ordine ai criteri seguiti. Il dibattito si è poi concluso, nella seduta del 6 ottobre 2004, con l'approvazione di un parere contrario, motivato dal mancato adempimento di quanto richiesto nel precedente parere del 5 novembre 2003 e dal fatto che nella ripartizione dei fondi non si è fatta alcuna valutazione dell'impatto sulla funzionalità dei singoli enti.

I 48 soggetti tra i quali viene ripartito lo stanziamento, beneficiano di un sensibile incremento del proprio finanziamento rispetto al precedente esercizio.

L'incremento riguarda la totalità degli enti e associazioni rifinanziate, in misura percentuale variabile tra il 25 e il 166 per cento. Ricorda tra le altre l'associazione la Casa Militare « Umberto I » che ha registrato un incremento di 38.200 euro rispetto al 2004 (circa il 98,45 in più rispetto allo scorso anno).

Rammenta che la Commissione non è chiamata ad esprimere un parere sulla opportunità e sulla consistenza complessiva dei finanziamenti alle associazioni ed enti, ma sulla ripartizione delle somme disponibili tra i potenziali beneficiari.

Tuttavia, richiama l'attenzione sul fatto che nella relazione che accompagna lo schema di decreto vi è una discutibile valutazione da parte degli Uffici del Ministero della difesa sulle cause dell'asserita esiguità dei fondi disponibili, che sarebbe riconducibile al mancato perfezionamento di iniziative parlamentari. Nel ritenere simili valutazioni del tutto fuori luogo, esprime il suo rammarico per il fatto che gli Uffici del Governo si avventurino, in sede di valutazioni tecniche, in considerazioni larvamente polemiche, su responsabilità e omissioni del Parlamento.

Ritiene che se il Governo avesse voluto incrementare i fondi da ripartire avrebbe potuto presentare proprie iniziative finalizzate a tale scopo, ma in realtà tali iniziative non sono state assunte. Per altro, l'incremento delle risorse da ripartire non avrebbe inciso, se non in misura del tutto trascurabile, sul complessivo bilancio del Ministero della difesa.

Non sfugge tuttavia che la nuova ripartizione dei fondi, al di là di un generico riferimento ai criteri dettati nel parere approvato da questa Commissione lo scorso anno, manca totalmente di qualsiasi spiegazione sui criteri seguiti per l'assegnazione dei finanziamenti. Pertanto, prima di formulare la propria proposta di parere chiede chiarimenti al Governo in merito ai criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse.

Il sottosegretario Salvatore CICU chiarisce che i criteri di ripartizione adottati dal Ministro della difesa sono rispondenti alle prescrizioni di legge e che le affermazioni riportate nella relazione che accompagna lo schema di decreto non hanno alcun intento polemico nei confronti del Parlamento, ma segnalano in modo del tutto neutrale un fatto: (la mancata conclusione dell'esame parlamentare dell'Atto Senato 2274) senza volerne addebitare ad alcuno la responsabilità.

Luigi RAMPONI, *presidente*, ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo siano soddisfacenti. Tuttavia, lamenta il ritardo con il quale lo schema di decreto viene trasmesso ogni anno alle Camere, che impedisce ai destinatari dei finanziamenti di beneficiare dei contributi all'inizio dell'anno. Ritiene altresì che sia fuori luogo che nella relazione che accompagna lo schema di decreto si lamenti una carenza di risorse dovuta al mancato perfezionamento dell'atto Senato 2274, in quanto il decreto-legge n. 7 del 2005, avendo destinato nuove risorse alle associazioni combattentistiche, ha consentito comunque di destinare maggiori disponibilità ai beneficiari del presente schema di decreto, anche se comunque rimane un sensibile divario tra le risorse attribuite ad alcuni beneficiari.

Gregorio FONTANA (FI), *relatore*, nel ritenere sufficienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, sottolinea comunque l'esigenza che in futuro il Governo indichi con maggiore chiarezza e in modo analitico i criteri di ripartizione utilizzati. Infine, osserva che nell'anno 2005 l'attuale maggioranza, riguardo alla ripartizione di contributi ad enti ed associazioni, ha conseguito due risultati di particolare significato politico. Il primo riguarda il notevole sostegno finanziario riconosciuto alle associazioni combattentistiche e partigiane per le celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione; il secondo concerne il sensibile incremento di finanziamenti attribuiti ai beneficiari

del presente schema di decreto, nonostante i notevoli vincoli di bilancio. Pertanto, propone di esprimere nulla osta sul testo dello schema di decreto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Luigi RAMPONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Salvatore Cicu.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di polizia locale. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi RAMPONI, *presidente relatore*, rileva che il presente testo unificato reca disposizioni in materia di polizia locale.

L'articolo 1 propone di modificare la lettera *b*) del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, prevedendo che siano ufficiali di polizia giudiziaria, oltre ai soggetti già previsti, anche gli ufficiali ed i sottufficiali di polizia locale (lettera *b* del comma 1) e che siano agenti di polizia giudiziaria gli agenti di polizia locale (lettera *b*) del comma 2). La disciplina vigente prevede invece che tale qualifica spetti alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

L'articolo 2 reca modifiche alla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986 n. 65). In primo luogo, modifica l'articolo 5 della predetta legge, prevedendo che gli addetti

al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portino senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio. Rispetto alla disciplina vigente la modifica non si fa più riferimento alla previa deliberazione del consiglio comunale né si limita tale previsione all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed ai casi previsti dall'articolo 4 della medesima legge (Regolamento comunale del servizio di polizia municipale). Inoltre, l'articolo in esame aggiunge alla citata legge quadro l'articolo 5-*bis*, che disciplina la dotazione delle armi agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. In particolare, da un lato, si prevede che il modello, il tipo ed il calibro di queste armi siano determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, dall'altro, si stabilisce che gli addetti alla polizia locale possano comunque essere dotati di una serie di armi, tipizzate al comma 3 del presente provvedimento. La proposta di legge aggiunge inoltre un articolo relativo all'area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale (articolo 7-*bis*).

L'articolo 3 apporta modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121 (nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza). Viene innanzitutto esteso agli ufficiali di polizia giudiziaria l'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno e la loro utilizzazione. Viene poi modificato l'articolo 16 della medesima legge nel senso di includere tra le forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze locali, anche le forze di polizia locale.

Ciò premesso, ritiene che il testo unificato non presenti profili di competenza per la Commissione difesa e pertanto propone di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Salvatore CICU concorda con le valutazioni del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

C. 6105, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, e abbinato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi RAMPONI, *presidente relatore*, rileva che il progetto di legge è volto a riconoscere ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni, individuati dal secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, la possibilità di ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile o, in alternativa, un assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore. Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 288 del 2002 (che viene contestualmente abrogato dal presente provvedimento), tenendo conto della impossibilità di assicurare a tutti i grandi invalidi il servizio dell'accompagnatore a causa della riforma della normativa del servizio militare di leva, progressivamente abolito, aveva introdotto l'istituto dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziari disponibili,

aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell'assegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentassero una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dell'accompagnatore al momento dell'entrata in vigore della legge.

Con il presente provvedimento, tali limiti vengono eliminati. In particolare, si estende a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per l'assegno sostitutivo, in alternativa alla fruizione dell'accompagnatore; si elimina la condizione secondo cui la percezione dell'assegno è subordinata all'impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all'assegnazione dell'accompagnatore; si adegua la misura dell'assegno sostitutivo, attualmente prevista in 878 euro per dodici mensilità per gli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50 per cento di tale importo per gli altri, prevedendo un assegno di 900 euro, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50 per cento di tale importo per gli altri.

Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Salvatore CICU concorda con le valutazioni del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Contributo straordinario all'Unione italiana ciechi. Ulteriore nuovo testo C. 5198, approvata dalla 12 ^a Commissione del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	52
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). C. 6177 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178- <i>bis</i> e C. 6178- <i>ter</i> , approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione della scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera <i>b</i>) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Atto n. 544 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Ministero della giustizia</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera <i>c</i>), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Atto n. 545 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	73
Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>h</i>), numero 17) e lettera <i>i</i>), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 10, della medesima legge. Atto n. 546 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 4 (<i>Documentazione depositata dal Ministero della giustizia</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera <i>e</i>), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Atto n. 547 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	58
ALLEGATO 5 (<i>Documentazione depositata dal Ministero della giustizia</i>)	76

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). C. 6177 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 58

AVVERTENZA 66

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.25.

Contributo straordinario all'Unione italiana ciechi. Ulteriore nuovo testo C. 5198, approvata dalla 12^a Commissione del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione — Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti. Con riferimento agli emendamenti compresi nel fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 2, sul quale la Commissione ha espresso il parere di competenza nella seduta del 27 settembre 2005, segnala che l'emendamento 1.21 Sandi appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura in quanto destina un contributo straordinario di 125.000 euro per il triennio 2006-2008 al Centro nazionale per il libro parlato senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con la valutazione del presidente in ordine all'emendamento 1.21.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sull'emendamento 1.21,

esprime

PARERE CONTRARIO »

La Commissione approva la proposta di parere.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Roberto Maroni ed il viceministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). C. 6177 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.

C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 29 novembre 2005.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda quindi che è in corso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) osserva preliminarmente che sarebbe opportuna una puntuale programmazione dei lavori della Commissione al fine di assicurare la partecipazione alle sedute dei rappresentanti di Governo responsabili per le materie di volta in volta discusse, in modo che il dibattito possa assumere una connotazione più squisitamente politica. Premesso poi di condividere l'intervento svolto dal deputato Visco e di non voler insistere su considerazioni di politica economica già sviluppate nelle precedenti sedute e ribadite ancora in sede di dichiarazione di voto in Assemblea sul decreto-legge n. 203 del 2005, richiama la relazione introduttiva svolta dal relatore, la quale ha cercato, tra l'altro, di collocare la manovra di finanza pubblica nel contesto dell'economia italiana ed internazionale. La relatrice ha ragione, a suo giudizio, là dove dice che le cause della difficile situazione economica del Paese sono strutturali e non riconducibili soltanto alla politica economica del Governo. La sua parte politica è disponibile a riconoscerlo in parte, ma si aspetta che la maggioranza riconosca, a sua volta, che la politica economica portata avanti dal Governo nel corso della legislatura è stata insufficiente e non ha contrastato in modo adeguato la contingenza sfavorevole. Quel che servirebbe, quindi, e che è mancato nella relazione introduttiva, è l'avvio di una riflessione sui limiti della politica economica del Governo di centrodestra. La relazione si è invece limitata a sottolineare il dato della ripresa dei consumi nel 2005. La ripresa dei consumi è certamente un fatto positivo, ma non si può attendere da lì la soluzione a tutti i mali dell'economia italiana. Quel che serve, a suo giudizio, è una politica di valorizzazione della capacità produttiva del Paese; non si inverte infatti il *trend* negativo semplicemente af-

fidandosi ai consumi. Ritiene inoltre poco calzanti i raffronti svolti dalla relatrice tra la situazione dell'Italia e quella di altri paesi europei, come la Germania. La capacità di crescita della Germania sul piano della competitività e del progresso tecnologico garantisce infatti a quel paese ampi margini di ripresa e di ottimismo. Per contro, gli atavici problemi dell'Italia – come la specializzazione produttiva ormai superata nel sistema della produzione internazionale, per ricordarne solo uno – rendono estremamente preoccupante la situazione del paese. Stante quindi la disponibilità dell'opposizione a discutere dei problemi strutturali, ritiene però che una discussione seria non possa partire dall'assunto che tutto è andato bene e che la politica economica del Governo è stata senza pecche, come ha sostenuto il Ministro Tremonti nel corso dell'audizione al Senato. Rivolge quindi specifiche richieste di chiarimento al Governo, allo scopo di definire alcuni dati di fondo necessari per una discussione politica credibile sulla manovra finanziaria. In primo luogo, ricordato che il DPEF registrava un indebitamento al 4,3 per cento – confermato dalla Relazione previsionale e programmatica – e che gli impegni assunti dall'Italia in sede di Unione europea impongono una manovra correttiva per lo 0,85 per cento, pari circa a 12,2 miliardi di euro, chiede per quale ragione l'entità della manovra sia superiore e si attesti su circa 16 miliardi. In secondo luogo, ricordato l'intervento correttivo per 2,7 miliardi sull'andamento dei conti pubblici del 2005 effettuato con il decreto-legge n. 211 del 2005, chiede le ragioni dello scostamento che ha reso necessario l'intervento correttivo, nonché chiarimenti in relazione al fatto che, secondo quanto sostenuto dal Ragioniere generale dello Stato, lo scostamento sarebbe di entità superiore, a causa delle mancate dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico. In terzo luogo, ricordato che il decreto-legge n. 203 del 2005 ha effettuato un ulteriore intervento correttivo, chiede chiarimenti in ordine alle cifre tendenziali per il 2006. In quarto luogo, dopo aver evidenziato che le ecce-

denze di spesa rappresentano la quota più consistente della spesa corrente per il 2006 e che le stime relative alle eccedenze sono assai più contenute per gli anni successivi al 2006 e dopo aver ricordato che un'analoga previsione sull'andamento delle eccedenze è stata fatta anche in passato e si è dimostrata quindi sbagliata, chiede chiarimenti sia sulle ragioni che portano al formarsi di eccedenze di spesa, sia sulle ragioni della previsione di limitate eccedenze per gli anni successivi al 2006. In quinto luogo, ricordato che la copertura della manovra finanziaria è assicurata per circa il 48 per cento dalle misure disposte dal decreto-legge collegato (che in gran parte riguardano la lotta all'evasione fiscale), chiede chiarimenti in proposito, affinché la Commissione possa valutare la credibilità delle stime e delle attese sulle quali il Governo fonda la sua manovra.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Ministro Maroni per aver accettato di intervenire ai lavori della Commissione sulle parti del disegno di legge finanziaria riguardanti le politiche sociali e del lavoro.

Il ministro Roberto MARONI, con riferimento alle disposizioni del disegno di legge finanziaria che investono la competenza del suo dicastero, segnala in primo luogo le misure che consentono il prolungamento dei trattamenti di « cassa in deroga ». Tali misure riguardano l'accesso alla cassa integrazione e al trattamento di mobilità ad imprese sotto i quindici dipendenti sulla base di accordi territoriali. Le risorse stanziare negli ultimi due anni pari a 500 milioni, che sono stati destinati per il 95 per cento alle imprese del settore tessile, si sono rivelati sufficienti. Sulla base del dato in possesso anche per il 2005, gli stanziamenti dovrebbero risultare sufficienti a fronteggiare la proroga di tali interventi. Il disegno di legge finanziaria contiene disposizioni che consentono di fronteggiare la crisi del settore avicolo, che ha in particolare interessato il Veneto, con strumenti che prevedono il coinvolgimento delle regioni. Rileva poi che anche le

risorse destinate al fondo per l'occupazione consentono di non nutrire preoccupazioni per quel che concerne il prolungamento dei trattamenti di cassa integrazione attualmente in essere. Il Governo deve invece ancora assumere un orientamento sull'utilizzo delle risorse destinate dai decreti-legge n. 35 e n. 203 del 2005 all'avvio della previdenza integrativa e che risultano ora disponibili a seguito della decisione di differire al 2008 l'avvio della riforma. Ricorda che tali risorse ammontano per il 2006 a 400 milioni di euro, per il 2007 a 930 milioni di euro e per il 2008 a 1.130 milioni di euro. Si liberano dunque le risorse relative al 2006 e al 2007 e parte di quelle relative al 2008, anno in cui inizialmente era prevista l'entrata a regime della riforma e in cui vi sarà invece il suo avvio. In proposito, segnala l'opportunità di destinare tali risorse ad interventi nel sistema sociale e previdenziale: sono state presentate proposte emendative di origine parlamentare che giudica meritevoli di appoggio e vi sono inoltre proposte del suo ministero che dovranno essere valutate in seno al Governo e alla maggioranza. Al riguardo consegna alla Commissione una documentazione. In particolare, si tratta di proposte che vanno incontro alle esigenze segnalate dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro in materia di rivalutazione delle rendite e di prestazioni sanitarie. Segnala poi l'esigenza di destinare ulteriori risorse per favorire la totalizzazione dei contributi previdenziali per quel che concerne le lavoratrici « silenti », vale a dire quelle lavoratrici che non hanno raggiunto in nessuna gestione previdenziale i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere alla totalizzazione ed hanno quindi cessato di lavorare.

Vincenzo VISCO (DS-U), nel ribadire l'opportunità che le risorse inizialmente destinate all'avvio della previdenza integrativa, concorrano al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sottolinea che, in considerazione dei pesanti tagli contenuti nel disegno di legge finanziaria agli enti locali, parte di tali risorse potrebbero essere destinate a tali enti, anche per

consentire la proroga dei trattamenti dei rapporti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere.

Roberto GUERZONI (DS-U), nel rilevare preliminarmente l'opportunità di ritornare sulla decisione presa relativamente all'avvio della riforma della previdenza integrativa e di prevedere l'entrata in vigore di tali misure fin dal 2006, indica in alternativa alcuni ulteriori interventi in ambito sociale che risulterebbero meritevoli di attenzioni. Si riferisce alla tutela previdenziale dei lavori non continui, al cosiddetto problema delle lavoratrici donne «silenti» ed al superamento del divieto di cumulo tra la rendita INAIL e quella pensionistica.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) concorda con il deputato Visco sul fatto che sarebbe preferibile utilizzare le risorse cui ha fatto riferimento il ministro Maroni per migliorare i saldi di finanza pubblica. Ritiene, peraltro, che, se si decide di usare tali risorse per interventi vari, deve trattarsi di interventi con forte significato strategico e bisogna evitare di disperderle per finalità, certamente importanti, ma non inserite in un'ottica complessiva. Rileva, inoltre, che, in base ai dati a sua disposizione, i 500 milioni di euro stanziati per il 2006 per le casse in deroga non sembrano sufficienti. Osservato che si tratta di uno strumento importante per governare le crisi di settore e che ha dato risultati soddisfacenti, chiede al Governo rassicurazioni in ordine all'adeguatezza dello stanziamento, aggiungendo che, secondo quanto gli risulta, servirebbero per il 2006 almeno 600 milioni di euro.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ringrazia innanzitutto il Ministro Maroni per essere venuto in Commissione a preannunciare proposte che sottoporrà al Consiglio dei Ministri, consentendo in questo modo al Parlamento di esprimersi in una fase in cui ciò è ancora utile. Premesso poi che riterrebbe preferibile che si cercasse ancora di far partire la previdenza integrativa almeno dal 2007, prende atto del fatto

che, in ogni caso, si liberano risorse e che il Ministro pensa di utilizzarle per le finalità che ha illustrato, sulle quali si potrà riflettere. Esprime poi preoccupazione rispetto alla adeguatezza degli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali per il 2006. Ricorda, tra l'altro, la crisi in atto nel settore elettronico, soprattutto in alcune regioni del paese. Si tratta di un settore che rischia di uscire dal mercato e per il quale c'è bisogno senz'altro di adeguate politiche industriali, ma intanto anche di ammortizzatori sociali.

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) esprime il proprio apprezzamento per la decisione del ministro Maroni di sottoporre in modo trasparente alla Commissione le proprie valutazioni in ordine all'utilizzo delle risorse inizialmente destinate all'avvio della previdenza integrativa. Rileva tuttavia la necessità di affrontare il problema con una maggiore attenzione all'equilibrio generale della finanza pubblica ed in particolare la necessità di incrementare le risorse destinate agli enti locali, pesantemente colpite dalle misure contenute nel disegno di legge finanziaria. Tali enti necessitano infatti di risorse per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere.

Il Ministro Roberto MARONI, premesso che le misure relative agli enti locali non rientrano nell'ambito delle sue competenze e che non è pertanto in grado di rispondere con assoluta precisione di dati, rileva che non è possibile, allo stato, prevedere quanti contratti a termine saranno interrotti, né quali tipologie di lavoratori saranno toccate. Rispondendo poi al deputato Morgando, afferma di condividere il principio secondo cui è opportuno utilizzare le risorse per interventi di tipo strategico. Ritiene, infatti, che il sostegno ai lavoratori che abbiano subito danni a seguito di infortuni sul lavoro abbia carattere strategico, nell'ambito delle politiche sociali. Per quanto riguarda, invece, le casse in deroga, fa presente che tutte le misure ad oggi concesse – e che riguardano per circa il 95 per cento

aziende del settore tessile – sono coperte fino al 31 dicembre 2006, per cui le somme stanziata nella legge finanziaria devono servire soltanto a coprire le ulteriori situazioni di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del 2006 e che per il momento – con l'eccezione del comparto avicolo, colpito dalla preoccupazione dei consumatori per l'influenza aviaria – non si sono ancora manifestate. Si tratta, quindi, di circa 500 milioni di euro aggiuntivi: una somma ritenuta dal Governo sufficiente. Fa inoltre presente che le « casse in deroga » riguardano solo le imprese con meno di quindici dipendenti, che gli altri trattamenti sono erogati dall'INPS e che per le misure di cassa integrazione già concesse e normalmente prorogate si farà fronte con il Fondo per l'occupazione, il cui ammontare è adeguato. Ritene, pertanto, che le somme derivanti dal differimento dell'avvio della riforma della disciplina del TFR possano essere utilizzate opportunamente per le finalità di carattere sociale da lui indicate. Aggiunge che si fa riferimento a 137 milioni per il 2006, dunque di una quota non grandissima rispetto ai 400 milioni disponibili. Per il resto, condivide la proposta del deputato Guerzoni di servirsi delle risorse eventualmente anche per il superamento del divieto di cumulo delle prestazioni INPS-INAIL e per le cosiddette « donne silenziose ». Si dichiara inoltre disponibile a valutare eventuali altre proposte che verranno dal Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del Presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il ministro della giustizia Roberto Castelli e il sottosegretario di

Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante istituzione della scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Atto n. 544.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 16 novembre 2005.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA deposita una documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta precedente (*vedi allegato 1*).

Il ministro della giustizia Roberto CASTELLI deposita la documentazione predisposta dal Ministero della giustizia sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*). Conferma poi che sia l'entità dei gettoni di presenza sia il numero di riunioni del direttivo della Scuola è stato modulato in modo da risultare coerente con le quantificazioni recate dalla relazione tecnica. Precisa infine che il riferimento, all'articolo 37, comma 2, fa erroneamente riferimento all'articolo 1, comma 3, anziché all'articolo 1, comma 4, vale a dire la disposizione che precisa che il personale della Scuola sarà costituito da dipendenti comandati dal Ministero stesso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente relatore*, alla luce degli elementi di chiarimento forniti, si riserva di predisporre una proposta di parere per la seduta di domani. Rileva la necessità di precisare,

eventualmente con una condizione da inserire nel parere della Commissione, che il personale comandato alla Scuola sarà limitato alle unità previste dalla relazione tecnica e dalla legge delega.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Atto n. 545.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2005.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA deposita la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta precedente (*vedi allegato 3*).

Il ministro Roberto CASTELLI, con riferimento agli articoli 6 e 14, conferma che l'ammontare dei gettoni di presenza quantificati in relazione tecnica sarà tradotto nei successivi decreti attuativi e che la previsione di due riunioni mensili per il Consiglio direttivo rappresenta una stima ragionevole in relazione alle competenze assegnate al Consiglio ed in linea, peraltro, con la previsione delle due riunioni mensili dei Consigli giudiziari. Esprime infine la propria disponibilità ad apportare alla clausola di copertura finanziaria le modifiche necessarie a recepire le indicazioni della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente relatore*, alla luce degli elementi di chiarimento forniti, si riserva di predisporre una proposta di parere da porre in votazione nella seduta di domani.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 10, della medesima legge.

Atto n. 546.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2005.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta circa la possibilità che l'eventuale anticipo del pensionamento dei magistrati sia suscettibile di determinare oneri di personale in relazione alla sostituzione anticipata dei medesimi alla scadenza del blocco delle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, rileva che la questione riveste carattere di generalità per tutte le categorie interessate dal divieto e che, comunque, eventuali nuovi o maggiori oneri risultano ipotetici e non dimostrabili. Conferma poi la disponibilità delle risorse indicate all'articolo 5 del provvedimento.

Il ministro Roberto CASTELLI, nel condividere le valutazioni del sottosegretario Molgora, deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (*vedi allegato 4*).

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) chiede al rappresentante del Governo di precisare se vi sono elementi per quantificare gli oneri derivanti dall'anticipo del pensionamento dei magistrati.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA precisa che gli elementi in possesso con-

sentono di escludere la possibilità di emersione di oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente relatore*, si riserva di predisporre la proposta di parere da porre in votazione nella seduta di domani.

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Atto n. 547.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2005.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, precisa che il trattenimento dei posti soppressi dei magistrati ai quali non sia stato possibile conferire funzioni di legittimità non dà luogo a posizioni soprannumerarie o a modifiche stipendiali e pertanto non determina oneri aggiuntivi. Conseguentemente conferma che gli oneri derivanti dal provvedimento devono essere considerati come limite massimo di spesa.

Il ministro Roberto CASTELLI conferma che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento non comporta l'emersione di posizioni soprannumerarie. Deposita in proposito la documentazione predisposta (*vedi allegato 5*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente relatore*, si riserva di predisporre una proposta di parere da porre in votazione nella seduta di domani.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

C. 6177 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.

C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Avverte quindi che, nella seduta di domani, giovedì 1° dicembre, sarà dato conto delle inammissibilità degli emendamenti presentati, verranno quindi fissati i termini per eventuali richieste di riesame e per la segnalazione da parte dei gruppi degli emendamenti da porre in votazione. Avverte quindi che nella seduta di venerdì interverrà il ministro Micciché, mentre sono in corso contatti per rendere possibile l'intervento di altri ministri interessati ai contenuti del disegno di legge finanziaria.

Vincenzo VISCO (DS-U) ritiene che i componenti del Governo non possono rifiutarsi di partecipare ai lavori della Commissione.

Michele VENTURA (DS-U), attesa l'impossibilità dei deputati del suo gruppo a partecipare ai lavori della Commissione nella giornata di venerdì, a causa del

contestuale svolgimento della Conferenza nazionale dei Democratici di Sinistra, auspica che l'intervento del ministro Micciché e degli altri ministri che intendono intervenire possa svolgersi nella giornata di domani.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura il deputato Ventura che si adopererà per dare soddisfazione alla sua richiesta.

Pietro MAURANDI (DS-U), ricordando che, nel merito dei contenuti della manovra di bilancio, già altri deputati appartenenti ai gruppi di opposizione hanno svolto alcuni interventi e che ulteriori considerazioni saranno rappresentate nella fase dell'illustrazione degli emendamenti presentati, ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di carattere preliminare. Al riguardo, stigmatizza l'atteggiamento che appare diffuso tra numerosi esponenti dei gruppi di maggioranza, rispetto alla inadeguatezza dello strumento della manovra di bilancio al fine di porre rimedio alla situazione in cui versa il Paese. In proposito, appare imprescindibile individuare, indipendentemente dalle soluzioni prescelte, quale sia il quadro macroeconomico di riferimento e fornire talune precisazioni in ordine alla portata del Patto di Stabilità ed agli effetti che esso ha prodotto sulla crisi strutturale che investe il nostro paese. Appare infatti poco condivisibile l'affermazione in base alla quale, a fronte di tale crisi, la politica abbia pochi strumenti a disposizione, anche alla luce del fatto che il principale ostacolo alle politiche di sviluppo sarebbe rappresentato dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed al connesso Patto di stabilità. Infatti, a prescindere dal rilievo che tale Patto è stato liberamente sottoscritto dallo Stato italiano e che esso presuppone inevitabilmente uno scambio, ritiene che la convergenza tra le finanze pubbliche dei vari paesi UEM sia necessaria al fine di mantenere la stabilità del potere di acquisto della moneta unica nei vari paesi e al fine di accelerare i processi di avvicinamento tra le rispettive econo-

mie. In proposito, ricorda infatti come il monitoraggio delle variabili della finanza pubblica sia necessario anche a prescindere dalla vigenza del Patto.

Alla luce di tali considerazioni, pur riconoscendo come l'adesione al Patto sia fonte di numerosi vincoli, rileva come la gravità di tali vincoli sia diretta conseguenza del difficile quadro economico italiano. Invita quindi i rappresentanti dei gruppi di maggioranza a non imputare al Patto di stabilità tutti i mali dell'economia italiana, né ad assimilare la nostra crisi strutturale a quella attraversata da altri paesi, nei quali si registra un debito pubblico nettamente inferiore rispetto a quello italiano. Posto che la crisi è di carattere prevalentemente strutturale, ritiene che le cause non possano essere imputate soltanto a fattori quali la crescita economica della Cina, l'ingresso dell'euro e i fatti dell'11 settembre.

La crisi italiana è infatti innanzitutto una crisi che attiene al mercato ed alle difficoltà del suo funzionamento: appare pertanto compito della manovra di bilancio e, più in generale, della politica economica, quello di porre riparo a tali vizi strutturali. Pur essendo consapevole che tali strumenti non sono né in grado di sostituirsi al mercato né di determinare in modo diretto la ripresa economica, né tanto meno di influenzare l'economia mondiale, tuttavia sono in grado di produrre gli effetti cui sono deputati, quali il risanamento della finanza pubblica e l'incentivo delle politiche di sviluppo. I due aspetti appaiono strettamente connessi in quanto, mediante l'utilizzazione dei risultati virtuosi del risanamento della finanza pubblica, è possibile sostenere interventi che favoriscano lo sviluppo. Invece, quanto ai risultati della finanza pubblica, si assiste al superamento del tetto del deficit del 3 per cento e ad una sostanziale stabilità del debito pubblico, che rimane ancora fermo al 110 per cento del PIL. In assenza del risanamento, anche le politiche di sviluppo appaiono inefficaci. Al riguardo, non può farsi questione dell'entità dei mezzi ammessi, rispetto ai quali operano le limitazioni del Patto di stabilità, bensì

degli strumenti utilizzabili. Gli strumenti utilizzati nel corso della precedente legislatura, quali i Patti negoziati e i crediti d'imposta sono caduti in desuetudine senza essere sostituiti da strumenti alternativi.

Al fine di sostenere lo sviluppo, nel corso dell'attuale legislatura, si è ricorsi allo strumento della riduzione della pressione fiscale, ritenendo che tale strumento, da solo, fosse sufficiente a rilanciare sviluppo, investimenti e consumi. Tale assunto, che, peraltro, non si è tradotto in interventi effettivi — poiché, a fronte della riduzione delle imposte statali, gli enti locali sono stati gravati da oneri aggiuntivi inevitabilmente addossati ai cittadini — muove da un'errata considerazione del rapporto esistente tra imposta e investimento. Tale rapporto, infatti, non può essere considerato in modo meccanicistico, ma deve essere inserito nell'ambito di interventi generali di politica macroeconomica. Al riguardo, rileva inoltre come la riduzione del carico fiscale introdotta dalla legge finanziaria per il 2005, abbia in realtà intaccato la progressività del nostro sistema contributivo, atteso che gli sgravi fiscali hanno in realtà avvantaggiato i più abbienti. Ritiene altresì molto pericoloso procedere a riforme economiche facendo affidamento sui risultati sperati e su auspicate riprese. Tale prospettiva rischia di considerare meri auspici o speranze come se fossero realtà. Paventa quindi che anche i dati diffusi dall'OCSE, dai quali si evincono segnali di ripresa della nostra economia, possano essere sopravvalutati, ingenerando confusione tra segnale di ripresa e ripresa effettiva dell'economia.

Conclusivamente, ritiene necessario che venga chiarito il quadro macroeconomico di riferimento, in quanto, solamente una esatta percezione della situazione economica del paese può consentire l'adozione di scelte di politica economica virtuose. Da ultimo, invita il sottosegretario a chiarire quanto prima se il Governo intende presentare le sue proposte di modifica in Commissione ovvero soltanto in Assemblea attraverso un maxiemendamento.

Benito SAVO (FI) formula, in termini generali, un giudizio positivo sui contenuti della manovra di bilancio predisposta dal Governo, che, senza incrementare la pressione fiscale e grazie alla riduzione degli sprechi delle pubbliche amministrazioni, mira all'accrescimento della funzionalità degli enti locali e all'incremento degli investimenti e dello sviluppo. In particolare, ritiene che le previsioni macroeconomiche formulate negli anni passati si siano rivelate esatte. Gli strumenti adottati appaiono inoltre in linea con le indicazioni pervenute dal Fondo Monetario Internazionale, che predilige misure di contenimento della spesa rispetto all'aggravio degli oneri fiscali. Tuttavia, in un quadro economico generale che sembra dare segnali di ripresa, si deve segnalare come fonti eccessive di spesa derivino dagli enti locali. Al riguardo, non soltanto si registrano stanziamenti per il settore sanitario crescenti di anno in anno, ma anche notevoli sprechi di risorse da parte degli enti locali che sarebbero deputati a gestirle. La spesa sanitaria è infatti cresciuta dal 2001 ad oggi di cifre consistenti e lo Stato è spesso chiamato a porre riparo agli sfondamenti si spesa che si registrano al livello regionale. Tale incremento di spese, peraltro, non corrisponde alla elargizione di servizi di pari qualità nell'arco di tutto il territorio nazionale: al riguardo, ritiene necessario individuare interventi che consentano ai cittadini delle regioni del sud Italia di rivolgersi a centri tanto efficienti quanto quelli operanti nel nord del Paese. Tale necessità s'impone sia per la tutela della salute del cittadino sia per la concorrenza del mercato. Concludendo, segnala di aver presentato un emendamento in proposito, ritenendo le misure contenute nel disegno di legge non sufficienti.

Marco STRADIOTTO (MARGH-U), in via preliminare, dà atto dell'utilità, ai fini della discussione, dell'intervento svolto nella seduta odierna dal Ministro Maroni. Con riferimento ai contenuti di tale intervento, ritiene infatti condivisibile che i fondi liberati per effetto della revisione della disciplina sul TFR siano destinati alle

pensioni delle donne silenti e a confluire nelle rendite per i mutilati e gli invalidi di lavoro. Problematica appare invece la decurtazione degli stanziamenti previsti per il Fondo sociale regionale, nonché quella dei trasferimenti agli enti locali. Al riguardo, precisa in via preliminare come solo impropriamente gli enti locali possano essere accomunati alle regioni, atteso che essi sono costituiti più propriamente da comuni e province. Stigmatizza quindi il fatto che, negli ultimi anni, si sia assistito ad una crescente riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali, cui si è aggiunto un incremento dell'inflazione. A ciò deve aggiungersi il peso crescente sui loro bilanci dovuto alla crisi energetica nonché le problematiche connesse al trasporto pubblico locale ed ai conseguenti problemi di inquinamento. Posto, tra l'altro, che tali oneri sono a carico degli enti locali, non ritiene corretto che, da parte del Governo e della maggioranza, si esprimano considerazioni generali in ordine agli sprechi imputati alle amministrazioni degli enti locali. In proposito, ritiene infatti che, se la pubblica amministrazione fosse efficiente come alcune amministrazioni locali, la gestione della cosa pubblica sarebbe certamente migliore. Appare quindi iniquo imputare esclusivamente agli enti locali la crescita delle spese e soprattutto appare scorretto bloccare la spesa degli enti locali, anziché agire sui saldi. Alla riduzione delle spese degli enti locali per un importo pari a 3 miliardi di euro, consegue infatti inevitabilmente una pari riduzione delle entrate, configurandosi così un meccanismo fasullo con il quale attestare incrementi nelle disponibilità di bilancio statale. Gli effetti di tali manovre vanno esclusivamente a discapito degli enti locali, senza produrre vantaggi per la finanza pubblica.

Ritiene inoltre scarsamente condivisibile che la manovra di bilancio ponga tetti di spesa anche agli investimenti degli enti locali. Il risultato conseguito da tali misure è stato infatti quello di ridurre del 7 per cento gli investimenti degli enti locali nell'arco di soli 2 anni, sottraendo così risorse agli enti locali ed alla crescita del Paese. In

particolare, ricorda, come dalla audizione della Cassa depositi e prestiti, svolta da parte del Comitato per la finanza territoriale, sia emerso come, per rispettare i limiti posti dal Patto di stabilità ed il tetto di spesa per investimenti, gli enti locali siano dovuti ricorrere a forme di investimento alternative, quali lo *swap*, che hanno in realtà incrementato i loro deficit.

Da ultimo, muovendo dalla considerazione che non tutti gli investimenti presentano carattere omogeneo, riterrebbe opportuno che i tetti agli investimenti degli enti locali potessero variare a seconda del tipo di intervento richiesto e, soprattutto, che i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, fossero esclusi dall'applicazione del Patto di stabilità. L'individuazione di tetti di spesa e la mancanza di opportune differenziazioni creano infatti ostacoli allo sviluppo degli enti locali, apparendo opportuna almeno l'esenzione dall'applicazione dei limiti del Patto di stabilità dei cofinanziamenti dell'Unione europea. Al fine di incentivare le dotazioni economiche degli enti locali, diminuite negli anni anche a causa dell'inflazione, sembrerebbe inoltre necessario favorire le aggregazioni e le unioni di comuni, favorendo così gli investimenti. Da ultimo, stigmatizza il fatto che il ministero di riferimento in materia di enti locali stia diventando sempre più quello dell'economia, piuttosto che quello dell'interno, con gravi ripercussioni sulla gestione dei rapporti fra Stato ed enti locali, che non può essere limitata ad un'ottica meramente ragionieristica, presupponendo, invece, il costante svolgimento di funzioni sul territorio. Alla luce di tali considerazioni, ribadisce quindi come sia poco corretto imputare ai comuni l'incremento delle spese statali ed i conseguenti sprechi di risorse.

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) manifesta la convinzione che sussista un intrinseco nesso tra la qualità dei documenti di bilancio elaborati nel corso della legislatura e il deterioramento progressivo dei conti pubblici. Intende al riguardo denunciare la carenza di trasparenza che

connota le manovre di finanza pubblica poste in essere dal Governo, dichiarandosi convinta che la mancanza di tale ineludibile connotato impedisca alla compagine governativa di svolgere correttamente le funzioni ad essa proprie e all'opposizione i compiti di relativo controllo. Non manca altresì di rimarcare con profondo sconcerto come si assista ormai da anni ad una alterazione delle regole istituzionali che presiedono alle procedure di bilancio, per effetto del sistematico ricorso alla votazione di fiducia. Ancor più grave è, a suo giudizio, che il Governo pretenda di porre argine al progressivo deterioramento dei conti pubblici in virtù dell'adozione di una congerie di atti normativi in materia di finanza pubblica ispirati all'univoca *ratio* di introdurre *ex post* correttivi rispetto a quanto disposto nelle passate leggi finanziarie, con palese violazione dei fondamentali dettami contemplati nell'articolo 81 della Costituzione.

Ponendo in particolare l'attenzione sul deterioramento dei conti pubblici nazionali e dei saldi, sottolinea come i competenti organismi internazionali abbiano espresso notevoli riserve in ordine al miglioramento del rapporto deficit-PIL, preannunciato dal Governo, quale impegno per l'anno in corso e per quello prossimo. Soffermandosi poi sulla *vexata quaestio* dei tagli agli enti locali, giustificati dalla necessità di porre freno a insensate politiche di sprechi, rileva come le previste riduzioni di finanziamenti alle consulenze e alle auto blu dovrebbero comportare un risparmio di circa 100 milioni di euro, a fronte della prospettata riduzione di 3 miliardi di euro: ne consegue che tali tagli saranno destinati inevitabilmente ad incidere sull'erogazione di servizi essenziali per la collettività da parte degli enti locali, ingiustamente penalizzati dalla manovra di finanza pubblica in esame.

Dopo aver inoltre constatato con profonda preoccupazione come non siano elaborate linee politiche serie e costruttive per il rilancio del Mezzogiorno, essendo unicamente prevista l'istituzione di una Banca per il sostegno dello sviluppo economico di tale area geografica del paese,

denuncia parimenti la mancanza di percorsi virtuosi atti a valorizzare i distretti industriali, che pure rappresentano una significativa espressione del quadro economico nazionale, come sottolineato recentemente dal Presidente della Repubblica. Lamenta altresì la mancanza di congrui investimenti per il settore della ricerca, osservando come purtroppo si sia lontani dal raggiungimento degli obiettivi previsti in materia nella strategia di Lisbona.

Ritiene che non possa ignorarsi l'imprevedibile legame tra il costante deterioramento dei conti pubblici e la mancata crescita economica del paese, la cui situazione economico-finanziaria non esita a definire tragica, atteso che è connotata dalla presenza di un elevato debito e di un imponente deficit, con ripercussioni particolarmente negative sul mondo imprenditoriale e anche sulle famiglie. Nel rilevare come nella manovra di finanza pubblica in esame non sia predisposta alcuna strategia volta alla soluzione dei problemi più urgenti del paese, afferenti in particolar modo all'occupazione, all'istruzione e alla ricerca, lamenta che nel corso della legislatura si è assistito ad un discutibile e controverso graduale arretramento dell'intervento dello Stato a favore delle realtà periferiche. Ritiene che si sia in tal modo inferto un duro colpo alla qualità della vita di tali fondamentali componenti dello Stato, arrecandosi contestualmente gravi ferite all'etica pubblica: emblematica testimonianza è il costante ricorso alla politica dei condoni, posta in essere in maniera approssimativa e irresponsabile da parte del Governo nel corso della legislatura.

Invita, conclusivamente, il Governo a prendere atto del fatto che vi sono fondamentali responsabilità da assumere e ad agire al fine di dare serie e costruttive risposte — purtroppo sino ad ora mancanti — alle maggiori urgenze del Paese.

Luigi OLIVIERI (DS-U) formula preliminarmente l'auspicio che la discussione in Commissione possa apportare un valido contributo al fine del miglioramento del

disegno di legge finanziaria, evitando che rappresenti un puro passaggio procedurale, privo di valenza sostanziale. Ritiene in proposito che occorra riflettere sul fatto che sono state presentate molte proposte emendative, anche da parte di esponenti della maggioranza, a testimonianza dell'opportunità di dar luogo ad interventi migliorativi del testo in titolo, che ne consentano una più valida e seria formulazione. Soffermandosi in particolare su talune proposte emendative presentate, intende sottoporre all'attenzione della Commissione la problematica attinente alla realtà della montagna.

Rende noto che il Presidente della Repubblica ha oggi ricevuto al Quirinale una delegazione di partecipanti alla celebrazione della «Giornata internazionale della montagna» e che in tale occasione il Ministro degli affari regionali La Loggia si è dichiarato profondamente soddisfatto delle positive politiche attuate nel settore della montagna nel corso della legislatura, sottolineando pure che congrui finanziamenti sono ad esso destinati nel disegno di legge finanziaria per il 2006. Si dichiara sorpreso di tali dichiarazioni, denunciando la mancanza di valide e coerenti strategie politiche per la montagna, che rappresenta una importante espressione della realtà geografico-economica del paese. Nel lamentare quindi che la scarsa attenzione al territorio ha comportato un sensibile peggioramento delle diverse realtà del paese, e in particolare di quelle montane, sottolinea che molte sue proposte emendative sono volte ad assicurare adeguata valorizzazione e tutela delle medesime. Osserva quindi come nel panorama normativo nazionale non risultino esservi leggi *ad hoc* finalizzate al sostegno, anche di natura economica, delle realtà montane, gravemente penalizzate dalla mancanza di finanziamenti a loro favore. Nel ritenere essenziale che si intervenga in materia al fine di garantire il rispetto della specificità della montagna, reputa fondamentale che si attivi un coraggioso processo riformatore in materia di *governance* delle realtà territoriali montane.

Esprime notevoli riserve in ordine al fatto che si sia assistito nel corso degli anni ad una moltiplicazione degli enti e degli organismi aventi competenza e poteri in materia di governo delle realtà montane, dichiarandosi convinto che occorra stabilire linee guida in materia di carattere nazionale, al fine di evitare che si dia luogo ad avventati interventi che possono gravemente nuocere tali importanti risorse geografiche del Paese. Invita altresì a riflettere sul fatto che i comuni ubicati nel territorio montano contribuiscono in maniera significativa alla crescita del prodotto interno lordo.

Nel constatare come insufficienti risorse siano destinate al Fondo nazionale per la montagna, osserva che i prospettati tagli agli enti locali previsti nel disegno di legge finanziaria in esame sono destinati naturalmente a ripercuotersi anche sulle realtà territoriali montane, incrementando in tal modo il già consistente fenomeno del loro spopolamento. Considera inoltre importante che siano elaborati programmi di respiro nazionale volti a prevenire e combattere i fenomeni di dissesto idrogeologico, eventualmente prevedendo anche apposite forme collaborative con le autonomie territoriali periferiche. Esprime inoltre notevoli riserve in ordine ai contenuti del comma 71 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria, ritenendo assolutamente inopportuna e grave l'abrogazione delle specifiche disposizioni della legge finanziaria per il 2004 che dispongono l'attribuzione alle province montane della gestione del demanio idrico, nonché degli introiti provenienti dai canoni relativi all'utilizzazione del demanio stesso. Nell'osservare come si giustifichi tale abrogazione per assicurare la coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2005, rileva che non appare in alcun modo chiaro tale nesso, atteso che la fattispecie a cui si riferisce la sentenza è del tutto particolare e priva di connessione con le norme di carattere generale che vengono abrogate. Rende noto al proposito di aver presentato proposte emendative volte alla soppressione del comma 71.

Ritiene altresì essenziale che i previsti incrementi dell'agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento in determinate zone geografiche – nel cui novero ricadono i comuni ricadenti nella zona climatica F e quelli non metanizzati nella zona climatica E – siano adeguati all'effettivo aumento del prezzo del petrolio, ritenendo altrimenti irrisoria la loro portata. Conclusivamente, considera fondamentale che siano garantite soluzioni concrete alle questioni testé prospettate, rimarcando il notevole rilievo delle realtà territoriali montane, che costituiscono una preziosa componente geografica del paese.

Lino DUILIO (MARGH-U) avverte che svolgerà alcune considerazioni di carattere generale, atteso che la manovra di finanza pubblica in esame è l'ultima dell'attuale legislatura e che non ci sono state finora occasioni per svolgere riflessioni complete sull'operato del Governo.

Fa presente che il disegno di legge finanziaria in esame non consente l'attuazione di misure utili per il paese, in quanto si inquadra nella politica economica e finanziaria del Governo di centro-destra, che definisce «fallimentare». Nel ricordare le reiterate previsioni ottimistiche di crescita del PIL prospettate dal Governo e assolutamente prive di fondamento; osserva che sarebbe stato doveroso prendere atto della realtà, evitando di adottare misure di «finanza creativa», sottolineando come le misure adottate si siano rivelate insufficienti a far uscire il paese da una situazione economica pesante. Il disegno di legge finanziaria è di fatto una manovra imposta dai vincoli europei, per consentire al nostro paese di uscire da una situazione di crescita del debito pubblico e di aggravamento del rapporto deficit/PIL. Al riguardo, ricorda che nella precedente legislatura erano stati fatti innegabili sforzi per ridurre il consistente livello del debito raggiungendo risultati soddisfacenti, risultati che il presente Governo ha annullato determinando una ripresa nella crescita del debito medesimo.

Rileva inoltre che negli ultimi anni si è registrato un incremento della spesa primaria non individuando le opportune soluzioni per riportare tale spesa sotto controllo. Si tratta di una questione seria, sulla quale la maggioranza e l'opposizione dovrebbero ragionare, considerato che alcune soluzioni individuate, tra le quali il cosiddetto «metodo Gordon Brown», hanno rivelato tutti i loro difetti. Precisa che la spesa primaria è cresciuta di quattro punti rispetto alla precedente legislatura: è un dato allarmante; inoltre, a partire dal 2001 si è registrata una preoccupante inversione del ciclo con particolare riferimento agli indici di competitività e alla perdita delle quote di mercato, come indicato dal World Economic Forum e dalla stampa anglosassone. A fronte di tale situazione, non sono state individuate le opportune soluzioni in termini di sostegno alla domanda o interventi sull'offerta, in favore di taluni settori produttivi su cui puntare, anche al fine di agevolare la crescita dimensionale delle imprese. Sarebbe, altresì, interessante comprendere quali effetti abbia prodotto il secondo modulo della manovra fiscale sulla dinamica della domanda interna e le conseguenze derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare pubblico. Ritiene che su queste tematiche sia necessario recuperare un ambito di discussione, individuando una sede nella quale ci si possa confrontare politicamente, al fine di trovare una via di uscita a una situazione che rischia di divenire estremamente penalizzante per il paese e di chiarire le ragioni vere che hanno contribuito a creare tale situazione.

Un confronto in questo ambito consentirebbe non solamente di trovare soluzioni per lo sviluppo, ma anche di produrre effetti positivi sul clima sociale, atteso che in questi anni si è continuamente assistito a una compromissione della correttezza istituzionale e all'adozione di misure, come ad esempio il falso in bilancio, che hanno lacerato il tessuto sociale. Al fine di assicurare tassi di crescita del PIL rivelatisi successivamente immaginari, sono state adottate misure-tampone – quali i

condoni, lo scudo fiscale, eccetera — per fare quadrare i conti. Rileva, inoltre, come sia mancata in questi anni una diagnosi precisa degli sprechi della pubblica amministrazione, effettuando tagli sulla spesa locale, che si sono scaricati sugli enti territoriali, i quali sono stati costretti ad individuare le risorse finanziarie necessarie ad assicurare i servizi al cittadino. Fa presente che anche il disegno di legge in esame contiene un *bricolage* di misure, assolutamente inadeguate a far fronte alla grave situazione economica, alcune delle quali peraltro non rispondono alle reali esigenze delle famiglie, come ad esempio il *bonus* di mille euro ai nuovi nati. A suo avviso, le uniche misure condivisibili sono quelle relative alla riduzione del cuneo fiscale per le imprese e ai distretti industriali, sulle quali i gruppi di opposizione hanno presentato emendamenti volti a migliorarne il contenuto. Ritiene infatti che si debba puntare fortemente sulle misure a sostegno del sistema produttivo, considerato altresì che alcune multinazionali si stanno trasferendo all'estero, non soltanto delocalizzando in aree con un basso costo del lavoro, bensì anche in altri paesi europei, che stanno realizzando una politica economica più efficace. In conclusione, ribadisce un giudizio estremamente negativo e critico sull'ultima manovra di finanza pubblica del Governo di centrodestra, in linea con tutta la politica economica e finanziaria dell'intera legislatura.

Vincenzo VISCO (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al rappresentante del Governo se siano attendibili le voci che circolano su un'eventuale manovra correttiva di tre o cinque miliardi di euro, entro la fine dell'anno, allo scopo di tranquillizzare la Commissione europea in ordine all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo del 3,8 per cento del rapporto deficit/PIL. Reputa necessario acquisire la posizione del Governo su tale questione, sulla quale, a suo avviso, dovrebbe intervenire il Ministro dell'economia in persona.

Il viceministro Giuseppe VEGAS avverte che svolgerà le opportune verifiche su quanto evidenziato dal deputato Visco fornendo una risposta in occasione della prossima seduta.

Michele VENTURA (DS-U) rileva preliminarmente che da analisi sull'entità complessiva delle manovre finanziarie del Governo di centrodestra, pari a circa novanta miliardi di euro, risulta che negli ultimi due anni vi è stata un'impennata delle manovre medesime, presumibilmente a causa di un notevole incremento della spesa primaria, che è andata assolutamente fuori controllo. Nonostante la consistente entità complessiva delle manovre finanziarie nella presente legislatura, inoltre, non sono stati conseguiti importanti risultati in termini di riduzione del rapporto debito/PIL e deficit/PIL. A ciò si aggiunga che, contrariamente alle intenzioni del Governo di non deprimere la già bassa crescita del paese, si è registrata una contrazione dei consumi. Nessun risultato importante è stato raggiunto nella crescita del PIL e tale dato è molto grave se si considera la positiva e dinamica situazione del commercio mondiale. Con riferimento a quanto rilevato dal relatore, fa presente che il ricorso alle svalutazioni era in realtà uno strumento cui non si poteva ricorrere liberamente neanche prima dell'adozione dell'euro, a causa degli obblighi stabiliti a livello comunitario in materia di politica economica e monetaria. A fronte di un incremento del deficit, della contrazione dei consumi e della riduzione delle esportazioni, è innanzitutto necessario risolvere il nodo strutturale della crescita del paese. Nel ritenere inaccettabile e incomprensibile l'ottimismo sbandierato dalla maggioranza nei confronti di dati economici inequivocabili, fa presente che questo atteggiamento è stato dannoso per il paese.

Constata quindi l'assenza di priorità da parte del Governo in materia di politica economica e finanziaria, rilevando l'importanza di concentrare l'attenzione su alcune rilevanti questioni quali, ad esem-

pio, i distretti industriali, in ordine ai quali è presente nell'attuale manovra solo un timido segnale. Un altro settore sul quale è improrogabile un investimento è quello del turismo, considerato il preoccupante dato negativo sulla riduzione delle presenze, pari al 7,8 per cento, reso noto ieri e che appare in decisa controtendenza rispetto ad altri paesi europei. In tale ambito, sarebbe necessaria « una terapia d'urto », da realizzare in due anni, e l'adozione di politiche concertate con il sistema delle autonomie locali. Fa presente, infine, l'opportunità che il Governo chiarisca le modalità con le quali intenda adeguarsi alla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 417 del 2005, in materia di tagli agli enti locali disposti dal decreto-legge n. 168 del 2004.

In conclusione, ritiene che, in assenza di interventi per invertire la tendenza, si rischia di imboccare una via senza uscita. Sono ormai note le misure con le quali si deve puntare sullo sviluppo, sull'innovazione tecnologica e sul sostegno ai privati. Ritiene, infine, che si debba individuare una soluzione opportuna alla prospettata riorganizzazione strutturale dell'ANAS, che rischia di determinare il blocco dei lavori pubblici, compromettendo la realizzazione dello sviluppo infrastrutturale del Paese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale Micciché ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione nella seduta di domani mattina. Ricorda che, nella stessa giornata di domani, saranno annunciate le inammissibilità sugli emendamenti presentati e si svolgeranno le repliche del relatore e del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2005.

Atto n. 549.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante istituzione della scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150. (Atto n. 544).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Circa le perplessità manifestate dalla Commissione in ordine alla quantificazione degli oneri, derivanti dall'istituzione della scuola, nella determinazione dei quali potrebbero aver concorso, come evidenziato nelle stesse note tecniche, taluni elementi di sottostima; al riguardo, nel rappresentare che gli oneri necessari per i corsi di formazione degli uditori e per i corsi di aggiornamento professionale dei magistrati risultano debitamente quantificati nell'ambito della legge di delega, si ritiene opportuno, al fine di una compiuta e definitiva valutazione in ordine alla congruità degli stessi, fare rinvio alle precisazioni che il Ministero della giustizia potrà fornire circa i parametri utilizzati per la relativa quantificazione.

Per quanto concerne, inoltre, la richiesta di chiarimenti in merito al previsto utilizzo di personale dell'organico del Ministero della giustizia ovvero comandato da altre amministrazioni, da destinare alle esigenze della Scuola, si fa presente che la previsione di tale avvalimento di personale, in numero non superiore alle 50 unità, risulta espressamente contenuta nella legge n. 150/2005, e, come tale, costituisce uno dei presupposti individuati

dallo stesso provvedimento di delega per l'istituzione ed il funzionamento della Scuola superiore della Magistratura.

In ordine alla richiesta di chiarimenti in merito alla quantificazione degli oneri connessi all'allestimento ed al funzionamento delle sedi decentrate, si precisa che la prevista differenziazione degli oneri relativi alla sede centrale, rispetto quelli che si riferiscono alle altre sedi decentrate, è stata richiesta dallo scrivente con nota n. 124136 del 20 settembre 2005 per allineare tali previsioni a quanto contenuto nella relazione tecnica relativa alla legge delega. Tale modifica è giustificata dai maggiori impegni ed attività da svolgere presso la sede centrale ed in considerazione del fatto che presso la medesima si riuniscono il Comitato direttivo e i Comitati di gestione. Peraltro, si rileva che gli oneri relativi alle spese di allestimento e di funzionamento indicati nella relazione tecnica al provvedimento, per ciascuna delle sedi decentrate, non sono pari ad un terzo di quelle previste per la sede centrale, come evidenziato nelle note tecniche in esame, ma risultano di poco inferiori a quelli previsti per la sede centrale.

Con riferimento al numero di docenti della Scuola, si ritiene opportuno subor-

dinare le conseguenti valutazioni agli elementi che il Ministero della Giustizia potrà fornire in proposito; tuttavia, si fa presente che la relazione tecnica al provvedimento in esame prevede l'utilizzo di un numero massimo complessivo di docenti, pari a 20, in coerenza con quanto già previsto nella relazione tecnica al provvedimento di delega.

Infine, in merito alla richiesta di chiarimenti in ordine all'articolo 37, concernente la copertura finanziaria per l'attuazione delle disposizioni in esame, si rappresenta, preliminarmente, che il medesimo articolo contiene un espresso richiamo al comma 37 dell'articolo 2 della legge di delega n. 150/2005, il quale reca il dettaglio degli oneri determinati dal provvedimento in argomento con l'indicazione delle relative modalità di copertura. Peraltro, le spese per la locazione di immobili sono analiticamente individuate nella relazione tecnica nell'ambito della quantificazione degli oneri necessari per l'istituzione ed il funzionamento della Scuola superiore.

Relativamente alla richiesta di chiarimenti formulata in merito alla disposizione di cui all'articolo 37, comma 2, si soggiunge, altresì, che il Ministero della Giustizia, per le vie brevi, ha reso noto che la predetta norma, per mero errore materiale, contiene un richiamo al comma 3 dell'articolo 1, mentre tale riferimento è da intendersi al comma 4 dello stesso articolo 1, che prevede la possibilità di utilizzare per le finalità della Scuola personale già in servizio presso il Ministero della Giustizia. Pertanto, il comma 2 del citato articolo 37 dello schema di decreto legislativo in parola, deve essere riformulato nel modo seguente:

« 2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con le ordinarie risorse finanziarie del Ministero della Giustizia ».

In particolare:

Articolo 1: in merito alle richieste di chiarimenti sull'articolo in esame, si fa

presente che la prevista differenziazione degli oneri della sede centrale rispetto alle altre sedi è stata richiesta dallo scrivente con nota n. 124136 del 20 settembre 2005 per allineare tali previsioni a quanto contenuto nella relazione tecnica relativa alla legge delega. Tale modifica è giustificata dai maggiori impegni ed attività da svolgere presso la sede centrale e in considerazione del fatto che presso la medesima si riuniscono il Comitato direttivo e i Comitati di gestione.

Con riferimento alle altre richieste di chiarimenti sull'articolo 1 del provvedimento in esame si rinvia agli elementi che l'amministrazione competente vorrà fornire.

Articolo 2: riguardo alla promozione di iniziative e di scambi culturali, nonché all'offerta di formazione ai magistrati stranieri si precisa che i relativi oneri sono da ritenersi ricompresi nelle spese di funzionamento.

Articoli da 5 a 10: si fa presente che la stima di due sedute mensili è stata determinata su espressa indicazione del Ministero della Giustizia tuttavia, al fine di superare le perplessità manifestate dal Servizio Bilancio, va valutata l'opportunità di inserire un'esplicita previsione rivolta ad indicare il numero massimo delle sedute pari ad un numero annuo di 22.

Analogamente, per contenere la spesa nell'ambito di quella preordinata in sede di legge delega, andrebbe previsto che l'importo del gettone di presenza per i componenti e dell'indennità di funzione per il Presidente non dovrebbero superare rispettivamente l'importo di euro 600 per giornata di seduta e di euro 20.000 annui.

Relativamente, infine, ai chiarimenti richiesti circa la mancata quantificazione di eventuali oneri connessi alle missioni dei componenti, si rinvia a quanto specificato nella relazione tecnica della citata legge delega in ordine all'onnicomprendività dei suddetti importi.

Articolo 11: il rinvio allo Statuto per la determinazione delle modalità di sostituzione del Presidente, non comporta ulteriori oneri in quanto lo stesso, nel fissare i termini, non potrà derogare alla norma-

tiva prevista dalla legge delega e tenuto conto che il decreto legislativo in esame non prevede nulla al riguardo.

Articoli da 12 a 17: con riferimento alla congruità del gettone di presenza da corrispondere al Comitato di Gestione, si rinvia a quanto evidenziato sugli articoli da 5 a 10.

Riguardo alle indicazioni della spesa di trasferta, si fa presente che la stessa è stata determinata sulla base di un massimo di due giorni, nel presupposto che ciascun componente abbia l'esigenza di esaminare la documentazione relativa alla riunione, il giorno precedente alla seduta.

Circa, infine, il trattamento di trasferta per i componenti delle sedi previsto dall'articolo 12, comma 2, si fa presente che lo stesso compete qualora si rechi fuori dalla propria sede di servizio.

Pertanto, come previsto dall'articolo 17, comma 2, il rimborso delle spese di trasferimento è riconosciuto unicamente ai componenti che si rechino fuori dalle predette sedi.

Articolo 20: nel rinviare ad eventuali elementi forniti dal Ministero della Giustizia si fa presente che il numero dei docenti, pari a venti, viene fissato dalla relazione tecnica alla legge di delega.

Articolo 21: con riferimento alla figura del magistrato affidatario si precisa che per lo svolgimento di tale incarico non vengono previsti compensi aggiuntivi.

Per quanto concerne le richieste di chiarimenti in merito corsi di formazione e di aggiornamento professionale, nonché ai corsi per il passaggio alle funzioni superiori si rinvia a quanto specificato nella relazione tecnica della legge di delega nonché alle ulteriori notizie che il Ministero della Giustizia vorrà fornire.

Infine, si comunica di condividere le perplessità manifestate dalla Commissione circa il sovradimensionamento dell'onere relativo all'anno 2005, concernenti gli articoli 1 e 20 nonché quelli da 5 a 10 e da 12 a 17, atteso che lo schema in esame avrà efficacia presumibilmente a decorrere dall'anno 2006.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante istituzione della scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150. (Atto n. 544).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

In risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato concernenti il provvedimento in oggetto indicato, si evidenzia quanto segue:

per ciò che concerne l'articolo 1, che istituisce la Scuola superiore della magistratura, e la relativa quantificazione degli oneri per l'approntamento e il funzionamento delle istituende strutture si specifica che alla determinazione degli importi complessivi si è arrivati attraverso l'imputazione analitica di diverse voci di spesa che hanno riguardato in particolare per ciò che concerne il funzionamento, quelle per la fornitura di acqua, energia elettrica, condizionamento, utenze telefoniche, pulizia locali, materiale didattico e cancelleria, custodia immobile, smaltimento rifiuti solidi urbani, manutenzione impianti eccetera, mentre in relazione alle spese di arredi e attrezzature, sono stati considerati gli oneri di locazione finanziaria;

in relazione alle articolazioni della Scuola superiore della magistratura e all'istituzione delle tre sedi previste dal provvedimento in esame, si specifica che la relazione tecnica allegata alla legge delega 150/2005, prevedeva un costo maggiore per la sede cosiddetta centrale, in termini di spese di allestimento, locazione e funzionamento della struttura e costi minori per le sedi cosiddette decentrate. Ciò,

determinato dal fatto che nella sede centrale erano previsti spazi e locali, quali ad esempio l'aula magna ed aule più capienti, non presenti nelle altre sedi territoriali. Poiché l'intendimento dell'Amministrazione è stato quello di dare pari livello e dignità alle sedi della Scuola, in sede di predisposizione della relazione tecnica allegata al decreto delegato in oggetto, si è provveduto, nell'ambito degli stanziamenti già autorizzati, a rimodulare i costi delle tre sedi, presupponendo da un lato un lieve sovradimensionamento della struttura cosiddetta centrale, in relazione alla presenza di spazi da destinare al Comitato direttivo e ai Comitati di gestione e un pari dimensionamento delle altre due strutture, da ubicare comunque tutte in centri non metropolitani e per le quali, a parità di impegni ed attività, le differenze di oneri, per quanto riguarda l'approntamento, il funzionamento e la locazione, risultano giustificate unicamente dei Comitati sopra indicati;

per ciò che concerne la quantificazione dell'onere per l'anno 2005, si concorda con la sovrastima segnalata, legata peraltro alla mera efficacia temporale prevista dal provvedimento in esame, che presumibilmente ricadrà nell'anno 2006;

in relazione al personale amministrativo da destinare alle sedi della Scuola, si

conferma che tale assegnazione avverrà nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche del Ministero della giustizia e che l'utilizzo delle stesse unità presso la Scuola (n. 20 per la sede cosiddetta « centrale » e n. 15 per ciascuna delle altre) non pregiudica l'efficienza degli uffici di provenienza in quanto la percentuale di utilizzo del personale nelle scuole è pari ad appena lo 0,1 per cento del complessivo personale in servizio.

(Articolo 2) Per ciò che concerne la quantificazione degli oneri connessi alla promozione di iniziative di studio e scambi culturali con analoghe istituzioni straniere, ivi compresa l'offerta di formazione di magistrati stranieri, si specifica che tali oneri sono stati ricompresi in quelli relativi alle spese di funzionamento.

(Articoli da 5 a 10) Con riferimento al numero di sedute del Comitato direttivo, si specifica che il numero delle sedute mensili costituisce un dato medio ricavato dalle presumibili sedute che si svolgeranno nell'arco dell'anno, avuto anche riguardo alla tipologia di attività che svolgerà il Comitato.

Per quanto riguarda l'indennità di funzione e il gettone di presenza, si specifica che essi dovranno essere determinati con apposito decreto interministeriale con riferimento anche ad analoghe indennità corrisposte presso la Scuola Superiore della P.A. Premesso che la struttura direzionale della S.S.P.A. presenta caratteristiche diverse dalla struttura prevista dalla Scuola superiore della magistratura, in cui le competenze rivestono un carattere più diffuso e collegiale rispetto alla centralità della figura del direttore della S.S.P.A., si specifica che l'analogia può essere prospettata nei soli confronti delle indennità di funzione percepite dal Direttore della scuola e dai responsabili di settore.

Per quanto concerne la mancata considerazione in RT degli oneri connessi alle missioni dei componenti del Comitato direttivo, si specifica che le indennità e i gettoni di presenza rivestono carattere forfetario e omnicomprensivo.

(Articolo 11) Si assicura l'assenza di oneri relativamente alla sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Per quanto riguarda la congruità dei gettoni, di presenza con il trattamento corrisposto alla S.S.P.A. per analoghe funzioni si ribadiscono gli elementi di risposta forniti al punto precedente; si conferma inoltre la durata nel massimo di due giorni delle trasferte dei componenti dei Comitati di gestione.

Si specifica che il numero delle sedute mensili costituisce un dato medio e prescinde da presumibili periodi di maggior frequenza delle stesse.

Si chiarisce infine che i gettoni di presenza rivestono carattere forfetario e omnicomprensivo con esclusione quindi di eventuali spese di trasferta per i componenti che provengono da sedi diverse da quelle di svolgimento delle sedute.

(Articolo 20) Si specifica che il numero dei docenti è stato determinato in ragione del numero dei corsi attivabili e che il trattamento economico degli stessi è stato parametrato sulla retribuzione media percepita dai docenti universitari, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione.

Si precisa infine che il *tutor* è compreso tra i docenti e percepisce lo stesso trattamento economico.

(Articolo 21) Si evidenzia che il tirocinio degli uditori giudiziari presso gli uffici giudiziari consente di per sé attraverso lo svolgimento dell'ordinaria attività, il raggiungimento di una adeguata preparazione dell'uditore senza la necessità di ulteriori percorsi formativi.

La previsione secondo la quale il periodo di tirocinio debba svolgersi nel capoluogo del distretto di residenza dell'uditore, è dettata da ragioni di contenimento della spesa.

Si chiarisce infine che per l'incarico del magistrato affidatario non è previsto alcun compenso.

(Articolo 22) In caso di valutazione negativa, l'uditore giudiziario può frequentare un nuovo tirocinio avente contenuto e modalità analoghi a quello precedente, da

cui differisce solo per la minore durata. Non si prevedono specifici corsi suppletivi.

(Articoli da 24 a 26) Per quanto riguarda il numero di uditori che la scuola dovrà avviare annualmente a formazione, si specifica che il numero di 90 è stato determinato con riferimento alla serie di dati medi storici riguardanti le immissioni in servizio degli ultimi anni.

Per quanto riguarda il numero di magistrati che parteciperanno ai corsi di aggiornamento professionale si precisa che tale numero è stato determinato sulla base delle presenze dei magistrati giudicanti e requirenti rilevate negli uffici giudiziari. Tale dato è stato depurato del numero delle presumibili defezioni per comprovate e motivate esigenze di ufficio ed infine rideterminato in 7500 unità.

Per quanto concerne le giornate aula, si specifica che esse sono state determinate in 6 giornate per i corsi di aggiornamento professionale, articolati in due settimane con due rientri, in 12 giornate aula per i corsi di formazione per il passaggio alle funzioni superiori, articolati in quattro

settimane con quattro rientri, ed infine in 78 giornate aula per il tirocinio degli uditori giudiziari articolato in 24 settimane e 24 rientri complessivi.

(Articoli da 29 a 31) Non si prevedono corsi suppletivi in casi di valutazione negativa dei partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento professionale.

L'attività di valutazione del magistrato da parte del CSM, in quanto rientrante nell'attività ordinariamente svolta da tale organismo, non determina oneri aggiuntivi rispetto gli ordinari stanziamenti di bilancio.

(Articolo 37) Si evidenzia che per mero errore materiale, il richiamo normativo del comma 2 non è riferirsi al comma 3 dell'articolo 1, bensì al comma 4 dello stesso articolo 1 laddove si prevede la possibilità di utilizzare per le finalità della Scuola personale già in servizio presso il Ministero della giustizia. Le spese relative all'istituzione, all'allestimento e al funzionamento della Scuola sono state debitamente quantificate in relazione tecnica.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Atto n. 545).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Articolo 1. In ordine all'adeguamento delle disponibilità finanziarie per l'attività di Segreteria del Consiglio direttivo si fa presente che la stessa può essere fronteggiata nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti presso la Corte di Cassazione, come, peraltro, evidenziato dall'Amministrazione con nota n. 143 del 16 novembre 2005 allegata in copia.

Articoli 3-11. Dalla prevista carica di vice Presidente non discendono maggiori oneri atteso che lo stesso è nominato tra i componenti non togati destinatari del compenso al cui onere si provvede nell'ambito dell'importo quantificato nella relazione tecnica alla legge n. 150 del 2005.

Articoli 4 e 12. Si evidenzia che le attività connesse alle elezioni dei componenti del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione rientrano in quelle previste a legislazione vigente per l'elezione degli altri organismi presso la Corte di Cassazione.

Articolo 6. Si rinvia a quanto evidenziato nella suindicata nota n. 143 dall'Amministrazione della Giustizia.

Articolo 9. Con riferimento alla composizione dei Consigli giudiziari si fa presente che gli stessi risultano già operanti presso le Corti d'Appello, pertanto, pos-

sono provvedere alle nuove competenze ed alla eventuale attività di segreteria nell'ambito delle risorse finanziarie all'uopo assegnate.

Articolo 14. Nel rinviare a quanto specificato dall'Amministrazione con la suindicata nota in ordine alla congruità del numero delle sedute delle riunioni mensili, relativamente alla previsione dell'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti non togati si rimanda alla quantificazione riportata nella relazione tecnica della legge n. 150 del 2005.

Articolo 17. In ordine alla determinazione del gettone di presenza si fa presente che in sede di emanazione del decreto interministeriale si provvederà a verificare che la consistenza di tali gettoni non sia superiore a quella indicata nella relazione tecnica del provvedimento.

Analoga verifica verrà effettuata relativamente ai destinatari dei predetti compensi.

Relativamente, infine, alla eventuale corresponsione del gettone di presenza al componente rappresentante dei giudici di pace si fa presente che lo stesso non va equiparato ai componenti non togati in quanto magistrato ordinario. Peraltro, sulla questione il Ministero della Giustizia ha fornito più precisi elementi.

Inoltre si fa presente:

Articolo 6. Relativamente alla misura del gettone di presenza dovuto ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione ed alla relativa spesa si fa presente che in sede di emanazione del decreto interministeriale il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a verificare che l'ammontare degli stessi sia contenuto nei limiti indicati nella relazione tecnica al provvedimento.

Circa i criteri di determinazione del numero delle riunioni si fa presente che il Ministero della Giustizia con la nota n. 143 del 16 novembre 2005 su analoga osservazione del Servizio Bilancio del Senato si è espresso nel senso che la stima di due riunioni mensili è da ritenere « ragionevole in relazione alle competenze assegnate al Consiglio ed in linea, peraltro, con la previsione delle due riunioni mensili dei Consigli giudiziari ».

Articolo 14. Le anzidette considerazioni valgono anche per la previsione contenuta all'articolo 14, concernente la determina-

zione del gettone ai componenti non togati dei Consigli giudiziari.

Si precisa, comunque, che la spesa derivante dagli articoli 6 e 14 dovrà necessariamente essere contenuta nelle disponibilità di cui all'articolo 17 e ciò anche in linea ai contenuti della relazione tecnica.

Articolo 17. In merito alle osservazioni dell'articolo 17 si fa presente che l'onere determinato dalla suddetta norma è stato configurato come limite massimo di spesa così come contemplato dalla legge delega 25 luglio 2005, n. 150.

Si fa altresì presente che il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo in oggetto andrebbe così riformulato:

« Agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, all'uopo richiamando l'apposita clausola di salvaguardia prevista dell'articolo 2, comma 42, della medesima legge ».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 10, della medesima legge (Atto n. 546).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

In risposta alle osservazioni formulate dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato concernenti il provvedimento in oggetto indicato, si forniscono i seguenti elementi di risposta:

la norma in esame determina un anticipo solo eventuale del pensionamento da parte dei magistrati che non possono più ottenere il conferimento degli incarichi direttivi. In considerazione dei profili evidenziati dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato, questa amministrazione ha provveduto a quantificare gli oneri con criteri di massima prudenzialità, in modo tale da consentire con gli stanziamenti preordinati, la copertura integrale dell'intera platea dei potenziali interessati. Infatti il dato relativo al rateo annuale di buonuscita è stato stimato in un importo di 12.218 euro, di gran lunga superiore agli importi reali che potrebbero verificarsi. Ad esempio un magistrato con 57 anni di anzianità di servizio avrebbe diritto ad un rateo annuale di buonuscita di circa 10.500 euro; nel caso di specie, è evidente che i magistrati che chiedono l'anticipo del pensionamento, raggiungendo anzianità di servizio di gran lunga minori, avrebbero astrattamente diritto ad un rateo di buonuscita inferiore a quello

sopra indicato. Appare evidente quindi, che le risorse stanziare per la copertura della norma si dimostrano sufficienti a coprire integralmente tutti i potenziali interessati, sia per il primo anno, per il quale la norma potrebbe dispiegare maggiori effetti, sia per gli anni successivi, dove il fenomeno dovrebbe tendenzialmente ridursi. In tal senso quand'anche il pensionamento costituisse un diritto soggettivo il relativo esercizio non troverebbe alcuna limitazione di sorta nella capienza dello stanziamento, che, come detto, risulta sufficiente a coprire l'intera platea dei possibili interessati.

Per quanto riguarda infine l'osservazione che l'anticipo di pensionamento potrebbe determinare oneri aggiuntivi a seguito dell'anticipata sostituzione delle unità che cessano dal servizio, si precisa che non esiste un collegamento diretto tra cessazione e nuove assunzioni, che necessariamente richiedono specifiche leggi autorizzative con conseguente provvista di nuovi fondi.

Si conferma infine la piena disponibilità delle risorse iscritte sul capitolo 1681 del Ministero dell'economia e delle finanze, preordinate, per l'appunto, agli scopi previsti dalla norma in esame.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Atto n. 547).

**DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA
DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1, si specifica che questa Amministrazione ha proceduto alla determinazione della differenza degli onori retributivi in relazione alla mutata composizione della pianta organica della Corte di Cassazione sulla base dei dati relativi all'organico di diritto, il cui contingente complessivo rimane, comunque, invariato, modificandosi solo la composizione interna. Trattandosi di revisione della pianta organica, si è ritenuto ragionevole calibrare la quantificazione degli oneri sulla base delle modifiche dell'organico di diritto con una stima di oneri, quindi, potenzialmente massima, e non sulla base delle unità effettivamente presenti, criterio che viene normalmente utilizzato solo nella formulazione delle previsioni di bilancio.

Si allega ad ogni buon fine il prospetto dimostrativo degli organici di diritto e di fatto della Corte di Cassazione e della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Si specifica inoltre che gli elementi di dettaglio presi in considerazione per il calcolo delle differenze retributive intercorrenti tra il magistrato di cassazione e il magistrato di corte d'appello comprendono lo stipendio, l'indennità integrativa speciale, l'indennità *ex lege* 27 del 1981,

la tredicesima mensilità e tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

I parametri retributivi utilizzati da questa Amministrazione per il calcolo delle differenze stipendiali sono stati tratti dal Prontuario delle competenze stipendiali del personale di magistratura, mentre quelli elaborati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato contengono trattamenti retributivi medi.

Per quanto concerne le osservazioni relative all'articolo 5, si precisa che le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi, in quanto i magistrati in possesso dei requisiti richiesti possono concorrere al conferimento delle funzioni di legittimità nel limite dei posti disponibili, mentre gli altri magistrati restano trattenuti transitoriamente nei posti soppressi, senza ingenerare posizioni soprannumerarie o modifiche stipendiali, in quanto il trattamento economico dei magistrati è legato esclusivamente alla qualifica e non alle funzioni svolte.

Tra l'altro, anche nell'ipotesi estrema di formazione di eventuali posizioni in soprannumero, tali posizioni riguarderebbero solo la pianta organica dell'ufficio «Corte di Cassazione» e non anche la dotazione organica complessiva della magistratura che resterebbe comunque invariata.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Ufficio Centrale
C.S.C. ROMA
cod. CC Ind. 328.46
Uff. I
FUNZIONE

16-11-2005
pop. 436,604 comuni: 0

FUNZIONE	ORG.	PRES.	ENT.	USC.	VAC.	VACANZE	
						Pub.	Non
P.P.C.-Primo Pres. Cassazione	1	1					
P.A.C.-Pres. Aggiunto	1	1					
P.S.C.-Pres. Sezione	54	48			6	5*	1
C.C.C.-Cons. Corte Cassazione	288	254			34		34
D.A.C.-Mag. App. Destinati	30	26			4		4
D.T.C.-Mag. Trib. Destinati	22	16		2	8	2*	6
Tot.	396	346	0	2	52	7	45

Perc.Scop. = 13.131%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Ufficio Centrale
P.G.C. ROMA
cod. PGCC Ind. 48.62
Uff. I
FUNZIONE

16-11-2005
pop. 436,604 comuni: 0

FUNZIONE	ORG.	PRES.	ENT.	USC.	VAC.	VACANZE	
						Pub.	Non
P.G.C.-Proc. Gen. Cassazione	1	1					
A.G.C.-Avvocato Gen. Cass.	1	1					
S.P.C.-Sostituto Proq. Gen.	5	5					
-	43	44			-1		-1
A.D.P.-Mag. App. Destinati	22	17			5		5
Tot.	72	68	0	0	4	0	4

Perc.Scop. = 5.556%

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE:

5-04628 Grandi: Eventuale coinvolgimento di appartenenti alla Guardia di Finanza nelle indagini sul sedicente dipartimento studi strategici antiterrorismo	79
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	89
5-04959 Leo: Dichiarazione integrativa relativa alla deduzione di spese derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea .	79
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	90

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2006. Atto n. 557 (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .	80
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	92

SEDE REFERENTE:

Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena. Testo unificato C. 5406 Vigni, C. 6075 Migliori e C. 6156 Degennaro (Seguito dell'esame e rinvio)	85
---	----

RISOLUZIONI:

7-00664 Benvenuto: Esecuzione tributaria per le donazioni di attrezzature informatiche in favore delle ONLUS (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00144)	87
ALLEGATO 4 (Testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	93
7-00699 Benvenuto: Modalità di tassazione dei lavoratori frontalieri italiani (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00145)	88
ALLEGATO 5 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del vicepresidente Alfiero GRANDI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.45.

Alfiero GRANDI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04628 Grandi: Eventuale coinvolgimento di appartenenti alla Guardia di Finanza nelle indagini sul sedicente dipartimento studi strategici antiterrorismo.

Alfiero GRANDI, *presidente*, rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alfiero GRANDI, *presidente*, replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo, ricordando come il Ministro dell'interno abbia immediatamente avviato il procedimento di sospensione degli agenti di polizia coinvolti nelle indagini, condotte dalla magistratura di Genova, sul sedicente dipartimento studi strategici antiterrorismo. Sottolinea la gravità della vicenda che, a prescindere dall'eventuale futura scoperta di più gravi responsabilità di carattere eversivo, si connota per gravissimi abusi delle funzioni svolte, con grave danno anche dell'immagine internazionale dell'Italia, atteso che i componenti di tale organizzazione tenevano regolari rapporti con strutture dell'Unione Europea e della NATO, operando a livello internazionale. Ritiene poi poco persuasive le giustificazioni addotte nella risposta fornita dal sottosegretario, osservando come nei regolamenti che presiedono al funzionamento della Guardia di Finanza sia possibile trovare argomenti anche per fondare giuridicamente un provvedimento di immediata sospensione del sottufficiale coinvolto, considerando al riguardo del tutto insufficiente il provvedimento di assegnazione interna ad incarichi non operativi, della quale si riferisce nella risposta. Ritiene al riguardo che il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto assumere un tale provvedimento cautelare, anche a rischio di successivi interventi della Magistratura amministrativa, volti ad annullarlo in via successiva. Osserva che, data la gravità della situazione illustrata, un tale atto

sarebbe stato politicamente opportuno, evitando il sospetto di un'eccessiva debolezza dell'amministrazione nel reprimere deviazioni di tale gravità. Ritiene inoltre che il Governo in questa occasione avrebbe dovuto manifestare il fermo proposito di emanare un regolamento in grado di risolvere le lacune normative evidenziate nella risposta del sottosegretario, tanto più evidenti ove si consideri che se le stesse accuse fossero state rivolte ad un ufficiale non sarebbero sorti dubbi circa la possibilità di assumere un provvedimento sospensivo. Auspicando che il Governo riconsideri i suoi orientamenti al riguardo, si riserva di assumere ulteriori iniziative parlamentari sull'argomento.

5-04959 Leo: Dichiarazione integrativa relativa alla deduzione di spese derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea.

Maurizio LEO (AN), illustra l'interrogazione in titolo, che è volta ad evidenziare un problema che sta causando gravi difficoltà a numerose imprese che hanno ommesso, per mera dimenticanza, di indicare nella dichiarazione dei redditi l'ammontare dedotto delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese domiciliate fiscalmente fuori dall'Unione europea, ricordando che, in base ai commi 10 e 11 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, tale indicazione è necessaria per ammettere in deduzione i predetti importi. A tale proposito sottolinea come siano in corso accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria a carico di tali contribuenti, alcuni dei quali si sono conclusi con la irrogazione di sanzioni e con l'esclusione della deduzione fiscale per le somme non indicate.

L'interrogazione intende conoscere l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla possibilità di consentire ai contribuenti interessati di sanare tale omissione, mediante una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 8 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 322 del 1988, in cui siano indicate l'ammontare delle spese e dei componenti negativi dedotti non evidenziati nella dichiarazione originaria, sottolineando la necessità che tale dichiarazione possa essere effettuata anche dopo l'avvio dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e limitando in tal caso la sanzione al minimo edittale, pari a 258 euro.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA con riferimento ad alcune anticipazioni giornalistiche circa il contenuto della risposta all'interrogazione in titolo, stigmatizza il comportamento di coloro che, pur tenuti al segreto funzionale, hanno fornito alla stampa notizie che dovevano essere rese note innanzitutto in questa sede, in occasione dello svolgimento dell'interrogazione. Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio LEO (AN), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, osservando come essa risulti rassicurante per quanto riguarda i contribuenti nei confronti dei quali non siano ancora iniziati gli accertamenti fiscali, mentre risulta preoccupante con riferimento ai contribuenti per i quali tali accertamenti sono già in corso.

Ritiene infatti che i principi costituzionali in materia di imposizione fiscale debbano essere rispettati in ogni occasione, osservando come la soluzione prescelta dall'Amministrazione finanziaria finisca per tassare i ricavi e non il reddito, impedendo la deduzione dei costi e delle spese relative a tali ricavi. Osserva inoltre come l'omissione compiuta da tali contribuenti, riferita soprattutto all'esercizio 2002, non abbia comportato alcun concreto danno all'Amministrazione finanziaria e come non consentire la regolarizzazione, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa contenente tali indicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, rischi di danneggiare in modo rilevante e iniquo tali soggetti.

Si riserva quindi di assumere ulteriori iniziative in merito.

Alfiero GRANDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del vicepresidente Alfiero GRANDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2006. Atto n. 557.

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmine DEGENNARO (UDC), *relatore*, rileva come lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2006 sia sottoposto all'esame della Commissione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, il quale rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 ottobre, il quale ha natura non perentoria, previo parere delle competenti Commissioni, l'individuazione, fino ad un massimo di dodici, delle lotterie nazionali da effettuare ogni anno, oltre ad una lotteria internazionale.

Passando ad esaminare i contenuti del provvedimento, osserva come per l'anno 2006 venga ulteriormente ridotto da 5 a 4 il numero complessivo delle lotterie cosiddette « storiche », al fine di evitare un eccessivo affollamento nel calendario, consentire un'adeguata attività promozionale

e scongiurare, pertanto, il rischio di pregiudicare un esito positivo della vendita dei biglietti, in quanto, secondo la relazione tecnica allegata allo schema di decreto, la previsione di ulteriori lotterie non avrebbe consentito la permanenza sul mercato, per ciascuna manifestazione, tale da permetterne un'adeguata commercializzazione dei biglietti.

Il contenuto dello schema di decreto appare coerente con la normativa di cui alla citata legge n. 62 del 1990, la quale prevede che la scelta delle manifestazioni da collegare alle lotterie debba avvenire tenendo conto della loro rilevanza ed impone l'osservanza di alcuni criteri, quali un'equilibrata ripartizione geografica, l'avvicendamento annuale, l'inserimento di lotterie riconducibili alle diverse tipologie culturali, storiche, sportive e folcloristiche delle manifestazioni da abbinare.

Al riguardo è stata attuata anche quest'anno un'ampia rotazione tra le manifestazioni abbinata, tenendo conto, secondo quanto indicato nella relazione allegata allo schema di decreto ministeriale, delle manifestazioni di maggiore importanza e che esercitano un maggiore richiamo sul pubblico, e mantenendo manifestazioni, quali il Festival della Canzone italiana e il Gran Premio di Agnano, che figurano costantemente tra gli eventi abbinati alle lotterie.

Sono state inserite, pertanto, tra le manifestazioni «capofila», oltre alla Lotteria Italia, il Festival della Canzone italiana di Sanremo, il Gran Premio di Agnano e la Lotteria della Pace della Buona Azione, la quale è stata proposta dall'Associazione Poliziotti italiani ed ha ottenuto il sostegno di alcuni comuni.

È stata inoltre dedicata attenzione a manifestazioni che interessano regioni mai rappresentate in passato, come nel caso della *Bataille de Reines* di Aosta, ovvero località a spiccata vocazione turistica, quali il Palio di Sant'Anna di Ischia.

Anche in questa occasione si è seguito il criterio dell'abbinamento «a grappolo» di una pluralità di manifestazioni per ciascuna lotteria, che assumono rilievo sotto il profilo sportivo (Gran Premio di

Agnano), storico (Palio dell'Oca di Trento, Giostra delle Quintana di Foligno, Palio di Sant'Anna di Ischia), folcloristico (Carnevale di Acireale, Carnevale di Gallipoli, *Bataille de Reines* di Aosta), culturale (Festival della Canzone italiana) e sociale (Lotteria per la Pace e la Buona Azione).

Il criterio adottato per gli abbinamenti favorisce la conoscenza di realtà locali, e consente anche positive ricadute economiche in una pluralità di aree del territorio nazionale, considerando che per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate dai Comuni un terzo degli utili è devoluto ai Comuni stessi, ma con il vincolo di utilizzare le somme incassate per perseguire finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Sotto altro profilo evidenzia come la Lotteria Italia, attraverso il tradizionale abbinamento con una trasmissione televisiva, si configuri come «interattiva», in modo da consentire di realizzare nel corso della manifestazione, in aggiunta ai premi connessi alla estrazione finale, vincite di premi minori con le modalità proprie delle lotterie istantanee ovvero in sinergia con le trasmissioni televisive abbinata.

A questo proposito segnala come la relazione allo schema di decreto sottolinea l'intenzione del Governo di vagliare la possibilità di estendere tale carattere di interattività anche alle altre lotterie indicate nello schema di decreto ministeriale.

Ricorda, a tale riguardo, che l'opportunità di ricorrere a tale tipologia di lotterie era stata sottolineata nei pareri espressi da questa Commissione sugli schemi di decreto presentati negli scorsi anni.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianpietro SCHERINI (FI) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, rilevando inoltre l'assenza, nello schema di decreto ministeriale, di talune manifestazioni presenti fino allo scorso

anno, quale il Carnevale di Viareggio, che riscuotono notevole interesse presso il pubblico e rivestono notevole interesse sotto il profilo storico e culturale. In tale contesto auspica che il Governo possa valutare l'opportunità di mantenere tali eventi nell'ambito di quelli abbinati alle lotterie che avranno luogo nel 2006.

Antonio PEPE (AN) rileva come lo schema di decreto ministeriale rispetti pienamente le previsioni della disciplina vigente in materia, sia per quanto riguarda la ripartizione geografica delle manifestazioni abbinata, sia per quanto riguarda la loro alternanza, sia, infine, per quanto attiene alle potenzialità di gettito che può essere realizzato dalle manifestazioni stesse. Esprime inoltre grande apprezzamento per l'inserimento della Lotteria per la Pace e della Buona azione, di cui sottolinea il notevole rilievo sociale.

Si rimette quindi alla valutazione del Governo circa l'opportunità di mantenere il Carnevale di Viareggio tra le manifestazioni abbinata, in considerazione del rilievo nazionale di tale evento.

Carlo CARLI (DS-U) rileva come non tutti i criteri fissati dalla disciplina vigente in materia siano stati rispettati dal Governo in sede di predisposizione dello schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie da svolgere nel 2006, sottolineando come manchi una adeguata rappresentanza degli eventi organizzati nelle regioni del Centro-Italia.

In tale contesto stigmatizza, in particolare, la mancata indicazione del Carnevale di Viareggio. Sottolinea inoltre l'esigenza di individuare modalità di promozione più efficace per i biglietti delle lotterie, evidenziando come il mantenimento del Carnevale di Viareggio tra le manifestazioni previste potrebbe risultare particolarmente utile per richiamare l'attenzione del pubblico, in considerazione della grande tradizione storica e della rilevanza culturale di tale evento.

Francesco TOLOTTI (DS-U) sottolinea la necessità di approfondire maggiormente

i dati relativi all'andamento delle lotterie nel corso del 2005, al fine di valutare l'opportunità delle scelte compiute dal Governo in sede di predisposizione dello schema di decreto ministeriale.

In particolare, ritiene indispensabile svolgere un'attenta riflessione sulle nuove modalità di promozione della vendita dei biglietti delle lotterie, al fine di risolvere i problemi legati al progressivo calo delle vendite, attenuando la pericolosa tendenza, favorita anche dalle disposizioni introdotte dal Governo in sede di legge finanziaria, ad estendere la diffusione di taluni videogiochi, i quali, per le loro caratteristiche, possono sempre più essere assimilati al gioco d'azzardo.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) esprime apprezzamento per il rigore e l'attenzione con le quali il sottosegretario Contente segue le problematiche afferenti al settore dei giochi, evidenziando tuttavia come, nonostante le iniziative assunte in merito dal Governo, il settore delle lotterie stia attraversando da tempo una fase di grande difficoltà, caratterizzata dalla progressiva riduzione delle entrate che, secondo i dati assestati 2005, sono risultate pari a 17 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'anno precedente di circa 40 milioni.

In tale contesto ritiene necessario individuare nuovi meccanismi che consentano di superare tale condizione di criticità, rafforzando il collegamento delle lotterie con le manifestazioni, organizzate a livello locale, abbinata alle lotterie stesse.

Occorre inoltre affrontare il problema relativo ai premi non riscossi delle lotterie, superando il sistema attuale e prevedendo che tali somme siano prioritariamente destinate ad incrementare il montepremi.

Sottolinea altresì la necessità di fare definitiva chiarezza sulla vicenda relativa alla partecipazione di Diego Armando Maradona ad un programma televisivo Rai abbinato alla Lotteria Italia, sottolineando l'inopportunità di aver legato l'immagine dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che sponsorizzano tale trasmissione, ad un soggetto che risulta notoriamente debitore di una somma note-

vole a titolo di imposte non versate, ed al quale è stato inoltre riconosciuto dalla Rai stessa un notevole emolumento, quantificato in circa 1,5 milioni di euro, pagati estero su estero.

Con riferimento al mancato inserimento, tra le manifestazioni abbinate, del Carnevale di Viareggio, auspica che il Governo possa tenere conto delle osservazioni espresse nel corso del dibattito.

Mario LETTIERI (MARGH-U) sottolinea, in generale, il grave declino che caratterizza l'economia e l'intera società italiana, evidenziando il proliferare di modalità di gioco che pongono notevoli perplessità sul piano etico. Passando quindi al merito del provvedimento in esame, ritiene che la rotazione degli eventi capofila abbinati alle lotterie non dovrebbe interessare le manifestazioni di maggior rilevanza storica, quale il Carnevale di Viareggio.

Stigmatizza quindi la grave vicenda relativa alla partecipazione di un noto evasore fiscale, quale Diego Armando Maradona, alla trasmissione televisiva collegata alla Lotteria Italia, evidenziando in tale contesto il livello esorbitante degli emolumenti riconosciuti dalla Rai ad alcuni soggetti, ed auspicando maggiore attenzione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, sui controlli tributari che dovrebbero essere effettuati su tutti i soggetti che abbiano rapporti commerciali con la stessa Rai.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) esprime rammarico per il mancato inserimento, nell'ambito dello schema di decreto, della Lotteria di Merano, auspicando che il Governo si dimostri disponibile ad integrare in tale senso il decreto stesso.

Alfiero GRANDI (DS-U) sottolinea l'opportunità di inserire, tra le manifestazioni previste per il 2006, la Lotteria Maratona d'Italia di Carpi, rilevando come tale evento riscuota un notevole interesse popolare e abbia ottenuto negli anni scorsi risultati di vendita piuttosto soddisfacenti.

Sottolinea quindi come il Comune di Castelbuono, ubicato nella provincia di Palermo, abbia chiesto che le manifestazioni organizzate nel suo territorio possano essere anch'esse inserite nel novero degli eventi abbinati alle lotterie previste per il 2006, auspicando che il Governo possa tenere conto di tale indicazione.

Michele ZUIN (FI) ricorda che i decreti ministeriali di individuazione delle lotterie emanati negli scorsi anni annoveravano anche la Lotteria legata alla Regata Storica di Venezia, raccomandando quindi al Governo di tenere conto di tale manifestazione in sede di emanazione del decreto.

Il sottosegretario Manlio CONTENUTO dichiara innanzitutto di annettere grande importanza ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto, ricordando, a questo proposito, che le osservazioni espresse dalle stesse Commissioni lo scorso anno richiedessero di applicare un criterio di rotazione delle manifestazioni anche per quanto riguarda gli eventi capofila, valorizzando in particolare quelle che siano in grado di assicurare un maggior riscontro in termine di vendite dei biglietti. In tale contesto, e vista anche la necessità di ridurre il numero complessivo delle lotterie, al fine di concentrare l'attenzione del pubblico su un numero minore di eventi, e di far fronte al progressivo calo dei biglietti venduti, non ritiene possibile garantire la permanenza nel decreto ministeriale di tutte le manifestazioni previste negli anni precedenti, quali, ad esempio, il Carnevale di Viareggio.

In tale contesto evidenzia, peraltro, come il numero delle domande di abbinamento si sia significativamente contratto, riducendosi da circa 60 a 30, anche in considerazione della riduzione degli introiti riconosciuti ai soggetti organizzatori, sottolineando quindi come non sia possibile prevedere l'abbinamento ad una singola lotteria di un numero eccessivamente ampio di manifestazioni, in quanto ciò comporterebbe l'assegnazione a ciascun organizzatore di un introito irrisorio.

Per quanto riguarda specificatamente la questione relativa al Carnevale di Viareggio, rileva, con riferimento alle considerazioni del deputato Carli, come non sussista per l'Amministrazione finanziaria la possibilità di assumere specifiche iniziative volte ad incentivare la vendita dei biglietti su singole porzioni del territorio nazionale, ricordando, peraltro, come, nonostante gli sforzi compiuti a tale fine lo scorso anno, il numero dei biglietti della Lotteria abbinata al Carnevale di Viareggio venduti nel territorio del medesimo comune abbia costituito una percentuale assai bassa, pari a circa l'1 per cento, del totale dei biglietti venduti della stessa Lotteria.

Esprime quindi la massima disponibilità a tenere conto delle indicazioni che saranno contenute nel parere della Commissione, rilevando peraltro, fin d'ora, l'impossibilità di procedere ad abbinamenti multipli eccessivamente ampi alle singole Lotterie.

Per quanto riguarda invece i rilievi concernenti il mancato inserimento della Lotteria di Merano e della Regata Storica di Venezia, evidenzia come, nel primo caso, la relativa domanda sia giunta oltre i termini fissati di avvio dell'iter parlamentare di esame dello schema di decreto, mentre, nel secondo caso, non sia pervenuta alcuna richiesta in merito, sottolineando quindi come la disciplina non consenta di tenere conto di tali eventi.

Con riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Benvenuto in merito alla partecipazione di Diego Armando Maradona alla trasmissione televisiva collegata alla Lotteria Italia, evidenzia come, nell'ambito dei rapporti esistenti tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Rai, non sussista la possibilità di formulare alcun indirizzo politico circa le partecipazioni alla medesima trasmissione televisiva. Ritiene, peraltro, che sia possibile vigilare affinché non si ripetano, in futuro, casi analoghi a quello segnalato, rilevando, peraltro, le difficoltà e i rischi che potrebbero derivare dall'attribuire all'Amministrazione finanziaria il potere di vigilare i soggetti chiamati a partecipare a

tale trasmissione, ritenendo che tali problematiche debbano essere più opportunamente ricondotte alla competenza degli organismi chiamati istituzionalmente a vigilare sulla Rai.

Per quanto riguarda le osservazioni relative all'ammontare dei premi non riscossi, evidenzia la riduzione di tali somme riscontratasi nell'anno in corso, riservandosi comunque di fornire alla Commissione dati definitivi in merito.

Pone quindi alla disposizione della Commissione l'elenco delle domande per l'abbinamento alle lotterie nazionali del 2006.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) con riferimento alla questione relativa alla partecipazione di Diego Armando Maradona alla trasmissione televisiva collegata alla Lotteria Italia, condivide le cautele espresse dal sottosegretario, rilevando tuttavia la necessità di evitare, in futuro, il ripetersi di situazioni incresciose, quali quelle denunciate dagli atti di sindacato ispettivo presentati in materia dai gruppi di opposizione, introducendo talune regole di condotta che escludano la possibilità di legare eventi televisivi sponsorizzati dall'Amministrazione finanziaria a personaggi noti come evasori fiscali.

Carmine DEGENNARO (UDC), *relatore*, alla luce delle risultanze emerse dal dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del vicepresidente Alfiero GRANDI.

La seduta comincia alle 14.50.

Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena.

Testo unificato C. 5406 Vigni, C. 6075 Migliori e C. 6156 Degennaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Alfiero GRANDI, *presidente*, avverte che nel corso della precedente seduta erano stati accantonati gli emendamenti Sergio Rossi 1.2, Degennaro 1.7, Sergio Rossi 1.8 e 1.12 (vedi allegato 2 al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 novembre 2005). Avverte altresì che l'emendamento Degennaro 1.7 è stato ritirato dal presentatore.

Antonio PEPE (AN), *relatore*, si dichiara disponibile a rivedere il parere espresso sull'emendamento Sergio Rossi 1.8, qualora esso sia riformulato nel senso di aggiungere un ulteriore comma dopo il comma 2 nel quale prevedere che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate altre associazioni storiche che svolgano attività analoghe a quelle delle Contrade Storiche di Siena per manifestazioni similari ai quali siano riconosciuti i medesimi benefici fiscali previsti dal provvedimento.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) ritiene che la riformulazione proposta dal relatore rischi di comportare notevoli problemi sul piano della quantificazione degli oneri finanziari recati dall'intervento legislativo e della loro copertura, i quali saranno certamente rilevati in occasione dell'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio, rischiando in tal modo di compromettere l'iter legislativo del provvedimento stesso. Ribadisce, invece la necessità di accelerare il più possibile i tempi di approvazione, dichiarando a tal fine la disponibilità del proprio gruppo a favorire il trasferimento dell'esame alla sede legislativa ed invitando il deputato Sergio Rossi a trasfondere il

contenuto dei propri emendamenti in un ordine del giorno che potrebbe, a suo giudizio, realizzare adeguatamente gli obiettivi ad essi sottesi.

Sergio ROSSI (LNFP) ritiene che lo strumento dell'ordine del giorno non sia sufficiente a realizzare gli obiettivi sottesi ai propri emendamenti, considerando quindi necessario stabilire nel testo del provvedimento, l'estensione dei benefici previsti per le contrade storiche anche alle altre manifestazioni di carattere simile esistenti nelle restanti parti del territorio nazionale.

Alfiero GRANDI, *presidente*, al fine di superare le problematiche di carattere finanziario correttamente evidenziate dal deputato Benvenuto, suggerisce la possibilità che l'estensione dei benefici fiscali alle altre associazioni storiche avvenga entro un limite massimo di spesa.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) esprime al preoccupazione che la posizione strumentalmente assunta dal deputato Sergio Rossi rischi di pregiudicare l'approvazione del provvedimento, suggerendo quindi di procedere senz'altro alla votazione degli emendamenti accantonati.

Michele ZUIN (FI) sottolinea l'opportunità di individuare una soluzione che consenta di non pregiudicare l'ulteriore corso del provvedimento, senza tuttavia giungere alla reiezione degli emendamenti presentati dal deputato Sergio Rossi, considerando al tal fine positivamente il suggerimento formulato dal Presidente.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) non ritiene che l'indicazione di un tetto massimo di spesa rispetto all'allargamento dei benefici fiscali recati dal provvedimento possa risolvere in via definitiva le problematiche afferenti alla copertura finanziaria dell'intervento legislativo, non essendo possibile individuare preventivamente le singole realtà che potrebbero avvalersi di tale estensione. Ritiene quindi che l'approvazione dell'emendamento Sergio Rossi

1.8 anche qualora riformulato sulla base di indicazioni del relatore rischi di snaturare la natura del provvedimento, che risulterebbe applicabile a tutte le associazioni storiche, determinando oneri molto consistenti di difficilissima copertura.

Fabrizio VIGNI (DS-U) pur comprendendo gli errori che hanno indotto il deputato Sergio Rossi alla presentazione dei propri emendamenti, sottolinea il carattere del tutto peculiare delle contrade storiche di Siena, evidenziando come un ampliamento nell'ambito di applicazione dei benefici previsti rischi di impedire l'approvazione dell'intervento legislativo, invitando quindi il deputato Sergio Rossi a ritirare le sue proposte emendative.

Riccardo MIGLIORI (AN) esprime anch'egli l'invito al deputato Sergio Rossi a ritirare in questa fase i propri emendamenti, al fine di consentire uno spedito *iter* del provvedimento, prospettando la possibilità che gli emendamenti siano nuovamente presentati in occasione della discussione in Assemblea, ovvero successivamente all'eventuale trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) si associa anch'egli all'invito nei confronti del deputato Sergio Rossi a ritirare i propri emendamenti, i quali potrebbero essere eventualmente presentati in una fase successiva.

Antonio PEPE (AN), *relatore*, concorda con le considerazioni emerse nel corso del dibattito ribadendo l'invito al presentatore a ritirare gli emendamenti Sergio Rossi 1.2, 1.8 e 1.12, ferma restando la possibilità di ripresentarli in una fase successiva dell'esame quando saranno stati maggiormente approfonditi i profili relativi alla copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Sergio ROSSI (LNFP) non ritiene di poter accogliere l'invito al ritiro dei propri emendamenti, rilevando come essi non determinino, a suo giudizio le conseguenze problematiche sul piano degli oneri finan-

ziari paventati dal deputato Benvenuto, e sottolineando, in ogni caso, come tale profilo debba essere più opportunamente affrontato fin d'ora, e non in una fase successiva.

Alfiero GRANDI, *presidente*, ribadisce l'opportunità di approfondire maggiormente le problematiche di carattere finanziario che potrebbero essere determinate dall'approvazione degli emendamenti presentati dal deputato Sergio Rossi, ritenendo opportuno ritirarli in questa fase, onde evitare di preconstituire fin d'ora un ostacolo all'approvazione del provvedimento.

Sergio ROSSI (LNFP) dissente dalle considerazioni del Presidente, ritenendo che la Commissione debba fin d'ora ampliare l'ambito di applicazione del provvedimento, riservandosi di valutare successivamente i rilievi di ordine finanziario che potrebbero essere espressi dalla Commissione Bilancio.

Antonello GIACOMELLI (MARGH-U) ritiene che i termini della discussione siano ormai chiari e che l'obiettivo degli emendamenti presentati dal deputato Sergio Rossi sia quello di bloccare fin d'ora l'*iter* di approvazione del provvedimento, rilevando pertanto l'opportunità di procedere alla votazione degli emendamenti accantonati.

Sergio ROSSI (LNFP) respinge le considerazioni del deputato Giacomelli sottolineando come il suo intento sia quello di contribuire a migliorare il testo del provvedimento ampliando l'applicazione delle misure agevolative a tutte quelle realtà che si trovino in condizioni analoghe delle Contrade Storiche di Siena.

Fabrizio VIGNI (DS-U) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo su tutti gli emendamenti presentati dal deputato Sergio Rossi.

Antonello GIACOMELLI (MARGH-U) dichiara il voto contrario del proprio

gruppo sugli emendamenti del deputato Sergio Rossi, sottolineando come essi rischiano di snaturare il provvedimento, risultando inoltre contraddittori culturalmente rispetto alla stessa linea politica perseguita dalla Lega Nord, la quale è stata sempre orientata all'obiettivo di valorizzare le specificità locali. Ritiene peraltro che, in altra sede, sarà possibile ritrovare le ragioni di una condivisione unitaria da parte delle forze politiche sull'intervento legislativo, superando contrarietà che appaiono legate a posizioni meramente personali.

Riccardo MIGLIORI (AN) esprime rammarico per la posizione assunta dal deputato Sergio Rossi, dichiarando il proprio voto contrario sugli emendamenti da questi presentati, i quali rischiano di ostacolare fin d'ora l'iter parlamentare del provvedimento.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sergio Rossi 1.2, 1.8 e 1.12.

Alfiero GRANDI, *presidente*, avverte che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del vicepresidente Alfiero GRANDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00664 Benvenuto: Esecuzione tributaria per le donazioni di attrezzature informatiche in favore delle ONLUS.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00144).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 17 novembre 2005.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) ribadisce la rilevanza della risoluzione, la quale è volta a consentire la cessione da parte delle aziende delle apparecchiature informatiche obsolete alle ONLUS, senza che sia dovuto l'importo dell'Imposta sul valore aggiunto, auspicando che sia possibile approvare l'atto di indirizzo nella seduta odierna.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA sottolinea preliminarmente come il settore informatico sia particolarmente esposto a pratiche di elusione fiscale, specie con riferimento al materiale usato, sussistendo il rischio che attrezzature elettroniche siano cedute a organizzazioni non lucrative di comodo, permettendo ai commercianti di riconvertire strumenti ancora commercialmente appetibili, evitando il pagamento dell'IVA. Considera tuttavia importante l'esigenza, rappresentata nell'atto di indirizzo in titolo, di consentire ad organismi privati che operano a finalità sociali di disporre gratuitamente della strumentazione informatica utile ai loro scopi.

Per tale ragione suggerisce di riformulare il testo della risoluzione, nel senso di impegnare il Governo ad assumere iniziative volte ad incrementare i limiti massimi di valore per le cessioni a titolo di liberalità alle ONLUS, con riferimento a tale tipologia di beni, attualmente stabilito dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 460 del 1997. Ritiene infatti che tale misura possa essere sufficiente a risolvere l'esigenza sottesa all'atto di indirizzo.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) riformula la propria risoluzione (*vedi allegato 4*), ringraziando il sottosegretario per la sensibilità dimostrata rispetto alla problematica oggetto dell'atto di indirizzo.

Rolando NANNICINI (DS-U) preannunzia il proprio voto favorevole sulla risoluzione, come riformulata.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA esprime una valutazione favorevole sulla risoluzione, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il numero 8-00144.

7-00699 Benvenuto: Modalità di tassazione dei lavoratori frontalieri italiani.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00145).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 4 novembre 2005.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) sottolinea la situazione di disagio nella quale si trovano i lavoratori frontalieri che operano nella Repubblica di San Marino e nel Principato di Monaco, a causa della circostanza che con tali Stati l'Italia non ha ancora stipulato accordi volti ad evitare il fenomeno delle doppie imposizioni fiscali. Osserva come con il Principato di Monaco l'intesa al riguardo appaia molto lontana, mentre sembra più vicina la soluzione del problema con riferimento alle trattative in corso con la Repubblica di San Marino. Per tali ragioni ritiene che la soluzione prospettata nell'atto di indirizzo in discussione, consistente nell'elevazione della franchigia, il cui importo è fermo a 8.000 euro da diversi anni, possa rappresentare una risposta efficace alle problematiche di tali lavoratori.

Sottolinea inoltre l'importanza di affrontare in termini equi il problema della doppia imposizione anche con riferimento ai pensionati, osservando come attualmente i cittadini italiani, residenti nel Principato di Monaco che godano di un trattamento pensionistico maturato con riferimento a prestazioni di lavoro svolte in quello Stato, siano sottoposti a una

tassazione sul reddito pressoché nulla, mentre risultino pesantemente tassati qualora decidano di trasferire la loro residenza in Italia. In tale contesto giudica paradossale che si sia consentito il rientro dei capitali esportati illegittimamente a fronte del pagamento di una modesta aliquota del 2 per cento, mentre si sottopone a una rigorosa tassazione tali soggetti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA sottolinea come la questione sottesa all'atto di indirizzo in titolo risulti piuttosto complessa, non essendo possibile in particolare calcolare con precisione, in base ai dati attualmente a disposizione dei competenti uffici, i limiti entro i quali potrebbe essere incrementato l'importo di detta franchigia ed i relativi oneri. Per tale ragione dichiara di condividere, in linea di massima, il contenuto della risoluzione, suggerendo tuttavia di riformulare il terzo paragrafo degli impegni, nel senso di adottare iniziative normative volte ad elevare la quota esente, senza tuttavia indicare in termini precisi tale importo.

Giorgio BENVENUTO (DS-U), accogliendo l'invito del sottosegretario Molgora riformula la propria risoluzione (*vedi allegato 5*), auspicando che sia possibile dare rapidamente soluzione al problema, che potrebbe essere affrontato già nell'ambito del disegno di legge finanziaria, ricordando a tale proposito la presentazione, da parte del proprio gruppo, di taluni emendamenti in tal senso.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA esprime una valutazione favorevole sulla risoluzione, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il numero 8-00145.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04628 Grandi: Eventuale coinvolgimento di appartenenti alla Guardia di Finanza nelle indagini sul sedicente dipartimento studi strategici antiterrorismo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In ordine alla vicenda segnalata dagli Onorevoli interroganti con la *question time* in esame, il Comando generale della Guardia di finanza ha riferito che un solo appartenente alla Guardia di finanza risulta coinvolto.

Il predetto Comando generale ha, inoltre, comunicato che:

1) il contesto penale riconducibile all'atto di sindacato ispettivo in argomento è, tuttora, nella fase delle indagini preliminari, per le quali la competente Autorità giudiziaria non ha rilasciato il nulla osta per la comunicazione agli Organi centrali;

2) allo stato, nei confronti del militare coinvolto – attualmente impiegato in incarichi non operativi – non può, *ex lege*, essere considerata l'eventuale adozione di un provvedimento sospensivo di natura cautelare, ad eccezione delle misure previste dagli articoli 289 del codice di procedura penale e 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, comunque disposte a cura della stessa Autorità giudiziaria e, al momento, non vagliate dal medesimo organo giudiziario, in quanto il predetto militare riveste lo status di indagato, non essendo stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale, ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04959 Leo: Dichiarazione integrativa relativa alla deduzione di spese derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si affrontano aspetti applicativi dell'articolo 110, commi 10 e 11, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Si chiede, in sintesi, di sapere segnatamente se sia possibile una dichiarazione integrativa per sopperire alla mancata indicazione separata, in quella originaria dei redditi, degli importi dedotti in relazione ad operazioni intervenute con soggetti residenti in Paesi da *black list*.

Acquisiti elementi valutativi presso l'Agenzia delle entrate, può rappresentarsi quanto segue.

Dal combinato disposto dei commi 10 e 11 dell'articolo 110 Tuir si desume che non sono deducibili i componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2002, modificato dal decreto ministeriale 22 marzo 2002.

Tuttavia, qualora i componenti negativi di reddito siano separatamente indicati nella dichiarazione, e sempre che il contribuente fornisca all'amministrazione finanziaria le prove indicate nel menzionato comma 11 (svolgimento di un'attività commerciale effettiva o effettivo interesse economico all'effettuazione delle transazioni), la deduzione è ammessa, in deroga alla previsione del comma 10.

La separata indicazione dei componenti negativi costituisce, quindi, condizione autonoma e necessaria, anche se non sufficiente, ai fini della deducibilità degli stessi,

come peraltro già precisato nella risoluzione 46/E del 16 marzo 2004 dell'Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, si ritiene, in relazione al quesito posto, che nel caso in cui i costi non siano stati separatamente indicati in dichiarazione, al contribuente non è consentito correggere la dichiarazione, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 2, commi 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Invero, dalla correzione della dichiarazione non discende né una rettifica del reddito a favore del fisco, né una rettifica dello stesso a favore del contribuente. La separata indicazione dei costi, realizzata eventualmente in sede di rettifica della dichiarazione, infatti, non determinerebbe un aumento della base imponibile del contribuente (presupposto per l'applicazione del comma 8 dell'articolo 2), né una riduzione della stessa (presupposto per l'applicazione del comma 8-bis, come si desume dalla Circolare 6/E del 25 gennaio 2002).

Una simile conclusione è supportata, nel caso in esame, anche dalla ratio della norma recata dal citato articolo 110, comma 11, che, nel prescrivere la separata indicazione in dichiarazione dei costi e nel subordinare espressamente la deducibilità degli stessi a questa condizione, intende predisporre le condizioni necessarie perché il monitoraggio delle operazioni intercorse con paesi a regime fiscale privilegiato possa effettuarsi costantemente e con la medesima efficacia.

Questa conclusione deve peraltro coordinarsi con alcuni principi generali del sistema tributario.

Rileva, in primo luogo, il principio della « emendabilità della dichiarazione tributaria », diretto corollario della natura della dichiarazione, quale atto di scienza e non di volontà, cui si ispirano, in particolare, le stesse disposizioni di cui agli articoli 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e 2, commi 8 ed 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La valenza di queste ultime norme, infatti, è rinvenibile esclusivamente nelle particolari modalità procedurali cui esse subordinano l'emendabilità della dichiarazione (sul punto, Cassazione 17 gennaio 2002, n. 15063).

Rileva altresì il principio della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, del quale, peraltro, l'emendabilità della dichiarazione è, in parte, espressione.

Il principio, codificato dall'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), è stato più volte riconosciuto, in ambito sia comunitario sia nazionale, dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, come principio generale dell'ordinamento, preesistente rispetto alle stesse norme che lo hanno disciplinato e idoneo, di conseguenza, ad orientare l'attività dell'interprete (in ordine del principio dell'affidamento, fra le tante, Cassazione 12 febbraio 2002, n. 17567 e Cassazione 6 novembre 2003, n. 7080).

Da tali principi discende, allora, la possibilità di rimediare errori od omissioni della dichiarazione anche in casi, come quello in esame, in cui i citati commi 8 ed 8-*bis* non sono applicabili, a condizione, ovviamente, che le susseguenti iniziative, volte all'integrazione della dichiarazione, non contrastino con le finalità della norma violata.

In particolare, tenuto conto della precipua funzione della norma di cui al citato articolo 110, comma 11, Tuir, chiaramente eccezionale e preordinata; ad assicurare l'efficacia dell'azione di controllo, si ritiene

che la possibilità di consentire l'integrazione della dichiarazione, con separata indicazione dei costi derivanti dalle operazioni con Paesi *black list*, sia ammessa a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza.

In altri termini, chiarita la particolarità del caso (correzione della dichiarazione che non dà luogo a rettifica né in aumento né in diminuzione del reddito), dal coordinamento dell'articolo 110, comma 11, Tuir con i principi generati sopra richiamati (emendabilità della dichiarazione, tutela dell'affidamento e della buona fede), discende che il contribuente possa rimediare all'omissione attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, integrativa, nella quale sono indicati separatamente i costi, senza particolari limiti di tempo, ma a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

La rettifica, nei casi consentiti, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che punisce, tra l'altro, la mancata indicazione in dichiarazione di qualsiasi elemento prescritto per il compimento dei controlli. L'applicazione della sanzione è direttamente correlata, come evidente, alla descritta finalità della disposizione di cui all'articolo 110, comma 11, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha altresì evidenziato che qualora la dichiarazione in rettifica, effettuata prima dell'avvio dell'attività di controllo, venga presentata nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 472 del 1997, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso; in tal caso l'ammontare minimo della sanzione da versare è ridotto di un quinto.

Di contro, qualora la correzione della dichiarazione non sia più consentita, perché già avviata l'attività di accertamento, gli Uffici procederanno al recupero a tassazione dei costi non separatamente indicati e, pertanto, indebitamente dedotti.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2006. (Atto n. 557).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2006;

considerato che lo schema di decreto appare coerente con la normativa vigente, la quale prevede che la scelta delle manifestazioni da collegare alle lotterie debba avvenire tenendo conto della loro rilevanza, nonché di una equilibrata ripartizione geografica;

considerato, inoltre, che la scelta circa le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali appare rispettosa del criterio della rotazione;

valutato positivamente come il Governo, accogliendo l'indicazione in tal contenuta nel parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto relativo alla lotterie da effettuarsi nel corso del 2005, abbia ridotto da 5 a 4 il numero delle lotterie nazionali tradizionali, onde consentire un recupero nei volumi di vendita e nella redditività delle lotterie, concentrando l'attenzione del pubblico su un numero minore di eventi da svolgersi entro un arco temporale adeguato;

rilevata la necessità di migliorare ulteriormente il livello di efficienza della rete di distribuzione dei biglietti, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione

per migliorare la conoscenza del pubblico in ordine allo svolgimento delle manifestazioni;

considerata l'opportunità di favorire un maggiore coinvolgimento degli organizzatori delle manifestazioni abbinata alle lotterie nelle attività di commercializzazione dei biglietti,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di introdurre, nel rispetto dell'esigenza prioritaria di assicurare il mantenimento delle entrate erariali, forme di incentivazione degli organizzatori delle manifestazioni abbinata alle lotterie, al fine di favorire il maggiore coinvolgimento di tali soggetti nelle attività di commercializzazione dei biglietti delle lotterie;

valuti il Governo l'opportunità di inserire anche il Carnevale di Viareggio tra le manifestazioni abbinata alle lotterie che si svolgeranno nel corso del 2006;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i premi delle lotterie non riscossi siano accantonati in un apposito fondo ed utilizzati per incrementare il montepremi delle vincite.

ALLEGATO 4

7-00664 Benvenuto ed altri: Esenzione tributaria per le donazioni di attrezzature informatiche in favore delle ONLUS.**TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,
premessò che:

l'attuale normativa fiscale ostacola e di fatto impedisce la donazione da parte di chiunque alle ONLUS di attrezzature informatiche – *personal computer* ed altre – obsolete o difettose, ancorchè funzionanti, sulla falsariga di quanto avviene, ad esempio, per le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici in forza dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

il problema è stato avvertito e rappresentato particolarmente dal Banco Informatico ONLUS, nato da un'iniziativa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che raccoglie sistematicamente i *personal computer* e le altre attrezzature informatiche usate ma ancora funzionanti, per testarle e distribuirle gratuitamente ad organismi *non-profit*, ad enti di formazione e a scuole che non possono permettersi un'aula informatica, in Italia, come nel Sud del mondo ed altrove;

è evidente il vantaggio per tutti – dalle ditte costruttrici e dalle altre imprese utilizzatrici, alla società civile e alle economie in via di sviluppo – che può derivare dal suddetto meccanismo, che presuppone però la sterilizzazione fiscale dell'operazione in termini sia di redditi che di IVA;

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative normative volte a non pregiudicare le donazioni di attrezzature informatiche, da parte delle imprese, ad ONLUS che abbiano come oggetto quello di ricevere, ricondizionare e ridistribuire senza scopo di lucro le attrezzature stesse, incrementando in misura significativa l'importo di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

(8-00144) « Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti ».

ALLEGATO 5

7-00699 Benvenuto ed altri: Modalità di tassazione dei lavoratori frontalieri italiani.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premessi che:

con l'articolo 2 comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003) è stato dato l'avvio all'imposizione dei redditi dei lavoratori frontalieri italiani che operano in paesi nei quali non esiste uno specifico accordo bilaterale con la previsione di una quota di 8.000 euro esente dall'imposizione;

nel caso descritto rientrano più di 11 mila lavoratori italiani, di cui 5.592 unità operano presso la Repubblica di San Marino e oltre 5.500 presso il Principato di Monaco;

gli effetti del provvedimento, che concretamente si sono dispiegati soltanto nei mesi scorsi, hanno determinato una pesante decurtazione dei redditi percepiti;

rispetto a quanto disposto dalla legge finanziaria 2003, si è verificato inoltre un ulteriore aggravio, provocato dall'entrata in vigore nel 2004 del nuovo articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, in particolare per quanto previsto dal comma 10 in merito al concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo; infatti, i lavoratori frontalieri, in virtù di questa disposizione, non hanno più la possibilità di portare in detrazione l'intera somma delle imposte versate all'estero e ciò ha notevolmente ridotto la già insufficiente franchigia di 8.000 euro, comportando in

tal modo un aggravio di imposta rispetto all'anno precedente superiore al 15 per cento;

nel complesso le nuove condizioni fiscali finiscono per penalizzare ingiustamente lavoratori che sono costretti ad affrontare la precarietà ed i disagi del lavoro all'estero e portano invece importanti risorse finanziarie nel nostro paese;

impegna il Governo:

ad attivarsi per definire un trattamento omogeneo dell'imposizione sul lavoro transfrontaliero che tenga conto delle convenzioni più vantaggiose esistenti con altri paesi, quali la Svizzera, presentando altresì rapidamente al Parlamento il disegno di legge di ratifica dell'accordo internazionale già sottoscritto tra l'Italia e la Repubblica di San Marino sull'imposizione dei redditi prodotti all'estero;

a proporre un intervento organico tramite legge ordinaria, sottratto perciò alla precarietà della determinazione annuale stabilita in legge finanziaria, che definisca le modalità dell'imposizione sui redditi dei lavoratori italiani secondo principi di equità e progressività del prelievo fiscale;

preso atto dell'impossibilità di intervenire in tempi utili sulla tassazione del 2005, ad adottare iniziative normative volte ad elevare la quota esente.

(8-00145) « Benvenuto, Gambini, Gasperoni, Bielli, Sedioli, Lettieri, Pistone, Buemi ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ordinamento della polizia locale. Testo unificato C. 2 e abb. (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	95
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio. C. 6105, approvata dal Senato (Parere alla XI Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)</i>	96

SEDE REFERENTE:

Incentivazione della pratica sportiva dei cittadini disabili e promozione degli sport para-olimpici. C. 5696 Polledri <i>(Esame e rinvio)</i>	96
Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola. Testo unificato C. 4091 Santulli e C. 4095 Angela Napoli <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	98
ALLEGATO 1 <i>(Emendamenti)</i>	104

ATTI DEL GOVERNO:

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno 2006. Atto n. 558 <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	99
ALLEGATO 2 <i>(Proposta di parere del relatore)</i>	108
ALLEGATO 3 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	109
AVVERTENZA	103
ERRATA CORRIGE	103

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 13.50.

Ordinamento della polizia locale.

Testo unificato C. 2 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 15 novembre 2005.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore Spina Diana ha formulato una proposta di parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio.

C. 6105, approvata dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 15 novembre 2005.

Ernesto MAGGI (AN), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole con condizione da lui formulata nella precedente seduta (*vedi allegato 1 a pagina 35 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 novembre 2005*).

Antonio RUSCONI (MARGH-U) annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando che il suo gruppo condivide pienamente le finalità dell'intervento legislativo proposto, anche se esso rischia di essere insufficiente rispetto alle effettive esigenze dei soggetti interessati. Sottolinea quindi che si tratta di un primo passo, che va nella giusta direzione, anche se le risorse stanziare sono gravemente insufficienti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 13.55.

Incentivazione della pratica sportiva dei cittadini disabili e promozione degli sport paralimpici.

C. 5696 Polledri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Flavio RODEGHIERO (LNFP), *relatore*, introducendo il provvedimento in titolo, ricorda preliminarmente che dal 9 agosto 2003 è in vigore la legge 15 luglio 2003, n. 189, recante norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili. Osserva quindi che lo sport è un'attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali. Esso è un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. Per questo è importante che l'attività sportiva sia accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali. La pratica delle attività fisiche e sportive rappresenta infatti, per i disabili, fisici o mentali, un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazione, di integrazione sociale e di solidarietà e a tale titolo deve essere incoraggiata.

Rileva che il decreto di attuazione della legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito nuovi compiti alla Federazione italiana sport disabili (FISD) e ha costituito il Comitato italiano paralimpico (CIP). Il decreto ha creato, di fatto, un'entità che costituisce la « casa » di tutte quelle organizzazioni che già operano sul territorio in materia di disabilità e sport, così come il CONI racchiude in sé tutte le espressioni dello sport italiano, quali le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione e le discipline associate. Il CIP inoltre, per quanto attiene all'attività sportiva di alto livello e paralimpica (preparazione squadre nazionali), rappresenta lo sport disabili nazionale in armonia alle deliberazioni e indirizzi emanati dall'*International paralympic committee* (il CIO per lo sport

disabile a livello internazionale). Il decreto citato stabilisce che il CIP deve « assicurare la promozione e il potenziamento dello sport nazionale per disabili e promuovere la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia d'età e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali ».

Osserva poi che oggi la FISD conta circa quindicimila tesserati, seicento associazioni sportive affiliate, è presente con le proprie strutture su tutto il territorio nazionale e partecipa alle più importanti competizioni di livello mondiale ed europeo, programmate nell'anno per tutte le discipline sportive praticate e culminanti nei Giochi paralimpici estivi ed invernali aventi svolgimento nello stesso luogo in cui si disputano i Giochi olimpici estivi ed invernali, a distanza di 15 giorni. Ma l'elemento differenziale tra la FISD e le altre entità sportive risiede nella peculiarità delle sue azioni ed iniziative, improntate, al di là degli evidenti contenuti tecnico-sportivi, al perseguimento di valori culturali, etici e sociali, alla piena tutela ed integrazione del disabile nello sport e nella vita civile.

Occorre intraprendere, dunque, a suo avviso, un'azione concreta volta ad assicurare che tutte le strutture pubbliche e private siano accessibili, che le strutture nazionali e territoriali siano coscienti delle necessità dei disabili, prima fra tutte la massima comunicazione tra disabili e non, e si attivino al meglio per garantire ricerche e sperimentazioni in grado di determinare, con suffragio scientifico, i benefici fisiologici, psicologici e sociali dello sport per le varie tipologie di disabilità. L'ambito scolastico rappresenta il naturale bacino di raccordo per le attività federali promozionali tendendo, così, ad evidenziare i contenuti di più intima rilevanza della FISD.

Osserva quindi che, con la presente proposta di legge si intende permettere anche agli atleti disabili di inserirsi all'interno dei gruppi sportivi militari. L'idea è di valorizzare questa risorsa, con lo scopo duplice di chiamare le Forze Armate a

contribuire al pieno inserimento dei disabili nella società civile e di permettere a questi ultimi di onorare il nostro Paese nelle principali competizioni sportive internazionali destinate ai para-atleti, vestendo le uniformi dei gruppi sportivi militari. Il duplice obiettivo viene assicurato prevedendo la costituzione all'interno dei gruppi sportivi militari di apposite sezioni destinate alla promozione della pratica sportiva tra i disabili e al sostegno alle carriere agonistiche dei para-atleti di rilevanza nazionale. Disabili e para-atleti potrebbero usufruire, in particolare, delle strutture sportive di cui dispongono i gruppi sportivi militari, nonché dei loro istruttori e tecnici. È prevista, naturalmente, una collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico, finalizzata soprattutto al potenziamento della partecipazione dei disabili italiani ai giochi paralimpici o comunque alle grandi manifestazioni destinate a questa particolare categoria di atleti. È escluso che dall'appartenenza ai gruppi sportivi militari possa derivare un obbligo in capo alle Forze Armate di procedere successivamente al reclutamento degli atleti disabili.

In questo senso si muove l'articolo 1 della proposta di legge, che sotto l'indicazione dei principi generali al comma 1, indica, quale compito della Repubblica, l'incentivazione della pratica sportiva dei cittadini disabili, come misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile e a promuoverne le condizioni di vita. L'articolo 2 specifica invece che il Ministero della difesa promuove la costituzione di apposite sezioni nei gruppi sportivi militari, garantisce il libero e gratuito accesso alle strutture sportive e ai servizi offerti dal personale tecnico, ed inoltre assicura i mezzi per la partecipazione alle principali manifestazioni agonistiche.

Conclusivamente, ritenendo pienamente condivisibili le finalità del provvedimento, ne auspica la sollecita approvazione, sottolineando peraltro l'opportunità di procedere allo svolgimento di un limitato numero di audizioni informali.

Massimo POLLEDRI (LNFP) auspica anch'egli che la Commissione possa procedere sollecitamente nell'esame della proposta di legge in oggetto, di cui è primo firmatario.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Propone quindi di passare all'esame dell'atto del Governo n. 558, sospendendo la seduta in sede referente, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa 14.30.

Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola. Testo unificato C. 4091 Santulli e C. 4095 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 22 giugno 2005.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame (*vedi allegato 1*).

Ricorda quindi come l'esame del provvedimento sia sospeso ormai da diversi mesi, rilevando che la necessità di intervenire nella materia in esame è stata sostenuta con particolare forza da tutti i gruppi parlamentari di maggioranza, mentre ha incontrato la completa contrarietà delle opposizioni; il Governo, da parte sua, non ha espresso fin qui un orientamento del tutto univoco. Nella situazione data, ritiene opportuno che il relatore e il Governo esplicitino il proprio orientamento in ordine al seguito da dare al provvedimento.

Angela NAPOLI (AN), *relatore*, ricorda preliminarmente che il Governo, in occasione dell'approvazione parlamentare della legge n. 53 del 2003 di riforma del sistema

scolastico, aveva assunto l'impegno di intervenire tempestivamente sulla materia oggetto del provvedimento. Dato che tale impegno non ha avuto seguito, tutti i gruppi di maggioranza hanno ritenuto opportuno e necessario promuovere un'iniziativa parlamentare in materia, cosa evidentemente del tutto legittima, anche qualora il Governo dovesse esprimere perplessità al proposito. Ritiene quindi che la Commissione dovrebbe procedere sollecitamente nell'esame del provvedimento, pur nella consapevolezza che difficilmente esso potrà condurre alla sua approvazione definitiva prima della fine della legislatura. In ogni caso, ritiene, il lavoro svolto potrà costituire un'ottima base per un intervento legislativo che è richiesto a gran forza dai dirigenti scolastici e anche da moltissimi docenti, che sempre più avvertono l'esigenza di una reale valorizzazione della loro professionalità, anche e soprattutto alla luce dei nuovi compiti e responsabilità ad essi affidati dalla recente riforma.

Il sottosegretario Valentina APREA, nel dichiarare di condividere le considerazioni del relatore, si rimette alla Commissione circa il seguito da dare all'esame del provvedimento.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) esprime preliminarmente apprezzamento per l'intenzione di dare finalmente seguito a un'iniziativa legislativa pienamente parlamentare, considerato che, nel corso di tutta la legislatura, la Commissione ha dovuto continuamente « subire » l'iniziativa e le « imposizioni » del Governo. Si dichiara, altresì, particolarmente contenta che di tale iniziativa parlamentare sia protagonista il deputato Angela Napoli, di cui apprezza la preparazione e l'impegno. Peraltro, in concreto, si rammarica del fatto che tale iniziativa parlamentare si espliciti con modalità che non consentono un effettivo confronto con le forze di opposizione, considerato che il provvedimento in esame non appare accettabile, almeno nella sua attuale formulazione. Ritiene insomma che la scelta di portare avanti un'iniziativa parlamentare slegata

dai *diktat* del Governo possa risultare proficua solo se vi sarà la capacità di smussare gli angoli e i contrasti tra maggioranza e opposizione, evitando di sostituire una « dittatura » dei partiti di maggioranza alla « dittatura » del Governo.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, esprime apprezzamento per l'atteggiamento costruttivo dimostrato dal deputato Grignaffini, ricordando peraltro che i contatti informali fin qui intercorsi avevano fatto registrare una assoluta indisponibilità, da parte dei gruppi di opposizione, a procedere a qualsiasi confronto su questa delicata materia. Peraltro, alla luce delle odierne dichiarazioni, invita il relatore a verificare la possibilità di riaprire un confronto a tutto campo, che potrebbe condurre, eventualmente, anche a una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Angela NAPOLI (AN), *relatore*, assicura che verificherà, nel corso dei prossimi giorni, l'effettiva disponibilità al confronto dei gruppi di opposizione e i punti sui quali è eventualmente possibile un percorso comune. Ricorda, peraltro, di avere già tentato inutilmente, negli scorsi mesi, di aprire un confronto con l'opposizione, e di avere in ogni caso tenuto conto delle considerazioni e delle proposte avanzate in sede formale e informale, modificando radicalmente l'impostazione iniziale del provvedimento al fine di non ledere in alcun modo le prerogative sindacali che, evidentemente, devono avere un'ampia valorizzazione in questa materia. Gli emendamenti fin qui presentati dai gruppi di opposizione, peraltro, hanno una evidente impostazione contrappositiva e non lasciano alcuno spazio al confronto, considerato che propongono o la soppressione degli articoli o la loro sostituzione con interventi di carattere ben diverso.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, pur riconoscendo la correttezza delle considerazioni del relatore, ribadisce l'invito a verificare se vi sia la possibilità di indivi-

duare un percorso più ampiamente condiviso.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 14.

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno 2006.

Atto n. 558.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 16 novembre 2005.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, ricorda che, nella giornata di ieri, 29 novembre 2005, la Commissione ha svolto l'audizione informale del Presidente e di altri rappresentanti della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, al fine di acquisirne chiarimenti in ordine alle questioni sollevate nel corso dell'esame fin qui svolto. In tale occasione, i soggetti auditi hanno tra l'altro depositato una memoria in cui vengono fornite puntuali argomentazioni in ordine alle osservazioni sollevate.

Aldo PERROTTA (FI), facendo anche riferimento all'eco avuta dalla notizia su alcuni organi di informazione, esprime le proprie notevoli perplessità in ordine alla prevista erogazione di 250 mila euro a favore del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della CGIL. In particolare, si dichiara sorpreso che consistenti risorse vengano destinate a favore di un organismo che risulta avere un

cospicuo bilancio consolidato, che ammonta a oltre 100 milioni di euro. Ritiene inopportuno questo finanziamento statale, tanto più che, a quanto a lui risulta, non vi è alcuna rendicontazione delle spese sostenute, e considerato che, nonostante richieste formulate in tal senso dalla Commissione Lavoro, di cui è componente, la CGIL si è sempre dichiarata contraria a presentare i propri bilanci consolidati.

Ritiene quindi che possa crearsi un precedente pericoloso, dichiarandosi d'altronde convinto che il centenario della CGIL possa essere opportunamente festeggiato attraverso appositi finanziamenti provenienti dalle risorse di cui dispone tale organismo, erogate dai lavoratori ad essa aderenti e dallo Stato. Si chiede infine se i criteri previsti dalla legge per l'individuazione dei comitati nazionali da istituire e finanziare siano stati in questo caso rigorosamente rispettati.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, intervenendo nel merito, ritiene che le considerazioni del deputato Perrotta non siano pienamente fondate. In tal senso, osserva in primo luogo, da un punto di vista generale, che la ricorrenza del centenario della fondazione della CGIL non può essere considerato un evento che interessa solo tale associazione, considerata la sua oggettiva rilevanza nella storia del Paese.

Rileva quindi che il contributo previsto dal provvedimento in esame non è di importo particolarmente elevato, soprattutto in rapporto ai costi complessivi degli eventi programmati, che saranno sostenuti in misura del tutto prevalente da altri soggetti. Sottolinea altresì che le iniziative che saranno promosse dal comitato in oggetto coinvolgono le massime istituzioni nazionali, diverse regioni, province e comuni e i principali enti e istituzioni culturali del Paese. Si tratta di due elementi rilevanti, perché il coinvolgimento di risorse economiche diverse da quelle statali e il rilievo dei soggetti coinvolti nelle iniziative sono tra i criteri di valutazione previsti dalla legge vigente. Quanto alla questione della rendicontazione delle

spese, osserva che, per quanto attiene all'attività del comitato, la legge prevede, al contrario, un controllo perfino pignolo, come può personalmente testimoniare avendo in passato fatto parte di un comitato nazionale.

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI (FI), *relatore*, dopo essersi scusato per la mancata partecipazione all'audizione informale di ieri, dovuta a impreviste difficoltà nei trasporti aerei, ribadisce che la Commissione non è chiamata a sindacare il contenuto delle singole scelte della Consulta, essendo la sua funzione piuttosto quella di valutare la congruità delle motivazioni delle scelte da essa operate e dei criteri adottati.

Ritenendo pertanto che non sia opportuno sindacare le singole scelte della Consulta, per quanto opinabili, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), con cui si invita ad evitare in futuro una eccessiva frammentazione degli interventi, adottando criteri maggiormente selettivi e concentrando le risorse disponibili sulle iniziative più meritevoli di sostegno.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nel condividere i rilievi espressi dal relatore in ordine all'eccessiva frammentazione dei finanziamenti erogati a favore di una molteplicità di iniziative non tutte di elevato tenore, osserva come tali critiche siano state costantemente espresse nel corso di questi ultimi anni da parte della Commissione, che ha denunciato questi discutibili profili applicativi della legge n. 420 del 1997.

Rileva che nel corso dell'audizione informale di ieri è emerso in piena evidenza che la reale radice del problema di cui si discute è individuabile nell'ambito della medesima legge istitutiva, su cui è ormai evidente che bisogna intervenire, per porre rimedio agli elementi problematici emersi con sempre maggiore chiarezza nel corso degli anni. Ritiene che attualmente la Consulta proceda all'individuazione delle priorità senza assumersi alcuna effettiva responsabilità in ordine alla loro merito-

rietà, dando luogo piuttosto ad una erogazione di contributi « a pioggia », che risulta estremamente dispersiva e che, allo stesso tempo, rischia di lasciare « scoperti » eventi del massimo rilievo per la cultura del Paese. In tal senso, ritiene ad esempio significativo che nell'elenco in esame non sia prevista alcuna iniziativa volta a celebrare le importanti ricorrenze che nel prossimo futuro interesseranno figure del calibro di Bassani e Longanesi.

Per evitare queste « disfunzioni » occorre modificare i meccanismi attualmente previsti dalla legge, come è stato riconosciuto anche dai soggetti auditi, favorendo un intervento più ampio e incisivo del Parlamento, che consenta di individuare, eventualmente *a priori*, il quadro delle priorità da perseguire in questo campo.

Infine, pur concordando con l'inopportunità di introdurre nel parere indicazioni relative a singoli eventi o iniziative, ritiene che non si possa omettere di sottolineare la gravità della scelta di istituire un Comitato concernente Carducci a Imperia, penalizzando le analoghe iniziative in corso a Bologna, se si considera anche solo per un attimo il ben diverso rilievo che tale personaggio riveste nella storia delle due città.

Ribadisce infine la necessità di dar luogo ad un significativo mutamento dei criteri deputati alla scelta dei comitati da finanziare, al fine di porre in essere una rigorosa e seria selezione dei medesimi.

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI (FI), *relatore*, condivide l'impianto generale delle argomentazioni del deputato Grignaffini. Peraltro, per quanto attiene alla questione del Comitato nazionale per Carducci, rileva che — come si evince dalla documentazione trasmessa dal Governo alla Commissione — nell'elenco delle istituzioni e associazioni partecipanti figurano anche il comune di Bologna e la « Casa Carducci ».

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) ritiene che la documentazione trasmessa, in questo caso, non sia corrispondente al vero,

sottolineando che a lei personalmente risulta che il comune di Bologna non sia stato in alcun modo coinvolto nell'iniziativa.

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI (FI), *relatore*, rileva altresì che le principali istituzioni promotrici del Comitato in oggetto — la Provincia di Imperia e la Regione Liguria — sono governate da maggioranze di centrosinistra.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) osserva che le sue obiezioni non sono in alcun modo legate a questioni di appartenenza politica.

Guglielmo ROSITANI (AN) rileva che nel corso dell'audizione di ieri è stato precisato che le iniziative promosse dal Comitato in oggetto, proposto dalla Provincia di Imperia, coinvolgeranno sicuramente anche la realtà bolognese. Nel corso della medesima audizione sono stati altresì forniti importanti chiarimenti in ordine alla maggior parte delle considerazioni critiche svolte nelle precedenti sedute, evidenziando, ad esempio, come la modesta entità di taluni finanziamenti sia giustificata dal fatto che si tratta di fare fronte solo alle attività preparatorie per iniziative che si esplicheranno negli anni successivi, o, al contrario, per attività prossime ad esaurirsi.

Fa altresì presente che il presidente della Consulta, di nomina relativamente recente, ha fornito assicurazioni circa l'intenzione di adeguarsi alle indicazioni della Commissione, rivedendo i criteri seguiti per ridurre la frammentazione degli interventi nei prossimi anni. Sono state altresì fornite rassicurazioni in ordine all'intenzione di promuovere autonomamente, da parte della competente direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali, iniziative idonee a celebrare adeguatamente le figure di Longanesi e Bassani.

Ritiene quindi, complessivamente, che la posizione assunta dal relatore sia in sostanza condivisibile, pur rilevando che la sua proposta di parere dovrebbe forse

essere rafforzata, specificando esplicitamente che i criteri maggiormente selettivi da adottare debbano tenere conto dell'importanza del personaggio e del suo effettivo legame con il territorio in cui si intende costituire il comitato.

Angela NAPOLI (AN), intervenendo a titolo personale, sottolinea che ritiene inaccettabile la situazione in cui, tutti gli anni, viene a trovarsi la Commissione, che esprime unanimemente le proprie perplessità sulle scelte adottate dalla Consulta, senza in alcun modo poterle modificare. A suo avviso, la Consulta deve essere chiamata a rendere dettagliatamente conto dei criteri seguiti per l'erogazione delle non abbondanti risorse disponibili, restituendo al Parlamento la pienezza del suo ruolo in questa materia.

Flavio RODEGHIERO (LNFP), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Angela Napoli, sottolinea la necessità di giungere a una rapida modifica della legge n. 420 del 1997, al fine, in particolare, di dare carattere vincolante al parere espresso dalle Commissioni parlamentari sull'elenco proposto dalla Consulta. Solo in tal modo, a suo avviso, si potrà effettivamente dare la docuta incisività al ruolo del Parlamento in questo campo.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, pur ritenendo non infondata la sensazione che il dibattito che ogni anno si svolge in Commissione sia sostanzialmente inutile, sottolinea peraltro che – se il problema da risolvere è quello dell'eccessiva frammentazione degli interventi – la riconduzione del potere decisionale effettivo alle competenti Commissioni parlamentari, in vario modo prefigurata da diversi degli interventi fin qui svolti, rischia a suo avviso di aggravare piuttosto che ridurre il problema, considerata la pluralità delle esigenze che in Parlamento vengono manifestate.

Quanto alla revisione dei criteri su cui si devono basare le scelte della Consulta, osserva che una loro migliore definizione rispetto a quella vigente, pur essendo pos-

sibile, non può comunque assicurare risultati certi, considerato l'elevato grado di discrezionalità con cui in ogni caso, considerata la materia, essi devono essere applicati dall'organismo cui sono affidate le scelte concrete. Da questo punto di vista, a suo avviso, l'unico intervento che potrebbe assicurare un'effettiva riduzione della frammentazione dei finanziamenti è quello di fissare un limite massimo, sufficientemente basso, al numero di comitati che ogni anno possono essere istituiti, consentendo deroghe a tale limite solo in casi eccezionali e adeguatamente giustificati. Ciò permetterebbe di aumentare l'importo del contributo a ciascuna iniziativa, rendendolo effettivamente significativo. Ovviamente, una simile scelta comporterebbe che molte iniziative non potrebbero più essere finanziate, lasciando quindi insoddisfatto un maggior numero di soggetti.

Ritiene quindi certamente utile che la Commissione avvii una riflessione sulle modalità con cui procedere a eventuali correzioni alla disciplina vigente, ma sulla base di una attenta valutazione dei pro e dei contro di ogni possibile intervento. In ogni caso, la Commissione è oggi tenuta a esprimersi esclusivamente sulle scelte effettuate in base alla normativa vigente, ed è a suo avviso evidente che, in queste condizioni, difficilmente il suo giudizio possa risultare determinante.

Emerenzio BARBIERI (UDC) chiede di sapere quali effetti avrebbe un eventuale parere contrario della Commissione.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, rileva che, come è nella sua natura, il parere non ha carattere vincolante.

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI (FI), *relatore*, nel condividere molte delle considerazioni fin qui svolte, ritiene necessario mantenere distinto il piano delle possibili modifiche alla disciplina legislativa vigente da quello del parere sull'atto in esame. Sotto quest'ultimo profilo, riba-

disce l'opportunità di evitare di inserire nel parere rilievi relativi a singoli interventi, mentre ritiene senz'altro possibile rafforzare le indicazioni contenute nell'osservazione nel senso indicato dal deputato Rositani, e riformula pertanto la propria proposta di parere precisando che i criteri maggiormente selettivi da adottare debbano tenere adeguatamente conto dell'importanza del personaggio o dell'evento celebrato e del suo legame con il territorio.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Iniziative e attività culturali promosse dalle donne.

C. 5515 Grignaffini.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 717 di mercoledì 23 novembre 2005: alla pagina 91, prima colonna, trentaseiesima riga, deve leggersi: « 6178/VII/Tab. 7.2 » in luogo di: « 6178/VII/Tab. 7.1 » e seconda colonna, ventunesima riga, deve leggersi: « 6177/VII/Tab.A5 » in luogo di: « 6177/VII/1. 73 ».

ALLEGATO 1

Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola (C. 4091 e abb.).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.***1. 1.** Titti De Simone.*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

La funzione docente è definita e regolamentata dai principi della Costituzione, dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e dalle disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola e in particolare dagli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del contratto vigente per il quadriennio normativo 2002-2005.

2. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni legislative o regolamentari riguardanti la funzione docente adottate in deroga al suddetto contratto.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 10.

1. 2. Sasso, Rusconi, Colasio, Grignaffini, Capitelli, Martella, Tocci, Buffo, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. L'articolo 33 della Costituzione sancisce la libertà di insegnamento che costituisce garanzia fondamentale e imprescin-

dibile per la qualità, la libertà e il pluralismo della scuola pubblica, intesa come scuola dei saperi, luogo della conoscenza, spazio educativo e formativo.

2. La Repubblica riconosce il ruolo sociale degli insegnanti.

3. La funzione docente è definita e regolamentata dalle disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola.

1. 3. Titti De Simone.

Al comma 3, dopo la parola: reclutamento, aggiungere le seguenti: basato su una obiettiva valutazione dei meriti professionali.

1. 4. Garagnani.*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Nelle materie oggetto della presente legge le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1. 5. Detomas, Brugger, Zeller, Collè, Widmann.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Grignaffini, Rusconi, Colasio, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Buffo, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.

Sopprimerlo.

*** 2. 2.** Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: evitando pertanto forzature ideologiche nell'esposizione dei fatti quotidiani, estranei alla funzione educatrice della scuola.

2. 3. Garagnani.

Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo la parola: positivo *aggiungere le seguenti:* ed effettivo.

2. 4. Garagnani.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole: per soli titoli *con le seguenti:* per titoli ed esami.

2. 5. Garagnani.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. L'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, è abrogato.

2. Le disposizioni del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che fanno riferimento all'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, hanno immediata ed autonoma attuazione ove è necessario con l'adozione di specifiche norme regolamentari.

3. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2005-2006 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a

tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2006-2007 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti e delle vigenti graduatorie del concorso per titoli ed esami. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, per ogni anno scolastico, è assegnato a tempo indeterminato un contingente di personale dirigente, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, in misura comunque non inferiore all'80 per cento calcolato in relazione alla disponibilità di posti di diritto e di fatto.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche al personale ATA.

6. Il secondo periodo del comma 13 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è soppresso.

3. 2. Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. L'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, è abrogato.

2. Le disposizioni del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che fanno riferimento all'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, hanno immediata ed autonoma attuazione ove è necessario con l'adozione di specifiche norme regolamentari.

3. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2005-2006 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2006-2007 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti e delle vigenti graduatorie del concorso per titoli ed esami. Il personale già nominato

a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche al personale ATA.

3. 3. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Martella, Tocci, Buffo, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. L'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, è abrogato.

2. Le disposizioni del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che fanno riferimento all'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, hanno immediata ed autonoma attuazione ove è necessario con l'adozione di specifiche norme regolamentari.

3. A decorrere dell'anno scolastico 2007-2008 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al personale ATA.

3. 4. Rusconi, Colasio, Bimbi, Volpini, Gambale.

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 1.** Sasso, Rusconi, Colasio, Grignaffini, Capitelli, Martella, Tocci, Buffo, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.

Sopprimerlo.

***4. 2.** Titti De Simone.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. L'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, non si applica alla dirigenza scolastica, per la quale si considera in vigore la previgente normativa; conseguentemente la durata e la natura dell'incarico del dirigente scolastico rimangono regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza scolastica.

***5. 2.** Grignaffini, Rusconi, Colasio, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Buffo, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. L'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, non si applica alla dirigenza scolastica, per la quale si considera in vigore la previgente normativa; conseguentemente la durata e la natura dell'incarico del dirigente scolastico rimangono regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza scolastica.

***5. 3.** Titti De Simone.

ART. 6.

Sopprimerlo.

***6. 1.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Martella, Tocci, Buffo, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.

Sopprimerlo.

*** 6. 2.** Titti De Simone.

ART. 7.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7. 1. Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. —1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge viene data attuazione alla procedura di costituzione degli organi collegiali nazionali e territoriali previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 203.

2. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 233 del 1999 è sostituito dal seguente:

« 1. I consigli scolastici locali sono istituiti con deliberazione del consiglio provinciale competente per territorio, tenendo presenti le articolazioni territoriali degli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I consigli hanno sede presso idonee strutture indicate o fornite dagli enti locali competenti ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7. 2. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Martella, Tocci, Buffo, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti, Titti De Simone.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8. 1.** Grignaffini, Rusconi, Colasio, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Buffo, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.

Sopprimerlo.

* **8. 2.** Titti De Simone.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Capitelli, Rusconi, Colasio, Sasso, Grignaffini, Martella, Tocci, Buffo, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.

Sopprimerlo.

* **9. 2.** Titti De Simone.

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10. 1.** Sasso, Rusconi, Colasio, Grignaffini, Capitelli, Martella, Tocci, Buffo, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.

Sopprimerlo.

* **10. 2.** Titti De Simone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finalità della presente legge in conformità ai propri statuti ed alle relative norme di attuazione.

10. 3. Brugger, Collè, Zeller, Detomas, Widmann.

ALLEGATO 2

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno 2006 (atto n. 558).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno 2006;

rilevato che – ancor più che negli scorsi anni e nonostante i rilievi già mossi sul punto – la frammentazione delle risorse complessivamente disponibili fra un elevato numero di iniziative determina una eccessiva riduzione degli importi de-

stinati a ciascuna di esse, talora a scapito di quelle più rilevanti

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si eviti in futuro una eccessiva frammentazione degli interventi, adottando criteri maggiormente selettivi e concentrando le risorse disponibili sulle iniziative più meritevoli di sostegno.

ALLEGATO 3

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno 2006 (atto n. 558).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno 2006;

rilevato che – ancor più che negli scorsi anni e nonostante i rilievi già mossi sul punto – la frammentazione delle risorse complessivamente disponibili fra un elevato numero di iniziative determina una eccessiva riduzione degli importi destinati a ciascuna di esse, talora a scapito di quelle più rilevanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si eviti in futuro una eccessiva frammentazione degli interventi, adottando criteri maggiormente selettivi, che tengano adeguatamente conto dell'importanza del personaggio o dell'evento celebrato e del suo legame con il territorio, e concentrando le risorse disponibili sulle iniziative più meritevoli di sostegno.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
INTERROGAZIONI:	
5-04896 Reduzzi: Completamento dell'asse interurbano Seriate-Ponte San Pietro	110
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	115
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05000 Iannuzzi: Completamento dei lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria	111
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	116
5-04998 Pappaterra: Progettazione dell'autostrada Nuova Romea	112
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	119
5-04999 Piglionica: Ammodernamento di tratti della strada statale n. 96	113
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	120
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per migliorare la sicurezza della rete autostradale e la qualità del servizio. C. 5941 Agostini (Seguito dell'esame e rinvio)	113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 novembre 2005.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Pietro ARMANI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 14.55.

5-04896 Reduzzi: Completamento dell'asse interurbano Seriate-Ponte San Pietro.

Il viceministro Ugo MARTINAT risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuliana REDUZZI (MARGH-U), osservato che si sarebbe attesa una risposta più confortante dal Governo, giudica deludente apprendere che i tempi di realizzazione dei rimanenti lavori di completamento dell'opera in questione slittano a settembre 2006 e ottobre 2007, risultando, in questo modo, ancora più giustificati i dubbi sulle date della sua ultimazione. Rileva, infatti, che troppi ritardi e rinvii hanno già contrassegnato la realizzazione dei lavori, tanto è vero che l'attività di

monitoraggio parlamentare che ha posto in essere in questa legislatura, rispetto all'importante infrastruttura in esame, è stata molto intensa, in quanto non si è limitata soltanto alle interrogazioni, ma si è estesa anche a sopralluoghi e incontri tecnici, finalizzati ad offrire ogni possibile contributo per superare gli ostacoli e i rischi di rallentamento nei lavori. A fronte della gratificazione, anche personale, derivante dall'avvenuta inaugurazione del 1° lotto e della forte soddisfazione espressa dalle comunità locali e dai cittadini dell'area, che con l'attivazione del primo tratto dell'asse interurbano hanno ottenuto benefici sul traffico e che attendevano il completamento dell'intera opera per la primavera del 2006, intende esprimere una seria preoccupazione per i continui rinvii della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, che avrebbe « liberato » le risorse già approvate con la perizia nel maggio 2004, destinate a liquidare l'impresa per le somme ad essa spettanti.

Considerato l'ulteriore allarme sulla reale situazione delle « casse » dell'ANAS, non più capaci di garantire neanche le opere in corso, sottolinea che le proposte contenute nel disegno di legge finanziaria 2006, che confermano tagli pesantissimi alle risorse assegnate a tale società, giustificano un atteggiamento di perplessità e di dubbio sui tempi reali di ultimazione dell'opera; tuttavia, dichiara che proseguirà nel suo impegno parlamentare finalizzato a verificare l'avanzamento dei lavori, per tenerli costantemente monitorati affinché non slitti ulteriormente la data di conclusione dell'opera.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Pietro ARMANI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 15.

Pietro ARMANI, *presidente*, segnala che, come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni concernenti progetti e appalti di lavori pubblici relativi alla rete infrastrutturale statale.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-05000 Iannuzzi: Completamento dei lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Tino IANNUZZI (MARGH-U), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che il completamento dei lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria ha una valenza strategica per il Mezzogiorno. Appare, dunque, necessario fornire i dati reali sullo stato di avanzamento dei lavori e sul quadro delle risorse finanziarie, aggravato da ultimo dalla limitazione ai pagamenti dell'ANAS disposta dal disegno di legge finanziaria per il 2006.

Il viceministro Ugo MARTINAT risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (MARGH-U) esprime forte preoccupazione per la situazione complessiva dei lavori relativi all'autostrada A3, sia per lo stato dei cantieri, delle procedure di progettazione e di appalto, sia per la perdurante mancanza di ingenti finanziamenti necessari per la realizzazione dell'intero progetto, a cominciare dai diversi maxi-lotti. Sottolinea come il gruppo della Margherita, grazie all'incessante azione parlamentare svolta dall'inizio della legislatura, sia in grado di effettuare un monitoraggio ed una valutazione di ordine complessivo ed oggettivo della situazione lungo la A3. Da un raffronto con gli ultimi quadri riassuntivi del

18 ottobre e dell'11 maggio 2005, emerge un dato che suscita pesanti e giustificate preoccupazioni, alimentate dalle analisi degli elementi forniti dal Governo.

Rileva, infatti, che per i 7 mega-lotti non si riscontrano novità, atteso che i lavori sono in corso solamente sul 1° maxi-lotto (Sicignano degli Alburni-Atena Lucana), nel quale dopo 26 mesi dalla consegna dei lavori e dal contratto e quando manca circa un anno e mezzo alla scadenza del termine finale, risultano eseguiti lavori per 130 milioni di euro su 445 milioni complessivi. Negli altri sei macrolotti le opere non hanno avuto inizio, pur essendo stati aggiudicati gli appalti nel 5° e 6° maxi-lotto, rispettivamente fin dal 12 luglio 2004 e dal 16 febbraio 2005: ciò dimostrerebbe che i lavori non sono iniziati anche in questi due megalotti, perché in realtà non vi sono i finanziamenti.

Quanto al 2° maxi-lotto, riguardante il tratto salernitano e lucano, osserva che la gara è ancora sospesa, mentre per il 3° e 4° mega-lotto si è in attesa della progettazione definitiva. Risultano, poi, ultimati 18 lotti rispetto ai 17 lotti già fruibili a maggio 2005 e sono *in itinere* lavori su altri 10 lotti rispetto ai 9 lotti già in esecuzione a maggio; in questi ulteriori sette mesi, pertanto, i cantieri sono avanzati in misura significativa solo in tre di questi dieci lotti.

Sottolineato che restano 3 lotti in condizione di criticità, in quanto gli appalti sono stati rescissi per fallimento delle imprese o per contenziosi e non sono stati riaffidati, ribadisce che continuano a mancare circa 3,5 miliardi di euro per il progetto di ammodernamento della A3, che dovrebbe peraltro essere la priorità assoluta nella politica infrastrutturale per il Mezzogiorno: il suo gruppo ha, pertanto, voluto che nel « tavolo infrastrutturale e trasporti », chiamato a definire il futuro programma dell'Unione, la A3 sia indicata come la prima opera per il Sud, verso la quale, contrariamente a quanto sino ad oggi realizzato da parte del Governo, occorre concentrare finanziamenti, capacità e risorse organizzative dell'amministrazione pubblica.

5-04998 Pappaterra: Progettazione dell'autostrada Nuova Romea.

Franco GROTTA (Misto-SDI-US), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, segnalando che il progetto preliminare dell'autostrada Nuova Romea, Mestre-Orte-Civitavecchia, che è stato presentato all'ANAS, non prevede tre bretelle di vitale importanza per la viabilità ordinaria dei territori interessati, ossia il prolungamento da Rovigo fino a sud di Adria della Transpolesana, l'accesso al Delta del Po e il collegamento con il porto e la città di Chioggia. Ricorda che il Ministro Lunardi si era personalmente impegnato affinché fossero inserite nel predetto progetto preliminare le tre bretelle, che risultano di importanza fondamentale per il tessuto produttivo del territorio interessato. Rileva, quindi, l'opportunità che il Governo chiarisca come intenda intervenire in tale materia.

Il viceministro Ugo MARTINAT risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco GROTTA (Misto-SDI-US) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che sembra attestare la determinazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel mantenimento degli impegni presi. Il mancato inserimento delle tre bretelle nel progetto preliminare, infatti, comprometterebbe la realizzazione di una grande arteria di importanza vitale per la viabilità ordinaria nazionale. Nel ribadire, peraltro, che il Ministro si era impegnato a seguire la realizzazione dell'infrastruttura in questione nel tratto settentrionale, Venezia-Ravenna, fa presente che tale tratto potrebbe essere agevolmente realizzato grazie all'apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati interessati all'opera, segnalando l'importanza di giungere ad un accordo tra la società incaricata del progetto preliminare, il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti territoriali interessati.

5-04999 Piglionica: Ammodernamento di tratti della strada statale n. 96.

Donato PIGLIONICA (DS-U), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, rileva che l'ammodernamento di taluni tratti della strada statale n. 96 interessa un bacino di utenza di cinquecentomila persone, considerato che tale arteria attraversa un territorio in cui è presente un vivace tessuto imprenditoriale. Rileva, peraltro, che, in sostanziale assenza di un trasporto ferroviario nelle zone interessate, il traffico veicolare pesante non solo compromette la mobilità, ma determina anche ingenti rischi per l'incolumità delle persone, come dimostra il numero di vittime coinvolte in incidenti. È opportuno, quindi, acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine all'andamento del relativo progetto.

Il viceministro Ugo MARTINAT risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Donato PIGLIONICA (DS-U), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, che reputa imprecisa e limitata a fatti già ampiamente noti. Nel rilevare che i lavori su un tratto della strada statale n. 99 sono iniziati solo un mese fa, a quattro anni di distanza dallo svolgimento della conferenza dei servizi nel 2001, il che porterebbe a interrogarsi sulla questione dei ritardi nell'avvio dei lavori pubblici e sulle iniziative necessarie a risolvere tale situazione intollerabile, sottolinea che la progettazione definitiva del tratto Toritto-Modugno è già stata consegnata dall'ANAS di Bari alla sede centrale ANAS. Invita, quindi, il Governo a verificare la consegna di tale progettazione e ad anticipare la realizzazione dei lavori su tale tratto, che avrebbe tutti i requisiti per essere completato al più presto.

Pietro ARMANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Pietro ARMANI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per migliorare la sicurezza della rete autostradale e la qualità del servizio.

C. 5941 Agostini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 10 novembre 2005.

Pietro ARMANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, dopo la relazione introduttiva, il rappresentante del Governo, data la complessità tecnica delle questioni poste dal provvedimento in titolo, si era riservato di esprimere il proprio orientamento.

Il viceministro Ugo MARTINAT osserva preliminarmente che la proposta di legge intende sostituire una disposizione recata dall'articolo 21 del decreto-legge n. 355 del 2003, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoponga al CIPE una proposta per nuovi parametri di qualità, che tengano conto del *comfort* di viaggio. Al riguardo, segnala che tale proposta è in fase finale di elaborazione e potrà essere a breve sottoposta al CIPE, previa consultazione delle associazioni dei consumatori e dell'AI-SCAT, secondo quanto previsto dalle convenzioni di concessione. Sul contenuto della proposta *in itinere*, fa presente che essa individua, quale indicatore di *comfort*, il tempo di attesa ai caselli di esazione,

prevedendo altresì – a vantaggio della sicurezza – un meccanismo sanzionatorio in relazione a carenze della manutenzione. Si tratta, dunque, di una proposta particolarmente innovativa, la cui predisposizione è stata assai laboriosa, anche perché legata alla necessità di individuare elementi oggettivamente misurabili, nell'ambito della natura convenzionale che regola i rapporti di concessione. Sotto questo profilo, pertanto, ritiene che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possa che confermare la contrarietà, in linea di principio, al progetto di legge, il quale vanificherebbe il lungo lavoro compiuto in collaborazione con l'ANAS, che ha già avviato, tra l'altro, l'acquisizione in via sperimentale dei dati statistici necessari a rendere operativa la proposta ministeriale.

Giudica, inoltre, non condivisibile il contenuto della proposta di legge sotto ulteriori punti di vista. In primo luogo, vi è un problema legato alla competenza in materia di sistema tariffario e gestione della circolazione, attualmente in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in proposito, infatti, la proposta di legge tende a spostare impropriamente le competenze, per un verso, sul Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, organismo di gestione delle sole

emergenze, e – per altro verso – sul NARS, che è un organo di consulenza del CIPE e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva inoltre che, sotto il profilo degli indicatori proposti, questi risulterebbero di difficile identificazione e quantificazione, in quanto non supportati da alcun pre-esistente criterio scientifico. Rileva, peraltro, che taluni contenuti della proposta di legge sono contrari a vigenti disposizioni normative e contrattuali, quali l'ipotesi di chiusura di caselli autostradali e di apertura di vie di fuga, attualmente rimessa al Prefetto competente, nonché l'ipotesi di non riconoscere incrementi per qualità ai concessionari autostradali, nelle more dell'attuazione delle disposizioni, compresi quelli già contenuti nelle vigenti convenzioni, che sono contratti di diritto privato.

Pietro ARMANI, *presidente*, giudica opportuno che la Commissione svolga i necessari approfondimenti in ordine alle significative considerazioni svolte dal rappresentante del Governo.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04896 Reduzzi: Completamento dell'asse interurbano Seriate-Ponte San Pietro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, relativo all'Asse Interurbano di Bergamo e ad integrazione e aggiornamento a quanto già riferito all'Onorevole Reduzzi in sede di risposta ad analoghi atti di sindacato ispettivo, l'ANAS Spa ha comunicato che l'Associazione Temporanea di Imprese Beton Villa-Gogei-Aleandri, esecutrice sia dei lavori di completamento del 1° lotto da Bergamo a Ponte Seriate sia dei lavori per il collegamento dalla strada provinciale 155 alla strada statale 342 a Mapello, ad oggi ha regolarmente percepito i pagamenti relativi all'avanzamento dei lavori.

La società stradale informa che i lavori del lotto di completamento – tratto fun-

zionale compreso tra il viadotto sul fiume Brembo e la strada provinciale n. 155 – sono stati ultimati lo scorso luglio.

Per quanto riguarda i lavori di collegamento tra le strade provinciali n. 155 e n. 166 per una estesa di 1,650 chilometri, a seguito delle richieste specifiche degli enti locali interessati, l'ANAS ha dovuto procedere alla riprogrammazione degli interventi. Pertanto l'apertura al traffico del tratto è attualmente prevista per il mese di settembre 2006.

La società stradale comunica, infine, che l'ultimazione dei lavori di collegamento della strada provinciale 166 alla strada statale 342 a Mapello è prevista per ottobre 2007.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05000 Iannuzzi: Completamento dei lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ad aggiornamento dei dati forniti in occasione delle numerose risposte rese in questa sede agli onorevoli interroganti ad analoghe interrogazioni dagli stessi presentate vertenti sul medesimo argomento, sono stati richiesti elementi all'ANAS s.p.a. relativi alla situazione dei lavori di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria.

Ad oggi risultano complessivamente previsti n. 45 interventi suddivisi in 7 Macrolotti e 38 Lotti.

La situazione aggiornata dei lavori ultimati, riportata nella documentazione che si rimette alla Commissione, evidenzia che ad oggi risultano ammodernati e interamente fruibili al traffico n. 18 lotti.

La situazione aggiornata dei lavori in argomento, riportata nell'allegato A1, evidenzia che attualmente sono in corso di esecuzione n. 10 lotti (escludendo i 3 macrolotti di cui si parlerà a parte) che verranno ultimati per la quasi totalità entro dicembre 2006.

La situazione aggiornata, riportata nella documentazione che si rimette alla Commissione, evidenzia che attualmente vi sono n. 3 lotti che presentano delle criticità, in quanto i contratti sono stati rescissi per fallimento dell'Impresa o per contenziosi.

Per i due lotti ex CoopCostruttori/CIR (Tronco 1 Tratto 6 Lotto 3 dal km 88+657 al km 103+840) ed ex CoopCostruttori (Tronco 3 Tratto 2 Lotto 3 stralcio A dal km 369+800 al km 378+500), ANAS sta procedendo alla stesura dei progetti definitivi necessari per il riappalto delle opere. Per il lotto ex Asfalti (Tronco 2 Tratto 4 Lotto 1 dal km 206+500 al km 213+500), è stato approvato il progetto definitivo necessario per il riappalto delle opere e a breve verrà pubblicato il relativo bando di gara.

L'ANAS ha quindi fornito un prospetto recante la situazione di tutti i vari lotti che si rende in allegato « 1 ».

ALLEGATO 1 ALLA RISPOSTA DEL GOVERNO

Situazione dei Macrolotti.

Macrolotto n. 1: dal km 53+800 (svincolo di Sicignano degli Alburni incluso) al km 82+330 (svincolo di Atena Lucana escluso). Il lotto ha un'estesa di circa 30 km ed un importo netto, dopo la gara, di 597.041.477,00 euro.

Macrolotto n. 2: dal km 108+000 (svincolo di Padula-Buonabitacolo escluso) al

km 139+000 (svincolo di Lauria Nord incluso). Il lotto ha un'estesa di circa 31 km ed un importo di progetto di 1.038.986.876,15 euro.

Macrolotto n. 3: dal km 139+000 (svincolo di Lauria Nord escluso) al km 206+500 (svincolo di Tarsia escluso). Il lotto ha un'estesa di circa 67,5 km ed un importo di progetto di 1.121.476.178.00 euro.

Macrolotto n. 4: dal km 259+700 (svincolo di Cosenza escluso) al km 286+000 (svincolo di Altilia Grimaldi incluso). Il lotto ha un'estesa di circa 26 km ed un importo di progetto di 531.000.000,00 euro.

Macrolotto n. 4b: dal km 286+000 (svincolo di Altilia Grimaldi escluso) al km 304+200 (svincolo di Falerna incluso). Il lotto ha un'estesa di circa 18,2 km ed un importo di progetto di 444.801.976,79 euro.

Macrolotto n. 5: dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al km 423+300 (svincolo di Scilla escluso). Il lotto ha un'estesa di circa 30 km ed un importo netto dopo la gara, di 1.033.554.224,62 euro.

Macrolotto n. 6: dal km 423+300 (svincolo di Scilla incluso) al km 442+920 (svincolo di Reggio Calabria incluso). Il lotto ha un'estesa di circa 20 km ed un importo netto, dopo la gara, di 601.026.313,47 euro.

Macrolotti già affidati.

Macrolotto n. 1: dal km 53+800 (svincolo di Sicignano degli Alburni incluso) al km 82+330 (svincolo di Atena Lucana escluso): in data 17 ottobre 2003 è avvenuta la consegna dei lavori alla Società aggiudicataria CMC s.c.r.l. di Ravenna per l'importo netto di 445,28 milioni di euro e 151,76 per le somme a disposizione dell'Amministrazione. Giorni lavorativi previsti n. 1095. L'ultimazione è prevista per la prima metà del 2007. Dopo le attività propedeutiche (espropri, bonifiche belliche, eliminazione interferenze, autorizzazioni antimafia, eccetera) i cantieri di lavoro sono stati effettivamente avviati nel marzo 2004.

Attualmente i lavori realizzati sono in corso su tutto il macrolotto ed hanno raggiunto una produzione di circa 130 milioni di euro, pari a circa il 40 per cento.

Macrolotto n. 5: dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al km 423+300 (svincolo di Scilla escluso): in

data 12 luglio 2004 è avvenuta la consegna dei lavori al raggruppamento ATI Impregilo S.p.a. (51 per cento) e Società Italiana Condotte (49 per cento) (costituitisi il 29 luglio 2004 in Società Consortile per azioni) per l'importo complessivo di 754,30 milioni di euro e di 279,25 per le somme a disposizione dell'Amministrazione. In data 28 settembre 2005 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo. È imminente la consegna dei lavori. Sono state avviate tutte le attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori quali: la rimozione delle interferenze, gli espropri e l'installazione di tutti campi e sub-campi di cantiere.

Macrolotto n. 6: dal km 423+300 (svincolo di Scilla incluso) al km 442+920 (svincolo di Reggio Calabria incluso): in data 21 aprile 2005 è avvenuta la consegna dei lavori al raggruppamento ATI Impregilo S.p.a. (51 per cento) e Società Italiana Condotte (49 per cento) per l'importo complessivo di 431,54 milioni di euro e di 169,48 per le somme a disposizione dell'Amministrazione. Consegnate le attività propedeutiche ed in corso l'iter di istruttoria per l'approvazione della progettazione esecutiva presentata dal Contraente Generale in data 21 settembre 2005. Sono state avviate tutte le attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori quali: rimozione delle interferenze, gli espropri e l'installazione di tutti campi e sub-campi di cantiere.

Macrolotti in fase di gara.

Macrolotto n. 2: dal km 108+000 (svincolo di Padula-Buonabitacolo escluso) al km 139+000 (svincolo di Lauria Nord incluso). Il lotto ha un'estesa di circa 31 km ed un importo di progetto di 1.038.986.876,15 euro. Per quanto riguarda la gara di appalto si rimanda a quanto rappresentato con nota 814 del 17 ottobre 2005 in risposta ad analogo *question time*.

Macrolotto n. 4: dal km 286+000 (svincolo di Altilia Grimaldi escluso) al km 304+200 (svincolo di Falerna escluso). Il

lotto ha un'estesa di circa 14 km ed un importo di progetto di 444.801.976,79 euro. È in corso la riverifica da parte della Commissione di gara delle offerte presentate dai concorrenti, ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia delle stesse.

Macrolotti in fase di progettazione.

Macrolotto n. 3: dal km 139+000 (svincolo di Lauria Nord escluso) al km 206+500 (svincolo di Tarsia escluso). Il lotto ha un'estesa di circa 67,5 km ed un importo stimato di 1.121.476.178,00 euro.

Macrolotto n. 4: dal km 259+700 (svincolo di Cosenza escluso) al km 286+000 (svincolo di Altilia Grimaldi incluso). Il lotto ha un'estesa di circa 26 km ed un importo stimato di 531.000.000,00 euro.

Lavori di completamento.

Lotti in fase di gara.

Tronco 2 Tratto 4 Lotto 3 stralcio 1 e 2 dal km 222+000 al km 225+800: il progetto definitivo è stato approvato per un importo lordo complessivo di 150 milioni di euro. In data 29 novembre 2004 è stato pubblicato il bando di gara. È in corso la gara.

Tronco 1 Tratto 5 Lotto 4 dal km 47+800 al km 53+800 (tratto Sicignano-Contursi): il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, ha approvato il progetto esecutivo. In data 7 dicembre 2004 è stato pubblicato il bando di gara. È in corso la gara.

Lotti in fase di progettazione.

Nuovo svincolo di Pontecagnano: alla progressiva km 17+750 (località Pagliarone) per un importo lordo complessivo di 3,6 milioni di euro.

Tronco 1 Tratto 1 Lotto 2 dal km 22+400 al km 23+000 (svincolo di Battipaglia): per un importo lordo complessivo di 28,80 milioni di euro. Il progetto è stato approvato in conferenza dei servizi il 22 luglio 2005 ed è in corso la stesura del progetto definitivo ai fini dell'appalto integrato.

Tronco 3 Tratto 1 Lotto 5 dal km 337+800 al km 348+600 (tratta compresa tra gli svincoli di Pizzo e Sant'Onofrio): per un importo lordo complessivo stimato di 221,70 milioni di euro.

Lavori di completamento e lavori vari di rinaturalizzazione dei tratti dismessi per un importo di 100 milioni di euro.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04998 Pappaterra: Progettazione dell'autostrada Nuova Romea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il collegamento con l'accesso all'area del delta del Po e il collegamento con il porto di Chioggia, fa conoscere l'ANAS s.p.a., formano parte di un accordo per la programmazione congiunta del corridoio di viabilità autostradale « Dorsale Centrale » Civitavecchia-Orte-Mestre formalizzato l'11 novembre 2004.

La Regione Veneto ha richiesto di includere le bretelle e le connessioni alla viabilità ordinaria in detto accordo e cioè il prolungamento della strada Transpolesana tra Rovigo a sud di Adria, il collegamento con l'accesso all'area del delta del Po nonché il collegamento con il porto di Chioggia.

Allo stato, sono in corso contatti e riunioni fra la società stradale e le strutture tecniche delle Regioni e Province interessate per stabilire i criteri da seguire

per l'aggiornamento del progetto preliminare concordato.

Per la parte interessante la regione Veneto, sono state già avviate le consultazioni e l'ANAS procederà alla definizione entro la prima settimana del mese di dicembre 2005.

In tale sede verranno valutati i progetti delle tre bretelle da recepire nella proposta di collegamento autostradale.

La società stradale sottolinea che nella attuale configurazione, il progetto garantisce non solo il collegamento con il porto di Chioggia e con lo svincolo di Codevigo ma anche quello con l'area del delta del Po tramite lo svincolo di Ariano.

Il progetto risulta infine compatibile con un futuro innesto derivante dal prolungamento della strada « Transpolesana ».

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-04999 Piglionica: Ammodernamento
di tratti della strada statale n. 96.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto con l'interrogazione cui si risponde, l'ANAS s.p.a. ha fatto conoscere che i progetti definitivi relativi alla nuova infrastruttura stradale Altamura-Bari, lotti Altamura-Torritto e Torritto Modugno, già approvati dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio con prescrizioni, sono attualmente in corso di rielaborazione per re-

cepire le indicazioni poste dal citato Ministero.

L'ANAS prevede che tali elaborati progettuali potranno essere disponibili già entro il primo trimestre del 2006. Successivamente verranno convocate le due Conferenze dei servizi con un preavviso di trenta giorni come stabilito dalle norme vigenti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto del settore portuale.

Seguito esame del documento conclusivo (*Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo*) 121

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia. Nuovo testo C. 4572 Perrotta e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 122

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle comunicazioni (*Deliberazione di una proroga del termine*) 123

SEDE REFERENTE:

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'ufficio per contrastare l'uso di ricambi aeronautici non approvati. C. 6154 Santino Adamo Loddo (*Esame e rinvio*) ... 123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 127

RISOLUZIONI:

7-00679 Raffaldini: Investimenti nel settore del trasporto ferroviario (*Seguito della discussione e rinvio*) 128

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla qualità del servizio fornito agli utenti e processo di liberalizzazione in atto nel settore postale.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST, UGL-COMUNICAZIONI, FAILP-CISAL, SAILP-CONF.SAL) (*Svolgimento e conclusione*) .. 132

AVVERTENZA 133

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Angelo SANZA.

La seduta comincia alle 9.15.

Indagine conoscitiva sull'assetto del settore portuale.

Seguito esame del documento conclusivo.
(*Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo*).

Angelo SANZA, *presidente*, ricorda che la Commissione chiamata ad esaminare la

seconda versione della proposta di documento conclusivo, elaborata al termine delle audizioni svolte e presentata nella seduta del 3 novembre scorso.

Tenuto peraltro conto che nel frattempo sono pervenute talune osservazioni, in corso di approfondimento, e della richiesta di alcuni gruppi di poter svolgere gli ultimi approfondimenti sul documento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, con l'intesa che nella prossima seduta — da prevedersi nel corso del mese di dicembre prossimo — si procederà alla votazione conclusiva del documento.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN.

La seduta comincia alle 13.50

Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia.

Nuovo testo C. 4572 Perrotta e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello MEROI (AN), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza sul nuovo testo della proposta di legge n. 4572 in materia di Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia.

Fa quindi presente che la finalità del provvedimento è quella di favorire l'occupazione del personale dipendente di ACI Global Spa (società interamente controllata dall'ACI) collocato in mobilità in relazione ai processi di ristrutturazione che hanno interessato l'Automobile Club d'Italia (ACI) a seguito della liberalizzazione della gestione del servizio di soccorso stradale sulla rete autostradale, avvenuta conseguentemente alla decisione assunta nel 1996 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ricorda che il provvedimento è costituito da un unico articolo, ai sensi del quale l'Automobile Club d'Italia (ACI) è autorizzato a procedere ad apposite ed eccezionali selezioni di idoneità per l'assunzione di lavoratori di ACI Global Spa, già collocati e iscritti alla lista di mobilità (comma 1). Il successivo comma 2 precisa che tali assunzioni non costituiscono un elemento aggiuntivo per la rideterminazione delle tariffe e dei servizi praticati dall'ACI agli utenti.

In conclusione, considerate le finalità perseguite del provvedimento che provvede a favorire l'occupazione del personale dipendente di ACI Global Spa e a risolvere una questione essenziale ai fini della piena funzionalità dell'Automobile Club d'Italia, propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle comunicazioni.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Giorgio BORNACIN, *presidente*, avverte che, a seguito di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 24 novembre scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al mese di febbraio 2006, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle comunicazioni.

Propone quindi di approvare la predetta proroga del termine.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN, indi del presidente Angelo SANZA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Mario Tassone.

La seduta comincia alle 14.20

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'ufficio per contrastare l'uso di ricambi aeronautici non approvati.

C. 6154 Santino Adamo Loddo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MURATORI (FI), *relatore*, prima di passare all'illustrazione dell'articolato del provvedimento di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, ricorda preliminarmente come il millennio che si

è appena concluso abbia visto l'affermazione assoluta del progresso umano in ogni campo del sapere scientifico, umanistico e soprattutto tecnologico. Si è assistito ad una vera e propria trasformazione globale, che ha modificato radicalmente il concetto di spazio, di distanza, di confini, di territorio e di frontiere per affermare sempre più un'idea comune di civiltà, che non ha la necessità di connotarsi rispetto alle culture ma che anzi trova nutrimento proprio dall'incontro e dal confronto con etnie, abitudini, tradizioni, saperi e credenze differenti.

Fa presente che si tratta, tuttavia, di un progresso minacciato da fanatismi religiosi, ripetute crisi economiche e sociali, che hanno fortemente destabilizzato e minato alla base la fiducia risposta nelle azioni umane. Ritiene quindi che uno dei settori che maggiormente ha risentito della grave crisi geo-politica che ha coinvolto il mondo intero, con il terrorismo internazionale, con le epidemie, con la guerra di liberazione in Iraq, è stato, senza alcun dubbio, il trasporto aereo. A partire dal 2001 ad oggi si è lavorato attivamente e laboriosamente nel cercare risposte adeguate, nell'ipotizzare soluzioni che potessero permettere il rilancio di questo comparto, che non dimentichiamolo, ha rappresentato, nei decenni passati, un'importante e proficua voce del bilancio dello Stato.

Rileva che i tragici recenti incidenti aerei che hanno coinvolto il nostro Paese, inducono a combattere non soltanto il terrorismo internazionale o ridurre la possibilità dell'errore umano, anche attraverso una formazione professionale più adeguata. Si è constatato, con grande disappunto, cui è seguita manifesta condanna da parte di ogni schieramento politico, dell'utilizzo arbitrario e scellerato di parti di ricambio per aeromobili non approvate o addirittura contraffatte.

Ricorda che l'inchiesta, avviata dalla magistratura italiana, con la partecipazione dell'FBI, ha stabilito, effettivamente, l'esistenza di una fitta rete di *broker* privati, i quali hanno intrapreso attività di commercializzazione di parti di ricambio

per aerei sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale, ricambi non sottoposti ad alcun controllo e provenienti dalle più disparate aziende, dislocate soprattutto nell'ex Jugoslavia e nel sud-est asiatico.

Considerata la gravità di simili operazioni commerciali, non potevano non essere pesanti i capi d'imputazione per le persone coinvolte: dall'accusa di attentato alla sicurezza del trasporto, all'estorsione, alla truffa e al falso.

Stante la pericolosità e l'irragionevolezza e soprattutto l'irresponsabilità di tali traffici, gli Stati Uniti d'America hanno ritenuto di dover istituire nel corrente anno, all'interno dell'esistente Authority del settore, uno specifico Ufficio, il *Suspected Unapproved Program Office* che, Onorevoli Colleghi, non può non incontrare la nostra approvazione.

Da parte sua, vi è sempre stata la convinzione della necessità di approfondire, anche attraverso l'istituzione di una Commissione di Inchiesta, le cause che concorrono alla perdurante crisi del settore dell'aviazione civile, e quindi sono favorevole ad esaminare, anche mediante la proposta di legge in esame, il problema relativo all'utilizzo di parti di ricambio non approvati.

L'iniziativa legislativa in esame, atta a contrastare l'utilizzo di parti di ricambi non approvati, prevede l'istituzione di un « Ufficio », dotato di piena autonomia, posto alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio che dovrà trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto informativo sull'attività svolta. Atteso che, per le caratteristiche della struttura, sembrerebbe ipotizzabile l'istituzione di una Agenzia piuttosto che di un « Ufficio » della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto in particolare del decreto legislativo n. 303 del 1999 che disciplina l'ordinamento della Presidenza, si rendono a suo avviso necessari ulteriori approfondimenti in sede di discussione del provvedimento, anche al fine di valutare

attentamente il rapporto con le competenze degli altri organismi istituzionali già operanti nel settore.

Ricorda quindi che all'articolo 1 sono specificati, dettagliatamente i « ricambi aeronautici non autorizzati » e in particolare sono stati evidenziati, tra gli altri, i prodotti non conformi al tipo aeronautico certificato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) *Form One* o anche non accompagnati dal certificato di conformità *Form One* o quelli con certificati contraffatti. Al riguardo mi preme sottolineare l'importante funzione già svolta dalla stessa EASA in materia di progettazione, produzione, manutenzione e aspetti operativi di prodotti aeronautici, parti e pertinenze degli aeromobili, attività svolte proprio per stabilire e mantenere un livello elevato di sicurezza, nonché la facoltà specifica dell'Agenzia di istituire uffici locali negli Stati membri, se gli stessi lo concedono.

All'articolo 2 la proposta di legge dispone le funzioni dell'Ufficio, attuate attraverso ispezioni tecnico-amministrative presso le compagnie e gli esercenti aeronautici, presso i mediatori e i fornitori. In particolare l'Ufficio dovrà proporre, tra gli altri, a conclusione delle ispezioni effettuate, alle autorità aeronautiche competenti, l'emanazione di provvedimenti diretti a salvaguardare e a migliorare la sicurezza del volo; proporre all'ENAC, previo assenso del competente organo di vigilanza, provvedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori e degli esercenti aeronautici; collaborare se richiesto con enti e autorità esteri.

È previsto che il personale, impegnato in attività ispettiva, goda di libertà di accesso alle sedi, agli uffici o agli stabilimenti dove sono custoditi i ricambi, mentre per accedere ai domicili privati, gli stessi soggetti dovranno richiedere, ove naturalmente sussistano ragionevoli e fondati motivi o qualora si ravvisassero motivi riconducibili a fattispecie di reato, apposita autorizzazione al Procuratore della Repubblica.

Alla luce di quanto stabilito nell'articolo 2, occorrerebbe a suo avviso stabilire

se, in relazione ai compiti rivestiti dai componenti dell'Ufficio, debba essere attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, con tutto ciò che ne deriva sia in termini di responsabilità sia in termini di competenza, così come dispone l'articolo 55 codice procedura penale.

Per quanto attiene alla composizione dell'Ufficio, l'articolo 3 prevede che il personale, in carica per cinque anni, prorogabile per una sola volta, sia suddiviso in un responsabile-coordinatore, scelto tra i magistrati ordinari in servizio e con almeno un'anzianità di ruolo non inferiore a 10 anni e con competenza relativa alla materia oggetto della proposta di legge; due avvocati esperti della materia; due comandanti di aeromobili con almeno dieci anni di servizio nell'aviazione commerciale e nel trasporto pubblico di passeggeri e sempre con esperienza di ricambi aeronautici; due laureati in ingegneria ad indirizzo meccanico con esperienza professionale in materia di ricambi; quattro membri con esperienza nel settore logistico-manutentivo; tre dipendenti del ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o di altro Ministero competente, appartenente all'area funzionale B, posizione economica B3 e un membro appartenente all'area funzionale A. Si prevede che al magistrato responsabile-coordinatore dovrà essere erogato un trattamento economico pari a quello del Presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di cui al decreto legislativo n. 66 del 1999; agli avvocati, ai comandanti e agli ingegneri verrà corrisposto il trattamento previsto per i medesimi dirigenti della medesima Agenzia mentre per il personale ruolo « B » e « A » compete il trattamento così come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Sia il magistrato sia il personale proveniente dai Ministeri vengono collocati fuori ruolo nell'amministrazione di appartenenza e conservano il diritto, alla scadenza dei cinque anni, di essere ricollocati anche in soprannumero, nel posto di provenienza.

Tutti i componenti dell'Ufficio vengono nominati, ad eccezione di quelli del settore

logistico-manutentivo, alla cui nomina provvede il magistrato responsabile-coordinatore entro 15 giorni dalla costituzione dell'Ufficio stesso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in questo caso, rileva l'opportunità di approfondire la natura dello *status giuridico* dei membri della nuova struttura, per esempio per l'unità « A » non è specificato il Ministero di appartenenza ed, in ogni caso, per la nomina dei membri dell'Ufficio (comma 6 e 7) dovrebbe essere prevista una specie di procedura selettiva, anche per soli titoli, onde evitare problemi di eventuale illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

Per quanto riguarda lo *status giuridico*, la proposta di legge prevede che i membri dell'Ufficio, ad eccezione del personale ministeriale, possano essere revocati, con provvedimento motivato, prima della scadenza del quinquennio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e resta inteso, solo per gravi inadempienze. Fa presente che, naturalmente, i membri dell'Ufficio, a pena di decadenza, non possono prestare attività professionale di qualsiasi tipo nell'interesse di compagnie e di imprese aeronautiche. Per quanto non previsto si applicano le norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. A tal riguardo si precisa che l'applicazione del DPR n. 3 del 1957 appare piuttosto problematico, dal momento il legislatore, con la legge n. 29 del 19/93, ha proceduto alla riforma della disciplina del pubblico impiego, prevedendo la « privatizzazione » dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici. Rileva che, in effetti, i membri ministeriali, per il periodo di servizio presso l'Ufficio, si vedrebbero sottoposti ad una disciplina notevolmente diversa rispetto a quella prevista per il rispettivo inquadramento presso la Pubblica Amministrazione di provenienza.

Evidenzia quindi che, come è noto, per il provvedimento in esame si dovrà provvedere sia alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Ufficio stesso

sia alla previsione di dotazione organica, necessaria all'espletamento delle sue funzioni.

Infine, per quanto concerne il divieto di divulgazione della documentazione, di cui all'articolo 5, che richiama l'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, rileva l'opportunità di sottolineare che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso dei documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso dovrà essere consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti.

Eugenio DUCA (DS-U) nel riservarsi di intervenire nel merito dell'articolato del provvedimento in una successiva fase, richiamando in proposito quanto già illustrato dal relatore, intende evidenziare come la proposta di legge in esame, pur affrontando una questione di particolare rilievo per il settore del trasporto aereo, non risulti di fatto sottoscritta da alcun deputato della IX Commissione. Ritiene, quindi, che il provvedimento in esame contenga non poche contraddizioni rispetto alla complessiva politica sul settore del trasporto aereo seguita dal 1993 ad oggi, ad eccezione delle disposizioni relative ai cosiddetti requisiti di sistema, che sono state introdotte dal Governo nell'ambito del maxi emendamento al recente decreto-legge n. 203 del 2005 in materia fiscale, e che saranno destinate a creare un certo sconvolgimento per il sistema.

Ricorda come anche nel corso degli approfondimenti svolti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo, avviata dalla IX Commissione dopo i tragici eventi di Linate, fosse emerso con chiarezza come uno dei limiti fondamentali del settore del trasporto aereo sia rappresentato dalla frammentazione delle competenze e dalla difficoltà di individuare con chiarezza centri di responsabilità unitari. Rileva quindi che con la recente riforma della parte aeronautica del codice della navigazione, di cui al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, si

è cercato di dare una risposta concreta a tali aspetti. Deve invece rilevare come la proposta di legge in esame vada in controtendenza rispetto a tali previsioni.

Rileva altresì come il riferimento ad analoghe strutture presenti nel sistema aeroportuale statunitense debba essere fatto tenendo conto che l'organismo preposto alle funzioni richiamate dalla proposta di legge costituisce in tale paese un ufficio alle dipendenze dell'Autorità per l'aviazione civile presente in tale ordinamento. Rileva infatti che le attività che con la proposta di legge in esame si intendono affidare ad una nuova struttura rappresentano allo stato competenze specifiche proprie dell'ENAC. Ricorda in proposito di avere più volte auspicato un incremento di stanziamenti in favore di tale ente, così come dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, alla luce di quanto evidenziato proprio da tali organismi in ordine alla reale carenza delle risorse necessarie per poter svolgere a pieno i propri compiti. Di fronte a tale situazione non vede come si possa ipotizzare la costituzione di un nuovo ente quando sarebbe piuttosto opportuno rafforzare le professionalità degli organismi già deputati a svolgere tali funzioni.

Ricorda come le questioni oggetto della proposta di legge in esame, insieme ad altri profili meritevoli di approfondimento, erano stati previsti nell'ambito dell'attività che si proponeva di far svolgere ad una specifica commissione d'inchiesta. Tale strada non è stata poi perseguita soprattutto alla luce della vicinanza con il termine della legislatura. Ribadisce tuttavia la necessità di svolgere attenti approfondimenti sul contenuto e sulle previsioni della proposta di legge in esame, preannunciando la richiesta di prevedere un'ampia serie di audizioni di tutti i soggetti coinvolti dalla stessa, al fine di poter disporre di tutti i necessari elementi di valutazione.

Giorgio PANATTONI (DS-U) nel richiamare quanto testé evidenziato dal collega Duca, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni aggiuntive in ordine al fatto

che di fronte ad un'esigenza di semplificazione delle procedure più volte annunciata si effettuano proposte volte ad istituire nuovi organismi e diverse articolazioni di competenze.

Ritiene invece opportuno che il lavoro di tutti si concentri nell'esigenza di assicurare un maggiore snellimento nelle fasi procedurali, dando concreta operatività agli organismi che già esistono e svolgono le proprie competenze nel settore. Ritiene infatti incoerente richiamare costantemente le esigenze di bilancio e la necessità di prevedere stringenti forme di copertura finanziaria per poi proporre contestualmente l'istituzione di nuove strutture destinate inevitabilmente a dare luogo ad oneri aggiuntivi.

Ritiene altresì opportuno approfondire il fatto che tra i componenti dell'ufficio che si propone di istituire si faccia riferimento più alle qualifiche di magistrati ed avvocati anziché a professionalità tecniche del settore. Auspica quindi che sull'intero tema possano essere svolti adeguati e congrui approfondimenti da parte della Commissione.

Luigi MURATORI (FI), *relatore*, rileva di aver svolto la propria relazione illustrativa facendo riferimento al contenuto degli articoli ed alle problematiche di carattere tecnico-giuridico connesse alla materia. Ritiene a questo punto opportuno svolgere anche alcune considerazioni personali sulle previsioni della proposta di legge in esame, esprimendo la propria condivisione rispetto alle perplessità testé evidenziate tra i colleghi Duca e Panattoni in ordine all'inopportunità di moltiplicare strutture già esistenti andando in controtendenza rispetto al lavoro finora svolto dalla Commissione e dal Parlamento.

Il Viceministro Mario TASSONE preso atto di quanto evidenziato nel corso del dibattito, concorda sulla necessità di tenere conto del quadro complessivo dell'assetto del trasporto aereo e degli interventi più opportuni per la sicurezza di un settore di primario rilievo per il paese.

Nell'esprimere quindi la disponibilità del Governo ad ogni approfondimento che si riterrà necessario sui temi oggetto della proposta di legge in esame, peraltro firmata da numerosi deputati, richiama la rilevanza delle questioni connesse al tema delle misure più opportune da adottare per contrastare l'uso di ricambi aeronautici non approvati. Si tratta infatti di profili di particolare rilievo che necessitano di specifici approfondimenti anche alla luce dei riflessi che ne conseguono sull'intero sistema del trasporto aereo e sulla operatività e la competitività dei vettori nazionali ed internazionali.

Concorda quindi sulla difficoltà di procedere all'istituzione di nuove strutture alla luce dell'obiettivo fondamentale di semplificazione e chiarezza nel riparto delle competenze. Ricorda quindi le funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che opera alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, analogamente a quanto si propone di fare per il nuovo ufficio richiamato nella proposta di legge in esame. Ritiene quindi che il provvedimento abbia comunque il grande merito di aver posto all'attenzione del Governo e del Parlamento il tema dell'utilizzo dei ricambi aeronautici e delle questioni ad esso connesse, che richiede specifici e congrui approfondimenti, tanto più alla luce della complessità e della delicatezza del tema della sicurezza del trasporto aereo.

Angelo SANZA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente, Angelo SANZA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Mario Baldassarri.

La seduta comincia alle 14.45.**7-00679 Raffaldini: Investimenti nel settore del trasporto ferroviario.**

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 16 novembre scorso.

Angelo SANZA, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute i presentatori hanno illustrato il contenuto della risoluzione in titolo e che la seduta è stata poi rinviata più volte a seguito dell'assenza del rappresentante del Governo, che ha fatto poi presente che, per discrasie organizzative connesse in particolare all'ampiezza della struttura del ministero dell'economia e delle finanze, che ha accorpato le funzioni di più ministeri, non aveva avuto tempestiva informazione delle sedute della Commissione.

Il viceministro Mario BALDASSARRI nel richiamare quanto testé ricordato dal presidente in ordine alle difficoltà organizzative connesse all'ampio ambito di attività e di funzioni del ministero dell'economia e delle finanze, si sofferma sui contenuti della risoluzione in discussione ricordando in primo luogo come i piani di investimento e di impresa di Ferrovie dello Stato spa sono allo stato aggiornati ogni anno con l'approvazione del CIPE. In tale ambito, ricadono gli ambiti delle competenze oggetto della delega che gli è stata attribuita. Nel richiamare quindi l'assetto societario ed organizzativo di FS spa – società partecipata dallo Stato – ricorda che, com'è noto, sulla materia degli investimenti ferroviari e dei relativi affida-

menti si applica la più generale disciplina comunitaria, recepita nell'ordinamento interno, sulle procedure concorsuali e sulle relative modalità operative. Richiama, in particolare, la disciplina vigente in materia di appalti e di forniture di servizi rilevando che in tale contesto è previsto che RFI proceda per il rinnovo del materiale rotabile e delle tecnologie per accrescere la sicurezza, cui si fa riferimento nella risoluzione in titolo. In tale ambito, non potrà quindi che garantirsi un pieno regime di concorrenza tra le imprese partecipanti, che richiederà pertanto un particolare sforzo ed impegno in termini di competitività da parte delle imprese italiane che prenderanno parte alle procedure di gara.

Tenuto conto, pertanto, di tali imprescindibili aspetti rileva come vi siano certamente obiettivi più generali di politica industriale che riguardano le linee guida da porre in essere affinché siano assicurati adeguati investimenti infrastrutturali e per la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica affinché sia assicurata una concreta competitività delle imprese nazionali.

Richiama quindi l'assetto vigente in ordine alle società a partecipazione pubblica ed al ruolo di vigilanza che i ministeri di settore sono al contempo chiamati a svolgere. Ricorda altresì come in precedenti occasioni è avvenuto che sia stata richiesta per più volte la revisione del piano delle opere di Ferrovie dello Stato in considerazione della necessità di assicurare il rispetto dei parametri che erano stati fissati in precedenza in merito alla necessità di un'equa distribuzione degli interventi infrastrutturali nelle diverse realtà territoriali del Paese. In particolare, vi era stata l'esigenza, ad esempio nel 2003, di assicurare la necessaria rispondenza tra i programmi di investimento relativi alle opere distribuite nelle aree settentrionali, centrali e meridionali del Paese, per quanto attiene sia la fase di progettazione sia la fase di concreta realizzazione. Ciò anche con la convinzione degli effetti positivi degli interventi infra-

strutturali nel Mezzogiorno per l'intero Paese ma anche per l'Unione Europea nel suo complesso.

Franco RAFFALDINI (DS-U) ricorda di aver più volte auspicato la presenza del Viceministro alle sedute della Commissione per la discussione della risoluzione in titolo, anche in considerazione del fatto che se fosse stato lui stesso nella parte del Governo sarebbe accorso con enfasi a dare il proprio contributo ad una discussione che investe questioni connesse ad investimenti pari a circa 9 miliardi di euro per l'ammodernamento del materiale rotabile e della tecnologia ferroviaria.

Rileva come si tratti a suo avviso di una questione di fondamentale importanza nell'ambito degli interventi di politica industriale del paese: ricorda infatti l'elevata professionalità in termini di tecnologia delle imprese nazionali del settore, come ha avuto modo di verificare anche personalmente in ordine alle nuove linee ferroviarie di alta velocità/alta capacità. Anche da parte FS spa vi è stata infatti una dimostrazione di elevata capacità tecnica, dovendosi peraltro con rammarico constatare le forti riduzioni degli stanziamenti per il settore disposte dalla manovra di bilancio in discussione in questi giorni alla Camera.

Si sofferma quindi il tema oggetto della risoluzione che riguarda gli investimenti programmati nel quadriennio da parte di FS Spa, pari a 9 miliardi di euro, di cui 2 miliardi saranno certamente destinati alla sicurezza ed alla alta tecnologia. Rileva come ci si trovi di fronte ad una rilevante partita di politica industriale che può rappresentare un'occasione per il sistema Italia di rimettere in circolo quella parte industriale riconosciuta a livello internazionale per indiscusso *know how* e capacità produttiva.

Richiama le recenti notizie riportate da organi di stampa quali il *Sole 24 Ore* in ordine ad accordi ed integrazioni tra rilevanti imprese internazionali che coinvolgono società di primo piano per il settore presenti in Italia, quali ad esempio la Ansaldo o la Breda. Rileva quindi l'esi-

genza di seguire con particolare attenzione tali evoluzioni anche al fine di preservare alle industrie italiane un ruolo di primo piano in tali alleanze internazionali ed evitando che alle stesse venga alla fine attribuito un compito esecutivo, o comunque attinente a parti marginali dell'investimento, piuttosto che profili e competenze progettuali e gestionali nel complesso.

Ritiene quindi di fondamentale importanza che il Governo svolga in tale contesto ogni possibile iniziativa che rientri nei propri ambiti di competenza, al fine di dare concrete risposte di politica industriale e per la valorizzazione del sistema, che consentano realmente di cambiare il volto delle città e di incrementare il livello di competitività del sistema Italia.

Angelo SANZA, *presidente*, nell'evidenziare che quanto testè rappresentato dal collega Raffaldini in merito alla valorizzazione della politica industriale nazionale non può non trovare tutti i gruppi pienamente concordi, rileva l'esigenza di concentrare l'attenzione sulle specifiche previsioni della risoluzione in discussione. Ritiene infatti che, alla luce di quanto rappresentato dal Viceministro Baldassarri in merito all'imprescindibile necessità di tenere conto del contesto normativo nazionale e comunitario in cui si inseriscono i temi oggetto della risoluzione, occorre individuare una formulazione dell'atto di indirizzo in discussione che consenta di esprimere al Governo un indirizzo condiviso da tutti nel rispetto di tali elementi.

Il Viceministro Mario BALDASSARRI nel fare presente che l'intervento svolto all'inizio della seduta era focalizzato sulle specifiche previsioni della risoluzione in titolo, condivide lo spirito delle osservazioni di carattere più generale svolte dal deputato Raffaldini, concordando pienamente sulla rilevanza del tema di politica industriale in discussione che contribuirà a decidere del futuro dei prossimi trenta, quarant'anni in Italia e in Europa per il settore.

In proposito, intende aggiungere alcune considerazioni, evidenziando preliminar-

mente la propria convinzione in merito al fatto che coerenti interventi di politica industriale costituiscono elementi fondamentali per il paese, senza che peraltro questo debba limitarsi ad incentivi o a previsioni in favore delle imprese nazionali. Ricorda quindi che a seguito dello scioglimento del ministero per le partecipazioni statali e la concentrazione della proprietà azionaria pubblica dello Stato in capo al ministero dell'economia e delle finanze, accanto ad un ruolo di vigilanza proprio dei ministeri dei settori, sussiste il problema di assetto istituzionale che non deve vedere prevalere una logica di sola contabilità e bilancio ma che individui una politica industriale generale coordinata tra i diversi dicasteri competenti.

Ricorda in particolare la propria esperienza personale di componente del Consiglio di amministrazione di Galileo e l'importante decisione effettuata allora di acquisire dagli Stati Uniti i sistemi di sicurezza e di controllo che consentono ancora oggi alle imprese italiane di essere all'avanguardia nel settore. Si tratta di aspetti che costituiscono un punto di forza delle aziende italiane che occorre mantenere e valorizzare assicurando al contempo una strategia industriale competitiva nel settore ferroviario.

Richiama altresì i positivi risultati raggiunti di recente dal Governo a seguito degli interventi particolarmente attenti e mirati per una politica industriale nazionale forte, che sono stati individuati per il riposizionamento strategico sul mercato del gruppo Finmeccanica.

Occorre quindi, a suo avviso, muoversi lungo tale direzione assicurando anche forme di integrazione europea ed internazionale senza le quali vi è il rischio per le imprese nazionali di perdere l'attuale primato. Richiama in questo senso i recenti accordi raggiunti che non hanno visto di certo le imprese italiane limitate a funzioni di secondo piano ma che hanno valorizzato le funzioni svolte con indiscussa capacità da tali aziende nei sistemi di sicurezza e di controllo, quest'ultimo

inteso come efficienza e come elemento che in grado di garantire un maggior numero di treni sulla stessa linea.

Rileva quindi che anche sotto un profilo più strettamente politico ritiene opportuno che un effettivo indirizzo di politica industriale sia dato dal Parlamento e dal Governo attraverso linee strategiche e di indirizzo che debbono essere tenute ben distinte da forme di intervento nel *management* delle aziende a partecipazione pubblica, come si è invece verificato talvolta in un passato molto remoto.

Eugenio DUCA (DS-U) intervenendo in ordine a quanto da ultimo precisato dal Viceministro Baldassarri, rileva come in un passato alquanto recente si siano verificati episodi quali la nomina a direttore regionale delle Marche di Poste Italiane Spa di una persona molto vicina allo stesso Viceministro quale è il signor Sandro Cacchiarelli, suo segretario particolare.

Il viceministro Mario BALDASSARRI si riserva di intervenire al termine del proprio intervento per svolgere talune precisazioni in ordine alla questione testè posta dal deputato Duca che, peraltro, è oggetto anche di un interrogazione dallo stesso presentata cui è delegato a rispondere il ministero delle comunicazioni.

Riprendendo le proprie osservazioni in ordine alle questioni oggetto della risoluzione, ribadisce l'esigenza di mantenere una chiara linea di demarcazione tra la politica industriale del Governo e gli aspetti gestionali delle società. Richiama quindi quanto deciso da precedenti governi in ordine alla possibilità per Ferrovie dello Stato di ottenere la facoltà di utilizzare le risorse previste in bilancio in conto capitale come risorse in conto corrente per il risanamento e la valorizzazione dell'azienda, con l'intesa di immettere in un secondo momento tali risorse nuovamente in conto capitale per la realizzazione dei necessari investimenti infrastrutturali.

Rileva quindi l'esigenza di approfondire attentamente ed ulteriormente la materia

oggetto della risoluzione in titolo e le questioni di carattere più generali alla stessa correlata.

Per quanto concerne la questione richiamata dal deputato Duca, ritiene opportuno in questa sede precisare che il dottor Cacchiarelli ha un *curriculum* professionale eccellente, come dimostrano le due lauree ed i due master conseguiti, la cui nomina a direttore regionale di Poste Italiane Spa nelle Marche è stata richiesta dall'amministratore delegato della società dopo averne personalmente potuto apprezzare le qualità professionali nell'attività svolta presso il ministero dell'economia e delle finanze. Rileva, oltretutto, che la retribuzione che consegue con questo nuovo incarico è pari ad un terzo di quella che percepiva con la precedente funzione e che, anzi, a suo avviso, alla luce delle spiccate professionalità che ha avuto modo egli stesso di verificare, il dottor Cacchiarelli sarebbe potuto essere preposto anche ad incarichi di maggiore rilievo nell'ambito di Poste Italiane Spa.

Angelo SANZA, *presidente*, considerato che sono previsti ulteriori punti all'ordine del giorno della Commissione e tenuto conto che vi sono numerose richieste di intervento nell'ambito della discussione sulla risoluzione in titolo, prospetta l'opportunità di svolgere in questa sede taluni interventi rinviandone ad una prossima seduta il seguito della discussione.

In tale ambito potrà altresì essere proposta una nuova formulazione della risoluzione che tenga conto di quanto emerso nel corso del dibattito.

Giorgio PANATTONI (DS-U) nel concordare con la proposta testè formulata dal presidente, alla luce degli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno, rileva l'esigenza di prevedere ampi tempi di discussione e di approfondimento sulle questioni oggetto della risoluzione in titolo, che affronta tematiche di assoluto rilievo. Ciò anche alla luce del fatto che quanto testè affermato ed auspicato dal Viceministro quali interventi di politica industriale non trovano poi di fatto con-

ferma nella concreta azione del Governo finora realizzata.

Tino IANNUZZI (MARGH-U) evidenzia la particolare rilevanza delle tematiche affrontate nella risoluzione in titolo su cui hanno concordato il presidente della Commissione ed il Viceministro per l'economia e delle finanze. Ribadisce, pertanto, come si tratti di aspetti fondamentali per l'assetto del paese ed auspica che nella prossima seduta sia possibile individuare una formulazione che consenta un'approvazione definitiva della risoluzione stessa.

Concorda quindi con il percorso testè delineato dal presidente Sanza, rilevando come con la formulazione della risoluzione adottata non vi era certamente l'intenzione di prevedere o di ipotizzare affidamenti diretti in favore delle imprese italiane, visto il quadro normativo nazionale e comunitario sulla materia, quanto piuttosto di sollecitare un intervento di politica industriale di carattere generale ed un'attenzione sulla questione che il Governo ed il Parlamento non possono non avere su tali aspetti. Ci si trova infatti di fronte ad una fase di primaria importanza per l'attuale e per il futuro assetto dell'industria ferroviaria italiana, da sempre caratterizzata per estrema eccellenza nel settore. Vi deve quindi essere tutto l'interesse a preservare e valorizzare tali aspetti, nell'interesse nazionale, anche per quanto attiene l'attività di Ferrovie dello Stato Spa.

Rileva quindi l'esigenza che il Parlamento sia costantemente informato sugli sviluppi negli accordi e nelle alleanze con le imprese internazionali per consentire un indirizzo sinergico con il Governo sui grandi temi di politica industriale. Vi è infatti la necessità di tenere presente, quale tassello fondamentale, quello della partecipazione nella nostra industria nel settore ferroviario alle diverse fasi di programmazione, realizzazione ed esecuzione degli investimenti.

Auspica quindi che nella prossima seduta sia possibile approvare specifici in-

dirizzi al Governo che tengano conto nel complesso di tali esigenze e della assoluta rilevanza della questione.

Il viceministro Mario BALDASSARRI rileva come mantenere una chiara linea di demarcazione nelle politiche industriali del Governo abbia anche una profonda valenza economica. Ricorda come per quanto riguarda gli investimenti nel settore ferroviario dell'alta velocità/alta capacità si è dovuto modificare, nell'ambito del CIPE, il parametro di finanziamento del settore pubblico e di quello privato invertendo la percentuale originaria che era stata individuata in un primo momento nel 40 per cento di risorse statali e nel 60 per cento delle risorse da reperire sul mercato. Si è poi dovuto tenere conto dell'effettiva « bancabilità » di tali investimenti, legandosi a scelte di politica industriale.

Rileva come, ad esempio, un'ulteriore questione che a suo avviso necessiterebbe di specifiche riflessioni è costituita dalle linee guida delle politiche tariffarie da seguire, in particolare in ordine alla scelta più opportuna da adottare rispetto al fatto che attualmente la differenza tra il costo del biglietto ferroviario – o dell'autobus – e quello effettivo del servizio è di fatto posto a carico del contribuente anziché dell'effettivo utente del servizio: anche in tale caso si tratta di una scelta cruciale di politica economica ed industriale.

Esprime infine la propria disponibilità a proseguire la discussione e gli approfondimenti oggetto della risoluzione in titolo nelle prossime sedute della Commissione.

Giorgio BORNACIN, *presidente*, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN.

La seduta comincia alle 15.55.

Indagine conoscitiva sulla qualità del servizio fornito agli utenti e processo di liberalizzazione in atto nel settore postale.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST, UGL-COMUNICAZIONI, FAILP-CISAL, SAILP-CONF.SAL).

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio BORNACIN, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva *Ciro AMICONE, Segretario generale UILPOST, Bruno PALOMBO, Segretario generale aggiunto SLP-CISL, Riccardo FERRARO, Segretario nazionale SLC, Area Servizi (Poste), Carlo LIMA, Segretario generale aggiunto FAILP-CISAL, Antonio SACCO, Segretario nazionale SAILP-CONF.SAL e Ivette CAGLIARI, Dirigente UGL-COMUNICAZIONI.*

Intervengono quindi i deputati *Giorgio PANATTONI (DS-U) e Eugenio DUCA (DS-U)* per porre quesiti e formulare osservazioni.

Giorgio BORNACIN, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel corso dell'audizione invita a fornire alla Commissione risposte in forma scritta alla questioni emerse e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-04088 Rodeghiero: il servizio postale nella provincia di Padova.

5-04306 Delmastro delle Vedove: messaggio pubblicitario di TIM per le nuove offerte di telefonia mobile con tecnologia EDGE e UMTS.

5-04651 Pasetto: distribuzione sul territorio antenne per telefonia e onde elettromagnetiche.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riordino delle competenze relative alle politiche spaziali e aerospaziali. Testo unificato C. 4852 Airaghi, C. 5033 Polledri, C. 5363 Cialente (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il viceministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Possa.

La seduta comincia alle 14.50.

Riordino delle competenze relative alle politiche spaziali e aerospaziali.

Testo unificato C. 4852 Airaghi, C. 5033 Polledri, C. 5363 Cialente.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che al testo unificato del provvedimento recante « Riordino delle competenze relative alle politiche spaziali e aerospaziali » sono stati presentati diversi emendamenti (*vedi allegato*).

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Marco AIRAGHI (AN), *relatore*, osserva preliminarmente di ritenere condivisibili la maggioranza degli emendamenti presentati, fatta eccezione per l'emendamento Polledri 3.2 che, sostituendo integralmente l'articolo 3, appare andare in direzione contraria all'impostazione del provvedimento, come definita dal Comitato ristretto. Ha peraltro ritenuto di presentare a sua volta alcune proposte emendative, che recepiscono i contenuti di diversi emendamenti presentati.

Formula pertanto parere favorevole sugli emendamenti Cialente 2.1, 2.2, 3.3, 3.4 e sull'emendamento Cialente 4.1, purché riformulato nel senso di sopprimere le parole da « di cui all'articolo 2 » sino alla fine del periodo. Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti D'Agrò 2.3 e Cialente 2.4, 2.5 e 2.7, i cui contenuti possono considerarsi ricompresi nel proprio emendamento 2.100, di cui raccomanda l'approvazione. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Cialente 2.6, D'Agrò 3.1, Polledri 3.2 e Cialente 4.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 3.100.

Il viceministro Guido POSSA desidera innanzitutto ribadire, sul provvedimento in esame, la contrarietà del Governo, le cui motivazioni ha già avuto modo di illustrare nelle precedenti sedute. Ritiene comunque opportuno sottolineare come appaia eccessiva l'istituzione di un Comitato interministeriale per le politiche spaziali, anche tenuto conto del *budget* limitato del comparto e del fatto che un simile organismo non è stato creato nemmeno per il settore dell'energia, che rappresenta certo un ambito assai più rilevante. Ricorda peraltro come presso gli altri paesi europei le competenze in materia di politiche spaziali facciano sempre capo ai ministeri della ricerca, come peraltro le risorse destinate a tale settore.

Ritiene comunque di esprimere, su tutti gli emendamenti presentati, parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento Cialente 3.3, che a suo avviso attribuisce ad un organo parlamentare un eccessivo potere di controllo sul Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Sergio GAMBINI (DS-U), nel condividere l'impostazione del relatore, ritira gli emendamenti Cialente 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 4.2, riservandosi di ripresentarli nel corso del successivo *iter* del provvedimento; ciò anche al fine di assicurare un esame particolarmente rapido della proposta normativa.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Cialente 2.1 e 2.2 e l'emendamento 2.100 del relatore.

Bruno TABACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti D'Agrò 2.3 e 3.1 e Polledri 3.2; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.100 del relatore, Cialente 3.3 e 3.4.

Sergio GAMBINI (DS-U) ritiene di accogliere la proposta di riformulazione del relatore dell'emendamento Cialente 4.1.

La Commissione approva l'emendamento Cialente 4.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che il testo unificato delle proposte in titolo, come modificato dalla Commissione, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO

Riordino delle competenze relative alle politiche spaziali e aerospaziali. C. 4852 Airaghi, C. 5033 Polledri, C. 5363 Cialente.**EMENDAMENTI**

ART. 2

Al comma 2, dopo le parole: e forestali, aggiungere le seguenti: dell'innovazione e tecnologie e delle politiche comunitarie.

- 2. 1.** Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 2, dopo le parole: al comitato ad un, aggiungere le seguenti: viceministro o.

- 2. 2.** Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Comitato, in armonia con gli indirizzi della politica europea del settore:

a) approva le linee strategiche delle attività spaziali nazionali;

b) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle relazioni internazionali con riferimento alle collaborazioni per attività spaziali e all'utilizzo dello spazio extra-atmosferico;

c) definisce gli indirizzi per la verifica del corretto espletamento delle funzioni di vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività nello spazio extra-atmosferico sotto la responsabilità internazionale dell'Italia;

d) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e coordina gli investimenti pubblici del settore, promuovendo le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati;

e) definisce gli indirizzi di partecipazione ai programmi europei di sviluppo e di realizzazione di infrastrutture spaziali, con particolare riferimento ai programmi di osservazione della Terra, di navigazione satellitare, di telecomunicazione satellitare e di accesso allo spazio;

f) definisce le modalità per la gestione, il trattamento, la valutazione, la registrazione e la omologazione dei dati acquisiti tramite ripresa da satellite, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nell'interesse dei cittadini e dello Stato;

g) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, anche in accordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

h) sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, esprime il parere sul Piano spaziale nazionale elaborato dall'Agenzia Spaziale Italiana;

i) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

l) elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore, promuovendo i processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle

piccole e medie imprese, i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali;

m) coordina i ruoli e le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni;

n) promuove e coordina le iniziative legislative e normative del Governo in materia spaziale;

o) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche spaziali.

2. 100. Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Comitato:

a) approva le linee strategiche delle attività spaziali e aerospaziali nazionali anche con riferimento agli scenari internazionali ed europei;

b) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle relazioni internazionali con riferimento alle collaborazioni per attività spaziali e all'utilizzo dello spazio extra-atmosferico;

c) definisce gli indirizzi per la verifica del corretto espletamento delle funzioni di vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività nello spazio extra-atmosferico sotto la responsabilità internazionale dell'Italia;

d) definisce le priorità applicative nazionali e coordina gli investimenti del settore, promuovendo le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati;

e) definisce gli indirizzi di partecipazione ai programmi nell'ambito delle organizzazioni internazionali e dell'Unione europea di sviluppo e di realizzazione di infrastrutture spaziali, con particolare riferimento ai programmi di osservazione della Terra, di navigazione satellitare e di accesso allo spazio;

f) definisce le modalità per la gestione, il trattamento, la valutazione, la registrazione e la omologazione dei dati telerilevati anche in applicazione del regime giuridico internazionale e in applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali, nell'interesse dei cittadini e dello Stato;

g) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, anche in accordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

h) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

i) elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore, promuovendo i processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali;

l) coordina i ruoli e le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni;

m) promuove e coordina le iniziative legislative e normative del Governo in materia spaziale e aerospaziale;

n) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche spaziali e sull'implementazione delle Convenzioni internazionali in materia.

2. 3. D'Agrò.

Al comma 3, alinea, dopo la parola: Comitato, aggiungere le seguenti: , in armonia con gli indirizzi della politica energetica del settore.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: in armonia

agli indirizzi della politica europea del settore.

- 2. 4.** Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: di navigazione satellitare, aggiungere le seguenti: , di telecomunicazione satellitare.

- 2. 5.** Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente: e) definisce gli indirizzi per la promozione ed il coordinamento della domanda pubblica di dati satellitari di osservazione della terra ai fini della salvaguardia e la tutela dell'ambiente, della sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture strategiche del paese e dello sviluppo sostenibile.

- 2. 6.** Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 3, lettera d), premettere le parole: esprime il parere sul Piano Spaziale Nazionale elaborato dall'Agenzia Spaziale Italiana per l'approvazione, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 3, da parte del Presidente del Consiglio ed.

- 2. 7.** Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

ART. 3

Sopprimerlo.

- 3. 1.** D'Agro.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 3.

(Agenzia italiana per i programmi aerospaziali e spaziali).

1. È istituita l'Agenzia italiana per i programmi aerospaziali e spaziali (AISA), posta sotto l'alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità ai principi e con le modalità previsti dal titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'AISA, oltre a svolgere funzioni di supporto al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, coordina e gestisce le attività scientifiche, industriali e applicative di attuazione delle politiche aerospaziali e spaziali definite dal Comitato, secondo l'e seguenti finalità:

a) valorizzazione della posizione dell'Italia nel processo di integrazione europea;

b) valorizzazione della posizione dell'Italia nelle cooperazioni bilaterali e multilaterali;

c) valorizzazione delle capacità industriali anche con riferimento alle piccole e medie imprese;

d) promozione delle linee di innovazione e di competitività in termini specifici di trasferimenti tecnologici, produzione industriale di brevetti e diritti di proprietà intellettuale;

e) valorizzazione delle capacità applicative mediante l'individuazione delle utenze diversificate negli ambiti di riferimento.

ART. 3-bis.

(Compiti dell'AISA).

1. L'AISA, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, svolge i seguenti compiti:

a) promozione, coordinamento e gestione delle attività a carattere scientifico;

b) promozione e gestione dei programmi e dei prodotti tecnologici precompetitivi con definite potenzialità commerciali anche in regime di cofinanziamento;

c) gestione di programmi finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture aerospaziali e spaziali nazionali e di partecipazione internazionale;

d) gestione dei programmi finalizzati allo sviluppo di prodotti e di servizi per l'utenza istituzionale e privata;

e) promozione dell'utenza e supporto all'utilizzazione dei beni e dei servizi aerospaziali e spaziali.

ART. 3-ter.

(Organizzazione dell'AISA).

1. L'AISA ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, ed è soggetta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. L'AISA ha sede in Roma.

2. Lo statuto dell'AISA è approvato con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, in conformità alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

3. Sono organi dell'AISA:

- a) il direttore;
- b) il comitato direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

4. Il direttore è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. I componenti del comitato direttivo, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, tra personalità di comprovata esperienza nel settore aerospaziale e spaziale.

5. L'AISA è organizzata in funzione del conseguimento delle finalità e dei compiti

previsti dagli articoli 3 e 3-bis. Lo statuto dell'AISA, di cui al comma 2, disciplina le attribuzioni e il funzionamento degli organi, l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, la dotazione organica e la normativa applicabile in materia di personale.

ART. 3-quater.

(Strumenti operativi).

1. L'AISA, nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3-bis, affida, mediante appositi contratti, ricerche, studi, progettazioni e realizzazioni di programmi aerospaziali e spaziali, ad enti e imprese industriali, nonché ad università ed enti di ricerca situati nel territorio nazionale.

2. Ai fini della valorizzazione dei risultati in campo industriale e applicativo nonché della promozione e dello sfruttamento dei brevetti sul mercato dei beni e servizi spaziali, possono essere costituiti su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, consorzi e società con soggetti pubblici e privati situati nel territorio nazionale, cui l'AISA può partecipare, previa autorizzazione del Comitato stesso.

ART. 3-quinquies.

(Personale).

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'AISA sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tenere conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro.

2. L'AISA può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o da enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. 2. Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituita la Commissione parlamentare per lo spazio, di seguito denominata « Commissione, composta » *con le seguenti:* è istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato « Comitato, composto » *e le parole:* per il funzionamento della Commissione, *con le seguenti:* per il funzionamento del Comitato;

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: « La Commissione » *con le seguenti:* « Il Comitato »;

al comma 3, alinea, sostituire le parole: « La Commissione » *con le seguenti:* « Il Comitato »;

al comma 3, sopprimere la lettera a);

al comma 3, lettera e), dopo le parole: « formula osservazioni e proposte » *aggiungere le seguenti:* « sulle iniziative che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale, »;

al comma 3, sopprimere la lettera g);

al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente: « partecipa alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio (EISC); interviene altresì presso ogni altra sede istituzionale internazionale, di carattere interparlamentare ».

Alla rubrica, sostituire la parola: Commissione, *con la seguente:* Comitato.

3. 100. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dal Governo, *aggiungere le seguenti:* , dal Comitato di cui all'articolo 2.

3. 3. Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: dal CISP, *e le parole:* , dal Comitato di cui all'articolo 6.

3. 4. Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

ART. 4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 aggiungere il punto: *i)* promuove e coordina la domanda pubblica di dati satellitari di osservazione della terra di cui all'articolo 2, comma 3, punto *e)* della presente legge.

4. 1. Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, aggiungere il seguente punto:

i) promuove e coordina la domanda pubblica di dati satellitari di osservazione della terra.

4. 1. (nuova formulazione) Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19. All'articolo 22, è abrogato il comma 3.

4. 2. Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
INTERROGAZIONI:	
5-02053 Foti: Permessi per assistenza ai soggetti affetti da grave handicap	141
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	144
5-01377 Foti: Soppressione della ritenuta ex ONPI	142
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	145
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04987 Delbono e Molinari: Sui lavoratori dell'Interklim e Valbasento	142
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	146
5-04997 Maninetti: Sui flussi migratori	142
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	147
5-04996 Guerzoni ed altri: Sul contratto relativo al personale delle cooperative	143
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	149
AVVERTENZA	143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 novembre 2005.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

La seduta comincia alle 14.30.

5-02053 Foti: Permessi per assistenza ai soggetti affetti da grave handicap.

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (AN), replicando, prende atto delle precisazioni fornite, sottolineando tuttavia che nei periodi di ricovero a tempo pieno la struttura ospedaliera offre una copertura di tipo sanitario, mentre l'assistenza di un familiare avrebbe evidentemente un notevole effetto sul piano psicologico. Pertanto ritiene che, trattandosi di pochi casi sul territorio nazionale, si potrebbe adottare una diversa interpretazione per la fruizione di tre giorni mensili di permesso.

5-01377 Foti: Soppressione della ritenuta ex ONPI.

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (AN), replicando, sottolinea che appare grottesca la soppressione di un ente e la contemporanea persistente operatività del contributo destinato a tale ente. Invita il Governo a rendere noti i dati circa i flussi finanziari incamerati dall'Inps per tale contributo, ma soprattutto ritiene sia giunta l'ora di sopprimere questa inutile imposizione.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

La seduta comincia alle 14.45.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04987 Delbono e Molinari: Sui lavoratori dell'Interklm e Valbasento.

Giuseppe MOLINARI (MARGH-U) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), replicando, fa presente che già nei casi in cui la proroga del trattamento di integrazione salariale è disposta nel mese di dicembre, l'effettiva erogazione avviene con circa otto mesi di ritardo. Tramite i successivi tagli previsti dai vari provvedimenti di proroga del trattamento, questo si è ridotto di circa il 30-40 per cento. Si tratta di una ingiustizia che va a colpire una categoria già in difficoltà.

5-04997 Maninetti: Sui flussi migratori.

Luigi MANINETTI (UDC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), sottolineando che sarebbe ora anche di cominciare a riflettere sul destino degli immigrati successivamente al loro ingresso nel territorio nazionale, in quanto spesso accade che dopo il primo ciclo lavorativo questi lavoratori rimangono iscritti nelle liste di collocamento per oltre un anno. In altri termini, si rischia di alimentare un meccanismo perverso che porta alla creazione di sacche di emarginazione.

Luigi MANINETTI (UDC), replicando, ritiene che il meccanismo delle quote abbia comunque dimostrato le sue lacune, considerato che è comunque necessario ai fini di un ingresso legale in Italia avere i requisiti previsti dalla legge, ossia un rapporto di lavoro, un domicilio e l'attestazione del datore di lavoro. In ogni caso, rimanendo al decreto di prossima emanazione, ritiene sia fondamentale fissare una priorità per l'attività di assistenza agli anziani e per chi ha presentato già domanda nel 2005. Si dichiara pertanto soddisfatto della risposta ricevuta.

5-04996 Guerzoni ed altri: Sul contratto relativo al personale delle cooperative.

Roberto GUERZONI (DS-U) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Roberto GUERZONI (DS-U), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto, in quanto appare indispensabile acquisire una data certa entro la quale recepire l'accordo tra le organizzazioni cooperative ed i sindacati. Sollecita quindi il rappresentante del Governo, dato che il passaggio dal regime dei salari convenzionali a quello dei salari reali appare ampiamente condivisibile.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Adeguamento delle pensioni di annata.
C. 2290 Fiori, C. 5977 Biondi, C. 6022 Benvenuto.

Trattamento economico del personale della scuola in quiescenza.

C. 1539 Fiori, *petizione n. 891.*

Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS.

C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli, C. 5439 Campa.

Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici.

C. 535 Pistone, C. 2349 Trupia, C. 2364 A. Gianni, C. 2458 Perrotta, C. 2722 Merlo, C. 2752 Delbono, C. 3245 Maninetti, C. 4259 Mazzoni, C.5027 Zacchera, C. 5624 Zanetta.

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti a fattori nocivi nell'area del Sulcis-Iglesiente.

C. 2837 Mereu.

Validità delle graduatorie dei concorsi nella PA.

C. 4495 Santori.

Tutela previdenziale dei giudici di pace.

C. 4900 Lo Presti, C. 5028 Tagliatela, C. 6005 Lucchese.

Trattamenti pensionistici dirigenti d'azienda.

C. 5307 Costa.

Bilancio dei sindacti e trattenute sindacali.

C. 1900 Martinelli, C. 4116 Pagliarini.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02053 Foti: permessi per assistenza ai soggetti affetti da grave handicap.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione, oggi in discussione, vorrei far presente che, relativamente alla estensione dei permessi ex legge 104/92 anche al coniuge (e non solo ai genitori, parenti e affini), l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con circolare 80/95, ha ritenuto possibile riconoscere i permessi di cui alla suindicata legge anche al coniuge convivente con l'altro coniuge in condizione di grave handicap da assistere, anche in assenza di un esplicito riferimento normativo. Ciò in quanto, avendo il legislatore offerto la possibilità di assistenza anche agli affini, non avrebbe potuto escludere il coniuge legato da un vincolo più stretto rispetto al soggetto in condizione di grave handicap e avente obblighi giuridici di assistenza. Relativamente alla chiarificazione circa il «ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di grave handicap», la legge esclude esplicitamente l'erogazione dei permessi stessi in caso di ricovero a tempo pieno «presso istituti specializzati», ma tale precisazione non è ripetuta ai comma 3, articolo 33 della legge 104/92, che esclude qualsiasi ricovero a tempo pieno. Per cui è da ritenere che il legislatore si

sia voluto riferire a qualsiasi struttura sanitaria o di assistenza, in considerazione del fatto che, in tali luoghi, l'assistenza viene garantita dal personale dove è ricoverato il soggetto e in linea con le finalità della legge suindicata che è quella di assicurare un'assistenza costante e continua alla persona in condizione di grave handicap da parte di un familiare, qualora non vi siano altri soggetti in grado di assisterlo.

La competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel formulare, in proposito, alcuni pareri ha specificato che, nelle strutture nelle quali il personale presta agli ospiti tutte le cure atte a coprire qualsiasi esigenza di carattere sanitario e di assistenza dei disabili, non sia possibile concedere le agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992; al contrario, se è prevista dal regolamento della struttura di accoglienza, la partecipazione dei genitori o di altro familiare, per le esigenze di carattere straordinario del disabile, al familiare che presta assistenza in via esclusiva, possono essere concessi i tre giorni di permesso mensile.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01377 Foti: soppressione della ritenuta ex ONPI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione oggi in discussione, si rappresenta che il decreto legge n. 481/1978 convertito, con modificazioni, nella legge n. 641/1978, nel prevedere la soppressione e la liquidazione dell'ONPI, non ha previsto altresì la cessazione della relativa contribuzione. Ha, infatti, stabilito che le entrate dell'ONPI dovevano essere ripartite fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti, nel 1977, nelle stesse e destinate ai comuni, singoli o associati (articolo 1-*sexies*, comma 2) e, inoltre, ha

previsto che, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, tali entrate restassero destinate all'assistenza agli anziani (comma 3). I fondi riscossi dall'Inps e già destinati all'ONPI trovano collocazione nelle uscite del bilancio dell'Istituto (Titolo IV, categoria 21) quale «Partita di giro» dal momento che per espressa previsione dell'articolo 1-*duodecies* tali fondi sono trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04987 Delbono e Molinari: sui lavoratori dell'Interklim e Valbasento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, si fa presente che con decreto interministeriale n. 36665 del 28 luglio 2005 è stata concessa la proroga del trattamento di mobilità, per l'anno 2005, in favore degli ex lavoratori della Interklim, unità di Tito Scalo e delle aziende industriali della Val Basento, ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Nel medesimo articolo è previsto altresì che la misura del trattamento di cui sopra è ridotta del 10 per cento per i lavoratori che hanno usufruito di prima proroga

(vale a dire solo per l'anno 2004), così come era stato previsto dall'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e del 30 per cento per i lavoratori che hanno usufruito di proroghe successive. Per questo motivo vi sono difformità nelle decurtazioni.

Si fa presente, inoltre che è stato presentato un emendamento, alla legge finanziaria per il 2006, in merito alla possibilità di intervenire, anche in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, per la proroga dei trattamenti ai 31 dicembre 2006.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04997 Maninetti: sui flussi migratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo, oggi in discussione, vorrei ricordare che la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri per l'anno 2005 è avvenuta con due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 relativi alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari e neocomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005. In essi è stata stabilita una quota massima di ingresso di 79.500 lavoratori extracomunitari e di 79.500 lavoratori neocomunitari.

In riferimento ai cittadini extracomunitari la quota di 79.500 ingressi è stata ripartita tra ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Ai fini dell'immediata attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004, con Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 1 del 25 gennaio 2005 si è provveduto alla distribuzione della relativa quota tra le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei fabbisogni segnalati dalle stesse. In riferimento ai cittadini neocomunitari, come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 21 gennaio 2005, la quota di 79.500 ingressi per lavoro subordinato stagionale e non stagionale non è stata ripartita a livello regionale ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni gli Uffici provinciali si avvalgono del contatore unico nazionale, collocato all'interno dell'applicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari - S.I.L.E.N. Successivamente, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3426 del 22 aprile 2005, per far fronte all'esigenza di manodopera straniera nel settore agricolo e turistico-alberghiero è stato autorizzato l'ingresso di ulteriori 20.000 lavoratori extracomunitari stagionali.

Vorrei, inoltre, segnalare che per il decreto flussi 2005 si è trattato ancora di programmazione transitoria, che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 286/1998, impone che le quote di ingresso siano fissate entro il limite di quelle stabilite con la programmazione relativa all'anno precedente.

La nuova normativa in materia di immigrazione, entrata in vigore il 25 febbraio 2005, prevede l'istituzione di un Comitato per il Coordinamento e il Monitoraggio (articolo 2-bis del testo unico sull'immigrazione). Il Comitato si avvale di un Gruppo Tecnico istituito presso il Ministero dell'Interno, incaricato di svolgere la parte istruttoria per l'emanazione del decreto flussi. Il Comitato, che ha facoltà di consultare anche le organizzazioni datoriali e sindacali, trasmette alla Presidenza del Consiglio il documento relativo alle determinazioni per il decreto flussi. La nuova procedura prevede anche che la Presidenza del Consiglio predisponga il decreto flussi e lo trasmetta alla Conferenza Unificata per il parere di competenza e successivamente alle competenti Commissioni Parlamentari.

In base alla nuova normativa ed in seguito all'adozione del documento programmatico triennale 2004-2006, essendo venuto meno il vincolo numerico preesistente, per il decreto flussi 2006 - la cui adozione è prevista entro il 30 novembre

dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto – si prevedono quote di ingresso maggiori rispetto al passato.

Oltre alle segnalazioni ed alle valutazioni del Comitato sopra citato, il fabbisogno di manodopera straniera per l'anno 2006 viene determinato sulla scorta dei dati relativi alle domande pervenute alle Direzioni Provinciali del Lavoro ed inserite all'interno della procedura informatizzata denominata S.I.L.E.N., che ha consentito un efficace monitoraggio delle quote. Un ulteriore fattore nella determinazione del decreto flussi proviene dalle intese realizzate con alcuni Paesi per il contrasto dell'immigrazione irregolare. In tal modo si determina un livello di quote corrispondenti alle esigenze della nostra economia e compatibili con quelle della nostra società. Inoltre, nel decreto flussi per anno 2006 viene individuato uno spazio significativo per la formazione nei paesi d'origine. I lavoratori stranieri potranno dunque essere formati nei loro Paesi prima di fare il loro ingresso in Italia, grazie ad attività avviate dalle associazioni di categoria o dalle associazioni no profit che operano nell'ambito dell'immigrazione, che svolge un'importante funzione di intermediazione tra le famiglie e le persone che offrono servizi di cura. A tale riguardo, sarà dunque possibile realizzare attività di formazione, a partire dai corsi di lingua italiana, che consentiranno di organizzare flussi già in partenza orientati verso una maggiore integrazione. Per gli stranieri che avranno partecipato ai corsi di formazione all'estero verranno messi a disposizione dei canali d'ingresso preferenziali, implementando il diritto di prelazione con quote privilegiate e quote aggiuntive.

Nel decreto flussi per l'anno 2006, anche in considerazione delle numerosissime domande provenienti dalle famiglie e dalle imprese, vi sarà anche una speciale preferenza per le figure che si dedicano ai servizi di cura per la famiglia e per la persona, accompagnata da un aumento di quote per i lavoratori edili. In ogni caso, la decisione sulla dimensione quantitativa del decreto flussi dovrà essere presa dal Consiglio dei ministri, non solo in base alle richieste di lavoratori stranieri presentate dalle famiglie e dalle imprese (che nel 2005 ammontano complessivamente a circa 250mila), ma anche con una maggiore attenzione ai diversi ambiti nei quali di articola la programmazione dei flussi.

Per quanto concerne invece le procedure, nelle Regioni a statuto ordinario sono stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo. Gli sportelli unici per l'immigrazione si configurano come « struttura leggera » – *front office* – referente istituzionale e decisionale dei procedimenti attribuiti dalla legge in materia di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare e di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato. Nell'ottica della semplificazione dei meccanismi, gli sportelli unici per l'immigrazione svolgeranno anche una funzione di raccordo rispetto alle varie amministrazioni che restano competenti per l'istruttoria di relativa pertinenza.

Tali sportelli unici per l'immigrazione diventeranno pienamente operativi per l'ingresso di lavoratori stranieri a partire dal decreto flussi per l'anno 2006.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-04996 Guerzoni ed altri: sul contratto relativo al personale delle cooperative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo, oggi in discussione, vorrei ricordare che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, sono stati adottati, nel corso degli anni, previa richiesta delle parti sociali interessate, specifici decreti ministeriali a valenza provinciale, di determinazione delle retribuzioni convenzionali per i soci lavoratori delle cooperative sociali.

Tuttavia, la funzione di protezione sociale, sottostante a detti provvedimenti, è stata, in considerazione dell'evolversi della realtà socio-economica, ritenuta, a volte, limitativa della tutela previdenziale dei soci lavoratori, si da indurre talune cooperative sociali, operanti nei territori interessati dai provvedimenti medesimi, al versamento della contribuzione previden-

ziale sui salari effettivamente erogati e non già su quelli convenzionali, ovviamente di importo inferiore.

Pertanto si è predisposto un intervento normativo scopo di confermare, per tutte le cooperative sociali, l'applicazione delle innovazioni previdenziali, con particolare riguardo all'aspetto contributivo, introdotte dalla legge 142/2001, mediante il superamento graduale del regime del salario medio convenzionale per i soci lavoratori. La norma predisposta recepisce l'accordo tra le Organizzazioni Cooperative ed i Sindacati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i Sindacati con particolare riguardo al superamento graduale del regime dei salari medi convenzionali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Medicine e pratiche non convenzionali. Testo unificato C. 137 Battaglia, C. 276 Massidda, C. 568 Petrella, C. 640 Lucchese, C. 1054 Pecoraro Scanio, C. 1055 Pecoraro Scanio, C. 1096 Labate, C. 1103 Giacco, C. 1131 Zacchera, C. 1432 Mazzocchi, C. 1623 Stucchi, C. 1788 Valpiana, C. 2115 Minoli Rota, C. 2236 Bondi, C. 2768 Grandi, C. 2824 Massidda, C. 3057 Zanella, C. 3581 Zanella, C. 3614 Rodeghiero, C. 3194 Paolo Russo, C. 4318 Vernetti, C. 4191 Dell'Anna e C. 5459 Moroni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 150

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 564 (*Esame e rinvio*) 152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 155

AVVERTENZA 155

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Corsi.

La seduta comincia alle 14.15.

Medicine e pratiche non convenzionali.

Testo unificato C. 137 Battaglia, C. 276 Massidda, C. 568 Petrella, C. 640 Lucchese, C. 1054 Pecoraro Scanio, C. 1055 Pecoraro Scanio, C. 1096 Labate, C. 1103 Giacco, C. 1131 Zacchera, C. 1432 Mazzocchi, C. 1623 Stucchi, C. 1788 Valpiana, C. 2115 Minoli Rota, C. 2236 Bondi, C. 2768 Grandi, C. 2824 Massidda, C. 3057 Zanella, C. 3581 Zanella, C. 3614 Rodeghiero, C. 3194 Paolo Russo, C. 4318 Vernetti, C. 4191 Dell'Anna e C. 5459 Moroni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 15 settembre 2005.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione deve iniziare l'esame delle proposte emendative (*pubblicate nell'allegato a pag. 248 del Bollettino delle giunte e delle Commissioni di martedì 26 luglio 2005*) presentate al testo unificato in titolo.

Luigi GIACCO (DS-U) rileva preliminarmente che il provvedimento in esame è il frutto del lungo e scrupoloso lavoro svolto dalla Commissione durante l'intera legislatura a partire dalle numerose proposte di legge in titolo, le quali interessavano ampi e disparati profili del mondo delle medicine e pratiche non convenzionali. Nel ricordare brevemente le fasi della riflessione svolta in Commissione, si sofferma sulle figure professionali dell'osteopata e del chiropratico, per le quali si è

deciso di prevedere la laurea, e sulle pratiche bionaturali, per le quali si era inizialmente prevista una laurea breve, in analogia con i terapeuti della riabilitazione, e poi, anche alla luce di quanto è emerso nel corso delle numerose audizioni informali svolte dalla Commissione, si è preferito prevedere una formazione professionale a livello regionale.

In definitiva, ritiene che il testo unificato assomigli ad un treno con tre vagoni. Il primo vagone è quello delle medicine non convenzionali, per i cui operatori viene prevista la laurea in medicina e chirurgia e un'ulteriore formazione di carattere specialistico. Il secondo vagone è quello dell'osteopatia e della chiropratica, per i cui operatori si prevede una specifica laurea, dettandosi nel contempo norme transitorie al fine di regolare la posizione degli operatori già attivi. Il terzo vagone è quello delle terapie bionaturali, le quali coinvolgono il numero più rilevante di operatori, e per i quali, come detto, viene prevista una formazione professionale.

Nel rivolgere, infine, un ringraziamento al relatore, onorevole Lucchese, che tanto impegno ha profuso per organizzare la vasta e complessa materia in un disegno organico, ribadisce che il lavoro svolto da tutta la Commissione è significativo — soprattutto pensando a quale fosse il grado di conoscenza che della materia avevano, mediamente, i membri della Commissione all'inizio della legislatura — ed auspica pertanto che il provvedimento possa almeno completare il suo iter in Commissione in modo da costituire un punto di riferimento per la prossima legislatura, ove, come è probabile, non si riesca ad arrivare all'approvazione della legge entro la legislatura in corso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, considerato il tempo disponibile e l'elevato numero di emendamenti presentati, ritiene opportuno che nella seduta odierna il relatore e il rappresentate del Governo si limitino ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato in titolo.

Francesco Paolo LUCCHESI (UDC), *relatore*, premesso che il grande numero di emendamenti presentati è il segno dell'attenzione che la Commissione presta al provvedimento in esame, assicura la propria disponibilità a modificare il testo, eventualmente rivedendo i pareri che si accinge a dare; si dice infatti convinto che il deputato non debba sentirsi legato ai testi che propone. Aggiunge che il testo in esame, oltre a sintetizzare il lavoro di tutta la Commissione, è condiviso da pressoché tutte le categorie interessate e costituisce quindi una buona base di partenza per la successiva fase emendativa.

Ciò premesso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Labate 1.50, 1.51, 1.53, 1.54 e 1.44 e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.57, 1.59, 1.58, 1.66 e 1.60. Quindi invita al ritiro dei seguenti emendamenti, rimettendosi, in caso di mancato ritiro, alla Commissione: Labate 1.47, Baiamonte 1.14 e 1.15, Labate 1.47, Baiamonte 1.14 e 1.15, Valpiana 1.3, identici Castellani 1.30 e Grandi 1.39, Baiamonte 1.19 e 1.20, Labate 1.52, identici Valpiana 1.11 e Baiamonte 1.16, Valpiana 1.6, Labate 1.55, Ercole 1.26, Baiamonte 1.21 e 1.22, Labate 1.42, 1.43, 1.45 e 1.46. Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1. Si riserva, peraltro, di rivedere il proprio parere caso per caso, alla luce dei chiarimenti che intendere chiedere ai presentatori degli emendamenti.

Il sottosegretario Cesare CURSI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per gli emendamenti dei quali il relatore ha invitato i presentatori al ritiro, sui quali esprime parere contrario.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendo stati espressi i pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato ed essendo convocato alle ore 15.15 l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di passare direttamente alla seduta convocata per l'esame dello schema di decreto ministeriale recante

ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (atto n. 564).

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO, indi del vicepresidente Anna Maria LEONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Corsi.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 564.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere sullo schema di decreto ministeriale in titolo.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento ricordando che la legge finanziaria 2003 (legge 2 dicembre 2002, n. 289) ha previsto per la prima volta la costituzione della Commissione unica dei dispositivi medici (CUD). Obiettivo del legislatore è stato quello del contenimento della spesa sanitaria relativa al cosiddetto *devices*, ovvero a strumenti, apparecchi, impianti, sostanze e ogni altro genere di prodotti – ad esclusione dei farmaci – destinati ad essere impiegati nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o altro. Fa presente che, quale organo tecnico-consultivo del Ministero della salute,

la Commissione ha il compito di definire ed aggiornare il repertorio di tutti i dispositivi medici, ripartendoli in specifiche classi e sottoclassi ed indicando ogni volta il prezzo di riferimento della referenza. Ricorda altresì che, con il disegno di legge finanziaria 2006 (C. 6177, articolo 1, comma 201), il Governo amplia le competenze della CUD, affidandole anche il compito delicatissimo di consulente del Ministero della salute e degli altri istituti competenti in materia sanitaria.

Ciò premesso, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in titolo ricostituisce la Commissione unica dei dispositivi medici, essendo venuta a scadenza la precedente Commissione. La proposta di ricostituzione costituisce la concreta applicazione di quanto previsto dall'articolo 57 della citata legge finanziaria per il 2003. In particolare, il comma 2 riserva al Ministro della salute il potere di nominare cinque componenti della Commissione più il vicepresidente, che la presiede in sua assenza; il Ministro è infatti presidente di diritto. Oltre ai componenti di nomina del Ministro della salute, la Commissione è composta da sette consiglieri nominati dalla Conferenza Stato-regioni; un ulteriore componente è nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Stante la notevole delicatezza dei compiti assegnati alla Commissione, è previsto, sullo schema di decreto in esame, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si sofferma quindi sulla disciplina e sulle modalità di funzionamento della Commissione, rispetto alle quali lo schema di decreto ripropone la disposizione del precedente decreto (1° ottobre 2003), apportando però alcune modifiche. In particolare, l'articolo 1, comma 4, dispone che gli esperti di cui si avvale la commissione siano scelti all'interno di quelli già individuati dall'Istituto superiore di sanità. Coerentemente con la finalità di non determinare costi aggiuntivi per le casse del Ministero, non è prevista la collaborazione e la stipula di convenzioni con organismi scientifici na-

zionali ed internazionali, che erano previste dal precedente decreto (articolo 2, comma 2); il che rende ancora più delicato il compito della Commissione, che deve lavorare senza l'ausilio di consulenti di supporto. L'articolo 2, comma 1, a sua volta, precisa che la Commissione formula suggerimenti per un più razionale impiego delle risorse, utilizzando a tal fine anche i dati pubblicati dalle aziende sanitarie sui costi unitari dei dispositivi medici. Inoltre, la commissione elabora schede sintetiche sulle caratteristiche dei diversi dispositivi medici, nonché su questioni tecniche inerenti ai dispositivi medesimi, « fatte in ogni caso salve le competenze consultive del Consiglio superiore di sanità previste dalle norme vigenti » (articolo 2, commi 2 e 3). Infine, lo schema di decreto in esame prevede che la costituzione e il funzionamento della Commissione non debbano comportare oneri aggiuntivi per il bilancio del Ministero della salute (articolo 4, comma 2); sono altresì previste, all'articolo 5, le somme da destinare al rimborso delle spese di missione per i componenti estranei all'amministrazione dello Stato.

Grazia LABATE (DS-U) sottolinea preliminarmente l'importanza della Commissione unica sui dispositivi medici nel suo ruolo di consulenza tecnica al Ministero della salute su un segmento rilevante della spesa sanitaria qual è quello dei dispositivi medici. Intende pertanto svolgere alcune considerazioni d'insieme sulla particolare composizione della Commissione che il Governo propone. Prima, però, richiama l'attenzione del sottosegretario Corsi sull'articolo 5 dello schema di decreto in esame, nel quale si prevede una spesa per missioni dei componenti ed esperti esterni per 6.000 euro con riferimento all'esercizio finanziario 2003. Considerato che il decreto provvede al rinnovo della Commissione, non comprende per quale ragione si faccia riferimento al 2003, a meno che si tratti di un errore materiale. Per quanto riguarda, invece, i componenti della Commissione, manifesta l'impressione che quelli nomi-

nati dal Ministro siano caratterizzati da un *curriculum* piuttosto uniforme: sono infatti tutti farmacisti, con l'eccezione di un ingegnere. In altre parole, in base ai *curricula* trasmessi dal Governo non risulta tra i nominandi nessun vero esperto nel campo dei dispositivi medici; si tratta di *curricula* incentrati sulla farmaceutica, rispettabili, ma troppo simili e non pienamente rispondenti ai compiti della Commissione, considerato che i dispositivi medici sono un ambito distinto da quello dei farmaci. Ritenendo che si tratti di una scelta riduttiva, che rischia di compromettere l'efficacia dell'operato della Commissione, chiede al Governo chiarimenti in ordine ai criteri su cui ha basato le sue scelte di nomina, osservando altresì che nella precedente Commissione erano presenti un esperto di tecnologie chirurgiche e dirigenti di farmacie ospedaliere non titolari di farmacie. Ritiene che la presenza di titolari di farmacie nella commissione possa dar luogo a situazioni di conflitto di interessi.

Tiziana VALPIANA (RC) concorda con il deputato Labate nel ritenere che la composizione della Commissione unica sui dispositivi medici proposta dal Governo non assicuri all'organo un'adeguata comprensione della materia. Chiede pertanto chiarimenti in ordine ai criteri che sono stati adottati dal Governo per selezionare i componenti di sua nomina.

Il sottosegretario Cesare CURSI si riserva di fornire chiarimenti in relazione ai 6.000 euro previsti per il 2003 dall'articolo 5 dello schema di decreto, formulando peraltro al riguardo l'ipotesi che la somma possa servire alla copertura residuale di impegni di spesa relativi al 2003. Per quanto riguarda, invece, i *curricula* dei componenti, ricorda che la Commissione unica per i dispositivi medici è costituita non solo da membri nominati dal Ministro della salute, ma anche dalle regioni, oltre che da componenti di diritto. I *curricula* dei componenti di nomina regionale integrano, quindi, quelli dei componenti di nomina

governativa e riequilibrano la composizione della Commissione. Fa inoltre presente che la precedente Commissione, rispetto alla cui composizione la Commissione affari sociali espresse parere favorevole, prevedeva al suo interno tre farmacisti senza che ciò suscitasse allora disapprovazione.

Grazia LABATE (DS-U) fa presente che si trattava tuttavia di dirigenti di farmacia ospedaliera, non di titolari di farmacie.

Il sottosegretario Cesare CURSI fa altresì presente che i titolari di farmacia previsti dallo schema in esame sono solamente due. Aggiunge che la Commissione unica sui dispositivi medici ha compiti essenzialmente consultivi e che sullo schema di decreto ministeriale in esame la 12^a Commissione del Senato ha espresso parere favorevole all'unanimità. In ogni caso, ove la Commissione affari sociali decidesse di non concludere l'esame nella seduta odierna, fornirà nella prossima seduta i chiarimenti richiesti in relazione alle spese per missioni nonché al rischio di conflitto di interessi.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), *relatore*, rileva preliminarmente che alla vigilanza sul comparto del farmaco è preposto un organo specifico, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e che la Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) è invece chiamata ad occuparsi della «componentistica» sanitaria ed in generale di tutto ciò che non è farmaco: PET, TAC, macchine radiologiche, materiali monouso, strumentazione per le sale chirurgiche e simili. Ricorda, altresì, che i tre farmacisti che facevano parte della precedente Commissione unica sui dispositivi medici erano dipendenti del Servizio sanitario nazionale in qualità di dirigenti di farmacia ospedaliera ed erano inoltre esperti nel campo dei dispositivi medici in ragione di incarichi ed esperienze collaterali e aggiuntivi.

Ciò premesso, ritiene utile attendere i chiarimenti che il Governo si è riservato di fornire nella prossima seduta. Aggiunge che, quando la Commissione fu creata, si

prevede che ne facessero parte anche componenti designati dalle regioni, in quanto si intendeva costituire un organo «bilanciato» che servisse di ausilio al Governo nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, ma lasciando nel contempo alle regioni una sfera di autonomia nella programmazione della spesa ed una responsabilità di autocontrollo, in pieno spirito di collaborazione tra Stato e regioni.

Giuseppe CAMINITI (FI) ritiene che i membri di una Commissione debbano essere esperti nella materia in cui la Commissione opera. Quindi, richiamata la sua esperienza di medico, rileva che i medici – e, tra i medici, gli anestesisti rianimatori, i cardiocirurghi e gli ortopedici – sono i maggiori esperti di dispositivi medici, in quanto ne sono i principali fruitori. Considerato che la spesa che il Servizio sanitario nazionale affronta per i dispositivi medici è assai ingente e che le differenze di prezzo tra un modello e l'altro sono consistenti, reputa rilevantisimo il compito della Commissione. Invita pertanto il Governo a riequilibrarne la composizione, nominando tra i componenti anche un anestesista rianimatore e un cardiocirurgo; un ortopedico è stato invece già incluso.

Anna Maria LEONE, *presidente*, considerato che la prossima settimana la Commissione potrebbe non riunirsi, in considerazione dei concomitanti lavori della Commissione bilancio che richiamano l'attenzione di tutti, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, nonostante la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto ministeriale in titolo entro il 12 dicembre prossimo.

Il sottosegretario Cesare CURSI, a nome del Governo, dichiara la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere della Commissione sullo schema di decreto in esame anche oltre il 12 dicembre 2005.

Anna Maria LEONE, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 16.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Principi fondamentali in materia di Servizio sanitario nazionale.

Testo unificato C. 5107 Governo, C. 4079 Costa, C. 4249 Cè, C. 4550 Palumbo, C. 4944 Dorina Bianchi, C. 5060 Anna Maria Leone, C. 5391 Galeazzi e C. 5793 Caminiti.

Nuove norme in materia di informazione scientifica e di pubblicità sui medicinali.

C. 3522 Minoli Rota, C. 5224 Labate e C. 5420 Lucchese.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	156
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157

COMITATO RISTRETTO:

Salvaguardia dei limoneti. C. 4660 Cirielli, C. 5349 Perrotta, C. 5354 Caparini, C. 5966 Pecoraro Scanio e C. 5995 Catanoso	159
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Giacomo de GHI-SLANZONI CARDOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Lino RAVA (DS-U) evidenzia la grave situazione in cui verrà a trovarsi il comparto bieticolo-saccarifero nazionale a seguito degli accordi raggiunti la settimana scorsa nell'ambito del Consiglio dei ministri dell'Unione europea. I contenuti di tali accordi avranno ricadute molto pesanti, sia per quanto concerne il settore produttivo agricolo, sia, in misura ancora maggiore, per quanto concerne l'industria di trasformazione. Ricorda che la Commissione agricoltura ha approvato di recente una risoluzione che formulava chiari indirizzi per il Governo. Dalla conclusione

dei negoziati comunitari risulta che tali indirizzi debbano ritenersi disattesi, dal momento che il Ministro per le politiche agricole e forestali ha condiviso un accordo che risulta essere gravemente lesivo degli interessi del settore bieticolo-saccarifero italiano. In considerazione della difficoltà di mettere in discussione l'accordo raggiunto, rileva che sono necessari, a livello nazionale, interventi efficaci a favore della produzione di barbabietole e dell'industria di trasformazione dello zucchero, che permettano di salvaguardare il numero rilevante di occupati e le importanti strutture produttive del settore. In particolare ritiene che rappresenti un'esigenza prioritaria individuare sbocchi produttivi alternativi, tra i quali può assumere un ruolo significativo la produzione di energia attraverso biocombustibili. Ricorda che il proprio gruppo ha presentato sulla materia una proposta di legge, di cui è primo firmatario l'onorevole Sedioli, della quale auspica che la Commissione agricoltura possa iniziare in modo sollecito l'esame. In conclusione invita il presidente a richiedere tempestivamente

un'audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali, in modo che la Commissione sia posta a conoscenza delle ragioni per cui il Ministro ha aderito all'accordo sulla riforma dell'organizzazione comune di mercato per lo zucchero. L'audizione potrà costituire altresì la sede appropriata per verificare quali iniziative il Governo intenda assumere per difendere e sostenere il comparto bieticolo-saccarifero nazionale.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, evidenzia l'importanza del tema sollevato dall'onorevole Rava e concorda sull'esigenza che la Commissione possa affrontarlo in modo approfondito, valutando le conseguenze che gli accordi raggiunti in sede comunitaria determineranno sulla produzione e sull'industria di trasformazione del settore bieticolo-saccarifero. Dichiarò pertanto che sarà sua cura prendere i contatti necessari per organizzare l'audizione del Ministro, rinviando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le relative deliberazioni.

Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

C. 5768 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2005.

Riccardo RICCIUTI (FI), *relatore*, evidenzia che nella seduta odierna giunge a conclusione l'esame preliminare del disegno di legge del Governo recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, che ha impegnato la Commissione a partire dalla fine di maggio.

Rileva che la Commissione ha svolto un ampio e approfondito dibattito, che ha potuto giovare dei contributi recati, nel ciclo di audizioni informali svoltesi nei mesi di giugno e luglio, da tutti i rappresentanti della filiera, dalle organizzazioni

professionali agricole, dalle organizzazioni cooperative agricole, dai rappresentanti delle Camere di commercio e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Dalle audizioni è emerso, in primo luogo, un generale consenso sulla necessità di provvedere all'aggiornamento della legge n. 164 del 1992. In particolare, si è affermato che la normativa vigente, di cui la legge n. 164 del 1992 rappresenta l'asse portante, unitamente ai numerosi decreti attuativi adottati nel corso degli anni, pur avendo svolto un'importante funzione nella promozione della qualità dei vini italiani, necessita di una serie di modifiche volte a semplificare e razionalizzare l'intero sistema e a favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo sul mercato internazionale.

A fronte della generale omogeneità di giudizi sul ruolo svolto dalla legge n. 164 del 1992 e sull'esigenza di un suo aggiornamento, si sono tuttavia registrate, soprattutto in ordine a specifici profili, posizioni diversificate, nonché, in taluni casi, riflessioni critiche e puntuali proposte di modifica di talune disposizioni contenute nell'articolato presentato dal Governo.

I rilievi critici, espressi in particolare dalle organizzazioni della filiera vitivinicola e dalle organizzazioni professionali e cooperative agricole, riguardano essenzialmente tre aspetti. Il primo aspetto concerne il ruolo del Comitato nazionale vini, il quale, a suo avviso, appare indebolito nel testo del Governo, ove se ne prevede una riduzione delle funzioni e dei componenti. A questo riguardo tutte le organizzazioni hanno sottolineato che l'esigenza di tenere conto del ruolo delle regioni non può in ogni caso condurre al sostanziale svuotamento di un soggetto che, grazie alle professionalità dei componenti, ha svolto e svolge un importante ruolo di indirizzo e sostegno strategico dell'intero settore, garantendo competenza e uniformità di regolamentazione su tutto il territorio nazionale. Si tratta infatti di un organismo che, al pari di quanto avvenuto in altri Paesi, ove si è assistito, negli anni recenti, a un poderoso sviluppo

del sistema vitivinicolo, occorre valorizzare nel ruolo e rafforzare nelle competenze, al fine di assicurare al settore il nuovo slancio di cui esso necessita per fronteggiare la crescente concorrenza sui mercati internazionali.

Il secondo aspetto problematico attiene alla materia dei controlli e delle certificazioni. A questo riguardo ricorda che la maggior parte delle organizzazioni audite, pur condividendo l'esigenza di migliorare il sistema dei controlli vigente, che fa leva sulle competenze spettanti alle regioni e alle Camere di commercio, ha espresso dubbi sull'opportunità di passare a un sistema incentrato sui Consorzi di tutela, osservando che la loro natura privatistica non appare idonea a garantire la necessaria terzietà dei controlli, e che la loro attività non copre l'intero territorio nazionale e, soprattutto, presenta significative differenze in ordine alla qualità dell'attività svolta nelle varie realtà locali. Un giudizio sostanzialmente positivo delle norme sui controlli previste nell'articolato del Governo è stato espresso, invece, dalla Federdoc, la quale ha evidenziato, in particolare, che nella fase sperimentale tuttora in corso, avviata con l'adozione del decreto ministeriale del 28 maggio 2001, i Consorzi di tutela hanno dato ottima prova di sé, contribuendo a promuovere una diffusa moralizzazione del settore. I rappresentanti del sistema camerale, infine, pur esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sul nuovo assetto dei controlli delineato dal provvedimento del Governo, hanno evidenziato la necessità che venga in ogni caso garantita la terzietà dei controlli fin qui assicurata dal sistema pubblico di certificazione, ricercando soluzioni che in quest'ottica valorizzino anche il ruolo dei Consorzi di tutela.

Il terzo aspetto problematico riguarda la modifica del sistema sanzionatorio. Al riguardo tutte le organizzazioni audite, pur condividendo l'esigenza di una sua revisione, hanno evidenziato come il testo del Governo non pare ispirarsi al principio di gradualità, in quanto punisce con sanzioni del tutto simili violazioni di portata e significato assai diverse. In particolare,

varie norme colpiscono duramente anche condotte meramente colpose riconducibili ad errori o a mere inadempienze amministrative.

Ricorda altresì che, concluso il ciclo di audizioni informali, in Commissione si è svolto l'esame preliminare della proposta di legge, con l'intervento di numerosi colleghi. Da parte di tutti, oltre a un generale consenso sulla necessità di provvedere all'aggiornamento della legge n. 164 del 1992, è stata espressa l'esigenza di riflettere con attenzione sulle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, valutando l'opportunità di introdurre modifiche al testo volte a garantirne la più ampia rispondenza alle esigenze di modernizzazione, semplificazione e rilancio del settore vitivinicolo sottolineate da parte dei rappresentanti della filiera vitivinicola e del mondo produttivo agricolo.

Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime la propria soddisfazione per il lungo e articolato dibattito che la Commissione ha dedicato al provvedimento in esame, coinvolgendo ampiamente la filiera vitivinicola. Rileva che la presentazione del disegno di legge da parte del Governo risponde all'esigenza ineludibile, di cui gli stessi operatori del settore hanno piena consapevolezza, di una riforma della disciplina dettata dalla legge n. 164 del 1992. Pertanto il disegno di legge del Governo è la risposta ad una forte sollecitazione proveniente in generale dal settore. Osserva che è inevitabile che, di fronte ad una riforma di ampia portata, si generi il timore che essa possa creare nuove difficoltà o problemi. Osserva tuttavia che la proposta del Governo, per un verso, si mantiene fedele ai principi generali ai quali era ispirata la legge n. 164; per l'altro, adegua la disciplina del settore al mutato contesto istituzionale, che impone sia di fare riferimento alla normativa dettata dall'ordinamento comunitario, sia di rispettare e valorizzare il ruolo che le regioni hanno assunto anche per effetto della modifica del Titolo V della Costituzione. Ritiene che non sia necessario da parte sua soffermarsi sui contenuti speci-

fici del disegno di legge, anche in considerazione dell'illustrazione molto articolata che il relatore ha offerto sia in sede di relazione introduttiva che in sede di replica. Osserva in ogni caso che i tre temi su cui si è concentrato il dibattito e che il relatore ha opportunamente enucleato, vale a dire le competenze del Comitato nazionale vini, le procedure di certificazione e controllo e la disciplina delle sanzioni, rappresentano temi che sono stati ampiamente discussi in sede di Tavolo vitivinicolo. Evidenzia che il provvedimento in esame dimostra la forte attenzione che è stata dedicata al rapporto tra la qualità, da un lato, e un efficiente sistema di certificazione e controllo, dall'altro, e l'impegno per salvaguardare le specificità e l'alto livello qualitativo della viticoltura italiana. Sottolinea pertanto la volontà del Governo di accelerare i tempi di esame del provvedimento. In proposito dichiara che da parte del Governo sussiste la più ampia disponibilità a valutare e, eventualmente, accogliere gli emendamenti presentati dai membri della Commissione. Tale disponibilità, peraltro, dovrà a suo avviso necessariamente assumere come parametri di riferimento la compatibilità con la normativa comunitaria e il mantenimento degli elementi del disegno di legge che risultano fondamentali per salvaguardare gli effetti benefici che potranno derivare, in termini di qualità, da un adeguato sistema di certificazioni e controlli. Per quanto riguarda le sanzioni, osserva che da parte del Governo non c'è difficoltà ad accogliere revisioni della formulazione

del disegno di legge che permettano di ridefinire in modo ragionevole le sanzioni concernenti violazioni formali e, al contrario, rendano più severe le sanzioni relative a violazioni di carattere sostanziale. In conclusione auspica che la Commissione e, successivamente, l'Assemblea, possano concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, rileva che con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo si è conclusa la discussione preliminare. Rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 30 novembre 2005.

Salvaguardia dei limoneti.

C. 4660 Cirielli, C. 5349 Perrotta, C. 5354 Caparini, C. 5966 Pecoraro Scanio e C. 5995 Catanoso.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	161
Seguito dell'audizione dell'Amministratore delegato della SIPRA (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	161
Sui lavori della Commissione	164

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente GENTILONI SILVERI. — Intervengono l'Amministratore delegato della SIPRA, dottor Mario Bianchi, il Direttore generale della SIPRA, dottor Maurizio Braccialarghe e il Direttore commerciale della SIPRA, dottor Stefano Colombo.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità di lavori.

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione dell'Amministratore delegato della SIPRA.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 22 novembre 2005.

Il senatore SCALERA chiede al presidente Bianchi quale sia l'opinione della SIPRA sul problema della pubblicità occulta, indiretta o subliminale che, proibita dal codice etico della RAI, appare invece in forte incremento, come denunciato anche a questa Commissione dal dottor Paolo Francia, soprattutto nel settore delle trasmissioni sportive.

Egli chiede inoltre una valutazione sugli effetti, a suo parere assai negativi, prodotti dalla legge n. 112 del 2004 sulla capacità della RAI di concorrere efficacemente con il competitore privato nella raccolta pubblicitaria.

Il deputato BUTTI si sofferma su talune affermazioni contenute nella relazione del dottor Bianchi.

In primo luogo egli osserva che, mentre appare condivisibile l'affermazione secondo cui i limiti di affollamento pubblicitario determinerebbero per la RAI differenti potenzialità rispetto al concorrente privato, non è chiaro in che senso si parli di mercati diversi, né in cosa consisterebbe la specificità della concentrazione dell'offerta pubblicitaria RAI negli orari di maggior pregio, che sembrano invece essere una comune pratica commerciale delle società di *broadcasting*.

Dopo aver chiesto anche valutazioni sulla differente incidenza dello *zapping* sull'offerta pubblicitaria della televisione privata e di quella pubblica, il deputato Butti chiede altresì al dottor Bianchi di quantificare l'asserita perdita degli introiti pubblicitari verificatasi in occasione della morte del Santo Padre.

Infine l'oratore fa presente che la trasmissione « Rock Politik » – i cui costi per la RAI sono stati davvero smisurati, tanto da rendere legittima la domanda se si sia trattato di un'operazione commercialmente giustificabile – è stata gratificata di un enorme numero di passaggi promozionali. Egli chiede perciò al dottor Bianchi di sapere quale onere questo abbia rappresentato per la raccolta pubblicitaria della RAI.

Il deputato Giuseppe GIANNI chiede al dottor Bianchi di sapere se il presidente della SIPRA, dottor Ranucci, abbia presentato o meno le proprie dimissioni dopo la sua nomina ad assessore della Regione Lazio, se continui a partecipare all'attività della SIPRA, se percepisca tuttora la sua retribuzione, e se non si siano determinate situazioni di incompatibilità tra la sua carica di Presidente e l'attività politica svolta.

Egli rileva poi che i problemi della raccolta pubblicitaria non possono evidentemente andare disgiunti da quelli della qualità del prodotto televisivo, che per una società di servizio pubblico deve consistere soprattutto nel pluralismo, nell'imparzialità e nella veridicità, che negli ultimi tempi sono sistematicamente ignorati in particolare da una rete ormai scopertamente militante come RAITRE.

A tale proposito egli auspica che sia al più presto iscritta all'ordine del giorno, l'audizione, ormai non più rinviabile, del direttore di rete dottor Ruffini.

Il presidente GENTILONI SILVERI chiede in primo luogo al dottor Bianchi quali siano stati gli effetti per la raccolta pubblicitaria della RAI nella fase di sperimentazione del digitale terrestre.

Egli osserva poi come dalla relazione del direttore della SIPRA si evinca che le

recenti difficoltà della raccolta pubblicitaria della RAI dipendono da un intreccio tra un problema strutturale, la particolare situazione derivante dai limiti di affollamento, e da problemi di carattere contingente.

Tuttavia tale ricostruzione suscita qualche problema laddove si osservi l'andamento del mercato pubblicitario in serie storica, ad esempio nel mese di settembre degli ultimi quattro anni, dove si può notare, a fronte di un rapporto pressoché costante fra l'andamento degli ascolti della RAI e quelli di Mediaset, un andamento del mercato pubblicitario che vede la quota di RAI in costante diminuzione e quella di Mediaset in costante, corrispettivo incremento.

Il dottor BIANCHI, intervenendo in sede di replica, si sofferma per prima sulle domande poste nella scorsa seduta dal deputato Caparini, rilevando in primo luogo che la SIPRA ha richiesto alla RAI una forte attenzione ad una migliore definizione del *target* dei programmi di prima serata per il 2006, in modo da poter conseguire gli obiettivi fissati per il prossimo esercizio.

Il raggiungimento di tali obiettivi, quantificati in un incremento del 3 per cento, dovrebbe comunque essere agevolato dalla capacità di attrazione dei grandi eventi sportivi previsti per l'anno prossimo – anche se egli non è in grado di valutare se la RAI abbia deciso di affrontare l'onere dell'acquisto dei diritti perché ritiene di poter ricavare comunque un utile, ovvero soprattutto in considerazione dei suoi obblighi di servizio pubblico – nonché da quel riorientamento di RAIDUE verso il raggiungimento di un pubblico di giovani adulti con forte capacità di spesa che la SIPRA richiede da molto tempo, anche se naturalmente non è suo compito valutarne la fattibilità e le modalità.

Per quanto riguarda la questione relativa alla posizione del dottor Ranucci, posta sia dal deputato Caparini che dal deputato Giuseppe Gianni, egli fa presente che il mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione è scaduto con l'approva-

zione del bilancio per il 2004. Il dottor Ranucci, in qualità di presidente, aveva immediatamente convocato l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, ma l'azionista non ha assunto decisioni in merito e ha pregato l'attuale Consiglio di amministrazione di rimanere in carica in regime di *prorogatio* fino alla nomina del nuovo Consiglio. Successivamente alla sua nomina ad assessore alla Regione Lazio, poi, il dottor Ranucci ha più volte rappresentato all'azionista la disponibilità a rimettere il suo mandato.

L'oratore fornisce poi alcune notizie sulla composizione delle voci retributive dei consiglieri di amministrazione e dei consiglieri delegati, nonché sui sistemi di incentivazione previsti per i dipendenti ed i quadri della SIPRA.

In proposito egli fa presente che, all'entrata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione la SIPRA si trovava in una situazione di particolare difficoltà che aveva determinato nel primo semestre del 2003 un andamento negativo del 9,8 per cento, e nel secondo semestre era stato invertito raggiungendo un incremento del 6,8 per cento.

Tale risultato era inferiore agli obiettivi prefissati, per cui non sono stati attribuiti i premi di produzioni previsti dal sistema incentivante, tuttavia in considerazione dell'oggettiva entità della *performance* realizzata è stato deciso di attribuire ai dipendenti una gratifica, comunque molto inferiore al premio incentivante.

In merito alla questione, posta dal deputato Giulietti, relativa al controllo del messaggio pubblicitario, il dottor Bianchi fa presente che per quanto riguarda gli spot la SIPRA si affida alla valutazione dei contenuti da parte di RAI Trade, mentre, per quanto riguarda le telepromozioni, essa fornisce una consulenza per la realizzazione delle stesse all'editore, che si assume poi la piena responsabilità del prodotto finale.

Quanto alla questione della pubblicità occulta, da più parti sollevata, la SIPRA, sicuramente danneggiata da tale feno-

meno, è in attesa della conclusione di un'indagine interna da parte della RAI e delle relative decisioni.

Per quanto riguarda i rischi evidenziati dal senatore Pessina nel fatto che il costo-contatto della pubblicità sulla RAI superi la quota di pubblicità attualmente venduta dalla SIPRA, egli fa presente come tale problema sia ben presente e giustifichi il desiderio della SIPRA stessa di valorizzare il prodotto venduto sotto il profilo del *target*.

Per quanto riguarda la questione, sollevata da numerosi interventi compreso da ultimo quello del Presidente, della sperimentazione del digitale terrestre, il dottor Bianchi osserva che, trattandosi appunto di una fase sperimentale, per ora non si sono riscontrati vantaggi per la vendita della pubblicità, dal momento che la trasmissione in digitale dei programmi già trasmessi in analogico, evidentemente, non ha alcun effetto sulla vendita della pubblicità, mentre per i restanti programmi il bacino di utenza è per il momento troppo limitato.

Tuttavia non vi è dubbio che il digitale terrestre rechi delle notevoli potenzialità, in particolare grazie all'interattività che potrà consentire di passare dalla mera attività di pubblicità a quella di vendita.

La SIPRA pertanto guarda con molto interesse a tali nuove tecnologie, nell'ambito dello sviluppo di strategie per il prossimo futuro che dovranno tener conto delle nuove realtà favorite dal digitale, quale lo sviluppo ad esempio dei canali tematici, dove a suo parere dovranno essere realizzate delle strategie di raggruppamento di canali aventi pubblici analoghi al fine di ottimizzare la vendita di spazi pubblicitari.

Il dottor Bianchi si sofferma poi sulle domande del deputato Butti precisando in primo luogo che la diversità dei mercati di riferimento tra la SIPRA e il concorrente privato deriva essenzialmente dal fatto che la RAI deve confrontarsi con due limiti diversi di affollamento pubblicitario quello orario del 12 per cento, e quello settimanale del 4 per cento.

Ciò significa che l'azienda pubblica può di fatto trasmettere pubblicità al massimo dell'affollamento orario consentito solo per un terzo della giornata, e dunque essa deve concentrare la vendita di spazi pubblicitari nei soli orari di maggior pregio.

Essa pertanto può offrire unicamente spazi pubblicitari cosiddetti di qualità mentre le sono preclusi i cosiddetti spazi di convenienza, quelli cioè venduti a prezzo molto competitivo da Mediaset negli orari in cui la RAI non fa pubblicità.

Pertanto un cliente che acquisti pubblicità sulla RAI non può accedere ad un *mix* tra passaggi pubblicitari che raggiungono più pubblico e passaggi meno costosi, e in definitiva deve affrontare un costo-contatto più elevato, il che spiega il fatto che la SIPRA sia in grado di trattare con non più di cinquecento clienti contro i mille clienti circa di Publitalia.

Dopo aver rilevato come l'incidenza dello *zapping* sia difficile da quantificare a priori, e dipenda in gran parte dalla collocazione del passaggio pubblicitario, il dottor Bianchi fa presente che la cancellazione della pubblicità sulla RAI durante le trasmissioni dedicate alla morte del Santo Padre ha determinato una perdita di pubblicità per quattro giorni, vale a dire più dell'1 per cento dei ricavi annui.

Per quanto poi riguarda la questione dei *promo* di cui ha goduto il programma di Adriano Celentano, il dottor Bianchi fa presente che i passaggi promozionali sono liberamente decisi dalla RAI e non sono calcolati nei limiti di affollamento pubblicitario, per cui non determinano alcuna perdita di gettito pubblicitario per l'azienda.

Infine egli fa presente come la curva discendente della quota pubblicitaria Rai segnalata dal Presidente si inquadri in un processo fisiologico di progressiva riduzione della rendita di produzione di cui godeva l'azienda di servizio pubblico.

Il presidente GENTILONI SILVERI ringrazia l'amministratore delegato della SIPRA, dottor Bianchi, e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore FALOMI chiede al presidente Gentiloni Silveri se vi siano state risposte da parte della RAI in merito alla richiesta, da lui avanzata insieme ai colleghi Giordano e Giulietti per il tramite della Presidenza della Commissione, di assicurare una diretta televisiva sullo sciopero indetto dai metalmeccanici per il 2 dicembre prossimo, un'iniziativa che rappresenterebbe un parziale riparazione alla totale indifferenza dell'informazione della RAI sulla vertenza in cui è ormai da mesi impegnata questa categoria.

Il presidente GENTILONI SILVERI fa presente di aver segnalato la questione al direttore generale della RAI, il quale ha assicurato un adeguato impegno dell'azienda in occasione dello sciopero.

Pertanto egli osserva come la questione sollevata dal senatore Falomi è oggetto di un quesito a risposta immediata presentato dal senatore Falomi stesso che sarà esaminato nella seduta di domani.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	165
Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea.	
Audizione del Direttore dell'Istituto di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Milano, professor Bruno Nascimbene (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. – Presidenza del presidente Alberto DI LUCA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Alberto DI LUCA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea.

Audizione del Direttore dell'Istituto di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Milano, professor Bruno Nascimbene.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alberto DI LUCA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il professor Bruno NASCIMBENE, *Direttore dell'Istituto di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Milano*, svolge un'ampia relazione su alcune tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Pietro TIDEI (DS-U) e, ripetutamente, il deputato Alberto DI LUCA, *presidente*.

Il professor Bruno NASCIMBENE, *Direttore dell'Istituto di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Milano*, risponde alle richieste di chiarimenti, alle considerazioni e ai quesiti che sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Il deputato Alberto DI LUCA, *presidente*, ringrazia il professor Bruno Nascimbene nonché i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali.

Esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	166
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	168

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Tommaso FOTI.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali.

Esame del documento conclusivo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi di aver illustrato nel corso della precedente seduta lo schema di documento conclusivo nelle sue linee generali, sul quale successivamente si è aperto il dibattito cui hanno dato il proprio proficuo contributo il senatore Paolo Franco e il deputato Giulio Santagata, proponendo delle modifiche ed integrazioni di dettaglio che sono già state inse-

rite nella proposta di documento conclusivo. Fa inoltre presente di aver ricevuto nella giornata di ieri dall'on. Aldo Cennamo, vice presidente della Commissione, talune considerazioni integrative relative in particolare alle considerazioni conclusive, che sono state accolte ed inserite nella proposta a disposizione dei colleghi.

Chiede poi ai commissari presenti se intendano intervenire per dichiarazione di voto, ovvero per fornire ulteriori indicazioni che potranno essere tenute in considerazione ai fini della formulazione definitiva del documento in esame, ricordando che l'obiettivo è quello dell'approvazione unanime.

Il senatore Benito Onorato NOCCO (FI) dichiara di condividere la proposta di documento conclusivo, trattandosi di un lavoro approfondito sia nelle premesse, sia negli aspetti tecnici e politici. Esprime pertanto un giudizio pienamente positivo sul lavoro svolto dalla Commissione e dagli Uffici.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) nel dare atto a tutta la Commissione e agli Uffici dell'ottimo lavoro svolto, svolge alcune considerazioni integrative, relative in

particolare all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale nonché disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, rilevando che anche alla luce di quanto in esso previsto sarà necessario rafforzare ulteriormente la gestione associata dei sistemi informativi.

Rileva inoltre l'opportunità di sfumare la parte iniziale del documento ove si dice che dal testo novellato dell'articolo 119 della Costituzione emergerebbe « una visione chiara e riconosciuta » di quelli che dovrebbero essere i rapporti finanziari tra Stato ed enti locali, ciò in particolare alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005. Infine riterrrebbe opportuno fare riferimento alla recente conclusione dell'attività svolta dall'Alta Commissione di studio in materia di federalismo fiscale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e presieduta dal prof. Vitaletti, che rappresenta un'ulteriore riflessione sull'attuazione del federalismo fiscale.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Cennamo, che sono già state inserite nella proposta finale di documento che sarà posta tra poco in votazione. Per quanto concerne poi l'attività dell'Alta Commissione di studio, fa presente che la Commissione acquisirà il documento fi-

nale da essa predisposto e, ove possibile, saranno pubblicate in allegato agli atti dell'indagine conoscitiva le conclusioni cui essa è pervenuta.

Intervengono quindi il senatore Benito Onorato NOCCO (FI) e il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) per rilevare l'opportunità di un mero riferimento all'attività svolta dalla predetta Commissione.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, illustra quindi le proposte di modifica e di integrazione suggerite dai membri della Commissione, riformulando conseguentemente la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*), per quanto concerne in particolare le considerazioni conclusive. Ringrazia infine gli Uffici per l'impegno profuso nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento conclusivo, come riformulata.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di documento conclusivo.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sui rapporti tra l'anagrafe tributaria
e le amministrazioni locali.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE***INDICE**Obiettivo dell'indagine.***FEDERALISMO FISCALE E STRUTTURA
TECNICA DI SUPPORTO: PROBLEMATICHE
E PROSPETTIVE***Premessa: brevi cenni sulla nozione di
federalismo fiscale:*

- a) L'attuazione del federalismo fiscale;
- b) Il sistema informativo del federalismo fiscale;
- c) La struttura tecnica di supporto: il ruolo di SOGEL.

**IL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE
TRIBUTARIA E LE AUTONOMIE
LOCALI**

- a) Il ruolo del sistema informativo centrale nell'attuazione del federalismo fiscale;
- b) Il rapporto tra centro e periferia: l'allineamento e lo scambio di dati;
- c) Governo dei tributi locali e lotta all'evasione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE*Obiettivo dell'indagine*

Nel corso della XIV legislatura la Commissione ha svolto due indagini conoscitive: una sul funzionamento e sulle mo-

dalità di gestione dell'Anagrafe tributaria; l'altra sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'Anagrafe tributaria nell'Unione europea.

Dalle citate indagini è emerso un crescente interesse sia da parte del Parlamento, sia da parte del Governo per l'utilizzo delle nuove opportunità derivanti dall'uso delle tecnologie informatiche in ambito fiscale.

Si ricorda in particolare come, nel corso della prima indagine, sia stata attribuita grande importanza all'esigenza di una maggiore integrazione tra l'Anagrafe tributaria e le amministrazioni locali; e ciò sia sotto l'aspetto di una maggiore fruibilità – soprattutto dal centro alla periferia – delle relative banche dati e connessi servizi, sia sotto l'aspetto dell'utilizzo di infrastrutture *standard* di tipo comunicativo e applicativo, anche in ragione dell'esistenza di una situazione che vede gli enti locali fortemente differenziati in termini di infrastrutture e soluzioni tecnologiche preposte alla gestione delle imposte locali e al conseguente trattamento e identificazione dei dati di tutti i contribuenti. Peraltro, non si è mancato di evidenziare da parte della Commissione, soprattutto in sede di approvazione del documento conclusivo della seconda delle citate indagini – quella sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'Anagrafe tributaria – come l'esigenza di individuare forme di utilizzazione delle banche dati dell'Anagrafe tributaria anche da parte degli enti locali debba considerarsi un obiettivo essenziale anche alla luce del processo di integrazione europea ormai irreversibile e che

comporta un continuo controllo sui flussi di risorse finanziarie sia a livello centrale che periferico.

Alla luce di quanto emerso nel corso delle due citate indagini, la Commissione ha convenuto sull'opportunità di promuovere un'ulteriore indagine conoscitiva che – ponendosi in linea di continuità con l'attività precedentemente svolta nel corso della attuale legislatura – fosse tesa ad approfondire ulteriormente le prospettive di sviluppo dell'integrazione funzionale e procedurale nell'interscambio di flussi informativi tra il sistema dell'Anagrafe tributaria centrale ed i sistemi informatici delle amministrazioni locali, nonché il livello di diffusione e di utilizzazione di tutti quegli strumenti informatici che hanno la finalità di semplificare e migliorare il rapporto dei cittadini e delle imprese con le amministrazioni pubbliche, ed in particolare con quelle locali.

D'altra parte, proprio il crescente interesse del legislatore e del governo per l'uso delle opportunità e delle risorse derivanti dalla diffusione capillare delle nuove tecnologie nel processo di ammodernamento dell'amministrazione statale ha reso opportuni – nel corso degli ultimi anni – numerosi interventi normativi e tecnici volti a potenziare l'utilizzazione dei sistemi informativi all'interno e all'esterno delle amministrazioni pubbliche. Ed è in tal senso che a queste è stato chiesto di operare scelte organizzative indispensabili per « la realizzazione di una completa interoperabilità tra i sistemi informatici delle amministrazioni centrali e locali, alle quali vengono sempre più affidate quelle competenze di gestione diretta dei servizi a cittadini ed imprese, che ne faranno il *front office* dell'amministrazione del Paese » (così come si legge nel piano d'azione del Governo per l'*e-government*, presentato dal Ministro per la funzione pubblica il 23 giugno 2000 ed il cui testo è disponibile nel sito del Ministero per l'innovazione e le tecnologie). Peraltro, la centralità attribuita dal piano d'azione per l'*e-government* al ruolo che gli enti locali, ed in particolare i comuni, dovranno svolgere per realizzare l'ammodernamento dell'am-

ministrazione pubblica, trova un preciso riferimento normativo nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che, dimostrando attenzione alla circolazione delle informazioni ed alla forma per realizzarla in modo più efficace, dedica uno specifico articolo (il 12) ai sistemi informativi e statistici. Tale disposizione reca una prescrizione non priva di implicazioni, in quanto richiede agli enti locali di assicurare, anche attraverso sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni per consentirne, ove prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

Si tratta quindi, in ottemperanza alla sopraccitata disposizione, di introdurre un modello di amministrazione in rete che abbia come obiettivo sia la facilitazione delle procedure amministrative sia la realizzazione di un sistema conoscitivo di ampia portata esteso a tutto il territorio nazionale.

La necessità di procedere ad una ricognizione più stringente e specifica dei rapporti tra il sistema di gestione dell'Anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, attraverso una verifica sia dell'esistente sia delle proposte ed iniziative in atto, deve essere peraltro valutata anche con riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione per la quale, attraverso l'ampliamento della sfera delle attribuzioni degli enti territoriali e la limitazione a determinate funzioni dell'intervento dello Stato centrale, riveste un particolare rilievo l'aspetto dell'attuazione del cosiddetto « federalismo fiscale », che dovrebbe rappresentare un sistema nel quale il prelievo fiscale viene trattenuto in una quota significativa nel territorio nel quale è stato riscosso ed in parte viene destinato allo Stato (peraltro, nelle pagine che seguono si è ritenuto utile procedere ad una breve analisi – anche con l'ausilio della pubblicistica più recente – dei principi fondanti tale sistema, rimandandosi per uno specifico approfondimento agli atti dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale svolta congiuntamente nella XIII

legislatura dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato e dalla Commissione Finanze della Camera nel periodo dall'11 marzo 1997 all'11 marzo 1998).

Dall'esame della nuova normativa costituzionale ed in particolare dal testo novellato dell'articolo 119 della Costituzione emergono quelli che dovrebbero essere i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali: la progressiva riduzione della finanza di trasferimento, con l'attribuzione ai comuni, alle province e alle regioni di una autonomia finanziaria fondata sulla facoltà attribuita a tali enti di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie, in armonia con le disposizioni costituzionali e nel rispetto della finanza pubblica e del sistema tributario, con la tendenza ad un progressivo decentramento dell'asse della gestione pubblica e del reperimento delle risorse.

Risulta del tutto evidente quindi come, in virtù della portata innovativa di tali disposizioni, e della connessa esigenza di pervenire alla costruzione di un sistema informativo integrato, al quale facciano riferimento Stato, regioni ed enti locali mediante la connessione dei vari sistemi e la conseguente interoperabilità, possa valutarsi in termini positivi la ricognizione effettuata dalla Commissione con lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra l'Anagrafe tributaria e le amministrazioni locali che, deliberata nella seduta del 22 settembre 2004, si è articolata in quattordici sedute.

FEDERALISMO FISCALE E STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE

Premessa: brevi cenni sulla nozione di federalismo fiscale

Prima di esaminare le problematiche e le prospettive sottese alla concreta realizzazione del federalismo fiscale affrontate dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva sembra opportuno soffermarsi brevemente sul significato di tale nozione. A tale scopo, utilizzeremo una breve sintesi dello studio del Prof. Giuseppe Vita-

letti, Presidente dell'Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale (ACOFF), intitolato « *Dossier sul federalismo fiscale* » (gennaio 2005).

Federalismo fiscale è un'espressione di recente introduzione relativa all'assetto territoriale dell'intervento pubblico, usata tuttavia con significati diversi. In una prima accezione, di origine americana, essa sta ad indicare la teoria della configurazione territoriale ottimale del Governo della finanza pubblica (riferito sia alle spese, sia alle entrate), prescindendo dal problema del livello decisionale cui debba spettare l'assegnazione effettiva delle funzioni. In tale contesto le funzioni di Governo dell'economia vengono distinte in quattro tipologie fondamentali:

l'allocazione delle risorse, ovvero la scelta tra gestione privata e pubblica delle medesime;

la redistribuzione del reddito e delle opportunità, soprattutto attraverso la progressività del sistema fiscale e l'assistenza ai bisognosi;

le politiche di stabilizzazione e di sviluppo del prodotto lordo, con al centro la leva monetaria, la manovra del saldo del bilancio pubblico, l'articolazione degli incentivi e delle grandi commesse;

l'attribuzione del gettito fiscale agli enti territoriali di diverso livello, individuando i cespiti decentrabili senza pregiudizio per la realizzazione dell'obiettivo distributivo.

Tale impostazione tende a produrre paradossalmente un risultato centralistico per la collocazione delle funzioni. Il risultato finale è che le entrate tendono ad essere più centralizzate delle spese pubbliche, e la quota di queste effettuata a livello decentrato viene finanziata in buona misura con trasferimenti dal centro.

In una seconda accezione, diffusasi specificamente nell'ultimo decennio, l'aggettivo fiscale ha assunto connotazioni tecniche di tipo più ristretto, in quanto ci

si riferisce alla finanza pubblica solo sul versante delle entrate. In tale contesto l'accento si sposta sull'assegnazione delle imposte valutata più da un punto di vista politico-istituzionale che sul terreno tecnico. Tale impostazione implica che la titolarità delle entrate fiscali debba appartenere alle collettività territoriali ed essa è sostenuta da chi ritiene migliore la devoluzione anziché il centralismo nella gestione dei comparti pubblici relativi a previdenza, sanità e scuola.

Le gravi difficoltà che si stanno registrando nell'attuazione di tale ultima definizione, soprattutto in campo tributario, potrebbero portare in futuro all'emergere di un terzo significato di federalismo fiscale quale modello fondato sul raggruppamento delle funzioni pubbliche in grandi comparti (per esempio, funzioni pubbliche per le quali è appropriato il livello nazionale e/o federale; funzioni per cui è ottimale il livello regionale e/o comunale; funzioni di tipo previdenziale a geometria territoriale variabile), ciascuna con tipologie di finanziamento fiscale appropriate e specifiche.

In tale nuova accezione, l'espressione federalismo fiscale starebbe ad indicare il raccordo tra i principali gruppi di funzioni pubbliche, all'interno dei quali esisterebbero già nessi di base tra momento della spesa e momento dell'entrata. Si tratterebbe della realizzazione del modello di prelievo detto «*del beneficio*», sostenuto con forza dai grandi studiosi italiani di scienza delle finanze (de Viti de Marco, Einaudi), al quale processi di globalizzazione economica in corso sembrano aprire prospettive assai interessanti.

a) *L'attuazione del federalismo fiscale*

La riforma del Titolo V della Costituzione ha elevato al rango di principio costituzionale il processo di federalismo amministrativo, già precedentemente avviato dalle leggi Bassanini, che avevano dato luogo a quel fenomeno riformatore conosciuto come «*decentramento a Costituzione invariata*».

Il modello emergente dal novellato Titolo V della Costituzione risulta, così,

quello della equiordinazione dei livelli di governo statale e regionale. Rispetto all'originale testo costituzionale, quello vigente propone una sorta di capovolgimento nella distribuzione delle competenze legislative tra Stato e regioni: da un lato, è stata introdotta una competenza generale residuale delle regioni, fatte salve le materie espressamente indicate in Costituzione riservate allo Stato in via esclusiva o concorrente (queste ultime per la sola determinazione dei principi fondamentali); dall'altro, è stata prevista l'attribuzione, in linea generale, ai comuni di tutte le funzioni amministrative, salvo il loro conferimento a livelli di governo superiori, per ragioni di carattere unitario.

L'articolo 119 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, dopo aver affermato che regioni, province, comuni e città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, fissa per essi le seguenti risorse autonome: entrate e tributi propri; compartecipazione al gettito di tributi dello Stato riferibili al proprio territorio; attribuzione di quote di un fondo perequativo, istituito con legge dello Stato, senza vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Per una serie di finalità indicate (tra cui la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione degli squilibri economici e sociali) lo Stato destina, inoltre, risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati enti territoriali (articolo 119, quinto comma, Cost.).

Come è stato rilevato, tali risorse dovrebbero consentire alle autonomie locali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, comportando sia una maggiore efficienza e responsabilizzazione a livello locale, sia auspicabilmente una graduale riduzione dei costi accompagnata, in prospettiva, da una riduzione della pressione fiscale (si vedano in tal senso le audizioni, svolte nel corso dell'indagine, del sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, on. Nuccio Carrara – 22/06/2005 – e del prof. Roberto Serrentino, professore di diritto e

politiche economiche regionali e comunitarie presso l'Università della Calabria, 18/05/2005).

L'autonomia istituzionale e quella finanziaria sono dunque strettamente correlate nel riformato testo costituzionale: pertanto, il federalismo per essere veramente tale, non può limitarsi ai profili istituzionali, ma deve trovare applicazione anche sotto il profilo fiscale.

Quanto alle competenze più direttamente attinenti all'Anagrafe tributaria, l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva per il proprio sistema tributario e per la perequazione delle risorse finanziarie. L'articolo 117, terzo comma, e l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, riservano poi allo Stato la determinazione dei principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Come è stato sottolineato nel corso della già citata audizione dal Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, on. Nuccio Carrara, è evidente che senza un coordinamento complessivo il sistema fiscale fondato sull'autonomia impositiva presenterebbe problemi attuativi quasi insormontabili. Anche per tali ragioni, la Corte costituzionale ha affermato, a più riprese, che, per l'esplicazione dei poteri legislativi regionali in materia di tributi propri, è necessaria una legge statale di attuazione e di coordinamento del sistema tributario e contabile degli enti locali e regionali. A tal fine, questa legge dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche delineare, nel suo complesso, l'intero sistema tributario, nonché definire gli spazi ed i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, regioni ed enti locali.

Pertanto — sostiene la Corte — non essendo ammissibile in materia tributaria l'esplicazione di potestà regionali autonome, in mancanza della fondamentale legislazione statale di coordinamento, si deve ritenere tuttora spettante al legisla-

tore statale la potestà di dettare norme modificative, anche di dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti.

Diversamente dalle altre materie concorrenti, le regioni non potranno — secondo la Corte — esercitare la potestà legislativa in materia tributaria, desumendo i principi dalla legislazione statale vigente, in assenza della espressa determinazione dei principi fondamentali. La Corte è intervenuta, in particolare, sul tema dei tributi il cui gettito è assegnato alle regioni. In tal caso, ha affermato che il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa (unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito), nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo, dal momento che esso è stato « attribuito » alle regioni, ma non « istituito » dalle stesse.

Si ricorda, inoltre, che, per la specifica materia del coordinamento della finanza pubblica, è stata istituita dalla legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n.289) l'*Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale*. Tale Commissione — la cui scadenza è stata prevista il 30 settembre 2005 — ha avuto il compito di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e di proporre i parametri per la regionalizzazione del reddito delle imprese. Alla Commissione è stato anche affidato il compito di individuare il percorso per un'armonica fase transitoria che, partendo dalla normativa vigente, possa consentire un progressivo adeguamento del sistema in parallelo con l'effettivo esercizio delle proprie competenze da parte delle autonomie. Si ricorda che l'Alta Commissione, a conclusione dei propri lavori, ha presentato al Governo, in data 30 settembre 2005, una Relazione sull'attività svolta, che può costituire una base di riferimento per orientare, in futuro, l'attuazione del federalismo fiscale.

Prima ancora, però, occorrerà comunque raggiungere un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali per l'individuazione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale. In prima approssimazione, si può quindi sostenere che le esigenze ineludibili del coordinamento del sistema fiscale e della finanza pubblica, nel nuovo riparto delle competenze, trovino ampio accoglimento nella Costituzione e nell'interpretazione che ne è stata data.

Dalla presente indagine conoscitiva è emerso innanzitutto che l'attuazione del federalismo fiscale presuppone un'assunzione diretta e contestuale da parte di tutti gli enti territoriali di autonomia e responsabilità sia dal punto di vista della spesa, sia dal punto di vista della relativa copertura, attraverso il prelievo fiscale.

Così come sottolineato dal Vice ministro dell'economia e delle finanze, prof. Mario Baldassarri, infatti, una corretta attuazione del processo di devoluzione implica una più precisa definizione delle singole responsabilità e autonomie nell'ambito della pubblica amministrazione. Quindi il primo punto sul quale incentrare l'attenzione è proprio quello del decentramento delle scelte, che però deve implicare un'assunzione diretta e contestuale di autonomia e responsabilità sul doppio fronte della spesa e della relativa copertura.

Altro presupposto fondamentale in materia di attuazione del federalismo fiscale – come sottolineato dal Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione on. Nuccio Carrara – è senza dubbio rappresentato dal rafforzamento dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, in particolare delle regioni, in parallelo con l'autonomia funzionale, per valorizzare al massimo grado la responsabilizzazione degli amministratori in relazione alla cosa amministrata ma anche alle risorse a tal fine utilizzate (è il cosiddetto principio di correlazione). È opinione diffusa infatti che, allo scopo di evitare che il decentramento contribuisca a ridurre la controllabilità della dinamica della spesa pubblica, sia necessario rafforzare l'autonomia impositiva degli enti

territoriali e, in particolare, delle regioni, in parallelo con l'autonomia funzionale. « *La maggiore responsabilizzazione comporterà tra l'altro una più decisa trasparenza agli occhi dei cittadini, per l'esercizio del controllo democratico* » (cfr. l'audizione del Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, on. Nuccio Carrara, del 22/06/05).

È stato altresì sottolineato dai rappresentanti del mondo accademico come si renderà necessario un forte coordinamento da parte dello Stato per fugare il rischio che si instauri una sorta di caos tributario all'interno del territorio nazionale con condizioni fiscali molto diverse da regione a regione. Sarà poi indispensabile, per poter realizzare un effettivo federalismo fiscale, creare idonei e capaci uffici amministrativi (di accertamento e riscossione) regionali e locali. « *Le leggi creano i tributi a livello normativo, ma poi bisogna applicarli e sappiamo bene quali siano le difficoltà che incontra l'amministrazione finanziaria dello Stato, che ha esperienze secolari da questo punto di vista* » (cfr. l'audizione svolta il 16/03/05 del prof. Leonardo Perrone, ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza »).

Occorre anche tener presente come l'entità delle risorse necessaria per finanziare l'attività amministrativa, allocata ad ogni livello di governo territoriale, non sarà facilmente stimabile finché non sarà definito e concluso il processo di allocazione delle funzioni amministrative con il conseguente trasferimento delle risorse finanziarie e umane. È, quindi, prevedibile un iniziale appesantimento, in fase di transizione, in quanto il processo di incremento delle responsabilità decentrate comporterà un graduale trasferimento di organici e di obbligazioni di spesa non facilmente definibili nell'immediato. Tutte le strutture a livello locale e periferico, infatti, dovranno essere in grado di costituire apparati ed assumere impegni propri. « *In tale quadro, peraltro, il rischio che si corre è che il decentramento dei poteri possa portare all'adozione di più complesse e articolate scelte di politica economica* ».

nazionale, nonché di politiche fiscali locali non coordinate e tali da poter determinare, saldi di bilancio pubblico più onerosi » (cfr. l'audizione del prof. Roberto Serrentino del 18/05/05).

Sarà pertanto necessario che l'intera operazione di trasferimento delle competenze avvenga in modo ordinato, attraverso una cabina di regia condivisa tra Stato e autonomie ed infatti il meccanismo prescelto è quello dell'accordo da definire in sede di Conferenza unificata, sottoposto a recepimento attraverso uno o più disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciò per realizzare il trasferimento delle competenze a costo zero, senza cioè che tale meccanismo, innescato dal vigente testo costituzionale, comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Altro presupposto indispensabile per la concreta attuazione del federalismo fiscale è costituito dalla misura della capacità fiscale degli enti territoriali, in particolare dei comuni, per applicare equamente i principi di perequazione. A tale riguardo è stato sottolineato, infatti, come la questione comunale sia di particolare interesse per i profili costituzionali, considerato che è più difficile applicare i principi di perequazione che la Costituzione pone agli enti locali piuttosto che alle regioni.

Si pone quindi la questione: come si misura la capacità fiscale di un comune? Detta capacità potrebbe definirsi in modo astratto, per esempio, facendo riferimento a indicatori del reddito comunale. I comuni con reddito pro-capite maggiore dei propri cittadini avrebbero una capacità fiscale superiore, non a caso il reddito è l'indicatore preferito dalla teoria economica per misurare la capacità fiscale, (cfr. in tal senso l'audizione del 18/05/05 del prof. Dino Piero Giarda, professore di scienza delle finanze presso l'Università cattolica di Milano).

Sarà poi necessaria una diversa impostazione dei meccanismi di perequazione rispetto al passato, che non si potranno tradurre in meri contributi a pioggia su tutti gli enti territoriali, senza distinzione, ma dovranno tenere conto del dettato

costituzionale, che al riguardo è particolarmente puntuale sui criteri di attribuzione.

Infine, dal punto di vista operativo, per attuare il federalismo occorrerà:

creare idonei e capaci uffici regionali e locali per una corretta gestione ed applicazione dei tributi;

realizzare un sistema informativo della fiscalità allargata efficiente ed organico, potenziando la capacità di scambio di dati e informazioni.

« Il federalismo qualunque esso sia, amministrativo o fiscale – come è stato infatti sottolineato dal Ministro per gli Affari Regionali, Sen. Enrico La Loggia, nel corso dell'audizione svolta il 20 ottobre 2004 – ha senso e valore se è in grado di migliorare i servizi e renderli più efficienti, garantendo, nel contempo, una migliore qualità di vita ai cittadini destinatari dei servizi stessi ».

La realizzazione del federalismo fiscale presuppone, peraltro, un sistema informativo efficiente ed organico. La tecnologia informatica oggi consente tutto ciò, garantendo con veridicità ed immediatezza la sintesi di dati e di informazioni, oggi sempre più necessaria. È altrettanto pacifica, però, la necessità di una revisione del sistema che consenta il potenziamento della capacità di scambio di dati ed informazioni.

In sintesi, le diverse audizioni hanno posto particolare attenzione ai seguenti temi:

decentramento dell'autonomia e delle funzioni senza aumento di costi;

necessità di scadenze e coordinare il processo di trasferimento;

creazione di meccanismi adeguati per la perequazione;

potenziamento del sistema informativo per lo scambio e la circolarità delle informazioni e crescita professionale delle strutture operative destinate alla gestione dei tributi locali.

b) Il sistema informativo del federalismo fiscale

L'attuazione del federalismo fiscale comporterà la necessità di creare un sistema informativo della fiscalità allargata, sfruttando a tale scopo l'esperienza maturata dall'Anagrafe tributaria, strumento che ha supportato fino ad ora prevalentemente lo Stato centrale, tenuto conto che il nostro Paese è stato da sempre caratterizzato dall'accentramento della quasi totalità delle entrate

Con il federalismo fiscale si attiveranno infatti una pluralità di sistemi impositivi che opereranno in autonomia, ciascuno avvalendosi di proprie strutture; è, pertanto, forte l'esigenza di promuovere l'integrazione e la coesione fra enti che perseguiranno differenti ed eterogenei obiettivi.

In particolare, per attuare il criterio di perequazione della capacità fiscale degli enti territoriali, sarà necessario disporre di idonee informazioni sui gettiti tributari e sulle basi imponibili, soprattutto per la gestione dei trasferimenti verso i comuni.

Andranno dunque resi operativi in campo finanziario tutti quegli scambi informativi, tra Stato da una parte e regioni e comuni dall'altra, utili alla gestione dell'autonomia tributaria e alla messa a punto degli strumenti di perequazione.

Inoltre, in campo fiscale e anagrafico, molte funzioni, quali l'identificazione del cittadino contribuente attraverso il codice fiscale o dell'immobile (fabbricato o terreno), ovvero le modalità di riscossione, di liquidazione e di controllo del tributo che abbinano il pagamento al soggetto che lo deve, o l'identificazione univoca degli oggetti di imposta, che, nel caso dei comuni, sono prevalentemente gli immobili, o ancora la conoscenza dei dati reddituali ai quali è correlata la possibilità di erogare con equità i servizi comunali, sono comuni a tutti i sistemi informatici che gestiscono i tributi. Sono comuni anche le modalità operative di riscossione delle imposte, di controllo dei pagamenti dovuti e di accertamento dell'evasione. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del federalismo, an-

dranno ricercate e promosse tutte le possibili sinergie con l'obiettivo di riusare il patrimonio esistente e le esperienze migliori maturate al riguardo.

Come è stato opportunamente rilevato nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, «*esiste una unica grande amministrazione pubblica, fatta da organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e da tutti gli altri enti locali; l'unicità dell'amministrazione impone, tuttavia, l'unicità della funzione pubblica e, quindi, di attività gestionali che, pur svolte dai diversi livelli, siano in grado di assolvere il fine pubblico che, in quanto tale, è uguale per tutti, amministratori e cittadini*» (Cfr. in tal senso l'audizione del 20/10/04 del Ministro per gli affari regionali, sen. Enrico La Loggia).

La realizzazione di un sistema integrato coinvolge, quindi, sia l'Anagrafe tributaria sia gli enti locali che, nell'ottica della leale cooperazione, dovranno avviare iniziative volte a rendere omogenei i sistemi informatici già esistenti e quelli che saranno realizzati per la gestione dei tributi propri all'indomani della piena attuazione del federalismo fiscale. In ragione di ciò, sarà dunque necessario realizzare forme di collaborazione sempre più avanzate, per permettere ai sistemi informativi di dialogare reciprocamente con un proficuo interscambio di dati.

Il sistema d'interconnessione dovrà essere esteso non solo a tutte le regioni, ma dovrà anche essere realizzato in modo tale da assicurare l'interoperabilità infraregionale, per garantire un allineamento degli archivi e la riduzione dell'evasione fiscale, nonché servizi migliori ai contribuenti (si veda in tal senso l'intervento svolto il 26 gennaio 2005 dal dott. Maurizio Zingoni, membro dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione delle province d'Italia - UPI nell'ambito dell'audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI).

Le tematiche rilevanti per gli enti locali sono le stesse che ha dovuto affrontare l'Anagrafe tributaria per il Governo centrale, pur essendovi delle specificità e

particolarità di cui occorrerà tenere conto. Le strutture che gestiscono le imposte locali non sono infatti omogenee in termini di infrastrutture e soluzioni tecnologiche e non sono allo stato attuale in grado di coprire completamente le esigenze d'interrelazione. Pertanto, nel rispetto dell'autonomia di ciascun livello di governo, andranno avviate tutte quelle iniziative tese a sviluppare ogni possibile sinergia tra le diverse amministrazioni dello Stato, sia centrali che periferiche, in un'ottica di integrazione con i sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria.

È stato osservato come l'auspicio, ai fini della realizzazione del federalismo fiscale, sia quello della maggiore integrazione possibile tra Anagrafe tributaria centrale ed enti locali, attraverso forme di collaborazione sempre più efficaci. Ciò è di cruciale importanza per la realizzazione del federalismo fiscale. *«Le forme di gestione del complesso della macchina pubblica nell'utilizzare le nuove tecnologie dell'automazione e dell'informatica saranno in grado di realizzare tutto ciò, con l'immediatezza dei dati da fornire e le informazioni da gestire a fini di utilità pubblica»* (Cfr. l'audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, sen. Antonio D'Alì, del 10/11/04).

È stato comunque evidenziato – si vedano in tal senso le considerazioni espresse dall'amministratore delegato della SOGEI, ing. Aldo Ricci, nel corso dell'audizione del 15 dicembre 2004 – che alcune delle funzioni elementari comuni a tutti i sistemi fiscali centrali e locali, che costituiscono la base per il corretto funzionamento delle procedure locali, possono essere assicurate solo dall'Anagrafe tributaria per l'unicità ed il continuo aggiornamento delle banche dati ivi esistenti.

È, quindi, quanto mai opportuno cominciare ad operare una riflessione sulla possibilità di creare un sistema di interconnessione con gli enti locali, alla stregua di quanto già in parte realizzato con le regioni, le quali hanno creato – in buona parte – proprie anagrafi regionali che dialogano con quella centrale e che garantiscono, peraltro, anche la correzione

di milioni di posizioni all'anno, contribuendo ad un processo di semplificazione e di «pulitura» degli archivi disponibili.

Sarà quindi necessario mettere a frutto l'esperienza dell'Anagrafe tributaria e della SOGEI, che costituisce il braccio operativo dell'Anagrafe tributaria e che ha servito prevalentemente lo Stato centrale, garantendo all'Amministrazione finanziaria il governo del sistema informativo della fiscalità. Non a caso era stata creata SOGEI IT, sulle cui funzioni ci soffermeremo nel prossimo paragrafo dedicato alla struttura tecnica di supporto per l'attuazione del federalismo fiscale.

Una particolare attenzione andrà posta ai dati sugli immobili, per i quali è ipotizzabile che una quota sempre maggiore del relativo prelievo fiscale sarà demandata ai comuni. Su tale fronte, appare infatti evidente che è il comune l'ente di governo più vicino agli immobili. Ovvero, sono i comuni che possono intervenire efficacemente per ridurre l'evasione. In altri termini, è opportuno che il prelievo sugli immobili sia legato sempre più alla gestione del territorio, nell'ambito di una modifica strutturale dell'imposizione immobiliare che abbia l'obiettivo di unificare tutti i tipi di tasse e imposte (TARSU, ICI, contributo per il consorzio di bonifica ecc.) attualmente gravanti sugli stessi. Ciò chiaramente presuppone una conoscenza del patrimonio edilizio molto più articolata di quella attuale, che non può che venire dall'informatica, come sostenuto dal prof. Giuseppe Vitaletti, Presidente dell'Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale, nel corso dell'audizione del 9 marzo 2005.

Occorre, infatti, tenere conto che, allo stato attuale, gli uffici tributi degli enti locali non dispongono sempre di dati e strumenti per governare efficacemente il proprio sistema impositivo, e quindi diventa generalmente problematica l'attuazione di strategie, il controllo delle entrate, nonché l'attività di accertamento (Cfr. in tal senso l'intervento dell'amministratore delegato della SOGEI, ing. Aldo Ricci, svolto nell'audizione del 15/12/04).

Al riguardo le tecnologie e le competenze professionali della Sogei offrono un concreto supporto per impostare un nuovo modello di interrelazione e risolvere in modo efficace tali problematiche, guardando sia agli sviluppi futuri, sia al miglioramento dell'esistente.

Per realizzare il federalismo fiscale occorrerà tenere conto della questione dei requisiti informativi. Infatti, il criterio della perequazione delle capacità fiscali introduce una ragione in più a sostegno della necessità di disporre di buone informazioni sui gettiti tributari. I gettiti tributari, le basi imponibili, o i gettiti standardizzati sono fondamentali per gestire la perequazione e per decidere la politica dei trasferimenti erariali a favore dei comuni (Cfr. l'audizione del prof. Piero Giarda del 18/05/05).

Da qui, la necessità di prevedere un sistema teso a porre le condizioni per un effettivo avvio del federalismo fiscale, in modo tale da garantire alle regioni e ai comuni una tempestiva informazione sull'andamento dei flussi finanziari, nonché — questione ritenuta di estrema importanza — la disponibilità dei dati analitici dei rapporti tributari accolti nel sistema unificato dei versamenti inerenti i tributi delle regioni e degli enti locali stessi. Ciò, come è già stato ricordato, al fine di consentire loro di gestire da subito la propria autonomia tributaria anche nei confronti degli obblighi connessi al rispetto del patto di stabilità e del riequilibrio della spesa sanitaria (Cfr. l'audizione del Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, sen. Nuccio Carrara, del 22/06/05).

Come è stato osservato nel corso delle audizioni svolte, l'esperienza maturata dall'Anagrafe tributaria e dalla Sogei colloca il nostro Paese all'avanguardia sia in Europa sia nel mondo, in quanto disponiamo di un sistema informatico per il controllo fiscale di grande eccellenza e siamo il Paese europeo con la più alta informatizzazione nel settore fiscale e contributivo (si vedano al riguardo le considerazioni espresse dal Vice Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Mario

Baldassarri, nel corso dell'audizione del 23/02/05). Quindi occorre apprezzare, ma soprattutto sviluppare, l'esperienza maturata in tale settore dall'Anagrafe tributaria e dalla Sogei.

Per quanto concerne poi la questione dell'accesso e dello scambio di dati e informazioni, occorrerà incentivare il più possibile la sinergia tra Stato centrale e governi locali, in quanto da un lato il Governo centrale può fornire l'*expertise* accumulata, e quindi efficienza e risparmi di spesa, dall'altro lato, il ruolo dell'ente locale può essere di grande rilievo per prevenire e reprimere le aree di evasione o di elusione.

È questa la grande opportunità da sfruttare per avviare senza sprechi e duplicazioni il « federalismo digitale », mettendo l'esperienza maturata dalla SOGEI a disposizione dei sistemi di gestione della fiscalità locale, sviluppando la leva dell'innovazione tecnologica per trasformare i processi lavorativi delle strutture organizzative dell'amministrazione finanziaria e per migliorare il rapporto tra quest'ultima ed i cittadini (si veda in tal senso l'intervento dell'amministratore delegato della SOGEI, ing. Aldo Ricci, nell'audizione del 15/12/04).

c) La struttura tecnica di supporto: il ruolo di SOGEI

L'attuazione del federalismo fiscale, sotto il profilo operativo, sarà resa possibile dai sistemi tecnologici di supporto e, dunque, dall'integrazione informatica degli enti territoriali.

Prima di affrontare le prospettive che si ritengono possibili a tale riguardo, è opportuno soffermarsi sulle capacità esistenti allo stato attuale e sul ruolo svolto dalla SOGEI e dalla SOGEI IT in materia di fiscalità.

A tale scopo utilizzeremo una sintesi dell'audizione del Presidente della SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'amministratore delegato della SOGEI S.p.A., ing. Aldo Ricci, svoltasi il 15 dicembre 2004.

Fondata nel 1976, la SOGEI (Società generale d'informatica) ha risposto inizialmente all'esigenza dell'amministrazione finanziaria di attuare la complessa riforma fiscale del 1973, attraverso la progettazione e realizzazione di un sistema informativo automatizzato. Alla missione iniziale di creazione dell'Anagrafe tributaria è seguita quella caratterizzata dallo sviluppo di innovativi progetti per i diversi settori della fiscalità, attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie esistenti nell'area dell'informatica e delle telecomunicazioni. Con tali progetti si è costituita la più grande banca europea di dati anagrafico-fiscali, basata su un codice identificativo alfanumerico, univoco per ognuno degli oltre 60 milioni di soggetti (cittadini italiani, cittadini stranieri e società). Il sistema informativo della fiscalità è oggi la più grande realtà operante tra i sistemi informativi della pubblica amministrazione, per complessità architettonica, volumi di dati trattati, capacità di interoperare in via telematica con altri sistemi pubblici e privati; inoltre rappresenta un canale di comunicazione « *one to one* » tra l'amministrazione e i vari soggetti coinvolti, con la possibilità di adempiere telematicamente gli adempimenti fiscali, quali le dichiarazioni dei redditi e i relativi versamenti.

Grazie al sistema informativo della fiscalità, l'Amministrazione è in grado di effettuare analisi statistiche ed elaborare modelli previsionali di simulazione degli impatti delle manovre, di misure urgenti di recupero del gettito e di entrate straordinarie. Sogei fornisce il supporto tecnico-operativo per la predisposizione di pubblicazioni, bollettini ed aggiornamenti sull'andamento del gettito e sul sistema economico del Paese ed il supporto a progetti specifici che prevedono, tra l'altro, la costituzione di banche dati tematiche da utilizzare per le attività di « *intelligence* » e di verifica fiscale.

La SOGEI IT (Servizi innovativi e tecnologici), costituita nel 2002 tra la SOGEI e la FINSIEL, aveva inizialmente lo scopo di promuovere iniziative per la gestione e lo sviluppo del *business* legato all'Infor-

mation communication technology (ICT), nei riguardi di amministrazioni centrali e locali, enti pubblici economici e altri organismi di diritto pubblico, attuando interventi di modernizzazione e informatizzazione nell'ambito della fiscalità locale.

Dopo l'acquisizione di SOGEI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – avvenuta nel luglio 2002 – si rendeva necessario mutare l'indirizzo strategico assegnato a SOGEI IT. La società si è quindi proposta come elemento di supporto propulsivo e di stimolo nello sviluppo dei sistemi informativi per enti e istituzioni locali, da attuarsi anche attraverso operazioni di *partnership* ed integrazioni dei sistemi e delle tecnologie. In tale fase la SOGEI IT ha avviato, ed in parte completato, lo sviluppo di alcuni prodotti e soluzioni tecnologiche da offrire alla fiscalità locale.

Tuttavia, nonostante ciò, il conseguimento della missione assegnata alla SOGEI IT risultava di difficile attuazione; l'impossibilità di qualificare la società come organismo di diritto pubblico impediva di ottenere affidamenti diretti da parte delle amministrazioni locali; inoltre l'inevitabile criticità connessa allo *start-up* rendeva particolarmente difficoltoso l'inserimento della società nel mercato della fiscalità locale. L'esercizio 2002 e il primo semestre del 2003 hanno evidenziato delle conseguenti e previste perdite legate ai costi degli investimenti per le attività di realizzazione delle soluzioni applicative da proporre all'area della fiscalità.

Si è quindi valutata l'opportunità di ricercare un nuovo assetto societario, volto a caratterizzare la società di una veste pubblica; proprio per tale ragione, nel luglio del 2003, la SOGEI deliberava di acquisire dalla FINSIEL il residuo 51 per cento del capitale azionario, ottenendo così il controllo totalitario della società.

In tale nuova veste di unico socio responsabile della gestione aziendale di SOGEI IT, la SOGEI ha ritenuto opportuno procedere a un immediato risanamento economico-finanziario, impegnando il personale della controllata anche in attività a supporto di SOGEI stessa e

connesse al servizio per il sistema informativo della fiscalità, nell'attesa di sviluppare le iniziative per la fiscalità locale.

Il risanamento della società è stato positivamente raggiunto ed ha consentito di ripianare in modo consistente le perdite pregresse. Contemporaneamente a questa fase di risanamento sono state avviate iniziative tese a coinvolgere, nell'azione di offerta di soluzioni per la fiscalità locale, le Agenzie delle entrate e del territorio, titolari di fatto di gran parte delle banche dati dell'Anagrafe tributaria, nonché elementi istituzionali di riferimento per gli enti locali. Sono stati avviati contatti con l'ANCI, associazione cui aderiscono la quasi totalità dei comuni d'Italia, ed ANCITEL, società informatica dell'ANCI, al fine di poter sviluppare una collaborazione sul territorio, per l'individuazione delle esigenze specifiche degli enti locali nell'area della fiscalità.

Le suddette iniziative hanno permesso di individuare come ottimale soluzione per SOGEI IT, sul piano tecnico-organizzativo ed imprenditoriale, quella della costruzione di una *partnership* azionaria tra SOGEI e le Agenzie delle entrate e del territorio.

A conclusione di un complesso iter decisionale e burocratico, il consiglio di amministrazione della SOGEI, in data 14 dicembre 2004, ha deliberato di accettare la proposta formulata dalle Agenzie delle entrate e del territorio che prevede la cessione di parte delle quote azionarie di SOGEI IT nella misura del 45 per cento all'Agenzia delle entrate e del 27,5 per cento all'Agenzia del territorio, mantenendo una quota del 27,5 per cento. In questo modo si era anche provveduto — come espressamente evidenziato dal Presidente Trevisanato nel corso dell'audizione del 15 dicembre 2004 — a recepire una indicazione emersa in seno alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, si veda al riguardo la relazione dell'aprile 2004, nella quale si auspicava un'integrazione con l'Agenzia del territorio e con quella delle entrate.

Tale nuovo assetto azionario avrebbe dovuto consentire a SOGEI IT di coprire il

ruolo di strumento operativo di collaborazione tra le Agenzie delle entrate e del territorio, la SOGEI e le autonomie locali e di riferimento e consulenza per le realtà pubbliche locali, per lo sviluppo di sistemi operativi per la finanza locale, facendo ricorso alle metodologie, alle tecnologie, ai prodotti, alle banche dati dell'Anagrafe tributaria. Ed in tale prospettiva erano stati programmati ulteriori incontri con ANCI ed ANCITEL per l'attuazione di una collaborazione con questa nuova società, così come dichiarato dal Presidente della SOGEI e della SOGEI IT, avv. Sandro Trevisanato (cfr. l'audizione del 15 dicembre 2004).

Il disegno strategico, sottostante alla nuova configurazione azionaria, presupponeva una piena sinergia operativa fra i *partner*, con le Agenzie che avrebbero dovuto mettere a disposizione le banche dati e le strutture organizzative periferiche, e con SOGEI, cui sarebbero stati riservati i compiti di consulenza tecnico-organizzativa, lo sviluppo del *software*, la predisposizione di piattaforme *hardware-software*, il supporto alle attivazioni dei sistemi, l'assistenza tecnico-operativa.

In virtù di tale ipotizzato assetto azionario era stata rilevata, in particolare dai commissari on. Cennamo e sen. Labellarde, l'esigenza di conoscere la « missione industriale » che si voleva attribuire alla SOGEI IT, con particolare riferimento alla sua funzione di supporto ed assistenza tecnico-operativa alle amministrazioni locali nell'area della fiscalità.

La Commissione a tale scopo ha quindi proceduto all'audizione dei rappresentanti RSU di SOGEI IT il 2 febbraio 2005, dai quali era giunto l'auspicio che il nuovo assetto potesse consentire di individuare le iniziative più opportune per impostare una linea di sviluppo in grado di mettere a frutto il patrimonio di conoscenza dell'azienda nonché « ribadire l'attualità della missione aziendale stabilita per SOGEI IT ».

In quella occasione fu altresì evidenziato come le finalità dell'azienda avrebbero dovuto essere perseguite con un piano industriale che, attraverso attività di

progettazione, realizzazione e gestione, avesse come obiettivo la fornitura di servizi di supporto per la circolarità delle informazioni tra i sistemi informativi centrali e quelli degli enti locali, con una netta distinzione di ruolo rispetto a SOGEI, rivolta invece alla struttura centrale dell'Anagrafe tributaria. Venne inoltre precisato che tali servizi avrebbero dovuto prevedere sia la componente applicativa, per la quale poteva sfruttarsi opportunamente l'enorme esperienza di conoscenza delle basi informative, sia quella riguardante i collegamenti telematici da realizzare a supporto del servizio.

A completamento della situazione sopra illustrata – e prima di fornire un quadro attuale e prospettico dell'area « fiscalità locale » e delle sue problematiche ed opportunità di sviluppo – è opportuno quindi soffermarsi brevemente sulle recenti trasformazioni societarie di SOGEI e di SOGEI IT.

A tale proposito si ricorda, infatti, che il 20 luglio 2005 era stata preannunciata, nel corso dell'audizione in Commissione da parte del Presidente e dell'Amministratore delegato di SOGEI, la fusione tra le due società. Infatti, il 14 luglio 2005 il Consiglio di amministrazione di SOGEI aveva deciso di avviare la fusione per incorporazione delle due società, stante « la mancata definizione degli accordi con i tre soggetti (Agenzia delle entrate, del territorio ed ANCI), che pure erano stati ritenuti attori essenziali per lo sviluppo di progetti per la fiscalità locale ».

Il 13 ottobre 2005 – successivamente dunque alla conclusione del ciclo di audizioni programmate dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva – le assemblee degli azionisti delle due società hanno, quindi, deliberato formalmente la fusione per incorporazione della SOGEI IT in SOGEI S.p.A. SOGEI IT ha quindi cessato di esistere come società autonoma e le funzioni e le attività ad essa affidate continueranno ad essere svolte all'interno di SOGEI. Tale decisione è stata determinata anche – come era già stato sottolineato dai vertici delle due società nella

citata audizione – dall'esigenza di riduzione dei costi di gestione delle società.

Venendo ora a trattare della « fiscalità locale » è stato evidenziato nel corso delle audizioni svolte che l'attuazione del Titolo V della Costituzione – che attribuisce a regioni, province e comuni autonomia di entrata e di spesa – permetterà di mettere a frutto e capitalizzare, a favore degli enti territoriali, il considerevole patrimonio di dati, conoscenze ed esperienze tecnico-organizzative accumulato dall'amministrazione finanziaria e dalla SOGEI nel corso degli ultimi anni (cfr. l'intervento dell'ing. Aldo Ricci, amministratore delegato della SOGEI S.p.A., nel corso dell'audizione del 15/12/2004)

Un primo versante d'analisi concerne i fabbisogni emergenti nell'area della fiscalità locale: per avviare senza sprechi e duplicazioni il federalismo è infatti necessario che l'amministrazione fiscale centrale, che ha fatto ricorso con successo alla leva dell'innovazione tecnologica per trasformare i processi lavorativi delle proprie strutture organizzative e per migliorare il rapporto con i cittadini, metta a disposizione del sistema della fiscalità locale, banche dati e modelli tecnico-organizzativi, attraverso il suo *partner* tecnologico e cioè la SOGEI.

Oggi si parla, per esempio, di trasferire ai comuni la competenza sulle tasse automobilistiche e sull'IVA prodotta nel proprio territorio; si parla di modificare la natura dell'ICI. Si tratta senza dubbio di cambiamenti importanti e significativi che legano la competenza dell'imposta al luogo in cui il contribuente riceve i servizi, e sono da attuare senza che le procedure si trasformino in un aumento di adempimenti e in maggiori costi ed inefficienze dell'amministrazione pubblica locale.

Sotto tale profilo si ricorda che le tecnologie e le competenze professionali di SOGEI offrono un supporto completo per impostare un nuovo modello di relazione e risolvere in modo efficace tali problematiche guardando non solo al futuro, ma anche al miglioramento dell'esistente. A tal fine SOGEI può mettere la sua esperienza al servizio dei sistemi di gestione della

fiscalità locale. L'obiettivo è particolarmente impegnativo; il traguardo è tuttavia raggiungibile attraverso la cooperazione e l'adozione di *standard* comuni relativamente a dati, funzioni, servizi applicativi e modalità d'accesso.

Quanto all'adozione di un linguaggio condiviso, è stato evidenziato che la SOGEI ha già sviluppato numerose applicazioni utilizzando la tecnologia XML, una specie di lingua « franca » o meglio uno *standard* che consente lo scambio e la condivisione delle informazioni fra sistemi informativi con architetture tecnologiche diverse. L'interoperabilità, attraverso l'uso del linguaggio XML, è pertanto, per il sistema della fiscalità allargata, una possibilità concreta e consentirà, in un prossimo futuro, non solo di riutilizzare in periferia le soluzioni tecnologiche migliori, adottate al centro, ma anche il colloquio fra sistemi informativi diversi per fornire servizi di qualità al cittadino e, in campo fiscale, alla collettività. Si ricorda peraltro che, in sede di approvazione del documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'Anagrafe tributaria, la Commissione aveva già fornito l'indicazione sull'opportunità di utilizzare, nello scambio di informazioni fiscali tra Stati, il linguaggio XML, già adottato dall'OCSE.

L'obiettivo è realizzare con un buon uso dell'*Information and communication technology* una devoluzione senza sprechi che migliori la qualità e i servizi forniti ai cittadini e l'efficienza dell'amministrazione pubblica. In tale prospettiva il patrimonio di dati ed il *know how* della SOGEI, se ben « riusato », possono svolgere un ruolo determinante.

Da quanto sin qui detto emerge chiaramente che l'informatica avrà un ruolo fondamentale per l'attuazione del federalismo fiscale.

L'attuazione del federalismo fiscale comporta, infatti, la realizzazione d'un sistema della fiscalità allargata nel quale si avverte l'esigenza di un soggetto strumentale, che possieda il necessario *know-how*, all'integrazione tra l'Anagrafe Tributaria e i sistemi informativi degli enti locali. È

forte l'esigenza d'innescare, con un soggetto tecnico adeguato, un circolo virtuoso che garantisca l'allineamento dei dati fra centro e periferia, al fine di migliorare la gestione dei tributi sia locali che erariali ed ai fini dell'aggiornamento delle basi informative centrali. Il soggetto deve disporre delle necessarie conoscenze procedurali e tecniche del mondo dei tributi locali, per poter avviare un percorso virtuoso di miglioramento, così come si evince dal documento consegnato alla Commissione dall'ANCI, pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta della Commissione del 26 gennaio 2005.

Appare perciò necessario definire, con la Conferenza Stato-Regioni, con l'ANCI e con l'UPI il contenuto del lavoro da fare piuttosto che il contenitore e chi ne ha la proprietà.

Prima della fusione, SOGEI IT – allo stato attuale una parte di SOGEI, società al cento per cento pubblica – avrebbe dovuto specializzarsi nell'affiancamento agli enti locali per garantire un margine di flessibilità tale da permettere l'aggiustamento « su misura » rispetto alle varie tipologie di amministrazione e governo locale.

Il problema tuttavia – come rilevato – non è il costo del servizio a carico degli enti locali per l'assistenza svolta dalla struttura tecnica di supporto (SOGEI), perché questa sinergia, migliorando le condizioni, determinerebbe comunque un vantaggio sia a livello locale che nazionale. Il fatto che SOGEI possa prestare servizi gratuiti non vuol dire che la collettività non paga questo servizio, ma vuol dire che il pagamento non avviene attraverso una fatturazione di tipo privatistico, bensì con il raggiungimento d'un risultato congiunto (cfr. l'audizione del 23/02/05 del prof. Mario Baldassarri, Vice Ministro dell'economia e delle finanze).

Occorrerà quindi in prospettiva cercare di razionalizzare i dati pubblici e fare in modo che alcuni servizi di base siano standardizzati e resi disponibili gratuitamente ad altre amministrazioni pubbliche. Oggi, ad esempio, sul mercato dell'infor-

matica per la gestione dei tributi comunali esistono oltre 80 aziende che cercano di vendere i propri servizi in uno spazio lasciato libero dalla pubblica amministrazione. È venuto il momento di realizzare un risparmio di sistema perché oggi ci sono ottomila comuni che si servono di aziende che, a loro volta, rivendono dei prodotti come se fossero propri, mentre spesso non sono altro che clonazioni (Cfr. nell'audizione dei rappresentanti di ANCITEL S.p.a. del 10/02/05 l'intervento del dott. Ennio Dina, Direttore della Direzione tributi e sistemi informativi del Comune di Genova e consulente ANCITEL).

Occorre pensare ad un soggetto che operi con una logica non privatistica, il cui costo può essere imputato al costo complessivo di tutto il sistema pubblico italiano.

Sulla base di un progetto preciso si può dunque trovare una forma di cointeressenza tra regioni ed enti locali e questo organismo tecnico; in tal caso si potrebbe prevedere di attribuire una incisiva quota di partecipazione al capitale del soggetto tecnico (SOGEI). Quest'ultima soluzione consentirebbe agli enti locali, in particolare alle regioni, di essere coinvolti nel piano industriale e nella stessa gestione dell'Anagrafe tributaria.

In conclusione, l'informatica avrà un ruolo fondamentale per il federalismo fiscale su tutti i fronti. Rimane aperta la questione di come far partecipare regioni ed enti locali al lavoro degli organismi tecnici che gestiscono i dati. È auspicabile una forma di cointeressenza alle strutture informatiche, nel momento in cui vi è l'effettiva possibilità di un affiancamento degli enti territoriali allo Stato per la lotta all'evasione: riguardo alle regioni, soprattutto sul fronte dell'IVA, riguardo ai comuni, soprattutto sul fronte degli immobili, come già detto (cfr. in tal senso l'audizione del 9/03/05 del prof. Giuseppe Vitaletti, Presidente dell'Alta Commissione di Studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo Fiscale).

Come è stato osservato nel corso delle audizioni da parte di alcuni dei rappresentanti degli enti locali, lo strumento

convenzionale, per quanto valido, non pare offrire le garanzie che una piena attuazione della Costituzione dovrebbe assicurare alla fiscalità regionale e locale. Pertanto, è stata avanzata l'ipotesi di attribuire una incisiva quota di partecipazione al capitale di SOGEI a tutte le amministrazioni regionali. «Con tale processo partecipativo le regioni verrebbero coinvolte nel »piano industriale« di SOGEI e nella definizione del compito istituzionale della società, (in tal senso va letto l'intervento del dott. Romano Colozzi, Assessore alle risorse finanziarie e bilancio della Regione Lombardia, svolto nel corso dell'audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI del 26/01/05).

Sul punto sono stati espressi alcuni dubbi da parte di taluni rappresentanti del Governo che, allo stato attuale, sembrano considerare con difficoltà una eventuale partecipazione di altri soggetti in SOGEI; è stato osservato al riguardo come, formalmente, da parte delle regioni non sia ancora giunta una proposta in tal senso, proposta che sarebbe comunque considerata con attenzione in sede governativa (cfr. l'audizione del sen. Giuseppe Vegas, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, del 02/03/05).

Altri rappresentanti dell'Esecutivo hanno invece manifestato maggiori aperture al riguardo rilevando che »con tale processo partecipativo le regioni verrebbero infatti coinvolte direttamente nella stessa elaborazione dell'Anagrafe tributaria« (cfr. l'audizione dell'on. Nuccio Carrara, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, del 22/06/05).

IL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E LE AUTONOMIE LOCALI

a) Il ruolo del sistema informativo centrale nell'attuazione del federalismo fiscale

Si rileva da quanto illustrato come, nell'ambito dei rapporti esistenti tra l'Anagrafe tributaria e le amministrazioni lo-

cali, un ruolo fondamentale – sulla base della nuova organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze delineata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, e successive modifiche – sia rivestito dall'Agenzia delle entrate la quale, tramite l'Ufficio sistemi e processi, è responsabile dei processi di accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria e cura lo sviluppo dei sistemi che consentono lo scambio di informazioni con enti locali e regioni; la SOGEI, in qualità di *partner* tecnologico, assicura l'esecuzione tecnica dei piani e dei programmi definiti dall'Agenzia, cogliendo le opportunità di modernizzazione rese disponibili dalle nuove tecnologie *Web-Internet*.

Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva è risultato che, tra le risorse disponibili in modalità telematica gestite dall'Agenzia delle entrate, il più importante è costituito dal SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali), cui, secondo i dati forniti dal Sottosegretario per l'economia e le finanze, sen. Giuseppe Vegas, sono collegati attualmente in totale 7274 enti, di cui 6930 enti locali. Il sistema SIATEL permette a tutti gli enti collegati di accedere via *Internet* alle banche dati anagrafiche e reddituali relative a persone fisiche e giuridiche, e consente la fornitura da parte dei comuni degli aggiornamenti di nascite, decessi e variazioni di residenza. Il sistema consente inoltre l'allineamento dei codici fiscali dell'anagrafe comunale con i dati presenti in Anagrafe tributaria. Il sistema, inoltre, coopera con l'altro sistema INA/SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi/Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico), gestito dal Ministero dell'interno, che, attraverso il codice fiscale e l'utilizzazione dell'ultima residenza, certifica e garantisce la correttezza delle informazioni contenute nel SIATEL. Ciò in virtù del fatto che il Ministero dell'interno, attraverso il Centro nazionale dei servizi demografici, istituito con decreto del Ministro dell'interno il 23 aprile 2002, è istituzionalmente preposto alla sicurezza e alla validazione dei dati forniti dalle amministrazioni locali. Inoltre, l'INA con-

sente di controllare la presenza dell'iscrizione di un cittadino in una sola anagrafe comunale e di eliminare le eventuali duplicazioni d'iscrizione che emergono da un tale controllo. In tale scenario, è stato ricordato dal Sottosegretario di Stato per l'interno, sen. Antonio D'Alì, nel corso della sua audizione come, anche sulla base di impegni specifici derivanti dalla normativa vigente, sia stata accentuata e resa operativa la collaborazione con l'Agenzia delle entrate con la firma di un protocollo d'intesa, avvenuta il 5 aprile 2004, al fine di effettuare, su ampia scala, la bonifica e l'allineamento tra i dati detenuti dalle anagrafi comunali e quelli dei codici fiscali originati dall'Anagrafe tributaria. La valutazione positiva di tale accordo discende dai dati forniti dallo stesso Sottosegretario, secondo cui nei primi sette mesi di attività tale collaborazione fra il Ministero e l'Agenzia delle entrate ha portato, con il supporto tecnico-operativo dell'ANCI, all'allineamento di circa 25 milioni di posizioni, con il conseguente caricamento nell'INA.

Sempre per il tramite del sistema SIATEL, un altro servizio offerto (segnatamente alle regioni) riguarda la possibile consultazione delle posizioni anagrafiche e fiscali relative ai soggetti residenti e il supporto alla gestione delle tasse automobilistiche.

Si ricorda inoltre come, per il tramite dell'Osservatorio delle entrate fiscali, che distribuisce telematicamente agli uffici tributi delle Regioni le informazioni di tipo statistico relative all'andamento del gettito di competenza raccolto dall'erario (IRAP, addizionale IRPEF, tasse auto, accisa sulla benzina) sia possibile per quest'ultima disporre di dati che consentono l'analisi e il monitoraggio tempestivo e sistematico delle più importanti entrate tributarie regionali.

Altri sistemi operativi di rilievo messi a disposizione dall'amministrazione centrale – nello specifico dall'Agenzia del territorio – sono:

SISTER (Sistema interscambio Servizi Territoriali), che consente ai funzionari degli enti territoriali di effettuare

visure *on-line* sulle banche dati dell'Agenzia del territorio;

SIGMATER, finalizzato a sviluppare servizi di scambio e di accesso integrato ad informazioni territoriali catastali e regionali a supporto dei comuni e degli enti locali per la propria fiscalità. In tale ambito, l'Agenzia del territorio e le regioni Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Liguria e Valle d'Aosta stanno realizzando le funzioni di interscambio della cartografia catastale con la previsione di completarne lo sviluppo nel 2005.

L'importanza strategica di un sistema di Anagrafe tributaria allargato e cooperativo va vista — essendo stati diversi gli spunti emersi in tal senso nel corso dell'indagine conoscitiva — anche in funzione di un efficace monitoraggio della spesa sanitaria. Si ricorda a tal proposito che l'articolo 50 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, aveva previsto la generazione e la progressiva consegna, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della tessera sanitaria a tutti i soggetti aventi diritto all'assistenza sanitaria; successivi decreti attuativi ne hanno stabilito le modalità di gestione, facendo assumere alla tessera sanitaria la duplice veste di progressivo sostitutivo del tessero plastificato di codice fiscale, da utilizzare in tutti i casi nei quali occorra esibire il codice fiscale stesso, e di strumento di accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La realizzazione del progetto di distribuzione della tessera sanitaria, già avviato per le Regioni Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto, è stata agevolata — come rilevato sia dal direttore generale della SOGEI, ing. Aldo Ricci, sia dal Sottosegretario per l'economia e le finanze, sen. Vegas, nel corso delle rispettive audizioni del 20/07/05 e del 02/03/05 — dall'utilizzo del già predisposto sistema SIATEL, attraverso il

quale è stato possibile effettuare una triangolazione tra le anagrafi dei comuni, l'Anagrafe tributaria e gli elenchi degli assistiti delle ASL, al fine di validare dal punto di vista anagrafico e del codice fiscale i dati degli stessi assistiti, la verifica di esistenza del soggetto, l'identificazione di anomalie e duplicati. È risultato in particolare (si veda l'audizione del Sottosegretario Vegas) che, nella sola Regione Abruzzo, vi sarebbero scostamenti tra i dati contenuti negli archivi informatici coinvolti dell'ordine di circa il 20 per cento; non vi è dubbio quindi come la eliminazione di tali errori potrà produrre notevoli risparmi per la spesa sanitaria. In effetti, la valenza economica che la tessera sanitaria presenta nella sua strutturazione è stata evidenziata anche dal prof. Giuseppe Vitaletti (cfr. l'audizione del 09/03/05), in virtù del fatto che potendosi rilevare dalla stessa il valore delle prestazioni fruite dal soggetto nell'anno, si può teoricamente arrivare ad attribuire tutti i 90 miliardi di euro, che rappresentano il costo della sanità pubblica in Italia, ai singoli utenti.

Tale possibilità di disporre dell'ammontare del consumo complessivo sanitario del singolo individuo — a giudizio del professor Vitaletti — apre non solo prospettive di decentramento organico, ma dà anche la possibilità di perseguire abbattimenti di costo. Un elemento di criticità nell'avvio del progetto è stato ravvisato dal Presidente della SOGEI, avv. Sandro Trevisanato (audizione del 20/07/05), nella presenza di numerosi attori coinvolti (medici, farmacisti, laboratori, ASL, regioni e altri), cui deve aggiungersi — fatto ritenuto particolarmente grave — la mancata trasmissione al sistema centrale di monitoraggio dei dati contenuti nelle ricette da parte delle farmacie dislocate nelle regioni interessate. Nondimeno è stata ribadita dallo stesso Presidente Trevisanato la validità del progetto, ritenuto di importanza strategica paragonabile a quello a suo tempo realizzato con l'Anagrafe tributaria per il controllo delle entrate fiscali.

b) Il rapporto tra centro e periferia: l'allineamento e lo scambio di dati

Rispetto al quadro sopra delineato potrebbe ritenersi che il sistema informativo centrale – di cui l'Anagrafe tributaria costituisce il fulcro – dispone, nel quadro dell'attuazione del decentramento funzionale e della semplificazione amministrativa, delle potenzialità strumentali per contribuire allo sviluppo di un sistema fiscale »federale«.

Emerge altresì come, rispetto agli strumenti messi a disposizione, sia necessaria la cooperazione e condivisione di obiettivi tra i soggetti coinvolti.

La consapevolezza dell'importanza dello strumento Anagrafe tributaria nell'ambito del processo di decentramento e semplificazione amministrativa in atto può ritenersi ben radicato nell'istituzione regionale. È stato infatti ricordato dal Ministro per gli affari regionali, sen. Enrico La Loggia (cfr. audizione del 20/10/04), come la maggior parte delle regioni (segnatamente Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria) abbiano previsto l'istituzione con legge regionale di una propria anagrafe tributaria regionale e come, coerentemente con tali iniziative normative, le regioni abbiano provveduto a richiedere al Governo la determinazione delle modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'Anagrafe tributaria per lo scambio di informazioni di interesse fiscale. È stato tuttavia precisato dallo stesso Ministro come il relativo decreto ministeriale non sia però mai stato emanato, tant'è che alcune regioni (tra cui Lombardia e Toscana) hanno cercato di ovviare a tale inconveniente utilizzando lo strumento delle convenzioni (previsto per una diversa finalità dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 446 del 1997) per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Un giudizio positivo in merito all'utilizzo dello strumento convenzionale è stato espresso dal Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, sen. Giuseppe

Vegas, sulla base del fatto che le intese così costituite consentono alle regioni di disporre di informazioni utili per una più efficiente gestione e pianificazione del proprio sistema impositivo (cfr. l'audizione del 02/03/05). Infatti, grazie agli accordi, le regioni convenzionate possono consultare telematicamente il sistema informativo dell'amministrazione finanziaria e prendere visione dei dati fiscali necessari per l'esercizio della propria autonomia tributaria. Inoltre, grazie alle convenzioni, le regioni possono disporre di strumenti di monitoraggio che consentono di attivare manovre di bilancio programmate. Gli strumenti, resi disponibili alle regioni in modalità telematica, consentono alle amministrazioni convenzionate di analizzare gli elementi sul gettito di propria pertinenza, di effettuare simulazioni sulle possibili variazioni della base imponibile, con conseguenti valutazioni dell'impatto prodotto dalle manovre finanziarie nel contesto economico territoriale. Gli elementi informativi resi alle regioni convenzionate consentono alle medesime di adottare politiche di controllo più efficaci, di ridurre i fenomeni evasivi dei tributi e di perseguire, quindi, politiche fiscali più razionali ed efficaci.

Un giudizio positivo è stato espresso anche dal rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha ritenuto come lo strumento convenzionale, attraverso l'affidamento della gestione del tributo ad un soggetto a rilevanza pubblica quale l'Agenzia delle Entrate, rappresenti una modalità avanzata e flessibile in quanto atta a »favorire il governo del tributo nell'ambito di una politica fiscale regionale« (cfr. l'audizione del 26/01/05).

Intese tra amministrazione centrale ed enti locali esistono anche a livello di comuni; è risultato infatti, secondo gli elementi acquisiti (si veda l'audizione del Sottosegretario per l'economia e le finanze, sen. Giuseppe Vegas, del 02/03/05), che l'Agenzia delle entrate ha avviato da tre anni il progetto »Fiscalità locale«, in virtù del quale i comuni che hanno sottoscritto con l'Agenzia delle entrate la

Convenzione per il pagamento dei tributi locali mediante il modello F24 possono accedere ai dati dei versamenti ICI, TARSU e TOSAP, nonché ottenere in via telematica i dati relativi alle dichiarazioni di successione e ai contratti di locazione registrati telematicamente relativi ad immobili ubicati nel proprio territorio. Anche in tale ipotesi, come sottolineato dal Sottosegretario Vegas, il sistema di colloquio instaurato con gli enti locali consente agli stessi di adottare misure di controllo più incisive, di gestire il tributo secondo criteri di efficienza e di conseguire incrementi di gettito (cfr. l'audizione del 02/03/05).

Le esigenze specifiche dell'istituzione comunale nei rapporti con il sistema informativo centrale ai fini di una corretta gestione degli adempimenti in materia anagrafica e fiscale sono state oggetto di un apposito documento redatto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, allegato agli atti dell'attività conoscitiva effettuata. Preme evidenziare che in tale documento è stata riproposta una criticità già emersa nel corso dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'Anagrafe tributaria, ossia l'eccessivo grado di disallineamento – stimato nell'ordine dell'8-10 per cento – tra i dati della popolazione residente nei comuni e i dati registrati nell'archivio anagrafico dei codici fiscali. È stato peraltro aggiunto che «molto maggiori» appaiono i disallineamenti tra i dati degli immobili contenuti nelle dichiarazioni ICI e quelli registrati negli archivi dell'Agenzia del territorio, aspetto questo ritenuto preoccupante dall'ANCI anche in vista del passaggio delle funzioni catastali ai comuni. In un tale contesto, lamentandosi «un calo di attenzione da parte dell'amministrazione centrale e di SOGEI nei confronti degli Enti locali», si è ritenuto opportuno da parte dell'ANCI evidenziare come, nella ricerca, considerata necessaria, di soluzioni tecniche ed organizzative più efficaci, l'attività di interscambio dei dati possa e debba essere bilaterale, disponendo anche i comuni di informazioni utili per il sistema dell'Anagrafe tributaria che potreb-

bero andare ad affiancare quelle di carattere anagrafico che già vengono fornite all'Agenzia delle entrate: ovvero informazioni sul territorio, sulla toponomastica e sui permessi di costruire, ritenute funzionali a migliorare la qualità delle banche dati dell'Agenzia del territorio.

Anche da parte dei rappresentanti di ANCITEL – *partner* tecnologico dell'ANCI – sono state rilevate alcune criticità di carattere tecnologico riguardanti la fruibilità dei dati presenti negli archivi informatici centralizzati da parte dei comuni, in particolare:

il controllo dei dati anagrafico-redenzionali attraverso SIATEL, in quanto la modalità di interrogazione risulta essere solo puntuale per soggetto; questo significa – secondo l'esempio riportato – che se il controllo riguarda, ad esempio, qualche migliaio di contribuenti per l'iscrizione agli asili nido, gli stessi vanno controllati uno ad uno e non sono possibili elaborazioni massive;

relativamente alla consultazione dei dati del Catasto tramite il sistema SISTER, essendo il collegamento a pagamento, è stato rilevato che per i piccoli comuni ciò può costituire un problema di carattere finanziario. Peraltro, anche per il collegamento alla Conservatoria la consultazione delle titolarità immobiliari risulta laboriosa non essendo possibile una consultazione massiva. D'altra parte, la proprietà immobiliare è certificata solo dalla Conservatoria, mentre i dati catastali, se non sono recenti, non acquisiti cioè in via telematica, spesso non sono attendibili;

la mancata messa a disposizione per gli enti comunali della banca dati gestita dal Ministero delle politiche agricole e forestali, strategicamente ritenuta importante per l'attività di competenza comunale in quanto contenente «tutte le informazioni territoriali per una corretta opera di pianificazione e gestione del territorio».

Si evidenzia, peraltro, come, rispetto a tali problematiche, l'opinione espressa dai rappresentanti di ANCITEL – in partico-

lare dal vicepresidente Gilberto Ricci – è quella di ritenere la questione più di carattere politico che tecnico, tenuto conto soprattutto del fatto che, nella attuale struttura societaria della SOGEI, non esiste più una componente privata che oggettivamente avrebbe potuto costituire un ostacolo ad una disponibilità diffusa e gratuita del dato (cfr. l'audizione del 10/02/05).

Sempre nell'ambito degli interventi strutturali volti ad agevolare e potenziare lo scambio di dati tra i sistemi informativi centrali e l'ente comunale, si ritiene utile ricordare – riconoscendo la validità dell'iniziativa – che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie – nel corso della audizione del 24 novembre 2004 – aveva manifestato l'intenzione di presentare un emendamento del Governo al disegno di legge finanziaria per il 2005 attraverso il quale, in alcune fattispecie per le quali risultasse tecnicamente possibile la trasmissione telematica dei dati, si intendeva esonerare i cittadini dall'effettuare la dichiarazione richiesta ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili. Tale emendamento prevedeva infatti che, in tali casi, fosse l'Agenzia del territorio, anziché il cittadino, a trasmettere ai relativi comuni tutti i dati identificativi degli immobili nonché le loro eventuali modificazioni. L'obiettivo che con tale emendamento intendeva conseguirsi, così come dichiarato dal Ministro, era non solo quello di eliminare un onere a carico dei cittadini, ma, nel contempo, garantire ai comuni di avere dati corretti e costantemente aggiornati, in quanto direttamente provenienti dalle banche dati catastali ed ipotecarie, il che avrebbe ridotto l'entità dell'indice di disallineamento, quantificabile nell'ordine del 30/40 per cento.

Relativamente all'istituzione provinciale, la considerazione espressa dal rappresentante dell'Unione delle province italiane è che, seppur dall'esame dei dati contabili nell'arco dell'ultimo quinquennio si evinca come le entrate tributarie siano cresciute del 52 per cento, grazie soprattutto all'incremento del gettito dell'imposta RC auto e dell'imposta provinciale di

trascrizione (il che peraltro ha comportato una connessa riduzione dei trasferimenti erariali), la correlazione tra l'Anagrafe tributaria e le province può ritenersi allo stato attuale meno diretta, non avendo queste ultime imposte proprie direttamente riconducibili ad un sistema patrimoniale censito centralmente. Si ricorda a tal proposito che, in occasione dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'Anagrafe tributaria, l'Unione delle province italiane aveva inviato una nota scritta nella quale specificava che la gestione dei tributi da parte delle province era ritenuta in quella fase talmente modesta da non avere alcuna implicazione con l'attività di SOGEI. Non si è mancato tuttavia di sottolineare da parte del rappresentante dell'UPI come, nella prospettiva di definizione di un quadro di federalismo fiscale, per quanto ancora in divenire, sarà sempre più necessario che anche il sistema delle province venga messo nelle condizioni di accedere, dapprima, alla banca dati contenuta nell'Anagrafe tributaria, per poi arrivare a costruire un sistema «a rete» diffuso sul territorio e accessibile a tutti i soggetti titolari di interessi legittimi.

Nella messa a disposizione di strumenti preposti all'intensificazione dello scambio di dati fra centro e periferia, è da valutare positivamente l'azione intrapresa dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, istituzionalmente delegato, in base al D.P.C.M. 9 agosto 2001, ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio *«nelle materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo della società dell'informazione nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche.....con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi di rete»*. Si ricorda infatti che, nell'audizione del 24 novembre 2004, il Ministro Stanca aveva anticipato il contenuto di due interventi normativi finalizzati a promuovere ed assicurare il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni:

a) il Codice dell'amministrazione digitale (approvato con decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82), attraverso il quale vengono stabiliti alcuni principi fondamentali – validi a partire dal 1° gennaio 2006 – per l'unitarietà del contesto in cui attuare l'accesso e lo scambio d'informazioni tra pubbliche amministrazioni. In particolare:

validità giuridica dei documenti trasmessi;

disponibilità, sicurezza ed accessibilità telematica dei dati delle pubbliche amministrazioni («qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è utilizzabile da un'altra pubblica amministrazione nel limite dell'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241»).

Il Codice consente l'utilizzo dei dati là dove servono, attivando flussi di scambio bidirezionali non solo dal centro verso la periferia, ma anche dalla periferia verso il centro; ad esempio, per migliorare la qualità dei dati dell'Agenzia del territorio, i comuni potranno fornire informazioni su licenze edilizie, dichiarazioni ICI e toponomastica.

b) il Sistema pubblico di connettività – istituito con decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 che nasce come naturale evoluzione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione-RUPA (che ne verrà completamente assorbita entro il 2007), con la finalità di assicurare il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e di promuovere l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati stessi finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni ed alla realizzazione di servizi integrati. Si tratta di un insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, centrale e locale, che consente l'interconnessione tra tutti gli uffici pubblici per lo

svolgimento in via informatica dei procedimenti amministrativi i quali avranno validità giuridica. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Stanca «il Sistema pubblico di connettività costituisce, quindi, uno strumento generale a supporto dello scambio dei dati tra l'Anagrafe tributaria e gli enti locali con piena validità giuridica sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo» (cfr. l'audizione del 24/11/04).

c) *Governo dei tributi locali e lotta all'evasione*

L'importanza di un adeguato flusso di interscambio conoscitivo tra sistemi centrali e periferici assume importanza strategica anche in relazione alla possibilità per l'ente locale di procedere ad una corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie sulla base della conoscenza del loro effettivo ammontare. Si è infatti avuto modo di rilevare come, allo stato attuale, gli uffici tributi degli enti locali non dispongano sempre di informazioni aggiornate e tempestive da fornire in *input* a strumenti di analisi fiscale, e quindi diventa generalmente problematica l'attuazione di strategie, il controllo delle entrate e la pianificazione delle attività di accertamento.

A tale situazione – come si è avuto già modo di illustrare in precedenza – fanno in parte eccezione le regioni convenzionate con l'Agenzia delle entrate a cui vengono forniti dal sistema centrale gli elementi informativi utili ad adottare politiche di controllo più efficaci, a ridurre i fenomeni evasivi e a perseguire politiche fiscali più razionali ed efficaci. La rilevanza della questione è stata posta in evidenza dal Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, sen. Vegas, in virtù del fatto «che spesso alle regioni mancano i dati, per cui non sono in grado di programmare i propri bilanci con adeguatezza; inoltre il tema delle addizionali regionali crea diversi problemi alle regioni, in quanto non sono in grado di conoscere con esattezza il gettito delle addizionali e dunque hanno programmato incrementi delle addizionali che non sono poi in grado di spendere nel corso

dell'anno, perché i bilanci sono comunque redatti sulla base dello stato anteriore» (cfr. l'audizione del 02/03/05).

È evidente quindi come, dal miglioramento dello scambio di dati tra i sistemi informativi centrali e gli enti locali, si potrebbe conseguire anche il risultato di una gestione più oculata di tutte le risorse; nelle parole dell'assessore alle risorse finanziarie e bilancio della Regione Lombardia, Romano Colozzi *«ancorché nei limiti previsti dalla legge e riconfermati dalle sentenze della Corte costituzionale, le regioni e gli enti locali possono manovrare le imposte nei limiti riconosciuti, e tuttavia, non avendo conoscenza delle basi imponibili, operano spesso delle manovre al buio»* (cfr. l'audizione del 26/01/05).

Deve inoltre sottolinearsi come la realizzazione di strumenti di analisi fiscale per la valutazione del gettito sia strettamente connessa con quella della lotta all'evasione, richiedendo ambedue gli obiettivi i requisiti della circolarità delle informazioni e l'uso corretto degli strumenti informatici.

Circa l'importanza di un efficace sistema di interscambio informatico nel contrasto all'evasione è stato dichiarato dal prof. Leonardo Perrone nel corso della sua audizione che *«l'Anagrafe tributaria costituisce una banca degli atti di rilevanza economica e tutti i dati aventi una rilevanza economica sono utili per individuare i soggetti passivi dei tributi. Se il comune trasmette all'erario e ai vari enti di rilevazione, le proprie informazioni oppure se la SOGEI trasmette i propri dati agli enti impositori, dalla combinazione di tutti questi elementi emergerebbero la capacità economica reale dei contribuenti, nonché i soggetti passivi che ad oggi rimangono ancora occulti»* (cfr. l'audizione del 16/03/05).

Va peraltro ricordato come una piena condivisione di dati tra le banche centralizzate e quelle delle anagrafi locali apporterebbe dei benefici anche sul versante del recupero e dell'emersione del sommerso, questione già evidenziata dalla Commissione in occasione della precedente indagine conoscitiva sul funziona-

mento e sulle modalità di gestione dell'Anagrafe tributaria, in particolare sulla base dei risultati di una sperimentazione di allineamento dell'anagrafe comunale di Torino con l'Anagrafe tributaria nazionale che aveva fatto emergere una percentuale di persone, pari all'1,8 per cento della popolazione residente, assolutamente sconosciuta al fisco. Anche in virtù di quanto già emerso in quella occasione, si ritiene opportuna la considerazione espressa dal Ministro per gli Affari regionali, secondo cui il controllo dell'evasione oggi non può essere soltanto compito dello Stato; bensì deve esserci un intreccio d'informazioni e di controlli che partano dagli enti locali più che dallo Stato *«se è vero, com'è vero, che le evasioni che riguardano i tributi locali sembrerebbero essere la fetta più grossa»* (cfr. l'audizione del 20/10/04).

D'altra parte, nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa la disponibilità da parte degli enti locali ad assumere un ruolo attivo in tal senso. È stato in particolare ricordato dal rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome come, in occasione della legge finanziaria per il 2005, le regioni avessero avanzato, anche se in veste non formale ed unitaria, la disponibilità ad essere associate, anche insieme agli enti locali, nella lotta all'evasione, sulla base della convinzione che *«un contributo in questa direzione possa essere ottenuto, se vi è la volontà politica, soltanto attraverso l'integrazione dei database fiscali esistenti a tutti i livelli»* (cfr. l'audizione del 26/01/05).

Va peraltro sottolineato che, al momento, disposizioni tendenti ad incentivare la partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale sono rinvenibili nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (A.C. 6176) che, nel testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2005, prevede all'articolo 1, comma 1, l'attribuzione ai comuni del 30 per cento delle maggiori somme, relative a tributi statali,

riscosse a seguito degli accertamenti cui abbia contribuito l'intervento del comune interessato.

Sono inoltre previste all'articolo 1, comma 2, misure amministrative tese ad agevolare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento. A tal fine, la determinazione delle modalità tecniche per l'accesso alle banche dati e per la trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, è rimessa ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Risulta evidente come la portata delle disposizioni sopra citate, nella finalità di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale, vadano anche nella direzione di un rafforzamento dei rapporti di collaborazione amministrativa ed interscambio tra strutture centrali e periferiche.

Si ricorda altresì come il coinvolgimento di comuni, province e regioni nell'attività di accertamento volta a recuperare la capacità contributiva sottratta al prelievo tributario era già prefigurato nel documento di programmazione economico finanziaria 2006 – 2009 (doc. LVII, n. 5, cap.V.6), proprio attraverso la previsione della possibilità di trasferire a questi enti una quota delle maggiori entrate riscosse per effetto della loro collaborazione.

Secondo il giudizio espresso dal prof. Vitaletti nel corso dell'audizione del 9 marzo 2005, inoltre, la possibilità di un intervento attivo delle regioni sul fronte dell'evasione può realizzarsi interagendo con le sedi regionali delle Agenzie delle entrate, attraverso la fornitura da parte di queste ultime dei dati relativi ai consumi e alle vendite fiscali regionali (che sono al netto dell'evasione) al fine di poter procedere al confronto con i dati dei consumi regionali calcolati dall'ISTAT (che invece sono stimati al lordo dell'evasione).

Anche da parte dell'ANCI – come è stato ricordato dal sottosegretario per l'economia e le finanze, sen. Vegas, nel

corso dell'audizione del 2 marzo 2005 – vi è stata la richiesta di definire legislativamente un meccanismo di compartecipazione dei comuni agli accertamenti fiscali. Va peraltro evidenziato come tale esigenza – pur considerata utile e condivisibile – sia tuttavia considerata di difficile soluzione tecnica, ponendosi questioni riguardanti la *privacy*, le modalità di accesso e accertamento dei comuni e, non ultimo, il fatto che gli stessi verrebbero ad essere cointeressati anche per una parte del gettito. Per procedere ad un approfondimento della questione, è stato quindi costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico con gli enti locali per verificare se, già con la prossima finanziaria, possa essere definita una normativa in tal senso.

Importante appare, infine, l'affermazione del Sottosegretario per le riforme istituzionali e la devoluzione, on. Nuccio Carrara, secondo il quale i meccanismi di coordinamento e di cooperazione ritenuti necessari per il recupero e l'emersione dell'evasione fiscale non debbono tradursi in uno strumento di coazione da parte dello Stato, ovvero in un'occasione per riaffermare la propria superiorità gerarchica, *»in quanto negata dal nuovo assetto istituzionale«*, bensì esplicarsi in un contesto di leale collaborazione e di pari dignità tra Stato, regioni ed enti locali (cfr. l'audizione del 22/06/05).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione – che si è articolata in quattordici audizioni – è emerso in linea generale che l'attuazione del federalismo fiscale, comportando la realizzazione di un sistema della fiscalità allargata, è un processo che non può prescindere dall'uso della tecnologia informatica e quindi rappresenta l'occasione per mettere a disposizione degli enti locali il patrimonio di conoscenze e di dati dell'Anagrafe tributaria.

Dal complesso delle audizioni effettuate è stato infatti possibile acquisire una significativa mole di elementi informativi e

spunti di riflessione sulle prospettive e sulle problematiche esistenti in materia di integrazione ed interoperabilità tra i sistemi informatici tributari delle amministrazioni centrali e locali.

L'attuazione del federalismo fiscale permetterà, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di acquisire informazioni utili alla crescita dell'autonomia tributaria di regioni, province e comuni, nonché realizzare nuove soluzioni tecniche ed organizzative che potranno risultare funzionali al processo di attuazione del nuovo decentramento definito dalla recente riforma costituzionale, la quale appunto conferisce particolare rilievo al ruolo di regioni ed enti locali quali centri di erogazione della maggiore parte dei servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese.

Nella realizzazione di un sistema più omogeneo si renderà peraltro necessaria una più incisiva e reciproca collaborazione tra Stato ed enti territoriali, attraverso l'analisi delle informazioni disponibili, la verifica e la misura della qualità delle stesse, anche al fine di evitare eventuali duplicazioni o sovrapposizioni strutturali e funzionali. È emerso, infatti, come l'attuazione del federalismo fiscale rappresenti un processo delicato e complesso che richiede massima attenzione ai costi, un forte coordinamento fra i diversi enti coinvolti e un monitoraggio costante della qualità dei servizi forniti ai contribuenti nella fase di transizione.

In particolare, appare necessario, proprio in coerenza con il decentramento delle entrate oltre che delle spese in termini di funzioni e compiti, predisporre una chiara strategia per consentire agli enti locali di partecipare alla formazione dei dati prima ancora di essere utenti dell'anagrafe tributaria e, più in generale, del sistema informativo integrato.

A tal fine (anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante l'istituzione del Codice dell'amministrazione digitale) si ritiene utile suggerire – riproponendo in tal modo un metodo partecipativo e di concertazione già

prospettato dalla Commissione in occasione della precedente indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria – la necessità di dare vita ad una sorta di «cabina di regia», rappresentativa di tutte le tipologie di enti coinvolti che, in modo collegiale, definisca azioni ed interventi da fare, tempi e costi e garantisca il monitoraggio dei risultati.

La creazione di un tale organismo collegiale potrebbe peraltro – nella specifica materia tributaria – avere un ruolo propulsivo nei confronti della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività che, a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse, promuovendone altresì la cooperazione applicativa.

L'opportunità di pervenire ad un organismo di raccordo e confronto tra le esigenze locali e quelle dell'amministrazione centrale trova una ulteriore ragione anche nella circostanza – intervenuta durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva – della fusione per incorporazione di SOGEI IT da parte di SOGEI.

Al riguardo si sottolinea come a seguito di tale decisione – che, di fatto, ha determinato la scomparsa del soggetto tecnico funzionalmente preposto ad attività di consulenza e supporto nello sviluppo dei sistemi informativi per enti e istituzioni locali – si renderà necessario, nell'ambito della struttura organizzativa di SOGEI, configurare uno specifico settore che abbia la funzione di braccio operativo nell'integrazione tra sistemi centrali e periferici, al fine di preservare il patrimonio di *know how* originariamente detenuto da SOGEI IT, evitandone la dispersione, nonché adottare una strategia aziendale tale da agevolare occasioni di *partnership* con le realtà locali, arrivando finanche a favorire per le stesse la possibilità di forme di partecipazione azionarie al capitale di SOGEI, anche in virtù di una disponibilità – seppur informale – manifestata in tal senso dai rappresentanti

degli enti locali (segnatamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome) nel corso della seduta del 26 gennaio 2005.

L'indagine effettuata ha fatto anche emergere che la normativa alla base degli scambi informativi fra centro – segnatamente Ministero dell'economia e delle finanze – ed enti territoriali non è riconducibile ad un quadro di insieme omogeneo e strutturato. Le varie norme in effetti si sono sovrapposte nel tempo principalmente per rispondere allo specifico problema da risolvere; nella sostanza, ogni flusso informativo è stato regolamentato ad *hoc*, prescindendo spesso da quanto disposto per la gestione dei flussi affini.

In tal senso si ritiene che la pubblicazione del Codice dell'amministrazione digitale, che stabilisce i principi fondamentali per l'unitarietà del contesto in cui attuare l'accesso e lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni, costituendo in tal modo una sorta di «Costituzione» per il mondo dell'informatica pubblica, possa rappresentare l'occasione per ricondurre – anche attraverso l'emanazione di uno specifico testo unico di riordino della materia – l'attuale frammentazione normativa all'interno di una cornice unitaria.

Nella valutazione dell'esistente, può affermarsi che già attualmente lo scambio di dati tra centro e periferia si presenta intenso ed articolato, trovando peraltro conferma nell'eccellenza del *know-how* tecnologico ed organizzativo messo a disposizione dalla SOGEI nella sua qualità di *partner* dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, i due sistemi d'interscambio SIATEL dell'Agenzia delle entrate e SISTER dell'Agenzia del territorio offrono agli enti territoriali un'ampia gamma di servizi per lo scambio di flussi informativi.

All'interno di SIATEL, infatti, lo strumento che consente di allineare l'anagrafe comunale a quella dei codici fiscali stando, secondo i dati forniti, dei risultati apprezzabili, soprattutto nella corretta distribuzione a tutti gli assistiti della Tessera sanitaria, consentendo alle Aziende sani-

tarie locali di realizzare consistenti risparmi con la cancellazione dai loro archivi di soggetti duplicati, non più residenti o deceduti. L'esperienza accumulata in questo servizio, inoltre, potrà essere utilizzata per progettare e realizzare servizi simili per l'allineamento di altre tipologie di banche dati fiscali.

Per quanto riguarda l'Agenzia del territorio, oltre a SISTER, è in avanzata sperimentazione e in fase di rilascio il servizio (progetto SIGMATER) che rende disponibili in linea ai comuni gli archivi del Catasto.

Per l'immediata prospettiva, dalle audizioni effettuate si ritiene di poter individuare tre principali aree d'intervento sulle quali intensificare un rapporto di collaborazione ed interscambio tra Anagrafe tributaria centrale e sistema delle autonomie locali:

1) l'allineamento fra archivi centrali e periferici dei dati sugli immobili per ridurre l'evasione di ICI e TARSU, agevolando i controlli riguardanti la fiscalità immobiliare affidata ai comuni, anche nella prospettiva del passaggio delle funzioni catastali agli stessi;

2) l'estensione della disponibilità, per anno finanziario, di strumenti utili a monitorare l'andamento delle imposte erariali sul territorio di competenza al fine di evitare le cosiddette «manovre al buio»; in particolare, risulta di estrema importanza la conoscenza dell'andamento dell'IRAP per le regioni e dell'IRPEF per i comuni, al fine di individuare, con sufficiente approssimazione, il gettito della relativa addizionale;

3) la sperimentazione di incroci fra dati centrali e dati detenuti dagli enti locali per verificare l'apporto che questi ultimi possono dare alla riduzione dell'evasione.

Da un punto di vista operativo sarà quindi necessario prestare attenzione ai seguenti aspetti, perseguendone il perfezionamento:

a) lo scambio tempestivo e bidirezionale tra centro e periferia di gettiti ed

imponibili per attuare in modo efficace ed equo l'attribuzione e la redistribuzione delle risorse fiscali;

b) l'avvio di automatismi volti ad integrare ed allineare le informazioni possedute al centro e in periferia su soggetti ed oggetti di imposta, con l'estensione, per quanto possibile, delle applicazioni e dei modelli tecnico-organizzativi adottati al centro; ciò in quanto – oltre a soddisfare le più volte richiamate esigenze di omogeneità – le fasi del processo di gestione del tributo amministrato, al di là del tipo, sono simili (informare il contribuente, determinare l'imponibile e calcolare l'imposta, versare il dovuto, abbinare i pagamenti, accertare l'evasione);

c) la produzione di liste selettive tramite incroci fra dati posseduti al centro e dati posseduti in periferia per promuovere la partecipazione degli enti locali all'attività di accertamento;

d) proprio nella fase di costruzione del sistema informativo fiscale di tipo federale, caratterizzato da significative aree di autonomia da parte delle regioni e degli enti locali, si pone l'esigenza di evitare, attraverso un'efficace coordinamento degli aspetti procedurali e informatici, che esso si trasformi in un ginepraio inestricabile per cittadini ed operatori. In altri termini, occorre assicurare la semplicità del sistema sia per gli enti utenti che per i contribuenti i cui dati confluiscono in esso.

Dalle audizioni svolte è risultato come in taluni casi gli enti territoriali partecipano ai costi dei servizi stipulando convenzioni onerose con l'amministrazione centrale, e come ciò per i piccoli comuni – che nel nostro Paese sono circa 5.900 – possa costituire un problema di carattere finanziario. Detta circostanza, unitamente all'altra criticità emersa relativa alla diversità e talvolta alla scarsità di tecnologie e competenze professionali attualmente presenti negli uffici tributi degli enti locali, dovrebbe suggerire l'adozione di modalità operative nuove e più efficienti.

Tra queste appare valida alla Commissione quella della gestione associata dei sistemi informativi – indicazione peraltro contenuta nella Relazione della Corte dei Conti su «L'automazione delle contabilità, delle funzioni e dei servizi negli enti locali», trasmessa al Parlamento il 18 giugno 2003 – la quale in effetti si configura come una modalità da cui gli enti locali, *in primis* i comuni più piccoli, possono trarre benefici non solo in termini di ripartizione dei costi finanziari per l'attivazione di servizi, ma anche in termini di superamento di una situazione che vede, come detto, le strutture locali alquanto differenziate in termini di risorse umane e tecnologiche preposte alla gestione delle imposte locali e al conseguente trattamento e identificazione dei dati di tutti i contribuenti.

Al riguardo, va sottolineata l'esigenza che l'acquisizione delle soluzioni tecniche e procedurali appropriate da parte degli enti territoriali avvenga, d'intesa con le associazioni delle autonomie, in una logica di mercato, fermi restando i requisiti tecnici di interconnessione ed interoperabilità. Pertanto, dovrebbero essere contrastate eventuali tendenze monopolistiche ed escluse soluzioni obbligate. La logica deve essere sempre quella del mercato aperto e della concorrenza: il servizio offerto da un gestore tecnologico centrale può costituire la migliore opportunità, ma non l'unica.

Sembra inoltre opportuno sottolineare come la Commissione, nel corso dell'attività conoscitiva svolta, abbia posto particolare attenzione a che, nella configurazione e disciplina dei sistemi informativi preposti allo scambio di dati ed informazioni tributarie tra centro e periferia, siano sempre rispettate le prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché quelle di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale. In sostanza si ritiene utile raccomandare che le modalità inerenti lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche debbano essere sempre improntate al rispetto dei diritti e delle

libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

D'altra parte, nel contesto più generale dell'*e-government*, l'importanza e la necessità di perseguire un contemperamento tra l'esigenza della diffusione dei dati e quella della tutela della riservatezza trova riscontro anche nella recente giurisprudenza costituzionale.

Si ricorda a tal proposito come da parte della Consulta vi sia stato un chiaro indirizzo in tal senso nella sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna del 24 maggio 2004, n. 11, *«Sviluppo regionale della società dell'informazione»*, nella parte in cui prevedeva la emanazione di un regolamento regionale per la disciplina della cessione dei dati a privati e a soggetti pubblici al fine di fornire la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi (articolo 12), e nella parte in cui, prevedendosi l'istituzione del

Sistema informativo regionale (SIR), si ometteva il richiamo alle garanzie e ai limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 13 comma 1).

Tale pronuncia della Corte, che si richiama, come detto, alle disposizioni concernenti la tutela dei dati personali, può in effetti rappresentare a giudizio della Commissione un punto di riferimento anche nell'ambito dei processi di interscambio di flussi informativi di tipo fiscale ed economico, siano essi finalizzati alla fluidificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, al contrasto del mancato adempimento dell'obbligo tributario o ad una efficiente programmazione e gestione delle risorse finanziarie.

Ciò sembrerebbe peraltro confermare – il che costituisce motivo di apprezzamento da parte della Commissione – come, nell'ambito della specifica materia tributaria, occorra sempre tenere presente l'equilibrio tra le esigenze di riservatezza e quelle di conoscenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

S O M M A R I O

Audizione di Leonardo Tamborini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	195
Audizione di Antonio Mariotti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	195

Mercoledì 30 novembre 2005. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Leonardo Tamborini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Leonardo TAMBORINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, Egidio BANTI (MARGH-U) e Donato PIGLIONICA (DS-U).

In sede di replica Leonardo TAMBORINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa*, avanza la richiesta che la seduta prosegua in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica)

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Leonardo Tamborini i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Antonio Mariotti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio MARIOTTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca*, fa richiesta che la sua audizione si svolga in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica)

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Antonio Mariotti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197
Comunicazioni del Presidente	197
Deliberazioni ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del regolamento interno	198
Sulla pubblicità dei lavori	198
Esame testimoniale di Renato Masia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	198
Esame testimoniale di Fabrizio La Vigna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	198
Esame testimoniale di Luigi Palumbo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	198

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Carlo TAORMINA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 16.40.

Mercoledì 30 novembre 2005. — Presidenza del presidente Carlo TAORMINA.

La seduta comincia alle 16.45.

Comunicazioni del Presidente.

Carlo TAORMINA, *presidente*, riservandosi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunica che, conformemente a quanto deciso nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei lavori della Commissione

nella settimana dal 5 al 9 dicembre 2005, si articolerà come segue:

Mercoledì 7 dicembre 2005.

Al termine a.m. dei lavori dell'Assemblea

Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Al termine

Comunicazioni del Presidente.

Al termine

Esame testimoniale di Pietro Petrucci.

Al termine

Esame testimoniale di Amedeo Sturchio.

La Commissione prende atto.

Carlo TAORMINA, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:

in data 24 novembre 2005, relazione di servizio dei consulenti Corinaldesi e Di Marco, avente natura di atto segreto;

in data 29 novembre 2005, missiva di Guido Garelli alla dottoressa Silvia Corinaldesi, liberamente consultabile.

La Commissione prende atto.

Carlo TAORMINA, *presidente*, comunica che, il signor Franco Giorgi ha formulato tramite il suo avvocato Guido De Maio, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, una richiesta di modifica al testo del resoconto stenografico del suo esame testimoniale svolto il 9 febbraio 2005. Di tale richiesta di integrazione è data menzione in calce al rispettivo resoconto stenografico della seduta del 9 febbraio 2005.

La Commissione prende atto.

Deliberazioni ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del regolamento interno.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. Indi riprende in seduta pubblica).

Sulla pubblicità dei lavori.

Carlo TAORMINA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Esame testimoniale di Renato Masia.

(Svolgimento e conclusione).

Carlo TAORMINA, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del

giorno. Pone, quindi, domande e formula osservazioni, alle quali risponde Renato MASIA.

Carlo TAORMINA, *presidente*, ringrazia Renato Masia e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Esame testimoniale di Fabrizio La Vigna.

(Svolgimento e conclusione).

Carlo TAORMINA, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

Pongono, quindi, domande e formulano osservazioni Carlo TAORMINA, *presidente*, e Raffaello DE BRASI (DS-U), alle quali risponde Fabrizio LA VIGNA.

Carlo TAORMINA, *presidente*, ringrazia Fabrizio La Vigna e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Esame testimoniale di Luigi Palumbo.

(Svolgimento e conclusione).

Carlo TAORMINA, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

Pongono, quindi, domande e formulano osservazioni Carlo TAORMINA, *presidente*, e Raffaello DE BRASI (DS-U), alle quali risponde Luigi PALUMBO.

Carlo TAORMINA, *presidente*, ringrazia Luigi Palumbo e dichiara concluso l'esame testimoniale.

La seduta termina alle 17.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche di conversazioni del deputato Ugo Martinat (nell'ambito del procedimento penale n. 1918/04 RGNR – Torino) (Doc. IV, n. 12) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	5
ERRATA CORRIGE	5

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X Camera e 10^a e 13^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le attività produttive, Claudio Scajola, sui problemi dell'attuazione del Protocollo di Kyoto in relazione al sistema produttivo del Paese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti della SIAE, dell'Associazione nazionale gallerie d'arte moderna e contemporanea (ANGAMC) e dell'Associazione nazionale case d'asta (ANCA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (atto n. 560)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive di sviluppo del settore autostradale (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)

RISOLUZIONI:

7-00707 De Laurentiis: Lavoratori nel settore postale e disciplina dell'indennità di buonuscita (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Svolgimento contestuale delle elezioni politiche e amministrative. C. 6141-A Violante	12
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Diritto di voto di cittadini residenti temporaneamente all'estero. C. 809 Ramponi, C. 880 Spini, C. 3140 Borriello e C. 4382 Buemi	12
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia. Nuovo testo C. 2811 Selva (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>) .	12
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	21
Disposizioni in materia di inquinamento acustico. Nuovo testo C. 5951 Airaghi (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	22
Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito. C. 6023 Governo, approvato dalla IV Commissione del Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	13
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	23
Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti. C. 6009, approvata dalla XI Commissione del Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	25
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio. C. 6105, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>) .	14
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	26

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 concernente organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Atto n. 566 (<i>Esame e rinvio</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE:

Diritto di voto di cittadini residenti temporaneamente all'estero. C. 809 Ramponi, C. 880 Spini, C. 3140 Borriello e C. 4382 Buemi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	17
<i>ALLEGATO 6 (Testo unificato predisposto dal relatore ed adottato come testo base)</i>	27
Modifica dell'intesa con la Tavola Valdese. C. 5983 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	18
Modifica dell'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. C. 5085 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di automezzi speciali dipendenti dal Ministero della giustizia. C. 585 Cola (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	18
Sull'ordine dei lavori	19
Attività di relazione istituzionale. C. 5567 Colucci, C. 1567 Pisicchio, C. 3485 Daniele Galli e C. 5939 De Laurentiis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
AVVERTENZA	20

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Modifiche in materia processuale civile. C. 5960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa. Atto n. 547 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	37
(<i>Proposta alternativa di parere</i>)	38
(<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ordinamento della polizia locale. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni in materia di inquinamento acustico. Nuovo testo C. 5951 (Parere all'VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	33
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42
AVVERTENZA	35

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Nairobi in occasione della VI Sessione della Tavola rotonda parlamentare sulla lotta alla desertificazione (25-26 ottobre 2005)	44
AVVERTENZA	45

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2005, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Atto n. 565 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	46
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di polizia locale. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	49
Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. C. 6105, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Contributo straordinario all'Unione italiana ciechi. Ulteriore nuovo testo C. 5198, approvata dalla 12ª Commissione del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	52
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). C. 6177 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione della scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera <i>b</i>) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Atto n. 544 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Ministero della giustizia</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera <i>c</i>), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Atto n. 545 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	73
Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>h</i>), numero 17) e lettera <i>i</i>), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 10, della medesima legge. Atto n. 546 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 4 (<i>Documentazione depositata dal Ministero della giustizia</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera <i>e</i>), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Atto n. 547 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	58
ALLEGATO 5 (<i>Documentazione depositata dal Ministero della giustizia</i>)	76

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). C. 6177 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178- <i>bis</i> e C. 6178- <i>ter</i> , approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	58
AVVERTENZA	66

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE:

5-04628 Grandi: Eventuale coinvolgimento di appartenenti alla Guardia di Finanza nelle indagini sul sedicente dipartimento studi strategici antiterrorismo	79
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-04959 Leo: Dichiarazione integrativa relativa alla deduzione di spese derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea .	79
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	90

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2006. Atto n. 557 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	80
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92

SEDE REFERENTE:

Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena. Testo unificato C. 5406 Vigni, C. 6075 Migliori e C. 6156 Degennaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
--	----

RISOLUZIONI:

7-00664 Benvenuto: Esecuzione tributaria per le donazioni di attrezzature informatiche in favore delle ONLUS (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00144</i>)	87
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	93
7-00699 Benvenuto: Modalità di tassazione dei lavoratori frontalieri italiani (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00145</i>)	88
ALLEGATO 5 (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Ordinamento della polizia locale. Testo unificato C. 2 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio. C. 6105, approvata dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	96

SEDE REFERENTE:

Incentivazione della pratica sportiva dei cittadini disabili e promozione degli sport para-olimpici. C. 5696 Polledri (<i>Esame e rinvio</i>)	96
Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola. Testo unificato C. 4091 Santulli e C. 4095 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	104

ATTI DEL GOVERNO:

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno 2006. Atto n. 558 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	108
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	109
AVVERTENZA	103
ERRATA CORRIGE	103

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-04896 Reduzzi: Completamento dell'asse interurbano Seriate-Ponte San Pietro	110
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	115

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05000 Iannuzzi: Completamento dei lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria	111
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-04998 Pappaterra: Progettazione dell'autostrada Nuova Romea	112
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	119
5-04999 Piglionica: Ammodernamento di tratti della strada statale n. 96	113
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	120

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per migliorare la sicurezza della rete autostradale e la qualità del servizio. C. 5941 Agostini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto del settore portuale.

Seguito esame del documento conclusivo (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	121
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia. Nuovo testo C. 4572 Perrotta e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle comunicazioni (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	123
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'ufficio per contrastare l'uso di ricambi aeronautici non approvati. C. 6154 Santino Adamo Loddo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	123
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00679 Raffaldini: Investimenti nel settore del trasporto ferroviario (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	128
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla qualità del servizio fornito agli utenti e processo di liberalizzazione in atto nel settore postale.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST, UGL-COMUNICAZIONI, FAILP-CISAL, SAILP-CONF.SAL) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	132
--	-----

AVVERTENZA	133
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Riordino delle competenze relative alle politiche spaziali e aerospaziali. Testo unificato C. 4852 Airaghi, C. 5033 Polledri, C. 5363 Cialente (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
---	-----

ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	136
---------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-02053 Foti: Permessi per assistenza ai soggetti affetti da grave handicap	141
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	144
--	-----

5-01377 Foti: Soppressione della ritenuta ex ONPI	142
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	145
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04987 Delbono e Molinari: Sui lavoratori dell'Interklim e Valbasento	142
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	146
--	-----

5-04997 Maninetti: Sui flussi migratori	142
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	147
5-04996 Guerzoni ed altri: Sul contratto relativo al personale delle cooperative	143
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	149
AVVERTENZA	143
 XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Medicine e pratiche non convenzionali. Testo unificato C. 137 Battaglia, C. 276 Massidda, C. 568 Petrella, C. 640 Lucchese, C. 1054 Pecoraro Scanio, C. 1055 Pecoraro Scanio, C. 1096 Labate, C. 1103 Giacco, C. 1131 Zacchera, C. 1432 Mazzocchi, C. 1623 Stucchi, C. 1788 Valpiana, C. 2115 Minoli Rota, C. 2236 Bondi, C. 2768 Grandi, C. 2824 Massidda, C. 3057 Zanella, C. 3581 Zanella, C. 3614 Rodeghiero, C. 3194 Paolo Russo, C. 4318 Vernetti, C. 4191 Dell'Anna e C. 5459 Moroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	150
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 564 (<i>Esame e rinvio</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
AVVERTENZA	155
 XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	156
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
COMITATO RISTRETTO:	
Salvaguardia dei limoneti. C. 4660 Cirielli, C. 5349 Perrotta, C. 5354 Caparini, C. 5966 Pecoraro Scanio e C. 5995 Catanoso	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
 XIV Politiche dell'Unione europea	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	161
Seguito dell'audizione dell'Amministratore delegato della SIPRA (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	161
Sui lavori della Commissione	164
 COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	165
Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea.	
Audizione del Direttore dell'Istituto di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Milano, professor Bruno Nascimbene (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali.

Esame del documento conclusivo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 166

ALLEGATO (*Documento conclusivo approvato dalla Commissione*) 168

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE

Audizione di Leonardo Tamborini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa (*Svolgimento e conclusione*) 195

Audizione di Antonio Mariotti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca (*Svolgimento e conclusione*) 195

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 197

Comunicazioni del Presidente 197

Deliberazioni ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del regolamento interno 198

Sulla pubblicità dei lavori 198

Esame testimoniale di Renato Masia (*Svolgimento e conclusione*) 198

Esame testimoniale di Fabrizio La Vigna (*Svolgimento e conclusione*) 198

Esame testimoniale di Luigi Palumbo (*Svolgimento e conclusione*) 198

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,12



14SMC0007220